

ATTI PARLAMENTARI
VII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI **Doc. XIX**
N. 3

RELAZIONE
SULL'ATTIVITÀ DELLE COMUNITÀ EUROPEE
PER L'ANNO 1978

(ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871)

PRESENTATA DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

Presentata alla Presidenza il 28 febbraio 1979

PAGINA BIANCA

INDICE

Introduzione	Pag.	5
Linee generali dell'evoluzione delle Comunità nel 1978	»	7
Cooperazione politica	»	13
Capitolo I — Politica agricola comune e suo riequilibrio. FEOGA. Politica comunitaria della pesca	»	22
Capitolo II — Politica industriale. Attività comunitaria nel settore carbo-siderurgico (CECA). Politica energetica. Comunità Europea dell'Energia Atomica (EURATOM)	»	72
Capitolo III — Politica sociale. Fondo Sociale Europeo. Politica regionale e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Attività della Banca Europea degli Investimenti. Attività finanziaria della CECA. Coordinamento dei fondi comunitari	»	96
Capitolo IV — Libera circolazione delle merci. Armonizzazione delle disposizioni doganali e fiscali	»	111
Capitolo V — Libera circolazione dei lavoratori. Diritti speciali dei cittadini	»	144
Capitolo VI — Brevetto comunitario. Diritto delle società. Lavori in tema di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Coordinamento delle legislazioni nel settore delle banche e delle borse. Assicurazione crediti	»	147

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Capitolo	VII — Politica della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico. Collaborazione comunitaria nel settore ecologico-ambientale. Attività nel settore dell'istruzione. Foro europeo della gioventù. Istituto Universitario Europeo di Firenze . . .	Pag. 153
Capitolo	VIII — Politica comune dei trasporti »	161
Capitolo	IX — Bilancio delle Comunità. Statuto del personale. Scuole Europee »	165
Capitolo	X — Diritto comunitario. Attività della Corte di Giustizia »	173
Capitolo	XI — Negoziati commerciali multilaterali. Politica commerciale della CEE nel settore tessile. Relazioni CEE: USA, Giappone, Australia »	176
Capitolo	XII — Allargamento della Comunità, rapporti con i Paesi del Bacino Mediterraneo »	184
Capitolo	XIII — Relazioni CEE-Comecon, Paesi a commercio di Stato, CSCE, Rappresentanze esterne della Commissione, America Latina, ASEAN, India, Iran, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Sri-Lanka, Paesi EFTA, Convenzione CEE-ACP »	203
Capitolo	XIV — Cooperazione allo sviluppo. Preferenze generalizzate. Aiuto alimentare. Prodotti di base. Dialogo Nord-Sud »	224
Capitolo	XV — Il dialogo Euro-Arabo »	247
<i>Appendice</i>	— Conclusioni della Presidenza dei Consigli Europei di Copenaghen, Brema e Bruxelles. Conclusioni della Presidenza al termine della Conferenza tripartita »	250

INTRODUZIONE

ONOREVOLI COLLEGHI! — La relazione annuale, che il Governo presenta al Parlamento in base alla legge 13 luglio 1965, n. 871, è l'occasione per fornire un quadro certamente indicativo dell'azione che il nostro Paese ha svolto nell'ambito comunitario nel corso del 1978.

Secondo una prassi oramai consolidata, la relazione è preceduta da una breve introduzione intesa a sottolineare le tematiche più rilevanti nel dibattito comunitario e a fare il punto sulle tendenze in atto nel processo di integrazione europea.

Sui temi relativi alla vita della Comunità — come peraltro sui temi di politica estera in generale — il dialogo tra il Parlamento ed il Governo è stato molto stretto e fruttuoso nel corso di tutto l'anno.

Un importante dibattito si è svolto sul problema della politica agricola comune, nell'aprile scorso, davanti alle Commissioni Agricoltura ed Esteri del Senato, riunite in seduta congiunta. Lo stesso tema è stato oggetto di ulteriore approfondimento nel mese di giugno, allorché il Governo comunicò, alle Commissioni Agricoltura ed Esteri della Camera, i suoi orientamenti in vista del Consiglio Europeo di Brema.

Il Governo ha tenuto ad informare il Parlamento con particolare attenzione sugli sviluppi dei problemi economico-monetari della Comunità con speciale riguardo ai negoziati di adesione al Sistema Monetario Europeo. Le comunicazioni dei Ministri degli Esteri e del Tesoro dopo il Consiglio Europeo di Brema, gli interventi del Presidente del Consiglio a seguito del Consiglio Europeo di Bruxelles ed il dibattito che ne è seguito hanno segnato momenti significativi del reciproco apporto di informazioni e di valutazioni tra il Governo e le Camere sul tema della politica comunitaria.

Le perduranti difficoltà economiche internazionali ed interne, pur attenuate per certi aspetti nei confronti degli anni precedenti, hanno reso talora poco agevole la via della costruzione europea. Nonostante le asperità del ciclo economico internazionale e le persistenti differenziazioni tra i Paesi membri, la Comunità ha conservato un notevole grado di coesione e rimane l'indispensabile quadro della cooperazione tra i Nove in ordine ai complessi problemi che abbiamo di fronte.

PAGINA BIANCA

LINEE GENERALI DELL'EVOLUZIONE DELLE COMUNITÀ NEL 1978

1. — Il 1978 è stato certamente un anno importante per la costruzione europea. Dopo il lungo periodo di stasi che ha caratterizzato la Comunità a partire dal 1973, per la prima volta si è riproposto un progetto organico di sviluppo che dovrebbe consentire, attraverso la creazione di una zona di stabilità monetaria, la ripresa del cammino verso l'unione economica e monetaria. L'obiettivo della creazione di un Sistema monetario europeo è stato condiviso da tutte le forze politiche italiane, anche se il dibattito parlamentare ha messo in luce la divergenza sui tempi della nostra adesione a tale sistema.

L'esigenza da tutti sentita è quella di riprendere la strada verso una crescita economica stabile ed ordinata in modo da combattere in modo efficace il grave problema della disoccupazione che colpisce, sia pure in misura diversa, tutti i Paesi della Comunità. È evidente che la crescita economica nella Comunità non può essere isolata da una serie di fattori esterni che inevitabilmente la condizionano. È questo il motivo per cui, attraverso i Vertici dei sette maggiori Paesi industrializzati del mondo, si cerca di definire una strategia concertata dello sviluppo che tenga anche conto degli essenziali legami di cooperazione che legano il mondo industrializzato ai Paesi in via di sviluppo. A questa strategia concertata la Comunità ha dato il suo apporto al Vertice economico di Bonn i cui risultati saranno verificati al prossimo Vertice economico che avrà luogo a Tokyo prima dell'estate. Un contributo essenziale alla cooperazione internazionale è stato anche dato dalla Comunità ai negoziati commerciali multilaterali del GATT, ai negoziati per il rinnovo della Convenzione di Lomé. Di grande importanza, in questo quadro, è anche l'accordo di cooperazione con la Cina e la continuazione del dialogo con il COMECON per un accordo di cooperazione.

Il mondo in cui viviamo è caratterizzato da una crescente interdipendenza: così come per le nazioni dell'Europa occidentale non è ormai più possibile risolvere i loro problemi al di fuori del quadro comunitario, così oggi per la Comunità stessa non è più possibile di compiere reali progressi senza una più stretta cooperazione con gli altri paesi industrializzati e con i paesi in via di sviluppo. I problemi energetici, il problema della ristrutturazione industriale, intimamente collegato con quello della ricerca di una

nuova divisione internazionale del lavoro, la ricostruzione di un nuovo ordine monetario internazionale che tenga conto dei problemi dei paesi in via di sviluppo, la lotta contro il protezionismo, sono gli elementi più tangibili di questa interdipendenza su scala mondiale.

Ma è questo anche il motivo per cui abbiamo bisogno di una comunità forte che consenta di affrontare in un quadro razionale e nella necessaria solidarietà i problemi delle nazioni europee, e che sia in grado di contribuire, su scala mondiale, alla soluzione dei problemi la cui natura e dimensione oltrepassa il quadro europeo.

La creazione di un sistema monetario europeo si inserisce nella strategia volta a contrastare la stagnazione e l'involuzione della costruzione europea. La mancanza di un disegno organico porterebbe inevitabilmente al rafforzamento delle spinte protezionistiche all'interno della Comunità e al risorgere del nazionalismo economico e quindi politico. Della prolungata stasi nella vita comunitaria abbiamo già i primi segni visibili: gli scambi intracomunitari che, dalla creazione del mercato comune, erano costantemente aumentati in misura maggiore degli scambi mondiali, hanno in questi ultimi anni registrato una flessione. E così diminuita la crescita economica e quindi l'occupazione. Si tratta di invertire questa tendenza combattendo nello stesso tempo l'inflazione e la disoccupazione.

Non tutti i risultati del negoziato per la creazione del Sistema monetario europeo ci hanno soddisfatti. A nostro parere, il problema del dollaro avrebbe potuto essere maggiormente approfondito nella fase negoziale. Sulla simmetria degli obblighi dei paesi a moneta forte e dei paesi a moneta debole sono stati conseguiti risultati importanti, ma avremmo preferito di dare anche una soluzione positiva al problema dei saldi in monete comunitarie che le banche centrali possono accumulare a carico di un debitore involontario. Siamo, infine, rimasti insoddisfatti della inadeguatezza dello spirito di solidarietà che dovrebbe animare tutti i paesi membri di una Comunità che intende riprendere il cammino verso l'Unione economica e monetaria.

La nostra adesione al Sistema monetario europeo può tuttavia rafforzare il nostro potere contrattuale per realizzare ulteriori progressi anche nei settori nei quali i risultati raggiunti sono da noi considerati incompleti.

La decisione francese di condizionare l'entrata in vigore dello SME ad una soluzione precisa sul calendario di eliminazione dei nuovi importi compensativi monetari, non ha certo giovato al rafforzamento del clima psicologico e politico che il sistema monetario europeo doveva creare all'interno della Comunità.

2. — Il 1978 è stato anche un anno importante per l'azione svolta dall'Italia nella Comunità europea. È stato approvato il « pacchetto mediterraneo » che rappresenta una svolta nell'azione da noi costantemente perseguita per il riequilibrio della politica agricola comune. È importante qui sottolineare che le soluzioni che sono state date sia nel settore delle strutture, sia per il sostegno delle

produzioni mediterranee costituiscono anche una indicazione per la evoluzione della politica agricola comune. Nel settore delle strutture c'è ormai il riconoscimento del principio della « regionalizzazione » degli interventi. È questo un principio che deve essere approfondito e ampliato, in particolare nella prospettiva di una Comunità a dodici che richiederà interventi strutturali sempre più differenziati, per tener conto della diversità dei problemi e degli obiettivi da perseguire. Per il sostegno delle produzioni mediterranee si sono trovate soluzioni che raggiungono tre importanti risultati: il primo è quello di non aumentare la protezione esterna, il secondo è di migliorare il reddito degli agricoltori senza incidere sul livello dei prezzi, il terzo è, conseguentemente, di avvantaggiare il consumatore comunitario. Su questa strada bisognerà continuare, ampliando gli interventi del pacchetto mediterraneo.

Nello stesso tempo abbiamo preso l'iniziativa di aprire, al Consiglio europeo di Brema, il più ampio discorso della revisione della politica agricola nel contesto di un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda di prodotti agricoli continentali in modo da limitare le eccedenze ed il relativo costo. Si è dato così incarico alla Commissione di proporre un documento di riflessione.

3. — Il problema della revisione della politica agricola comune deve comunque essere visto in un contesto ampio. Durante i negoziati per la creazione dello SME abbiamo insistentemente posto il problema di verificare quale sia il contributo che le politiche comunitarie, nel loro insieme, possono dare ad una maggiore convergenza delle economie dei Paesi membri. Il Consiglio europeo di Bruxelles ha quindi deciso di affidare alla Commissione il compito di fare un rapporto sul legame tra politiche comunitarie e convergenza delle economie.

In altri termini, noi abbiamo insistito e continuiamo ad insistere per impostare il problema della revisione della politica agricola comune come un aspetto molto importante del problema più generale di un migliore equilibrio tra le spese di bilancio per il sostegno dei prezzi e delle eccedenze dei prodotti agricoli continentali e le spese per le politiche strutturali. Si tratta, dunque, di pervenire ad una diversa funzione del bilancio comunitario per trasformarlo in uno strumento che consenta anche la redistribuzione delle risorse a favore dei paesi e delle regioni meno prospere della Comunità e di renderlo più adatto a soddisfare le necessità di un'attiva politica dell'impiego su scala comunitaria. È questo un obiettivo di fondo dell'azione italiana anche nel 1979, che vedrà costantemente impegnato il nostro Governo in ogni fase del dibattito comunitario.

In questo contesto acquista una particolare importanza l'approvazione da parte del Parlamento Europeo del bilancio 1979, con l'aumento delle risorse del Fondo Regionale da 620 milioni di unità di conto a 1.100 milioni. Le contrastanti valutazioni in materia di poteri del Parlamento Europeo che questa decisione ha suscitato pongono un problema estremamente complesso sia sul piano giuridico che su quello politico.

Abbiamo appoggiato e continueremo ad appoggiare la validità del bilancio 1979 così come approvato dal Parlamento Europeo, nel rispetto delle norme e delle procedure previste dai Trattati e nella consapevolezza di evitare contrasti che possano condurre a gravi conflitti tra le Istituzioni.

4. — Il 1978 è stato anche l'anno in cui il processo di allargamento della CEE alla Grecia, al Portogallo e alla Spagna ha conseguito importanti progressi. La parte essenziale dei negoziati con la Grecia è stata conclusa. L'accordo di adesione potrà essere firmato prima dell'estate. L'apertura formale dei negoziati con il Portogallo è avvenuta in ottobre. L'avviso della Commissione sulla domanda di adesione della Spagna è stato approvato dal Consiglio dei ministri a dicembre.

Abbiamo dato un contributo positivo alla conclusione dei negoziati con la Grecia ed il Governo di Atene ha riconosciuto l'importanza del nostro sforzo. Continueremo ad adoperarci in modo obettivo e lungimirante per una soddisfacente conclusione dei negoziati con il Portogallo e con la Spagna. Le difficoltà che vi sono debbono essere superate. Ci siamo adoperati e continuiamo ad adoperarci per una migliore conoscenza dei problemi reciproci attraverso una serie di contatti che dovrebbero essere estesi anche alle categorie di operatori direttamente interessate.

Siamo consapevoli che l'allargamento pone anche il problema di una nuova visione globale della politica mediterranea della Comunità. Abbiamo chiesto alla Commissione di approfondire le sue riflessioni su questo importante aspetto poiché sarebbe impensabile che la nuova dimensione mediterranea, che la Comunità avrà dopo l'entrata della Grecia, del Portogallo e della Spagna, possa comportare un indebolimento dei nostri legami con gli altri Paesi del mediterraneo.

5. — L'allargamento della Comunità, così come gli auspicati sviluppi verso l'unione economica e monetaria, hanno indotto il Consiglio europeo ad affidare a tre saggi il compito di una riflessione sul miglioramento delle procedure e dei meccanismi istituzionali. Abbiamo dato la nostra adesione a questa iniziativa precisando che non riteniamo ora opportuno fare una riflessione che possa in qualsiasi modo portare a dei mutamenti istituzionali, in particolare per l'imminenza delle elezioni dirette e a suffragio universale dei membri del Parlamento europeo.

Abbiamo indicato, inoltre, che il primo obiettivo di questa riflessione sulle procedure e sui meccanismi dovrebbe essere quello di migliorare il rapporto tra le istituzioni ed i popoli della Comunità europea. Accanto alla elezione diretta del nuovo Parlamento europeo, che rappresenta certamente l'evento più significativo in questa direzione, abbiamo suggerito di rafforzare il ruolo del Comitato economico e sociale nel processo decisionale delle Istituzioni comunitarie. Nello stesso contesto, abbiamo sottolineato la grande importanza che attribuiamo alle Conferenze tripartite (Governi, sinda-

cati e imprenditori) per la definizione di precisi orientamenti e proposte su grandi temi economici e sociali.

Per quanto riguarda il Consiglio dei Ministri della Comunità, abbiamo sottolineato l'importanza di rafforzarne la presidenza sia per una più continua presenza ai dibattiti del Parlamento europeo, sia per garantire una migliore coerenza tra i Consigli dei Ministri nelle differenti formazioni (Esteri, Economia, Agricoltura, Affari sociali, ecc.).

Sul problema delle lingue, abbiamo ribadito l'importanza di un uso paritario di tutte le lingue ufficiali della Comunità in tutte le istituzioni ed a tutti i livelli. È questo un problema politico di grande rilievo nella prospettiva di una Comunità che vuole divenire sempre di più una realtà vicina a tutti i popoli che la compongono.

6. — Infine è opportuno sottolineare che il Governo italiano ha istituito, il 22 dicembre u.s., il Comitato dei Ministri per il coordinamento delle attività economico-finanziarie con le Comunità europee. Il Comitato dei Ministri è assistito da un gruppo di alti funzionari, presieduto dal Sottosegretario per gli affari esteri incaricato dei problemi comunitari, con il compito di preparare le sue riunioni. È stata creata quindi una Commissione interministeriale, presieduta da un funzionario designato dal Ragioniere generale dello Stato, ed ai cui lavori possono partecipare anche i rappresentanti dei Presidenti delle Giunte regionali. La Commissione interministeriale si riunisce di regola una volta la settimana ed ha il compito di raccogliere tutti gli elementi sull'utilizzazione a livello nazionale e regionale delle risorse comunitarie destinate al nostro Paese.

La creazione di questa struttura a livello politico ed amministrativo viene incontro all'esigenza più volte segnalata dal Parlamento italiano. Il Governo s'impegna ad informare regolarmente il Parlamento sui risultati di questa iniziativa che mira ad assicurare una rapida ed efficiente utilizzazione delle risorse comunitarie da parte del nostro Paese.

PAGINA BIANCA

COOPERAZIONE POLITICA

1. — La cooperazione tra i Nove della Comunità europea in politica internazionale si è ulteriormente allargata ed approfondita nell'anno in corso. Si può attualmente affermare che la Cooperazione Politica Europea fornisce il contributo di una voce europea unitaria fra i più attesi ed effettivi nell'ambito della Comunità internazionale.

2. — La Cooperazione Politica Europea ha consacrato una attenzione particolare, per la parte di propria competenza, all'importante problematica organizzativa che deriva dalla prossima adesione dei nuovi membri (Grecia, Portogallo e Spagna). È stato stabilito dai Nove Ministri degli Esteri che l'introduzione di ciascuno dei tre Paesi candidati nella Cooperazione Politica Europea sarà preparata e realizzata attraverso tappe successive. Il significato della CPE, l'importanza dei suoi obiettivi quale parte integrante e indissociabile della costruzione europea ed il funzionamento dei suoi meccanismi sono stati illustrati alla Grecia con una lettera della Presidenza danese nel giugno 1978, in occasione del settimo incontro negoziale di adesione. Quanto al Portogallo, analoga comunicazione è avvenuta il 17 ottobre 1978. Per la Spagna essa verrà effettuata nel corso della prima riunione ministeriale dei negoziati di adesione.

Per il secondo passo, cioè per l'informazione circa quanto avviene in sede di Comitato Politico e di Riunione Ministeriale, si è provveduto ad avviarla con la Grecia da metà settembre 1978 a cura della Presidenza in carica. Verrà attuata con Spagna e Portogallo a partire probabilmente dalla seconda riunione ministeriale dei negoziati di adesione.

Il terzo passo, che prevede la previa consultazione del Paese candidato, avrà luogo, a cura della Presidenza in carica, coadiuvata da quelle uscenti ed entranti, a partire dalla firma del Trattato di adesione e sino alla sua entrata in vigore, quando il nuovo membro entrerà a tutti gli effetti nella Comunità Economica e nella Cooperazione Politica Europea.

Nei confronti della Turchia, il solo « Paese associato » rimasto, una procedura speciale è stata stabilita per un appropriato collegamento alla CPE, in modo da trasmetterle eventuali argomenti di

informazione di volta in volta stabiliti e di prendere nota dei punti di vista turchi sugli argomenti trattati, fermi restando naturalmente gli accordi di associazione del 1972.

3. — Il lavoro dei « tre saggi », designati in attuazione della proposta del Presidente francese, coinvolgerà per qualche aspetto anche la Cooperazione Politica in quanto meccanismo di cooperazione intergovernativa fra i Nove, basata, com'è noto, sui cosiddetti « Rapporti » stipulati a Lussemburgo nel 1970 ed a Copenaghen nel 1973 (Riunioni Ministeriali, Comitato Politico, Gruppo di Corrispondenti Europei, Presidenza di turno, decisioni prese per consenso).

Potrebbero rientrare nella riflessione dei saggi le forme di miglioramento dei collegamenti fra CPE e Parlamento europeo, che sono stati nel 1978 particolarmente curati da parte delle due Presidenze di turno, coadiuvate dagli altri Stati membri. L'elezione diretta infatti conferirà al Parlamento una maggiore autorità morale, ed ovviamente farà sorgere altresì una più intensa « esigenza » per quanto attiene temi di politica estera.

4. — È infine in atto una maggiore istituzionalizzazione relativa alla collaborazione in corso fra le Amministrazioni della Giustizia e dell'Interno dei paesi membri. Si possono ricordare al riguardo le riunioni tenute il 7-8 aprile ed il 10 ottobre u.s. dai Ministri della giustizia per la lotta al terrorismo e la prospettata creazione di uno « spazio giudiziario » europeo, e quella del 30 novembre u.s. dai Ministri dell'interno per il coordinamento delle attività di ordine pubblico. Dopo che l'iniziativa e la fase d'avvio di entrambe le questioni era stata curata dai Ministeri degli esteri dei Nove, le Amministrazioni competenti sono subentrate per i seguiti operativi.

5. — Esaminando i singoli settori di attività, si può affermare in via generale che le istanze della Cooperazione politica europea si sono soprattutto dedicate ad azioni concordate in ambito multilaterale ed alle situazioni di crisi.

NAZIONI UNITE

6. — La Cooperazione politica europea ha contribuito, anche nel 1978, al chiarimento delle posizioni dei Nove ed ha consentito per quanto possibile il loro coordinamento in vista dei problemi dibattuti in seno alle varie istanze societarie.

Basandosi sul precedente dello scorso anno, si è potuto ancora migliorare in primo luogo l'attività « previsionale » dei Nove soprattutto grazie all'opera dei rappresentanti permanenti a New York, che, lavorando congiuntamente, già nella prima metà dell'anno hanno preso in esame le prospettive della 33^a Assemblea generale e pertanto la tela di fondo su cui si sarebbero mosse le iniziative societarie nel 1978. Il sistema ha consentito una preventiva e tem-

pestiva chiarificazione delle posizioni di ciascun membro della Cooperazione politica agli altri « partners » e di diminuire i casi di posizioni divergenti assunte dai Nove su problemi contingenti, che sono stati comunque oggetto di un attento vaglio anche negli stadi successivi della trattazione.

Accanto tuttavia a questo significativo e nuovo aspetto procedurale, permangono talune differenze di posizione, che, seppur diminuite, continuano ad ostacolare la formazione di un consenso unanime dei Nove su ciascuna materia dibattuta nelle assise societarie e specialmente nell'Assemblea generale. Ciò perché determinate posizioni tradizionalmente assunte da alcuni « partners » relativamente a specifici problemi internazionali possono essere modificate solo difficilmente, attraverso un prolungato sforzo grazie al quale le posizioni medesime possano essere riorientate con progressivi aggiustamenti o di fronte al manifestarsi di elementi nuovi.

Ed in ogni caso sembra confermata la disponibilità di tutti i Nove a ricomporre — sia pure su basi di compromesso — certe naturali divergenze di valutazioni in ordine alla vasta tematica societaria.

Si possono in particolare ricordare, come iniziative originali e comuni dei Nove, l'impulso offerto da tutti i membri della Cooperazione politica per l'adozione in seno alle Nazioni unite di una posizione realistica, concreta ed efficace volta alla realizzazione dei diritti dell'uomo, nonché l'iniziativa comunitaria per quanto concerne le operazioni delle Nazioni unite per il mantenimento della pace.

DISARMO

7. — Il 1976 ha visto la virtuale istituzionalizzazione delle consultazioni dei Nove sulle materie attinenti al disarmo. L'utilità di tali consultazioni, che si svolgono regolarmente dal 1975 a seguito di un'iniziativa italiana, è infatti ormai ampiamente riconosciuta da tutti i « partners » europei.

Particolarmente intensi sono stati gli incontri tra esperti, prima a Copenaghen e poi a New York, in preparazione e durante la Sessione speciale per il disarmo dell'Assemblea generale delle Nazioni unite. È stata così messa a punto una strategia comune che ha permesso di ottenere nel testo dell'Atto finale della sessione speciale, l'inserzione delle principali idee dei nove in materia di disarmo, sia nel contesto della « Dichiarazione », sia in quello del « Programma di azione ». È stato inoltre possibile ottenere, in relazione con i nuovi meccanismi di disarmo in sede societaria, che uno dei seggi aggiuntivi del Comitato sul disarmo di Ginevra fosse attribuito a uno dei Nove.

Altrettanto utile e fruttuosa si è rilevata la consultazione svoltasi nella seconda metà dell'anno in preparazione dei lavori della prima Commissione della XXXIII Assemblea generale ordinaria delle

Nazioni unite. Gli esperti sono stati infatti in grado di coordinare le proprie posizioni, o comunque di riavvicinarle notevolmente, su tutti i punti relativi al disarmo iscritti all'ordine del giorno, segnando così un significativo passo avanti sulla via della concertazione comunitaria nel settore in esame rispetto agli anni precedenti. Si è altresì concordato che la Presidenza organizzi, durante i lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni unite attualmente in corso, una serie di riunioni atte a permettere un'effettiva e continua consultazione a Nove e, ogni qualvolta sia possibile, una armonizzazione delle posizioni di voto, accompagnata, quando lo si riterrà opportuno, da dichiarazioni comuni effettuate dalla Presidenza.

CSCE

8. — In tema di rapporti Est-Ovest e dell'andamento del processo di distensione in Europa, i Nove, oltre ad effettuare numerosi lavori di studio in comune hanno continuato la loro concertazione nel corso della riunione di Belgrado, riunione prevista dall'Atto finale di Helsinki, che ha concluso i suoi lavori il 9 marzo 1978.

La linea europea che ne è emersa ha costituito l'elemento motore della Conferenza ed il polo di attrazione delle idee e delle posizioni occidentali; essa ha costituito, inoltre, un indirizzo condiviso in gran parte dai paesi neutrali e non allineati.

Come noto, malgrado il vivo auspicio e l'impegno profuso perché i lavori della riunione di Belgrado portassero a risultati sostanziali, è stata disattesa l'aspettativa dei Nove di un documento che consentisse un armonico e bilanciato sviluppo di tutti i vari settori dello Atto finale. È risultata tuttavia confermata la validità di tutte le disposizioni dell'Atto finale ed è stata ribadita la determinazione di applicare pienamente in via unilaterale, bilaterale e multilaterale le disposizioni in parola. È stato altresì riaffermato che l'attuazione di tutte le disposizioni dell'Atto finale è essenziale per lo sviluppo del processo distensivo.

Sulla base delle decisioni del Documento Conclusivo di Belgrado i Nove hanno inoltre perseguito una stretta concertazione in previsione delle Riunioni di Esperti di Montreux, che ha appena avuto luogo, in tema di Composizione Pacifica delle controversie, e di La Valletta (13 febbraio 1979) sulla Cooperazione Mediterranea.

Ma ancor prima di esse un primo risultato positivo e rispondente alle esigenze dei Nove è rappresentato dalle conclusioni della Riunione di Esperti in preparazione di un « Forum Scientifico », nel corso della quale è stato deciso di convocare tale « Forum » ad Amburgo il 18 febbraio 1980.

Infine, anche se solo in via preliminare, i Nove hanno iniziato, nel corso dell'anno, uno scambio di idee volto ad individuare i mezzi più idonei per un più positivo esito della prossima Riunione Principale della CSCE che avrà luogo a Madrid nel novembre 1980.

MEDIO ORIENTE

9. — Il Medio Oriente ha costituito, durante il 1978 uno dei temi principali dell'attività di consultazione e concertazione della Cooperazione Politica Europea, due eventi di primaria importanza prodottisi nella regione medio orientale, la visita cioè del Presidente egiziano Sadat a Gerusalemme (19 novembre 1977) e le intese raggiunte a Camp David tra gli Stati Uniti, l'Egitto ed Israele (17 settembre 1978) hanno contribuito a polarizzare, ai vari livelli, l'attenzione dei responsabili dei Nove Paesi e ad offrire l'occasione per definire alcune linee di condotta comuni che rappresentano un esempio importante di Cooperazione Politica. Nelle prime due riunioni del Consiglio Europeo nel 1978, e cioè a Copenaghen in aprile ed a Brema in luglio, il Medio Oriente ha figurato nell'agenda dei lavori ed ha suscitato prese di posizione ed iniziative diplomatiche comunitarie.

Al termine del Consiglio Europeo di Copenaghen, infatti, il Primo Ministro danese Jorgensen ha potuto, nella sua qualità di Presidente di turno della CEE, rilasciare una dichiarazione alla stampa sul Libano e sul Medio Oriente le cui linee direttrici erano state concordate in precedenti riunioni comunitarie. Tale dichiarazione riflette le determinazioni alle quali i Nove erano pervenuti di fronte all'aggravarsi della crisi libanese, a seguito dell'attacco terroristico in territorio israeliano e della susseguente invasione del sud-Libano da parte di truppe israeliane, nonché di fronte al perdurare dello stallo negoziale nelle trattative apertesesi tra l'Egitto ed Israele.

Successivamente il Consiglio Europeo tenutosi a Brema ha pure affrontato i temi della crisi libanese e del negoziato Medio Orientale, formulando sulla prima una dichiarazione formale dei Ministri degli affari esteri, in conseguenza del verificarsi, durante la prima settimana di luglio, di violenti scontri tra truppe siriane appartenenti alla Forza Araba di Dissuasione e milizie cristiano-maronite. Sul tema del negoziato medio-orientale, che appariva bloccato dall'inconciliabilità delle tesi israeliane con quelle egiziane, il Consiglio di Brema ha proceduto ad un approfondito esame che ha permesso di individuare orientamenti comuni ai Nove. Tali orientamenti sono stati resi pubblici dal Cancelliere Schmidt, nella sua veste di Presidente di turno, nel corso di una dichiarazione alla stampa.

Tali iniziative diplomatiche, proprio in quanto eseguite a nome dei Nove, hanno potuto certamente avere un peso ed una credibilità diverse da quelle di eventuali iniziative intraprese dai singoli paesi. Per quanto concerne il Libano esse sono state soprattutto indirizzate alla cessazione dello spargimento di sangue, ed al sostegno dell'autorità del Governo di Beirut. Contemporaneamente si è agito nel senso della moderazione su tutte le parti coinvolte, dell'appoggio agli sforzi di pacificazione delle Nazioni Unite, di conferma dell'impegno dei Nove a difesa della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'indipendenza del Libano.

L'attività diplomatica comunitaria indirizzata verso il tema del negoziato medio-orientale si è concretata a sua volta in una serie di iniziative e di passi rivolti essenzialmente ad incoraggiare i protagonisti del negoziato a perseverare sulla strada iniziata mostrando flessibilità ed immaginazione, a fiancheggiare l'attività di mediazione degli Stati Uniti ed a sottolineare la necessità di perseguire una prospettiva di regolamento globale, unica in grado di assicurare una pace giusta e durevole al Medio-Oriente.

In particolare, dopo il positivo esito del Vertice tripartito di Camp David, i Nove paesi della CEE hanno potuto esprimere unitariamente il loro incoraggiamento ed il loro appoggio auspicando che la nuova fase diplomatica apertasi in Medio Oriente portasse ad un componimento definitivo e globale della crisi.

AFRICA

10. — I problemi africani hanno continuato a costituire anche nel 1978 uno dei settori sui quali più intensamente i Nove hanno portato la loro attenzione, tenendo sempre presenti da un lato la difficile situazione del continente in cui non hanno trovato ancora termine situazioni di contesa di diverse origini (quali i conflitti di frontiera e le ultime manifestazioni di tipo coloniale); e dall'altro gli obiettivi ai quali si ispira la Cooperazione Politica Europea. Essi consistono nel cercare di prevenire involuzioni ed aggravamenti delle situazioni di crisi e nel contribuire ad avviarle a composizione e di mantenere e rafforzare i rapporti di amicizia e di cooperazione con tutti i Paesi africani, intensificando, altresì nel quadro delle loro possibilità, l'assistenza economica a tali Paesi.

Oltre alla Namibia, i lavori dei Nove hanno portato alla formulazione di valutazioni comuni sulle questioni più attuali, con particolare riguardo alle situazioni di crisi nel Corno d'Africa, della Rhodesia, e nello Shaba.

È stata inoltre trattata con particolare impegno la questione delle possibili misure economiche ed altre da adottare per indurre il Sud Africa ad abbandonare la politica di *apartheid*. Un rapporto su tale argomento è stato esaminato a livello Ministri, ed è ora in via di approfondimento.

In particolare, per quanto concerne la Namibia, i Nove Ministri degli Esteri avevano diffuso a Bonn, il 25 luglio, una Dichiarazione con la quale manifestavano la loro soddisfazione per il fatto che le proposte dei Cinque Membri Occidentali del Consiglio di Sicurezza per un regolamento della situazione fosse stata accettata da tutte le Parti interessate. Essa inoltre riaffermava la disponibilità della Comunità e dei Paesi membri a venire incontro, per quanto possibile, alle richieste di una Namibia indipendente, internazionalmente accettata, per promuovere il benessere economico del Paese. Successivamente i Paesi comunitari hanno dichiarato di considerare nulle e non avvenute le elezioni « interne » indette dal Governo di Pretoria e continuano ad esercitare la loro influenza per ottenere

l'applicazione, nel territorio africano, di quanto previsto dal Rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Sono stati infine messi a punto alcuni studi relativi alla situazione internazionale dell'Angola, ai movimenti antisegregazionisti in Sud Africa, al commercio tra Pretoria e gli altri paesi africani ed alle recenti evoluzioni e tendenze riscontrate in seno all'OUA alla luce del Vertice di Khartoum.

CIPRO

11. — Anche nel corso del 1978 il problema di Cipro ha continuato a formare oggetto di una periodica ed intensa attività di informazione, consultazione e concertazione tra i *partners* nell'ambito della Cooperazione Politica Europea. Ne hanno fatto oggetto il blocco sostanziale del negoziato intercomunitario, perdurante dalla primavera del 1977, e la connessa, notevole misura di prudenza manifestata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite nei confronti di eventuali autonome iniziative non sufficientemente corroborate da costruttive evoluzioni nell'atteggiamento delle parti. L'attenzione dei Nove si è anche diretta sull'andamento del dialogo tra gli Stati Uniti e la Turchia per il superamento del delicato problema costituito dall'embargo sulle forniture militari deciso nel 1974 dal Congresso Americano. Dopo fasi anche di tensione nel febbraio-marzo, il Governo di Washington ha dato avvio all'azione volta ad ottenere l'abrogazione dell'embargo stesso soprattutto nell'intento di fornire al Governo turco la possibilità di assumere un atteggiamento più flessibile in materia di concessioni suscettibili di rilanciare il negoziato intercomunitario. Com'è noto l'azione della Casa Bianca è stata coronata da successo con il voto favorevole del Congresso nel settembre scorso. Tuttavia le proposte formulate nell'aprile e nel luglio dai turco-ciprioti (in materia costituzionale e sullo specifico problema del rientro dei rifugiati a Varosha) non sono state accolte dal Presidente cipriota Kiprianou, ancorché esse contenessero qualche spunto promettente.

In tali condizioni l'atteggiamento dei Nove Governi della Comunità è stato rivolto nel complesso ad incoraggiare le Autorità di Ankara ed il Governo di Nicosia sulla strada della ripresa del negoziato intercomunitario. Occasioni per lo sviluppo di tale azione di avvicinamento tra le parti sono state fornite dalle visite compiute dal Primo Ministro turco Ecevit a Bonn, Londra e Bruxelles nel maggio e nel corso della visita effettuata dall'onorevole Ministro degli affari esteri Forlani ad Ankara il 27 giugno.

Nell'aprile-maggio i Nove hanno altresì convenuto di stabilire a New York, un significativo contatto informativo con il Segretario Generale delle Nazioni Unite Waldheim, contatto inteso ad esplorare le possibilità di rilancio del negoziato intercomunitario ed a confermarli l'appoggio dei Nove. In conformità a tale linea si è altresì espresso pubblicamente, a nome dei Nove, il Ministro degli esteri tedesco Genscher nel settembre all'Assemblea Generale delle Nazioni

Unite, raccomandando la sollecita ripresa del negoziato sotto gli auspici del Segretario generale Waldheim. In tale occasione, i *partners* comunitari hanno optato per un pieno mantenimento del mandato di « buoni uffici » affidato al Segretario generale delle Nazioni Unite anche rispetto ad ipotesi di accresciuto ruolo del Consiglio di Sicurezza, che avrebbero rischiato di sminuire l'autorità ed il dinamismo dell'azione da attendersi dal Segretario generale.

AMERICA LATINA

12. — I Nove hanno avviato dei lavori di analisi relativi alle relazioni con questa parte del mondo, anche con riferimento ad altre aree geografiche (paesi emergenti). All'origine di tale decisione vi era soprattutto la preoccupazione per il prolungarsi di un affievolimento del dialogo politico tra i Nove ed il complesso dell'America Latina che risente della nota posizione europea verso quei paesi dell'area in cui vigono regimi extra-costituzionali (militari) e si verificano violazioni di diritti umani e delle libertà civili.

Tra questi due punti di riferimento, costituiti dalla doverosa manifestazione di preoccupazione per la difesa dei diritti umani ovunque essi siano minacciati o violati e dalla volontà di coltivare il rapporto con un settore del mondo che in tanti sensi costituisce un'estensione della cultura europea, si muove lo sforzo comunitario di definire una linea chiara e coerente di comportamento verso questa area mondiale.

ASIA

13. — Nel settore Asia e Pacifico, la Cooperazione Politica Europea ha proceduto secondo ritmi assai intensi culminati con la disamina degli aspetti politici del recente Vertice ministeriale tra i Nove e l'ASEAN (Bruxelles, 20-21 novembre).

Lo scambio di idee tra le delegazioni dei Nove ha consentito un ampio raffronto dei diversi punti di vista sui singoli problemi dell'area nonché un approfondimento delle rispettive valutazioni in argomento. Particolare rilievo, in ciò, è stato dato a quei problemi che, nell'anno in corso, hanno avuto maggiore risalto: evoluzione della situazione e della politica della Repubblica Popolare Cinese, situazione del Sud-Est asiatico ed altri.

DIALOGO EURO-ARABO

14. — I Nove hanno infine continuato ad apportare il loro pieno contributo ai lavori del dialogo euro-arabo, culminati nell'anno in corso nella recente riunione della Commissione Generale che ha avuto luogo a Damasco, e su cui si riferisce in maggior dettaglio in altra parte della presente relazione.

APPORTO ITALIANO

15. — Da parte italiana, è stato profuso anche quest'anno il massimo impegno per il raggiungimento di un livello sempre maggiore di consenso fra i Nove nel campo della cooperazione politica; l'ispirazione che è alla base della politica del nostro Paese ci permette infatti di ricercare e sviluppare i terreni di intesa tra le tendenze che si manifestano in seno alle Comunità.

Un impulso promotore è stato fornito dall'Italia a numerose iniziative dei Nove nei vari settori di attività. A titolo di esempio si possono menzionare le seguenti:

CSCE. Oltre a contribuire fattivamente fra i Nove alla elaborazione delle posizioni sulla tematica principale del negoziato, l'Italia, che la geografia, l'economia e la cultura rendono specialmente attenta alle questioni relative al Mediterraneo, si è adoperata affinché i problemi della collaborazione con i Paesi non partecipanti alla CSCE che si affacciano su di esso ricevessero un'attenzione particolare da parte dei Nove. Alla Riunione di Belgrado, in gran parte su nostro suggerimento, è stata decisa la convocazione nel febbraio 1979 a La Valletta di una Riunione di Esperti in tema di cooperazione economica, scientifica e culturale con gli altri Paesi del Mediterraneo, ciò che può essere considerato un primo successo delle nostre richieste. Da parte italiana è già stato presentato un documento di iniziative possibili per il miglior esito della Riunione suddetta che confidiamo fornisca un apporto significativo a fini di quella che può definirsi, sia pure in settori limitati, una « proiezione mediterranea » della CSCE.

America Latina. Per i rapporti tra i Nove ed i Paesi del continente latino-americano l'Italia si è fatta promotrice dell'elaborazione di uno studio su tali rapporti. Muovendo dalla necessità di agire per ridurre e eliminare le violazioni dei diritti umani che si verificano in alcuni di quegli Stati, lo studio sarà inteso essenzialmente ad intensificare le premesse sulla base delle quali deve essere possibile sviluppare ulteriormente le relazioni fra le due aree, legate da tanti rapporti scaturiti dalla storia, dall'economia e dalla comune civiltà.

Africa. Nello sviluppare anche fra i Nove l'impostazione relativa all'esigenza che le soluzioni della crisi nell'area siano di carattere politico ed avvengano con mezzi pacifici, da parte italiana si è avuto cura di sensibilizzare i *partners* comunitari, in particolare in relazione all'andamento degli avvenimenti del Corno d'Africa, alla situazione dei numerosi connazionali che vivono e lavorano in quei Paesi. Inoltre, grazie anche alla tempestiva apertura della Rappresentanza Diplomatica italiana in Luanda, l'Italia è stata in grado di approfondire *in loco*, in via prioritaria fra i Nove, la complessa problematica della vita interna ed internazionale dell'Angola, illustrando alcune utili impostazioni ai *partners* comunitari che erano rimasti in meno diretto contatto con la realtà di questo importante Paese africano.

CAPITOLO I**POLITICA AGRICOLA COMUNE E SUO RIEQUILIBRIO. FEOGA.
POLITICA COMUNITARIA DELLA PESCA****LA FISSAZIONE DEI PREZZI PER LA CAMPAGNA 1978-79**

La fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1978/79 ha richiesto trattative lunghe e complesse, della durata di quasi cinque mesi, conclusesi poi nella maratona dell'8/12 maggio 1978. Il protrarsi delle trattative al di là delle ordinarie scadenze ha costretto il Consiglio a prorogare per ben due volte — al 1° e al 21 maggio — le campagne di commercializzazione per il latte e le carni bovine.

Le proposte della Commissione prevedevano:

a) un aumento medio dei prezzi comuni espressi in unità di conto del 2 per cento;

b) una serie di adattamenti dei tassi rappresentativi delle monete verdi per ridurre l'entità degli importi compensativi monetari;

c) misure particolari di mercato in favore delle produzioni mediterranee (olio di oliva, vino, ortofruttili freschi e trasformati, piselli e favette) e misure strutturali (irrigazione nel Mezzogiorno — miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli — miglioramento delle infrastrutture nelle zone rurali — aiuti alle associazioni di produttori — ristrutturazione della viticoltura nel Languedoc-Roussillon — azioni nel settore della silvicoltura e dell'assistenza tecnica) per favorire lo sviluppo delle regioni mediterranee della Comunità.

Circa l'aumento dei prezzi per i singoli prodotti le proposte prevedevano un limitato aumento per riso (+0,15 per cento del prezzo indicativo), zucchero (+1,16 per cento), carni bovine (+1,25 per cento), latte, vino e tabacco (+2 per cento), nessun aumento per l'olio d'oliva o addirittura una riduzione per il grano duro (—2,6 per cento del prezzo indicativo); aumenti superiori al 2 per

cento venivano suggeriti solo per le carni suine (+3 per cento) e per i semi oleosi (+4 per cento).

L'orientamento della Commissione — di non seguire le indicazioni del metodo obiettivo, che evidenziavano un aumento medio del 4,2 per cento — era determinato dalla esigenza di non stimolare produzioni eccedentarie e di evitare ulteriori spinte inflazionistiche.

Quanto alle connesse misure agro-monetarie, la Commissione — nel ritenere che la proposta di smobilitazione automatica degli ICM, presentata al Consiglio il 4 novembre 1977, costituiva una valida base per gli adattamenti minimi da apportare nel contesto del « pacchetto prezzi » (riduzione di almeno 1/7 per anno) — suggeriva di modificare i tassi rappresentativi delle monete verdi, in modo da ottenere le seguenti variazioni degli importi compensativi monetari: +1,1 punti per Germania, +0,2 per Benelux, -2,25 per Francia, -2,4 per Italia, -4,1 per Regno Unito, -0,3 per Irlanda. In relazione a tali adattamenti, l'aumento medio dei prezzi in moneta nazionale sarebbe stato dello 0,86 per cento per Germania, 1,8 per cento per i Paesi del Benelux, 3,9 per cento per la Francia, 4 per cento per l'Italia, 2,25 per cento per il Regno Unito e 2,3 per cento per l'Irlanda.

Le proposte dei nuovi prezzi e degli adattamenti agro-monetari erano poi accompagnate da una serie di misure di mercato e strutturali atte a contribuire allo sviluppo delle regioni mediterranee.

Con queste proposte a favore dell'agricoltura mediterranea, la Commissione in effetti dava concreta attuazione all'impegno — già anticipato nella sua comunicazione al Consiglio relativa alle linee direttrici per lo sviluppo di tali regioni — di realizzare una serie di azioni ispirate al duplice obiettivo di adattare talune organizzazioni di mercato, senza trascurare l'incoraggiamento di produzioni relativamente nuove, e di agire anche sulle strutture agrarie nel senso più ampio possibile.

Più in particolare le misure relative ai mercati riguardavano:

la modifica della normativa comunitaria nel settore dell'olio d'oliva (istituzione dell'aiuto alla produzione e dell'aiuto al consumo in luogo della integrazione di prezzo);

le modifiche al sistema di calcolo dei prezzi di riferimento per gli ortofrutticoli freschi e dei prezzi di entrata per pomodori, pesche e uve da tavola, al fine di assicurare una migliore preferenza comunitaria;

la istituzione, per cinque anni, di un regime di aiuto alla produzione di taluni ortofrutticoli trasformati (pomodori pelati; concentrati; pesche, albicocche; prugne conservate e preparate);

la istituzione di un regime d'aiuto alla produzione di piselli e favette destinate all'alimentazione animale.

In una fase successiva la Commissione, dietro sollecitazione francese, proponeva poi per il vino la creazione di organismi interprofessionali, la introduzione di un meccanismo d'ammasso obbliga-

torio per i vini allo stadio della produzione nonché di un « prezzo minimo » in caso di crisi grave.

Le misure strutturali sono state sommariamente indicate innanzi, ma di esse si dirà più compiutamente nel capitolo dedicato alle strutture.

Le proposte prezzi per la campagna 1978/79 venivano giudicate inaccettabili dalla Germania e dai Paesi del Benelux.

Questi ultimi reclamavano un aumento dal 3,5 al 5,5 per cento in particolare per i prodotti lattiero-caseari e per la carne bovina, mentre la Germania dichiarava di poter accettare un aumento del 2 per cento in u.c., a condizione che nessun adattamento agro-monetario fosse intervenuto per il marco verde. Qualora invece si fosse insistito per una sua rivalutazione, si sarebbe dovuto accordare un aumento medio dei prezzi intorno al 3,5 per cento da valere soprattutto per il settore lattiero-caseario.

Sul fronte dei Paesi a moneta deprezzata, le reazioni si presentavano notevolmente differenziate. In particolare, il Regno Unito condivideva la politica prudente della Commissione e auspicava addirittura un congelamento dei prezzi dei prodotti eccedentari. La Irlanda e la Francia, invece, attesa la possibilità di realizzare aumenti supplementari mediante la manovra agro-monetaria, assumevano un atteggiamento più flessibile.

Non va dimenticato che la Francia aveva beneficiato già di due svalutazioni del franco verde, la prima del 2,5 per cento dal 1° febbraio 1978 e la seconda dell'1,2 per cento l'8 marzo 1978.

Da parte italiana veniva in primo luogo sottolineata la insufficienza e addirittura il carattere penalizzante delle proposte della Commissione per prodotti — quali il grano duro, il riso, l'olio d'oliva — soprattutto se correlate al notevole incremento medio dei costi dei mezzi di produzione registrati nel 1977; veniva poi affermato il legame esistente tra il « pacchetto prezzi » ed il « pacchetto mediterraneo », nel senso che un'intesa sulle differenti proposte poteva essere conseguita solo nel quadro di un compromesso globale che facesse riferimento ai prezzi, alle misure agro-monetarie ed alla contestuale approvazione delle misure in favore delle regioni mediterranee.

Le prime sessioni del Consiglio si concludevano con un nulla di fatto. Le discussioni apparivano difficili soprattutto sul vino e sull'olio d'oliva. Per il vino, era essenzialmente l'istituzione del prezzo minimo negli scambi intercomunitari — con la parallela apertura della distillazione permanente del prodotto invenduto — che si urtava alle obiezioni maggiori.

In pratica, solo la Francia condivideva questo principio, gli altri Paesi temendo costose distillazioni e l'Italia l'insorgere di ostacoli agli scambi. Per l'olio d'oliva, la revisione dei meccanismi di sostegno, proposta dalla Commissione non soddisfaceva nessuno; mentre il *dossier* sull'agricoltura mediterranea a molte delegazioni appariva non sufficientemente approfondito e suscitava comunque riserve.

Si giungeva così alla maratona del 24/27 aprile, nel corso della quale, dopo il fallimento della Presidenza danese di far convergere

le delegazioni su un proprio documento di compromesso, venivano presentate, ad iniziativa della Commissione, delle proposte globali di carattere transattivo.

All'accordo definitivo si giungeva nella successiva maratona dell'8/12 maggio, dopo varie rielaborazioni di tali proposte per superare gli scogli più gravosi costituiti dalle provvidenze in favore delle regioni mediterranee, dalle modifiche alla normativa comunitaria del settore vino e dagli importi compensativi monetari per le carni suine.

Su questo accordo globale la delegazione italiana poneva una riserva generale, allo scopo di consultare il Governo e il Parlamento prima di pronunciarsi definitivamente. Il motivo fondamentale della riserva risiedeva nel fatto che il « pacchetto mediterraneo » risultava monco di due provvedimenti, cioè gli incentivi per il rimboschimento e i finanziamenti per la costituzione in Italia di un servizio di assistenza tecnica agli agricoltori, anche se il Consiglio assumeva l'impegno di decidere al più tardi il 30 settembre 1978. Al riguardo va tuttavia ricordato che la proposta in favore della silvicoltura era stata presentata solo qualche giorno prima e non aveva quindi formato oggetto di esame a livello tecnico, mentre quella relativa all'assistenza tecnica non era stata ancora presentata dalla Commissione.

Successivamente, in data 18 maggio, il nostro Governo, valutati gli impegni assunti dal Consiglio per quanto riguardava le parti del pacchetto mediterraneo ancora in sospeso e gli affidamenti ricevuti, decideva di ritirare la riserva formulata nella maratona dell'8/12 maggio.

I due provvedimenti in questione sono stati effettivamente adottati dal Consiglio nella sua sessione del 18-19 dicembre 1978.

L'accordo sui prezzi prevede la rivalutazione del marco verde tedesco dello 0,3 per cento e la valutazione del franco francese nella misura del 3,6 per cento, della lira italiana del 5 per cento e della sterlina irlandese del 6 per cento.

Le decisioni adottate dal Consiglio comportano un aumento medio dei prezzi espresso in unità di conto del 2,25 per cento, il più basso dal 1973: detto aumento si traduce in valori diversi per i singoli Stati membri, in relazione ai nuovi rapporti stabiliti tra l'unità di conto e le monete verdi nazionali con gli adattamenti agro-monetari. Per il nostro Paese, se si tien conto della precedente svalutazione della lira verde del 6 per cento, effettuata il 30 gennaio 1978, l'aumento dei prezzi agricoli in moneta nazionale è complessivamente del 13,25 per cento.

La ulteriore svalutazione del 5 per cento della lira verde, in sede di fissazione dei prezzi agricoli, porta l'unità di conto a 1.154 lire (prima 1.096) e ad una conseguente riduzione di circa 6 punti degli importi compensativi monetari (dal 18,4 al 12,5 per cento). È una diminuzione importante, che, soprattutto nel settore delle carni suine — in cui l'applicazione dei nuovi tassi rappresentativi viene anticipata al 17 maggio 1978, anziché scattare dall'inizio della campagna di commercializzazione e vengono introdotte modifiche al si-

stema di calcolo degli ICM — consente di frenare la notevole pressione dell'offerta comunitaria sul nostro mercato.

Ma l'aumento dei prezzi molto contenuto è soltanto uno degli aspetti di queste decisioni, che in verità si qualificano, negli annali dell'Europa verde, come un mutamento di rotta ed una promessa di maggiore giustizia fra le diverse aree della Comunità e di maggiore sensibilità verso le esigenze dei consumatori.

Indubbiamente, il risultato più rilevante è quello dell'avvio di una politica di riequilibrio in favore delle produzioni mediterranee. Certamente non si è capovolta la situazione, né era possibile mirare ad un immediato obiettivo di così vasta portata.

Ma non si può disconoscere che le misure disposte per il potenziamento dell'agricoltura mediterranea — e sul piano dei mercati e su quello delle strutture — rappresentino uno sforzo finanziario considerevole della Comunità.

Le misure strutturali, inoltre, sono state concepite in modo che possano costituire un valido supporto al « piano quadrifoglio » già adottato dal nostro Paese (legge 27 dicembre 1977, n. 984 relativa agli interventi pubblici nei settori della zootecnia, produzione ortoflorofrutticola, forestazione, irrigazione, grandi colture mediterranee, vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani). Si è posta cura, cioè, di varare provvedimenti che trovino già, nel Paese al quale sono destinati, strutture e piani finanziari che ne consentano la rapida applicazione.

C'è, nella parte del pacchetto mediterraneo approvato dal Consiglio, l'irrigazione di 200.000 ettari nel Mezzogiorno (300 miliardi di lire nel quinquennio 1978/1982), il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (250 miliardi circa in più nel quinquennio rispetto agli stanziamenti già previsti a questo titolo con il Regolamento n. 355/77), il miglioramento delle infrastrutture nelle zone rurali (strade, acquedotti e elettrodotti per circa 150 miliardi), gli aiuti in favore della costituzione e primo funzionamento delle associazioni di produttori (27 miliardi) e incentivi speciali a quelle dei produttori di ortofrutta (12 miliardi) e d'olio d'oliva (7 miliardi), la ristrutturazione della viticoltura nel Languedoc-Roussillon (120 miliardi).

L'innovazione di maggior rilievo concerne i mercati agricoli ed è costituita dal sistema di sostegno alla produzione introdotto per il settore dell'ortofrutta, almeno per taluni prodotti sensibili (pomodori-pesche-prugne). Come si è accennato innanzi, un aiuto speciale sarà corrisposto al trasformatore (cioè all'industria), purché egli corrisponda al produttore agricolo un prezzo minimo garantito. Si può calcolare che il sistema frutterà al nostro Paese, già nel primo anno d'applicazione, una cifra intorno ai 180 miliardi di lire.

Si tratta, quindi, di un insieme di misure certamente da completare, ma che costituiscono già un passo significativo sulla strada del riequilibrio tra agricoltura continentale e agricoltura mediterranea nell'ambito della politica agricola comune.

Sul vino — un problema che ha visto risorgere nella maratona il contrasto franco-italiano — è stata ridimensionata la pretesa fran-

cese di bloccare la libera circolazione di tale prodotto nell'area comunitaria attraverso l'istituzione e l'applicazione automatica del meccanismo del prezzo minimo. Il compromesso raggiunto ha stabilito che il prezzo minimo — cioè il divieto di commercializzare il vino al di sotto di un certo prezzo — può eventualmente essere deciso dal Consiglio, quando si verifichi una determinata situazione di mercato, ma soltanto dopo l'adozione di misure idonee a ristabilire l'equilibrio di mercato (restituzioni all'esportazione verso i Paesi terzi, aiuti alla trasformazione e all'ammasso dei mosti e dei succhi di uva) e, in tal caso, esso sarà accompagnato dalla distillazione.

In definitiva, se fosse deciso il ricorso al prezzo minimo, quale estremo rimedio per risanare il mercato, ci sarebbe comunque la possibilità del conferimento del prodotto alla distillazione.

I risultati del compromesso sui prezzi e misure connesse possono considerarsi positivi per il nostro Paese.

Nel settore dei cereali, l'integrazione di prezzo per il grano duro passa da 60 a 63 u.c./ha, cioè da 61.800 a 72.702 lire. Essa, inoltre, viene mantenuta per tutte le regioni e zone della precedente campagna, mentre le proposte della Commissione prevedevano la esclusione della Toscana, delle Marche e del Lazio.

Il maggiore introito rispetto alle proposte iniziali della Commissione può essere calcolato in 9,7 miliardi di lire ed in 17 miliardi rispetto alla campagna 1977/78.

La confermata riduzione del prelievo per i cereali foraggeri importati via mare nella misura di 3 u.c./tonn. (346 lire/q.le) consente un risparmio netto per i nostri allevatori di circa 19 miliardi di lire (la Commissione non aveva formulato, al riguardo, alcuna proposta).

Il comparto lattiero-caseario vede l'istituzione di aiuti allo stoccaggio privato per il formaggio provolone, con un beneficio per il nostro Paese calcolabile in circa 2,3 miliardi di lire (nessuna proposta era stata formulata dalla Commissione). Viene, inoltre, deciso il trasferimento in Italia di 100.000 tonnellate di latte in polvere dai magazzini d'intervento comunitario, con spese di trasporto a carico della Comunità ed un beneficio di circa 4 miliardi di lire (nessuna proposta era stata formulata dalla Commissione).

Resta poi confermato il premio di nascita ai vitelli, che passa da lire 38.360 a 40.390 a capo con un maggior introito per i nostri allevatori di circa 10 miliardi di lire.

Nel settore delle carni suine, gli importi compensativi monetari saranno calcolati su di un'aliquota pari al 78 per cento (anziché all'85 per cento) del prezzo di base, con conseguente riduzione del loro livello.

Nel settore dell'ortofrutta: è stato reso permanente il regime di premi alla trasformazione dei limoni in succhi nonché il regime relativo alla vendita delle arance pigmentate all'industria di trasformazione; è stato altresì confermato il premio di penetrazione per i limoni (che doveva cessare con la campagna 1977/78), che

passa da 5.840 a 6.270 lire il quintale con un prevedibile introito per il nostro Paese di 7,5 miliardi di lire; è stato istituito l'aiuto alla industria di trasformazione per taluni prodotti ortofrutticoli (pomodori, pesche e prugne), con la clausola che detto regime sarà riesaminato entro il 1° ottobre 1982; è stato stabilito che nel calcolo del prezzo di riferimento si terrà anche conto della evoluzione dei costi di produzione comunitari.

Nel settore della bieticoltura, l'importo dell'aiuto nazionale, proposto dalla Commissione in 5,9 u.c./tonn. bietola, è stato elevato a 11 u.c., con un maggior beneficio per i bieticoltori e trasformatori dell'ordine di 59 miliardi.

Per quanto concerne infine l'olio d'oliva, il nuovo regime basato sull'aiuto alla produzione (che, per effetto dell'adattamento monetario, passa da lire 51.469 a lire 54.213 al quintale) e sull'aiuto al consumo (l'entità di quest'ultimo dovrà essere definita entro il corrente anno) comporterà maggiori introiti per il nostro Paese di circa 75 miliardi di lire.

In definitiva, l'accordo sui prezzi per la campagna 1978/79, con il miglioramento delle misure di mercato, rappresenta per il nostro paese un flusso finanziario supplementare di oltre 300 miliardi di lire rispetto alla scorsa campagna agricola, ottenuti al di là delle proposte iniziali della Commissione.

LA FISSAZIONE DEI NUOVI TASSI RAPPRESENTATIVI PER LA LIRA ITALIANA E PER LE ALTRE MONETE VERDI — PROBLEMI AGRO-MONETARI.

Come per gli anni passati, il Consiglio, in occasione della fissazione dei prezzi agricoli per la campagna 1978/79, ha proceduto anche alla determinazione dei nuovi tassi rappresentativi di conversione delle varie monete nella unità di conto.

Dette misure agro-monetarie hanno riguardato la lira italiana, il franco francese, la sterlina irlandese, il marco tedesco.

Come si è detto, per la lira italiana il tasso di conversione da applicare per le operazioni di politica agricola comune è stato fissato in lire 100 = 0,0866551 u. c. con una svalutazione della lira verde del 5 per cento; il rapporto con l'unità di conto è passato, quindi, da 1096 a 1154 lire.

Se si considera che nel gennaio 1978 era intervenuta un'altra svalutazione del 6 per cento, ne consegue che con l'ultima decisione del maggio 1978 la lira verde ha subito undici svalutazioni, passando da un tasso di cambio di 625 alle attuali 1.154 lire (svalutazione complessiva dell'84,6 per cento).

La lira italiana è, tra le monete deprezzate, quella che più tempestivamente ha adeguato il proprio tasso agricolo (tasso verde) al tasso reale.

Per quanto riguarda il franco francese, il nuovo tasso rappresentativo è stato fissato in 1 f. f. = 0,160639 u. c. con una svalutazione del 3,6 per cento, mentre una identica, ulteriore svaluta-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

zione è stata già decisa per la campagna di commercializzazione 1979/80. Contemporaneamente il Consiglio, al fine di tenere conto della particolare situazione di mercato e delle distorsioni di concorrenza in atto nel settore delle carni suine nonché della posizione francese su questa materia, conveniva di anticipare, per tale settore, al 17 maggio 1978, l'applicazione d'ambidue i tassi così fissati.

Va peraltro ricordato che il franco francese aveva subito, l'8 marzo 1978, una svalutazione dell'1,25 per cento.

Per la sterlina verde irlandese è intervenuto un provvedimento di svalutazione del 6 per cento (1 sterlina = 1,27079 u. c.), mentre per il marco verde si è proceduto ad una rivalutazione dello 0,3 (1 DM = 0,293912 u. c.).

* * *

Nel corso del 1978 — cioè indipendentemente dalla fissazione dei prezzi agricoli — oltre alla svalutazione della lira italiana del 6 per cento in data 30 gennaio e del franco francese dell'1,25 per cento in data 8 marzo, l'unico provvedimento di modifica dei tassi rappresentativi è intervenuto per la sterlina verde inglese.

Nel gennaio scorso, il Regno Unito chiedeva una svalutazione della sterlina, in un primo tempo del 5 per cento e successivamente del 7,5 per cento, che veniva accordata in quest'ultima misura, con applicazione modulata nel tempo a partire dal 2 febbraio 1978, non senza però accesi contrasti. La richiesta britannica, infatti, veniva considerata da più parti come una manovra volta ad acquisire un primo sostanziale aumento dei prezzi agricoli in moneta nazionale, al di fuori dell'imminente negoziato sui prezzi.

Va, infine, segnalato che nell'ottobre scorso è stata decisa la rivalutazione dei tassi centrali delle monete che sono all'interno del « serpente monetario », e precisamente del marco tedesco nella misura del 4 per cento e delle monete dei paesi del Benelux nella misura del 2 per cento.

* * *

Malgrado i vari allineamenti dei tassi delle monete deprezzate rispetto all'unità di conto, non è stato possibile impedire i molteplici inconvenienti connessi all'applicazione degli importi compensativi monetari.

Tale sistema, introdotto per attutire gli effetti immediati delle perturbazioni monetarie, ha ormai assunto il carattere di strumento permanente, con conseguenze considerevoli sul piano economico e su quello di bilancio.

Se esso ha consentito di far funzionare l'organizzazione comune dei mercati agricoli e soprattutto il regime degli interventi, ha avuto però l'effetto di reintrodurre livelli di prezzi molto differenziati all'interno della Comunità, con riflessi negativi soprattutto nel settore degli scambi intercomunitari.

Nella sua comunicazione al Consiglio (« Effetti economici del sistema agro-monetario » doc. COM (78) 20 del 13 febbraio 1978), la stessa Commissione riconosce che questo sistema ha tenuto per un tempo troppo lungo il settore agricolo — in cui le leggi del mercato erano già parzialmente inoperanti — artificialmente indenne dalle normali conseguenze che gli eventi monetari esercitano sugli altri settori economici.

La Commissione afferma poi che « l'applicazione di tassi verdi diversi dei tassi di mercato ha infranto l'unicità del mercato comune agricolo » e che, « se a breve termine tale rottura può essere considerata tecnicamente giustificata nel caso delle monete fluttuanti e a rigore ammissibile nel caso delle monete del serpente, i suoi effetti sono negativi non appena essa perdura oltre il termine di adattamento strettamente necessario ».

In effetti una delle conseguenze più vistose del sistema è che nei paesi a moneta forte è privilegiata l'agricoltura e sono penalizzati i consumatori, in quanto l'applicazione degli importi compensativi monetari tende a incoraggiare la produzione interna e a scoraggiare l'importazione. Nei paesi a moneta deprezzata si verificano effetti opposti: le produzioni agricole sono scoraggiate, mentre le importazioni sono agevolate, consentendo un minor costo dei prodotti agricoli per i consumatori. In definitiva il meccanismo degli I. CM. tende a produrre eccedenze nei paesi a moneta forte e a ridurre le capacità produttive in quelli a moneta debole, frenando così la distribuzione ottimale delle risorse all'interno dell'agricoltura. Globalmente, ne deriva un'alterazione della vocazione agricola delle diverse regioni.

Oltre a questi effetti di ordine economico, il regime degli ICM comporta una serie di conseguenze sul piano del bilancio, fra cui la più importante è quella delle spese a carico del FEOGA. Se nel 1973 tali spese erano ancora relativamente contenute (140 milioni di u. c.), in seguito esse sono aumentate rapidamente per raggiungere circa 150 MUC nel 1974, oltre 400 MUC nel 1975, quasi 600 MUC nel 1977 e intorno ad un miliardo di u. c. nel 1978. Va precisato che tali somme non comprendono le spese relative all'applicazione del doppio tasso, cioè l'applicazione per i calcoli agricoli di tassi differenziati da quelli utilizzati per il bilancio, e che nel 1978 hanno assorbito altri 600 MUC. In definitiva le spese insorte nel 1978 sono calcolabili in circa un miliardo e mezzo di unità di conto.

La Commissione, in verità, non ha mancato di richiamare la attenzione sulla gravità del problema, proponendo nell'ottobre 1976 di smobilitare gli ICM, mediante l'istituzione di un meccanismo permanente di adeguamento dei tassi rappresentativi delle monete verdi, e, nell'ottobre 1977, suggerendo l'attuazione di un piano settennale di eliminazione degli ICM esistenti.

Le proposte della Commissione non hanno avuto tuttavia seguito concreto nel 1978 a causa, in particolare, della opposizione del Regno Unito, preoccupato di veder maggiorati i propri prezzi interni a seguito di svalutazioni della sterlina verde, e della Repub-

blica Federale, preoccupata di veder diminuire i propri prezzi interni a seguito di rivalutazioni del marco verde.

Il problema è stato così portato all'attenzione del Consiglio europeo del 4-5 dicembre 1978 il quale ha sottolineato l'importanza — nel quadro della creazione del sistema monetario europeo e della sua ripercussione sulla politica agricola comune — di evitare d'ora in poi la creazione di importi compensativi monetari durevoli e di ridurre progressivamente quelli esistenti, allo scopo di ripristinare l'unità dei prezzi della politica agricola comune.

Al Consiglio dei ministri delle finanze, che si è riunito il 18 dicembre, la delegazione francese ha collegato il problema della eliminazione degli importi compensativi monetari a quello dell'entrata in vigore dello SME, senza dare tuttavia a questo vincolo un carattere ultimativo. Tanto è vero che, il giorno successivo, il Consiglio dei ministri dell'agricoltura, non avendo potuto raggiungere un accordo sulla richiesta francese di eliminare i nuovi importi compensativi monetari, che fossero stati introdotti a partire dal 1° gennaio 1979, decise di rinviare ogni decisione in merito all'applicazione del sistema monetario europeo alla politica agricola comune alla sessione del Consiglio agricolo che avrebbe dovuto aver luogo nel gennaio 1979. Tale decisione fu adottata nella prospettiva, non contestata dal Ministro francese, che il sistema monetario europeo sarebbe entrato in vigore il 1° gennaio.

È stato solo il 29 dicembre che la Francia ha annunciato esplicitamente di subordinare l'entrata in vigore del Sistema monetario europeo al regolamento del problema degli importi compensativi monetari.

POLITICA DELLE STRUTTURE

Nel quadro delle azioni in favore delle regioni mediterranee, numerose e qualificanti sono state le decisioni adottate, nel 1978, dal Consiglio dei ministri, per il settore della politica delle strutture agrarie.

In effetti, la necessità di avviare anche azioni capaci di determinare importanti ripercussioni sul piano strutturale era stata più volte sollecitata dal nostro Paese.

Le premesse per una politica di sviluppo agricolo delle aree più deboli della Comunità e per la valorizzazione del potenziale di risorse delle regioni arretrate furono poste con la risoluzione del 12-13 luglio 1976 con cui la Commissione veniva invitata a compilare un bilancio della politica mediterranea ed a presentare al tempo stesso tutte le proposte che sarebbero apparse necessarie in tale contesto. Nell'aprile 1977 la Commissione elaborava una prima comunicazione, ove venivano evidenziati i vari problemi ed indicate le linee di una politica di sviluppo delle aree mediterranee della Comunità. Si sottolineava, tuttavia, che detti problemi non erano soltanto di ca-

rattere agricolo, ma inerenti, altresì al grado di sviluppo generale dell'economia e veniva quindi indicata l'opportunità di svolgere una azione su vasta scala in modo da mobilitare tutti gli strumenti disponibili a livello sia nazionale che comunitario, con il fine ultimo di poter instaurare un equilibrio adeguato fra le produzioni comunitarie nonché fra queste e le produzioni dei Paesi terzi mediterranei.

Nel presentare, poi, nel dicembre 1977, le proposte per il settore agricolo, la Commissione riconosceva che la politica dei mercati e dei prezzi si era dimostrata insufficiente a risolvere i vari problemi delle regioni mediterranee e sottolineava come, in taluni casi, esso avesse aggravato i divari di sviluppo interregionale. Concludeva, quindi, ponendo in rilievo la necessità di agire anche sui principali fattori strutturali con misure a breve e a medio termine, allo scopo di invertire le linee di tendenza finora manifestatesi.

In particolare, le proposte riguardavano:

l'attuazione accelerata di programmi di irrigazione nel nostro Mezzogiorno per 200.000 ettari e di assistenza tecnica alle aziende ricadenti nei perimetri irrigati (intervento FEOGA per 260 MUC in cinque anni, pari ad una aliquota contributiva del 50 per cento sulle spese globali);

la ristrutturazione (50.000 ettari) e la riconversione (25.000 ettari) della viticoltura nella regione francese del Languedoc-Roussillon (intervento FEOGA per 103,5 MUC in cinque anni);

la realizzazione di infrastrutture a carattere sociale - elettrodi, acquedotti e strade rurali - nel Mezzogiorno e nelle altre zone agricole sfavorite del nostro paese nonché nel sud della Francia (intervento FEOGA per 125 MUC in cinque anni);

la modifica del regolamento CEE/355/77 relativo alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, mediante l'aumento, limitato all'area mediterranea, del contributo FEOGA dal 25 al 50 per cento e la riduzione della partecipazione finanziaria del beneficiario dal 50 al 25 per cento (intervento FEOGA per 210 MUC in cinque anni);

la realizzazione di un programma quinquennale di azioni forestali nelle zone aride mediterranee (intervento FEOGA per 230,0 MUC);

la istituzione, solo in Italia, di un servizio di consulenti tecnici agricoli (intervento FEOGA per 79 MUC);

la costituzione delle associazioni di produttori agricoli, mediante aiuti comunitari di durata quinquennale (intervento FEOGA per 24 MUC).

Le predette azioni strutturali comportavano, complessivamente, un costo per la Comunità di 1 miliardo e 20 milioni di unità di conto nel quinquennio 1979/1983, di cui 770 MUC (75,5 per cento) in favore delle regioni mediterranee nel nostro paese ed il resto in favore di quelle francesi.

Con questo insieme di misure si cercava di rispondere alla duplice esigenza di mettere la politica delle strutture, in primo luogo, al servizio delle agricolture meno avanzate e di contemplare, per le sole regioni in ritardo, interventi specifici che investissero anche i servizi e le strutture esterne all'azienda agraria.

La relativa adozione è intervenuta dopo una serie di approfonditi dibattiti e resistenze più o meno marcate, le quali, più che sul principio dell'intervento finanziario della Comunità, vertevano sulla entità del trasferimento di risorse in favore delle regioni meridionali e sui pericoli di una accentuata introduzione della dimensione regionale nella politica agricola comune. In particolare, veniva contestata la fissazione al 50 per cento dell'aliquota contributiva del FEOGA prevista per le varie azioni e la imputabilità al medesimo degli interventi in favore delle infrastrutture rurali (elettrodi-acquedotti-strade), che, secondo talune delegazioni, istituzionalmente sono di competenza del FEDER (Fondo europeo di sviluppo regionale).

Il pacchetto delle misure strutturali veniva approvato nei termini di cui appresso:

1) *Programma di accelerazione dell'irrigazione nel Mezzogiorno.*

Si tratta di un'azione intesa ad agevolare l'attuazione, nel nostro Mezzogiorno, di un programma d'irrigazione e di orientamento qualitativo delle produzioni, collegata ad interventi nel settore dell'assistenza tecnica, per assicurare agli agricoltori delle aree interessate ogni ausilio nell'impostazione dei problemi tecnico-idrologici e colturali dell'irrigazione. Tale programma consentirà il miglioramento della produttività delle aziende e quindi rapidi e permanenti effetti sul reddito degli agricoltori.

Il concorso del FEOGA è assicurato nella misura del 50 per cento della spesa e per un costo massimo di 3.000 u. c. per ettaro. Il FEOGA partecipa ugualmente, con la stessa aliquota contributiva, alla retribuzione degli animatori-divulgatori nel limite di 12.000 u. c. per animatore.

Il costo previsionale di tale azione comune, per il quinquennio 1979/1983, è stato di 260 milioni di unità di conto.

2) *Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.*

Per tenere conto della particolare situazione delle regioni mediterranee, caratterizzata da scarsità di capitali e dalla limitata capacità finanziaria degli operatori agricoli, sono state apportate delle modifiche al regolamento CEE n. 355/77, relativo al miglioramento delle condizioni di trasferimento e commercializzazione dei prodotti agricoli.

È previsto cioè, che, nel Mezzogiorno italiano e nel Midi francese il contributo del FEOGA per la realizzazione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli sarà più elevato della normale aliquota del 25 per cento (fino al 50 per cento per il nostro Mezzogiorno e fino al 35 per cento per la Francia) e la partecipazione finanziaria del beneficiario sarà ridotta dal 50 al 25 per cento.

Per far fronte a questa maggiore spesa il costo previsionale dell'azione comune, inizialmente stabilito in 400 MUC per il quinquennio 1978/82, è stato elevato a 610 MUC.

3) *Infrastrutture rurali.* Il regolamento approvato dal Consiglio persegue l'obiettivo di promuovere la realizzazione ed il miglioramento delle infrastrutture (elettrorodotti, acquedotti e strade rurali) principalmente in Italia, in tutto il Mezzogiorno e nelle regioni e zone coperte dalla direttiva 75/268/CEE (agricoltura di montagna) per la restante parte del territorio italiano, nonché della Francia meridionale.

L'aliquota contributiva del FEOGA è stata fissata al 40 per cento. Il costo totale previsionale dell'azione comune è stato fissato in 125 milioni di unità di conto.

4) *Ristrutturazione viticola nel Languedoc-Roussillon.* Il programma di ristrutturazione e riconversione viticola, che le proposte iniziali della Commissione limitavano soltanto al Languedoc-Roussillon, è stato esteso ad altri quattro dipartimenti (Ardèche-Bouche du Rhône-Vaucluse-Var).

Esso intende promuovere un migliore orientamento qualitativo dei vigneti (66.000 ettari, di cui 44.000 nel Languedoc). Il costo dell'azione comune è previsto in 105 milioni di u. c. per il quinquennio 1979/1983, con un contributo FEOGA del 35 per cento sulle spese riconosciute ammissibili.

5) *Misure concernenti l'Irlanda.* In favore dell'Irlanda sono state disposte misure per consentire l'attuazione di un programma di drenaggio in talune regioni occidentali del Paese. La spesa prevista è di 26 MUC nel quinquennio 1979/1983, con un'aliquota contributiva da parte del FEOGA, pari al 50 per cento dei costi imputabili.

6) *Associazioni dei produttori.* Il regolamento approvato è volto ad incentivare la costituzione delle associazioni di produttori agricoli, mediante la concessione per tre anni di un aiuto alle spese di avvio e di funzionamento. Esso riguarda l'insieme del territorio italiano, il Belgio e alcune regioni francesi. Sono coperti dal regolamento tutti i prodotti agricoli e certi prodotti agricoli trasformati. Tuttavia, una certa differenziazione interviene per le varie regioni interessate.

Per l'Italia, sono previsti i prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'allegato II del Trattato, ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli (per i quali la relativa organizzazione comune di mercato contiene già disposizioni particolari in favore delle associazioni), del luppolo e dei bachi da seta (che sono già regolamentati a parte).

Meritano di essere segnalate talune particolarità della nuova normativa, consistenti nella possibilità di riconoscimento da parte degli Stati membri di associazioni preesistenti, purché in possesso dei requisiti richiesti per le associazioni che si costituiranno dopo l'entrata in vigore del regolamento, nonché di associazioni miste,

cioè comprendenti produttori agricoli e soggetti extragricoli (commercianti-industriali), quando ciò sia ammesso da disposizioni nazionali e sempreché i produttori agricoli conservino il controllo effettivo dell'associazione.

Il contributo FEOGA, in generale pari al 25 per cento delle spese di costituzione e funzionamento, potrà raggiungere il 50 per cento per le regioni che incontreranno particolari difficoltà di adeguamento alla politica agricola comune; l'ammontare degli aiuti non potrà comunque superare per il primo anno il 3 per cento del valore della produzione commercializzata, il 2 per cento per il secondo anno e l'1 per cento per il terzo anno.

Come si è detto, al Consiglio agricolo del 18-19 dicembre sono state approvate le ultime due misure strutturali proposte dalla Commissione in favore delle regioni mediterranee:

1) rimboschimento nelle regioni aride dell'Italia e della Francia: contributo del FEOGA del 50 per cento per azioni di imboscamento su 88.000 ettari e azioni di miglioramento nelle foreste degradate su 96.000 ettari, con una spesa globale di 188 M.U.C. in 5 anni (dei quali 70 per cento a favore dell'Italia e 30 per cento a favore della Francia);

2) assistenza tecnica in Italia comportante una spesa di 66 M.U.C. in 12 anni, con un contributo a carico del FEOGA del 50 per cento nel Mezzogiorno e del 40 per cento nel Centro Nord.

È importante rilevare che, in relazione allo stato di realizzazione dei programmi nazionali su queste due misure, il Consiglio potrà riesaminare il problema fra tre anni e eventualmente aumentare il volume del contributo comunitario fino agli ammontari originariamente previsti dalla Commissione (230 M.U.C. per il rimboschimento e 79 M.U.C. per l'assistenza tecnica).

* * *

Il riepilogo, qui appresso riportato, serve a meglio porre in risalto le misure strutturali approvate dal Consiglio a favore delle regioni meridionali.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tipo di misura	Area geografica	Sovvenzione comunitaria	Spesa globale a carico del FEOGA nel quinquennio
1. Accelerazione dei programmi d'irrigazione	Mezzogiorno di Italia	50%	260 M.U.C.
2. Infrastrutture rurali	Per l'Italia: Mezzogiorno più zone del Centro Nord ricoperte dalla direttiva montagna 268; Midi francese	40%	125 M.U.C.
3. Modifica al regolamento 355/77	Mezzogiorno di Italia e Midi francese	50% 35%	210 M.U.C.
4. Associazioni di produttori	Italia, Belgio, Midi francese	50% 25%	24 M.U.C.
5. Ristrutturazione vitivinicola	Midi francese	35%	105 M.U.C.
6. Drenaggio	Irlanda occidentale	50%	26 M.U.C.
7. Imboschimento	Italia e Francia	50%	188 M.U.C.
8. Assistenza tecnica	Italia	50%	66 M.U.C.
Totale			1.004 M.U.C.

Non v'è dubbio che le misure adottate costituiscono, per le regioni meno avanzate, un complesso di strumenti normativi e finanziari di notevole portata, suscettibili di determinare, se riusciremo a valorizzarne pienamente le potenzialità, il loro sviluppo agricolo. Ma — e ciò preme soprattutto di rilevare — esse danno alla politica delle strutture agricole un indirizzo più articolato ed un impulso di più ampio respiro, tale da farla uscire dall'angolo in cui sembrava finora relegata.

È noto che sino al 1972 la politica comunitaria delle strutture si è identificata negli interventi del Regolamento CEE/17/64, cioè nel sostegno finanziario a progetti individuali presentati dagli Stati membri per il miglioramento delle strutture di produzione o di commercializzazione. Nell'aprile 1972, con l'adozione delle tre direttive socio-strutturali 159 (ammodernamento delle aziende agricole), 160 (cessazione delle attività agricole) e 161 (informazione socio-economica), sembrava che la Comunità si fosse dotata di una politica delle strutture che non fosse di semplice e modesto accompagnamento della politica dei prezzi e dei mercati.

L'esperienza di cinque anni ha dimostrato quanto poco fossero fondate queste aspettative. L'applicazione delle tre direttive è risultata lenta e laboriosa e di esse si sono giovate, in misura prememente, proprio le regioni e le aziende per le quali l'esigenza dell'intervento comunitario era meno sentita. È soltanto con la direttiva n. 268 dell'aprile 1975 sull'agricoltura di montagna, che introduce il principio della integrazione di reddito per l'agricoltore che opera in condizioni sfavorevoli e in territori svantaggiati, e con il regolamento 355/77, che dà l'avvio ad una politica programmata di valorizzazione dei prodotti agricoli, che i problemi strutturali vengono affrontati sotto una diversa angolazione. L'apertura allora intervenuta ha consentito ora di spostare, in termini di mezzi e di obiettivi, l'attenzione della Comunità sulle specifiche carenze delle aree agricole meno avanzate sul piano strutturale.

* * *

Nel corso del 1978 la Commissione, per dar seguito agli impegni assunti nella maratona del maggio scorso, ha presentato altre proposte di carattere strutturale che possono così riassumersi:

attuazione di un programma di irrigazione in Corsica, per una superficie massima di 15.000 ha (15 M.U.C. in un quinquennio);

realizzazione di misure di prevenzione contro le inondazioni nell'Hérault (Francia), con una spesa di 10 M.U.C. in un quinquennio.

attuazione di un programma di drenaggio dei bacini imbriferi al confine tra Irlanda e Irlanda del nord (8 M.U.C. nel quinquennio);

finanziamento, nel 1978 e nel 1979, di misure nel settore delle strutture di produzione, ai sensi del Regolamento 17/64/CEE, con-

sentendo la presentazione di singoli progetti da parte degli Stati membri al 1° gennaio 1979, con un onere a carico del FEOGA per 70 M.U.C.E. Si tratta, in sostanza, di prorogare per altri due anni, la validità del predetto regolamento, cessata con il 31 dicembre 1977 e consentire così il finanziamento ulteriore dei progetti individuali FEOGA.

* * *

Per quanto riguarda l'attività del FEOGA/Orientamento, va precisato che su 281 progetti italiani presentati ai sensi del Regolamento 17/64/CEE e finanziabili a carico dell'esercizio 1978, sono stati ammessi al finanziamento comunitario n. 198 progetti per un contributo complessivo del FEOGA pari a lire 48.406.794.938.

Inoltre, in base al Regolamento 355/77/CEE, riguardante una azione comune nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il nostro paese ha presentato, nel 1978, n. 172 progetti di cui n. 52 sono stati già ammessi al finanziamento comunitario, per un contributo complessivo del FEOGA pari a lire 16.937.760.796.

La decisione di finanziamento della Commissione per una seconda quota di progetti verrà adottata nel prossimo mese di dicembre.

* * *

SITUAZIONE DEI PRINCIPALI MERCATI AGRICOLI

LATTE

Una delle principali accuse che si muovono alla politica agricola comune è quella di aver favorito la crescita della produzione di latte e derivati ben oltre le possibilità di assorbimento dei consumi e di avere così originato la crescente accumulazione delle giacenze di polvere di latte e burro, che, per la loro conservazione e svendita, richiedono interventi finanziari considerevoli.

I tentativi di arginare queste tendenze sono risultati infruttuosi e ancora non sono stati trovati sistemi adatti: i rimedi applicati sono quelli classici, quali il freno della produzione mediante la riduzione dei sostegni, la corresponsabilizzazione finanziaria dei produttori di latte, l'incentivazione dei consumi, l'utilizzazione complementare delle giacenze e così via.

Ne è prova il fatto che la produzione di latte del 1978 è stimata superiore del 3 per cento a quella realizzata nella precedente annata: i prodotti caseari aumenterebbero in una misura compresa tra il 3 e il 4 per cento, mentre la disponibilità di burro subirebbe un aumento del 2 per cento. Sul consumo del latte per uso alimentare diretto, la tendenza è ancora verso il ribasso e il fenomeno si verifica, in modo particolare, nel Regno Unito. Da notare che il mercato del latte alimentare, pur essendo importante per

l'equilibrio di collocamento dell'intera disponibilità lattiera nella Comunità, rappresenta in quantità soltanto un terzo di quello destinato alla trasformazione. L'aumento della produzione lattiera è dovuto principalmente all'accrescimento della resa annua di latte per capo e al meccanismo del prezzo garantito per i prodotti d'intervento per quantità illimitate. La disponibilità del prodotto seguita ad aumentare, perpetuando il grosso problema di smaltimento delle eccedenze.

Nel 1977 il supero di latte è stato calcolato pari al 15 per cento del fabbisogno comunitario ed è da ritenere che la stessa percentuale grosso modo sia valida anche per il corrente anno. Il premio di macellazione delle vacche da latte non ha determinato la riduzione del patrimonio comunitario di vacche lattifere (25 milioni di capi) nella misura auspicata (1.200.000 capi), avendo gli allevatori manifestato scarsa propensione verso tale misura.

Il cosiddetto « prelievo di corresponsabilità » (cioè la tassa a carico dei produttori di latte) inizialmente fissato nella misura dell'1,50 per cento del prezzo indicativo del latte, e poi ridotto allo 0,50 per cento della campagna 1978-79, non rappresenta certamente un onere suscettibile di incidere sul bilancio dell'allevamento per indurre qualche agricoltore a smobilitare le stalle. Al limite, si potrebbe verificare che una tassazione anche più elevata potrebbe provocare la chiusura di quelle stalle con un limitato numero di capi, ma il bestiame sarebbe trasferito in stalle esistenti, di più vaste dimensioni: il risultato finale sarebbe quello di lasciare immutata la consistenza numerica globale e di realizzare migliori rese unitarie.

Detto prelievo va piuttosto considerato come uno strumento destinato a costituire fondi da utilizzare per l'incremento dei consumi interni ed il collocamento dei prodotti lattiero-caseari sui mercati dei Paesi terzi.

Nel 1978 sono stati adottati i regolamenti per l'impiego dei fondi provenienti dal prelievo di corresponsabilità. Delineate le prime azioni da realizzare (vendite di burro a prezzo ridotto per la gelateria e il consumo diretto; la pubblicità al latte e prodotti lattiero-caseari e ricerche di mercato, latte nelle scuole, ecc.), il nostro Paese si è battuto per ottenere un'adeguata percentuale di contributo per le azioni immediatamente possibili al proprio interno: pubblicità per i prodotti lattiero-caseari italiani, contributo per l'impiego del burro nella fabbricazione dei gelati e miglioramento della qualità del latte.

La richiesta italiana, particolarmente contrastata, è stata soddisfatta con una prima dotazione di fondi, 25 MUC, per il finanziamento di un piano di miglioramento della qualità del latte. Per la pubblicità, il nostro Paese disporrà di un contributo di 3 MUC, con cui si potranno realizzare campagne di propaganda per maggiori consumi di latte alimentare, affiancato da due campagne dedicate alla pubblicità collettiva dei formaggi in genere e di quelli con denominazione d'origine e tipiche (parmigiano reggiano, grana padano, gorgonzola, fontina e provolone).

Cosciente del grave squilibrio di mercato esistente nel settore lattiero-caseario e del pericolo di ulteriori aumenti delle eccedenze di polvere di latte (oggi ammontanti a circa 900.000 tonnellate) e di burro (circa 500.000 tonnellate), nonché delle conseguenze sul piano della spesa comunitaria (3 miliardi di unità di conto nel 1977; 3,3 nel 1978; 3,7 previsti per il 1979), il Consiglio, nel maggio scorso, in occasione della fissazione dei prezzi agricoli, decideva di riesaminare, prima del 1° ottobre 1978, i problemi di tale settore sulla base di apposita relazione alla Commissione.

Presentata il 26 settembre scorso, detta relazione contiene una analisi del mercato lattiero e l'indicazione delle linee d'azione necessarie per ripristinare gradualmente l'equilibrio nel settore. Essa riconosce, in particolare, che nonostante i vari provvedimenti adottati nel passato (premio per la macellazione delle vacche da latte e di non commercializzazione del latte; premio di riconversione delle mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione della carne; prelievo di corresponsabilità; aiuti al consumo di burro; aiuti al latte scremato liquido; aiuti alimentari; restituzioni all'esportazione, ecc.) il complesso delle misure attualmente in vigore è ancora insufficiente a risolvere i problemi del settore.

Dopo aver sottolineato che la produzione lattiera è la più importante nella produzione finale dell'agricoltura comunitaria e che è anche quella che interessa il maggior numero di agricoltori, la Commissione richiama l'attenzione del Consiglio sugli obiettivi da perseguire nel settore lattiero, individuandoli nel blocco di ogni ulteriore aumento della produzione, nell'abolizione di tutte le misure d'aiuto nazionali e comunitarie in contrasto con tale finalità e nel rafforzamento di quelle suscettibili di mantenere stabile il livello del consumo, di ampliare gli sbocchi per il latte e di diminuire il potenziale di produzione lattiera.

Gli strumenti più idonei per il conseguimento di tali obiettivi appaiono quelli di una prudente politica dei prezzi, di una politica attiva di smercio delle scorte esistenti e della ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti lattiero-caseari.

Il ricorso ad un regime di quote di produzione, cioè della limitazione della garanzia dei prezzi a quantità predeterminate, è ritenuto una soluzione non conforme ad equità, estremamente rigida, suscettibile di provocare un congelamento dell'attuale livello delle strutture agricole e, soprattutto, di difficile contrattazione tra gli Stati membri. Per tali motivi, la Commissione ritiene che occorre puntare non ad una modifica radicale dell'attuale sistema di sostegno del mercato, ma piuttosto ad un suo adattamento.

La limitazione dell'incentivo alla produzione potrebbe essere seguita, in ultima analisi, fissando i prezzi d'intervento in funzione della produzione comunitaria; applicando il prelievo di corresponsabilità in forma variabile in funzione anch'esso della produzione comunitaria, utilizzandolo cioè come elemento regolatore dell'offerta; restituendo ai produttori, sotto forma di latte scremato liquido o in polvere, parte del latte da essi consegnato alle latterie; rendendo più restrittivo l'accesso automatico all'intervento. Tali metodi potrebbero essere applicati singolarmente o in combinazione tra loro.

La Commissione, infine, ritiene che potrebbe apparire necessario il ricorso a misure che prendano in considerazione la situazione sociale dei piccoli produttori che operano in condizioni particolarmente difficili (integrazioni di reddito).

Su questi orientamenti non si è ancora avuto un dibattito di fondo; la Commissione, comunque, si è riservata di formulare delle proposte concrete, nell'ambito delle proposte prezzi per la campagna 1979-1980, dopo che il Consiglio avrà fatto conoscere le proprie reazioni al riguardo.

* * *

Tra i vari provvedimenti adottati dal Consiglio, di particolare interesse per il nostro Paese, meritano di essere citati:

l'istituzione di un aiuto all'ammasso privato del provolone maturo (3 mesi di stagionatura), per una spesa di 2,3 miliardi di lire;

il trasferimento all'organismo d'intervento italiano di 100.000 tonnellate di polvere di latte scremato, che concorrerà al contenimento dei costi di produzione degli allevamenti nazionali (i relativi benefici sono valutabili in 6,3 MUC);

la vendita di burro a prezzo ridotto (cosiddetto burro di Natale).

Mentre gli altri Paesi hanno realizzato questa iniziativa utilizzando prodotto d'intervento, il nostro Paese, che non dispone di burro d'intervento né di burro d'ammasso privato, è stato autorizzato ad effettuare vendite speciali, prelevando sul libero mercato il burro fabbricato in Italia.

CARNI BOVINE

Nessun provvedimento di particolare rilievo è stato adottato dal Consiglio nel settore delle carni bovine nel corso del 1978.

In effetti, le proposte della Commissione, presentate nell'ottobre 1977 (già illustrate nella relazione dell'anno scorso) ed intese ad introdurre taluni adattamenti agli attuali meccanismi di sostegno del mercato, per conseguire una maggiore elasticità dell'intervento e dei premi, non hanno poi avuto alcun seguito.

Infatti, la stessa Commissione, con le proposte dei prezzi per la campagna 1978-79, giudicava non opportuno procedere a modificazioni immediate dei meccanismi di protezione interna della produzione.

L'attività comunitaria per il settore è quindi consistita nella normale gestione del mercato (aiuti allo stoccaggio privato, acquisti pubblici, restituzioni all'esportazione, ecc.).

Per contro, sono intervenute decisioni del Consiglio per i regimi speciali d'importazione di bestiame e carni per tener conto delle disponibilità e dei bisogni della Comunità nel quadro di bilanci preventivi annuali.

a) Per i giovani bovini destinati all'ingrasso, di peso pari o inferiore a 300 chilogrammi, il numero dei capi importabili nella Comunità con sospensione totale o parziale del prelievo è stato fissato per il 1978, in 200.000, successivamente elevato, dietro richiesta italiana, a 230.000.

b) Per le carni congelate destinate all'industria di trasformazione, il bilancio estimativo per il 1978 è stato fissato in 50.000 tonnellate. L'utilizzazione di tale contingente è subordinata all'acquisto di pari quantitativi di carne congelata d'intervento (abbinamento).

c) Per quanto concerne i contingenti GATT, essi hanno riguardato:

la carne congelata: il contingente tariffario per l'anno 1978, al dazio del 20 per cento della tariffa doganale comune, è stato fissato in 38.500 tonnellate di carne disossata, di cui 11.050 assegnate al nostro Paese;

le vacche e le giovenche di razza di montagna: il contingente tariffario per il periodo 1° luglio 1977-30 giugno 1978 al dazio del 4 per cento è stato fissato in 38.000 capi, di cui al nostro Paese è stata assegnata una prima quota di 5.300 capi;

i tori, le vacche e le giovenche di razza alpina: il contingente tariffario per il periodo 1° luglio 1978-30 giugno 1979 al dazio del 4 per cento è stato fissato in 5.000 capi (3.150 capi al nostro Paese).

d) In attuazione della convenzione di Lomè (Accordo CEE/Paesi ACP), il regime particolare di importazione di carni bovine è stato prorogato a tutto il 1978. Nel limite di un contingente globale di 27.532 tonnellate di carne disossata, i Paesi ACP (Botswana, Swaziland, Madagascar, Kenya) potranno esportare nella Comunità (Regno Unito) beneficiando di una riduzione del 90 per cento degli oneri all'importazione.

e) Infine è stata prevista la possibilità di importazione di « baby beef » dalla Jugoslavia con prelievi ridotti e variabili, in relazione alle differenti situazioni di prezzo del mercato comunitario rispetto al prezzo di orientamento.

* * *

Nel contesto delle decisioni sui prezzi agricoli per la campagna 1978-79 merita di essere segnalata, quale misura di rilevante significato per il nostro Paese, il mantenimento del premio di nascita ai vitelli, che sale a lire 40.390 per capo.

CARNI SUINE

Il settore delle carni suine è stato caratterizzato, nel 1978, da perturbazioni di mercato, con conseguenze sul livello della produzione. La ciclicità della produzione, principale sua caratteristica, ha influenzato negativamente la suinicoltura comunitaria, in particolare quella dei Paesi a moneta deprezzata. Ciò è dimostrato dai dati circa la consistenza del patrimonio suinicolo, che evolve in senso positivo nei Paesi cosiddetti a « moneta forte » (da 41.324.000 capi nel 1976 si è passati a 45.929.000 di capi nel 1978), mentre risulta stabilizzato per Francia, Italia, Regno Unito ed Irlanda (da 27 milioni 796.000 capi del 1976 a 28.097.000 capi nel 1978).

Viene così riconfermato il fenomeno di un patrimonio comunitario, che si accresce in virtù della ininterrotta dilatazione della suinicoltura in Germania, Danimarca e nei Paesi del Benelux.

Particolarmente colpito da tale situazione, il mercato italiano della carne suina, dopo un breve periodo di ripresa, che ha caratterizzato gli ultimi mesi del 1977, ha subito, dagli inizi del corrente anno, uno stato di grave crisi, dovuto alle pressioni dell'offerta comunitaria.

Ha contribuito a determinare questa situazione il meccanismo degli importi compensativi monetari, che ha agevolato l'aumento delle importazioni dall'area comunitaria, deprimendo le quotazioni del mercato nazionale. Il riflesso si è avuto anche sul prodotto finito (salumi, prosciutti, ecc.), per effetto della tassazione all'esportazione a titolo di compensazione monetaria.

Nell'intento di ovviare a tali conseguenze, da parte nostra si è richiesta la modifica del metodo di calcolo degli ICM, in modo da ottenere una riduzione del loro importo.

Su questo tema ha insistito in particolare la Francia, facendone un elemento essenziale del compromesso sui prezzi, per far adottare un metodo di calcolo analogo a quello in vigore per il settore avicolo, che, come è noto, è basato sulla componente cerealicola che costituisce la razione alimentare del pollame.

Nel maggio scorso, in occasione della decisione sui prezzi, il Consiglio si è limitato a prendere atto della richiesta francese ed italiana, ma non ha potuto decidere in merito rientrando la materia nella competenza esclusiva della Commissione. Quest'ultima, peraltro, pur riservandosi di esaminare la diversa impostazione del metodo di calcolo, ha provveduto ad abbassare dall'85 al 78 per cento del prezzo di base il livello sul quale calcolare gli ICM. In pratica, con questa riduzione si è realizzato un abbattimento intorno all'8-10 per cento degli ICM applicati al settore delle carni suine.

Per quanto concerne le misure adottate nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati, particolare menzione meritano le azioni di intervento realizzate a partire dal 14 giugno. Tali misure, abolite poi nel mese di ottobre, hanno permesso lo stoccaggio di 36.950 tonnellate di carne suina, di cui 6.469 tonnellate in Italia.

È infine da segnalare che con apposito Regolamento CEE, a partire dal 29 maggio, sono stati accordati aiuti allo stoccaggio privato delle carni suine limitatamente alla Regione Sardegna, i cui allevamenti sono stati colpiti da peste suina africana.

CARNI OVINE

Risalgono a tre anni addietro le prime proposte della Commissione per eliminare gli ostacoli in atto negli scambi intercomunitari nel settore delle carni ovine e creare così le premesse per l'instaurazione di un'organizzazione comune di mercato.

Esse non ebbero alcun seguito, perché da parte francese lo smantellamento del regime nazionale d'importazione e di protezione della produzione interna venne subordinato alla definizione di uno schema di regolamentazione definitiva di mercato.

Per superare queste difficoltà, la Commissione è stata costretta a ritirare le proposte iniziali del 1975 ed a presentare, nell'aprile 1978, un nuovo progetto di regolamento, anche per tener conto della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, secondo cui dal 1° gennaio 1978 non sono più ammissibili in questo settore ostacoli alla libera circolazione all'interno della Comunità.

Esso prevede l'istituzione di una organizzazione comune di mercato basata sul principio della libera circolazione delle merci nella area comunitaria e su misura di sostegno della produzione. Queste misure in effetti sono limitate agli aiuti all'ammasso privato, quando i prezzi di mercato scendano ad un livello inferiore al 90 per cento del prezzo di base comunitario, da fissare annualmente. Infatti, tenuto conto del basso tasso di autoapprovvigionamento riscontrato nella Comunità per le carni ovine (64 per cento), la Commissione esclude il ricorso a misure di sostegno del mercato analoghe a quelle previste per le carni bovine, quali ad esempio gli acquisti da parte degli organismi d'intervento.

Viene tuttavia contemplata la possibilità di concedere, a sostegno dei redditi dei produttori, un premio che potrebbe essere differenziato secondo le regioni. Verrebbe così tenuto conto delle notevoli differenze di prezzi e di costi di produzione riscontrate tra gli Stati membri. In mancanza di tali misure, malgrado la concessione di aiuti previsti dalla direttiva sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (direttiva 75/268/CEE), i produttori dei paesi nei quali i prezzi di mercato risultano elevati (soprattutto la Francia ed anche l'Italia) subirebbero, con l'apertura delle frontiere intracomunitarie, perdite di reddito conseguenti ad importazioni da paesi a prezzi più bassi (Irlanda e Regno Unito).

Per quanto riguarda gli scambi con i paesi terzi, la Commissione propone di sostituire agli attuali dazi doganali *ad valorem* sia per gli ovini vivi che per le carni ovine, prelievi variabili all'importazione fissati mensilmente.

Si otterrebbe così una migliore garanzia di equilibrio del mercato comunitario soprattutto in caso di fluttuazione sensibile dei

prezzi mondiali. L'importo del prelievo dovrebbe essere pari al divario tra i prezzi comunitari e quelli del mercato mondiale. Un prelievo speciale potrebbe essere applicato in caso di importazione a prezzi anormalmente bassi.

Per le carni refrigerate e congelate, il cui dazio doganale è consolidato nell'ambito del GATT (20 per cento), i prelievi sarebbero limitati all'importo quale risulta dal consolidamento.

La clausola di salvaguardia potrebbe essere applicata in caso di perturbazione grave del mercato, dovuta ad importazioni od esportazioni.

Il nuovo progetto di regolamento è tuttora all'esame del Consiglio, ma i primi dibattiti hanno già evidenziato le numerose difficoltà di pervenire ad una rapida conclusione.

In particolare, vi sono due esigenze da conciliare:

da un lato, quella del Regno Unito di evitare un aumento dei prezzi al consumo, sul proprio mercato, e di non pregiudicare le sue tradizionali correnti d'importazione dalla Nuova Zelanda;

dall'altro, quella degli altri Stati membri di tutelare il reddito attuale degli allevatori, che potrebbe essere messo in causa da un livellamento dei prezzi nell'area comunitaria su quelli più bassi.

Si è constatato, comunque, che per la grande maggioranza delle delegazioni la proposta della Commissione, nella forma attuale, non costituisce la soluzione più appropriata per far fronte ai problemi posti soprattutto da parte britannica e francese.

ZUCCHERO

L'unico provvedimento da segnalare per il settore dello zucchero, a parte le decisioni sui prezzi, è quello relativo al nuovo regime della restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica. Al fine di assicurare un'uguaglianza di trattamento tra zucchero bianco e amido da mais (anche quest'ultimo impiegato nella fabbricazione di taluni prodotti chimici), l'importo della restituzione per lo zucchero è stato fissato in misura corrispondente a quella concessa per il granturco trasformato in amido, previa applicazione di un coefficiente di rendimento.

Per quanto concerne i dati della produzione, dei consumi e degli stocks, giova rilevare che i risultati della campagna 1978 (previste 10.850.000 tonnellate di zucchero) evidenziano in primo luogo una diminuzione della produzione globale della Comunità di circa 650.000 tonnellate rispetto al 1977.

A fronte di questa contrazione della produzione a livello comunitario, va registrato il sensibile incremento di quella italiana, passata dai 12,4 milioni di quintali del 1977 ai 15 milioni del 1978, grazie ai maggiori investimenti bieticoli (255.000 ha rispetto ai precedenti 240.000), al miglioramento delle tecniche produttive, al potenziamento della lotta fitosanitaria.

Questo maggior peso della bieticoltura nell'agricoltura nazionale è dovuto all'estensione delle superfici nel centro-sud: questa tendenza ad affermare la linea dello sviluppo meridionale è una scelta di grande significato e un contributo alla soluzione dei problemi del sud.

L'esportazione di zucchero comunitario dovrebbe aggirarsi sui 2,8 milioni di tonnellate, tenuto conto degli impegni di importazione per 1,3 milioni di tonnellate sottoscritti dalla Comunità con i paesi ACP.

Ciò determinerà un aumento della spesa del FEOGA, stimata in 812,5 MUC per il 1978, di cui 604,9 saranno appunto assorbite dalla corresponsione delle restituzioni all'esportazione.

TABACCO

Altamente deficitaria da un punto di vista globale (il suo grado di autoapprovvigionamento è pari al 30 per cento), la Comunità registra situazioni di produzione e commercializzazione fondamentalmente diverse a seconda degli Stati.

Il nostro Paese, ad esempio, esporta oltre il 50 per cento della sua produzione (prevalentemente Bright) e ne importa altrettanto per la fabbricazione di sigarette « American blend »; tutti gli altri Paesi della CEE sono, invece, nettamente importatori tanto di tabacchi tipo Virginia e Burley, quanto di tabacchi scuri.

Dalla produzione comunitaria ottenuta nel 1977 pari a 173.000 tonnellate ben 109.700 tonnellate sono state prodotte in Italia. Per il 1978 la nostra produzione dovrebbe invece scendere, a causa delle avverse condizioni ambientali, a circa 105.000 tonnellate.

* * *

L'organizzazione comune di mercato del settore ha creato condizioni favorevoli sia ad una ripresa della produzione interna e ad un miglioramento sensibile degli scambi intracomunitari, sia ad uno sviluppo del commercio con i paesi terzi.

Ad un migliore orientamento qualitativo della produzione in funzione della domanda ha anche provveduto la politica dei prezzi comunitari, che ha favorito la coltivazione nei territori vocati e la riconversione varietale.

Occorre peraltro sottolineare che per talune varietà sussistono ancora difficoltà di smercio dovuto al fatto che la politica di produzione non sempre tiene il passo con la politica di qualità e alla circostanza che l'utilizzazione da parte dell'industria comunitaria dei tabacchi di produzione interna ha subito variazioni a volte considerevoli.

In particolare, la produzione comunitaria di tabacchi orientali, concentrata esclusivamente nel nostro Paese, ha registrato un forte

aumento, pari al 70 per cento, nel periodo 1962-1975 creando serie difficoltà di utilizzazione del prodotto. Si è verificato così che, nel 1976, su di una produzione di 38.355 tonnellate ben 13.024 tonnellate sono state consegnate all'organismo d'intervento.

Le condizioni più favorevoli di commercializzazione registrate nel 1977, dovute anche ad una diminuzione della produzione (25.600 tonnellate contro 38.355 tonnellate del 1976) non hanno impedito che delle quantità relativamente importanti fossero portate all'intervento (al 30 luglio 1978: Xanty 2.607 tonnellate; Perustitza 3.757 tonnellate; Erzegovina 7.316 tonnellate).

Un ampio ed articolato programma di riqualificazione di detti tabacchi orientali dal punto di vista genetico, delle tecniche colturali e dei metodi di cura è in fase di messa a punto da parte della Commissione.

Nel quadro delle azioni particolari già adottate dal Consiglio della CEE e volte ad agevolare l'attuazione del piano di riconversione nel Beneventano, con un aiuto di 500 u.c./ha, verso varietà più pregiate, quali il Kentucky ed il Paraguay, va segnalato che i risultati finora noti indicano che 1.232 ettari sono stati riconvertiti nel 1977, mentre per il 1978 la superficie interessata dovrebbe essere di circa 1.624 ettari.

Le previsioni per il 1979 ipotizzano la possibilità di riconversione di ulteriori 1.522 ettari.

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Si tratta di un settore fondamentale della economia agricola nazionale, in particolare di talune Regioni meridionali ove maggiormente è concentrata la produzione ortofrutticola.

L'incidenza sulla produzione lorda vendibile nazionale ha avuto, infatti, un peso crescente: 25,8 per cento nel 1961; 28,3 per cento nella media 1974-1976.

I dati attualmente disponibili (EUROSTAT-Produzione vegetale n. 8/1978) stimano in 16,6 milioni di tonnellate la produzione fruttifera comunitaria per il 1978.

Sebbene superiore a quella del 1977, essa resta largamente inferiore alla media della produzione comunitaria. Ha contribuito a ciò il raccolto deficitario registrato nel nostro paese per le mele (1,8 Mio/tonn.), per le pere (1,1 Mio/tonn.), e per gli agrumi (2,3 Mio/tonn.). In effetti, per la prima volta dopo il 1965, la produzione totale italiana di frutta non supererà i 9 milioni di tonnellate.

Diversa appare la situazione nel settore orticolo, ove viene prevista una produzione elevata nonostante le flessioni registrate in Germania, Olanda e Regno Unito (Fonte Eurostat: produzione comunitaria stimata tra 23 e 24 Mio/tonn.). Il nostro paese evidenzerebbe un lieve incremento produttivo (10,6 contro 10,5 Mio/tonn. nel 1977) dovuto, in primo luogo, all'aumento della produzione di pomodori (3,5 Mio/tonn.: 1977 = 3,3 Mio/tonn.).

È nel settore ortofrutticolo che si sono avuti i provvedimenti di maggior rilievo, tra cui meritano in particolare di essere ricordati:

la istituzione in via permanente del regime di premi di trasformazione dei limoni in succhi e del regime di vendita all'industria di trasformazione delle arance pigmentate ritirate dal mercato;

l'introduzione di un meccanismo che consente, per pesche e pere estive, da un lato alla Commissione di dichiarare la situazione di crisi grave sul mercato e ricorrere a misure di salvaguardia e, dall'altro, agli Stati membri di procedere all'acquisto obbligatorio dei prodotti in questione;

la istituzione di aiuti all'industria di trasformazione, per pelati, concentrati e succhi di pomodoro, pesche sciropate e prugne, purché venga garantito un prezzo minimo ai produttori.

Quest'ultima misura appare la più importante e qualificante, sia per il sostegno che assicura al prodotto fresco mediante la garanzia del prezzo minimo in favore del produttore agricolo sia per la protezione accordata all'industria trasformatrice nei confronti della merce in provenienza dai paesi terzi. Infatti, il premio di cui beneficerà l'industria dovrà coprire la differenza di prezzo esistente tra il prodotto comunitario e quello dei paesi terzi.

* * *

Nessuna decisione, per contro, è ancora intervenuta in merito alla proposta della Commissione intesa a creare una organizzazione comune di mercato nel settore delle patate.

Da parte italiana si è insistito perché nell'ambito di questo regolamento fossero previste adeguate misure di sostegno del mercato anche per le patate novelle, la cui protezione, secondo la Commissione e la maggior parte delle delegazioni, dovrebbe essere assicurata dal sistema del prezzo di riferimento e della tassa compensativa. Facendo seguito a questa richiesta, che trova la sua giustificazione nella esigenza di riconoscere anche ai prodotti dell'agricoltura mediterranea un livello di sostegno analogo a quello in vigore per altri prodotti, la Commissione ha proposto di accordare un aiuto diretto alla produzione per il tramite delle associazioni di produttori, quando i prezzi di mercato registrino flessioni sensibili.

Su questa proposta, che consentirebbe alla nostra produzione meridionale di fronteggiare più efficacemente la concorrenza dello analogo prodotto in provenienza da taluni paesi terzi mediterranei, sussistono tuttora riserve di principio da parte di talune delegazioni.

OLIO D'OLIVA

Profonde innovazioni alla organizzazione comune di mercato sono state apportate dal Consiglio nel settore dell'olio d'oliva la cui importanza è chiaramente riflessa nel valore della sua produzione

lorda vendibile annuale. Tale valore, che risulta pari a circa 700-800 miliardi di lire, e cioè al 4 per cento della produzione complessiva dell'intero settore agricolo, è da giudicare cospicuo ove si tenga conto che la sua incidenza cresce sensibilmente quando si considerino ambiti territoriali più ristretti di quello nazionale.

A livello comunitario, il principale problema che si è posto e che ha determinato una modificazione della normativa di mercato è stato quello della flessione registrata nei consumi.

Difatti, il consumo comunitario di olio d'oliva, che era aumentato regolarmente fino al 1973-74, è successivamente diminuito in misura sensibile, e tale tendenza non sembra volersi arrestare. Per quanto riguarda le cause del fenomeno, la riduzione è da attribuire al rapporto sfavorevole tra il prezzo al consumo dell'olio d'oliva e quello degli olii concorrenti. Con riferimento, invece, alle sue conseguenze, se l'attuale tendenza dovesse proseguire, la Comunità, il cui grado di autoapprovvigionamento era stato in passato del 70-80 per cento circa, si troverebbe ben presto ad essere autosufficiente, con il pericolo di eccedenza nelle anate di raccolti abbondanti. Tale situazione diverrebbe addirittura critica successivamente al previsto ingresso nella Comunità di Spagna, Grecia e Portogallo.

Basti pensare che il bilancio dell'olio d'oliva del complesso formato dalla Comunità e dai tre suddetti Paesi prevede già, per la campagna 1977/78, un'eccedenza di quasi due milioni di quintali, a fronte di una produzione complessiva di oltre 11 milioni di quintali.

L'altro aspetto, che ha contribuito a non favorire la commercializzazione del prodotto, è stato il ruolo determinante giocato dal meccanismo dell'integrazione di prezzo.

Questa, in effetti, corrisposta in via praticamente presuntiva, in base alla denunce di coltivazione presentate dagli olivicoltori e alle rese indicative dedotte dai registri di lavorazione dei frantoi, ha determinato, in taluni casi, la rinuncia dell'olivicoltore alla raccolta delle olive (data l'alta incidenza del costo della manodopera) ed alla produzione di olio.

Questa situazione ha indotto la Comunità a modificare le norme di corresponsione dell'aiuto alla produzione e ad istituire un aiuto al consumo, per conseguire un aumento della domanda.

Giova premettere che il regime dell'aiuto previsto dalla originaria normativa comunitaria prevedeva che tutto l'olio d'oliva prodotto nella Comunità (commercializzato o meno) beneficiasse di una integrazione, da corrispondere ai produttori di olive.

L'aiuto è stato mantenuto nel nuovo regime, ma circoscritto al potenziale produttivo esistente, con esclusione quindi dei nuovi impianti che potrebbero essere realizzati nel futuro.

Il nuovo sistema d'integrazione alla produzione differisce da quello precedente, in quanto l'aiuto verrà concesso in modo differenziato, a seconda che gli olivicoltori facciano parte o meno di associazioni di produttori riconosciute.

Infatti, per gli olivicoltori non associati, l'integrazione verrà concessa in modo forfettario, mentre per quelli associati, essa verrà corrisposta in funzione della quantità di olio effettivamente prodotta.

Per quanto concerne l'aiuto al consumo, si è constatato nel corso delle due ultime campagne oleicole che con un rapporto di prezzo tra gli oli d'oliva e gli oli di semi di 2,50 il consumo dell'olio d'oliva continuava a diminuire. La Commissione si è quindi resa conto che per poter conseguire uno dei principali obiettivi della nuova organizzazione comune di mercato — la ripresa del consumo — occorre adeguare il rapporto di prezzo tra i due tipi di olio, in modo tale che il prezzo rappresentativo di mercato dell'olio d'oliva potesse situarsi ad un livello suscettibile di incrementarne le vendite.

L'aiuto al consumo verrebbe riservato alle imprese riconosciute che provvedono al condizionamento dell'olio d'oliva e limitato alle quantità vendute sul mercato comunitario; un'altra parte dei fondi da destinare all'aiuto al consumo dovrebbe invece essere utilizzata per azioni informative e promozionali.

Questo argomento della ripartizione degli aiuti al consumo, tra azioni informative ed azioni intese a promuovere il consumo d'olio d'oliva, è tuttora all'esame del Consiglio.

Anche per il regime d'intervento sono state introdotte talune modificazioni. Infatti, l'intervento è limitato ai produttori di olio ed il relativo prezzo non è più legato al prezzo indicativo di mercato, ma al prezzo di vendita al produttore (prezzo indicativo di produzione meno aiuto alla produzione). La garanzia che ne risulta per il produttore non è dunque pregiudicata.

La nuova organizzazione comune di mercato prevede, infine, disposizioni concernenti la costituzione di associazioni di produttori. A questo scopo viene concesso un aiuto per l'avviamento di queste associazioni, per un periodo massimo di cinque anni dalla loro costituzione.

Per ciò che riguarda la fissazione dei vari prezzi per la nuova campagna di commercializzazione 1978/79 è da rilevare un aumento del 2 per cento del prezzo indicativo alla produzione (191,54 u. c./100 Kg.) nonché un aumento del 4,8 per cento del prezzo d'intervento. L'aiuto alla produzione è stato elevato a 43,11 u. c./100 Kg.

Si ricorda che le proposte della Commissione non prevedevano variazioni del prezzo indicativo alla produzione mentre la fissazione dell'aiuto alla produzione era porposto a 35 u. c./100 Kg.

Resta infine da segnalare che, in considerazione del numero e della complessità delle disposizioni da adottare a seguito delle radicali modificazioni apportate alla normativa di base dell'olio d'oliva, il Consiglio, nella sessione del 30/31 ottobre, ha deciso la proroga della campagna di commercializzazione 1977/78 sino al 31 dicembre 1978.

SEMI OLEOSI

Con regolamento CEE n. 2874/77 del Consiglio del 19 dicembre 1977 sono state previste misure speciali per i semi di ricino, la cui produzione potrà, in tal modo, più facilmente espandersi nelle

zone meridionali della Comunità ove le condizioni pedo-climatiche sono favorevoli a tale coltura.

L'adizione di queste misure fa seguito non solo all'impegno di riequilibrio Nord-Sud, ma risponde anche all'esigenza di sopperire al fabbisogno comunitario di semi (circa 140.000 tonnellate annue), soddisfatte interamente con importazioni da Paesi terzi.

In sintesi, il regolamento prevede:

la fissazione di un prezzo di obiettivo dei semi di ricino anteriormente al 1° agosto per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo;

la fissazione di un prezzo minimo ad un livello che garantisca ai produttori di semi di realizzare le loro vendite al prezzo più vicino possibile al prezzo d'obiettivo, tenuto conto delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto dalle zone di trasformazione;

la concessione di un aiuto alle imprese di trasformazione dei semi pari alla differenza tra il prezzo di obiettivo ed il prezzo del mercato mondiale dei semi di ricino, a condizione che le industrie stesse abbiano concluso con i produttori di ricino, singoli o associati, contratti che prevedono il pagamento di un prezzo almeno pari al « prezzo minimo ».

CEREALI

Con circa 115 milioni di tonnellate contro 103,3 milioni del 1977, la produzione cerealicola comunitaria ha raggiunto quest'anno un nuovo *record*.

L'aumento delle superfici coltivate e l'incremento della resa per ettaro sono le ragioni di tale balzo produttivo al quale ha contribuito, in modo sostanziale, il nostro Paese.

Le favorevoli condizioni pedo-climatiche avutesi in Italia durante il periodo della semina e del ciclo vegetativo hanno permesso, infatti, l'espansione della superficie seminata e della conseguente produzione.

Cosicché per il grano tenero le superfici investite sono passate da 1.524.000 ettari del 1977 a 1.828.000 ettari con un incremento di produzione di 1.315.000 tonnellate (4.245.000 tonnellate nel 1977, 5.560.000 tonnellate nel 1978).

Analogamente, per il grano duro, le superfici investite hanno raggiunto nel 1978 l'estensione di 1.662.000 ettari (1.261.000 ettari nel 1977) mentre la produzione è salita a 3.200.000 tonnellate (1.973.000 tonnellate nel 1977).

Il mercato cerealicolo per la campagna 1977-1978 non ha presentato difficoltà di rilievo e non ha quindi richiesto l'adozione di misure eccezionali; l'attività comunitaria è consistita nella normale gestione del mercato.

E comunque da ricordare che durante la predetta campagna, è entrato in applicazione, per la prima volta, il « prezzo di riferimento » per il grano tenero panificabile. Con tale meccanismo è venuto

meno l'obbligo automatico di acquisto da parte degli organismi di intervento, in quanto gli acquisti stessi, effettuabili al livello del prezzo di riferimento, sono stati ammessi soltanto per i primi e gli ultimi tre mesi della campagna di commercializzazione 1977-1978.

Per la campagna 1978-1979 è stata prevista la possibilità del conferimento del grano panificabile solo nei primi tre mesi della campagna. Ciò ha consentito, nel periodo agosto-ottobre 1978, operazioni d'intervento in taluni Stati membri per 304.870 tonnellate (285.831 tonnellate in Germania e la restante quantità in Danimarca).

Sono proseguite, durante tutta la campagna, le operazioni di trasferimento dall'organismo d'intervento tedesco a quello italiano delle 460.000 tonnellate di frumento tenero, trasferimento deciso dal Consiglio nel 1977; al 1° agosto 1978, circa 171.079 tonnellate risultavano già prese in consegna dall'AIMA.

Nel quadro delle decisioni adottate dal Consiglio nella sessione dell'8-12 maggio, merita di essere sottolineata la riduzione del prelievo, nella misura di 3 u.c./tonnellata, ottenuta dalla delegazione (nessuna proposta era stata formulata al riguardo dalla Commissione per i cereali foraggeri importati via mare).

Per quanto concerne, invece, il grano duro, si ritiene di ricordare che le proposte della Commissione prevedevano la concessione dell'aiuto all'ettaro (con esclusione di tre regioni: Toscana, Marche e Lazio), nella misura di 60 u.c./ettaro.

Si è ottenuto, invece, l'aumento dell'aiuto a 63 u.c./ettaro (da 61.800 a 72.702 lire) ed il mantenimento della sua concessione a tutte le regioni della precedente campagna.

Resta infine da segnalare la reintroduzione con regolamento CEE 2604/77 del 25 novembre 1977, a far tempo dal 2 gennaio 1978, degli importi compensativi monetari per il grano duro e suoi derivati (semole e paste alimentari), malgrado da parte italiana fossero state addotte fondate argomentazioni contro una siffatta iniziativa.

Essendo risultato inutile ogni tentativo di indurre la Commissione a revocare, o comunque a rivedere questa decisione, che penalizza le esportazioni italiane (in particolare di prodotti derivati del grano duro: semole e paste alimentari) è stato presentato ricorso alla Corte di giustizia — ai sensi dell'articolo 173 del Trattato — per ottenere una pronuncia di invalidità del predetto regolamento.

VINO

I problemi del settore vitivinicolo hanno assunto particolare rilevanza, in ragione delle numerose ed importanti proposte che la Commissione ha presentato nel corso del 1978.

Nel febbraio scorso la Commissione ha presentato delle modificazioni di notevole portata alle norme dell'organizzazione comune di mercato, incentrate sulla:

a) creazione di organismi interprofessionali, a carattere consultivo, costituiti da produttori di vino, commercianti e trasformatori sia a livello regionale che nazionale e comunitario;

b) introduzione del meccanismo di ammasso obbligatorio di vini allo stadio della produzione.

Esso sarebbe stato applicato ad una parte della produzione, nelle situazioni di particolare pesantezza del mercato, per un massimo di sei mesi;

c) instaurazione del « prezzo minimo » in caso di crisi grave.

Questo meccanismo, da limitare a quattro campagne, dal 1979 al 1982, avrebbe comportato il blocco delle contrattazioni e della commercializzazione del vino al di sotto di tale prezzo;

d) incentivazione delle associazioni di produttori del vino, mediante aiuti, di durata quinquennale, alla costituzione ed al relativo funzionamento;

e) corresponsione di contributi in conto interessi, nella misura massima del 5 per cento, in favore di commercianti che avessero assunto l'impegno di acquisto del vino dai produttori mediante contratti a lungo termine, ad un prezzo pari a quello di scatto per l'intervento.

Il dibattito su queste proposte vedeva impegnata la nostra delegazione nella strenua difesa del principio della libera circolazione del vino nell'area comunitaria. La tesi francese di dar vita ad un meccanismo automatico di divieto di commercializzazione dei vini al di sotto di un certo livello di prezzo, non trovava i consensi necessari per imporsi.

Nella maratona agricola dell'8-12 maggio, venivano ritirate le proposte relative alla costituzione dell'organizzazione interprofessionale e del blocco del vino alla produzione ed il Consiglio si limitava a stabilire il principio che, nel caso in cui i prezzi di mercato si fossero attestati per tre settimane consecutive ad un livello inferiore all'85 per cento del prezzo di orientamento, sarebbero state adottate misure necessarie per riportare il prezzo di mercato ad un livello pari o superiore al prezzo minimo per l'intervento: restituzioni alla esportazione verso i paesi terzi, aiuti alla trasformazione e all'ammasso dei mosti e dei succhi di uva e, eventualmente, un prezzo minimo unito a distillazione. In definitiva, la pretesa francese intesa ad inserire nel regolamento comunitario del vino una norma che prevedesse l'applicazione automatica del prezzo minimo veniva respinta. Tale misura, infatti, può eventualmente essere decisa dal Consiglio solo se tutte le misure di alleggerimento del mercato, innanzi citate, non dovessero far conseguire l'obiettivo della stabilizzazione del mercato.

Nel contempo il Consiglio invitava la Commissione a rivedere i problemi esistenti nel regime dei mercati ed a presentare proposte complementari relative alle misure strutturali entro e non oltre il 1° agosto 1978.

Per dare seguito a tali impegni, il 31 luglio scorso la Commissione presentava una « comunicazione » al Consiglio sui problemi del settore vitivinicolo, accompagnata da numerose proposte di regolamenti e di direttive, concernenti da un lato la modificazione di talune norme del regolamento vino 816/70 relative ai problemi di

mercato e, dall'altro, misure per l'adeguamento del potenziale produttivo ai fabbisogni di vino da tavola.

Nel valutare le eccedenze di vino fra i 6 e i 10 milioni di ettolitri all'anno, la Commissione, pur riconoscendo che l'evoluzione del potenziale vitivinicolo ha mostrato una tendenza verso la diminuzione delle superfici viticole ed un netto orientamento verso la produzione di vini di qualità, sottolinea che a più lungo termine le difficoltà si aggraveranno, sia in ragione della contrazione dei consumi sia per l'ingresso nella Comunità della Spagna, Grecia e Portogallo.

Malgrado la scarsa produzione del 1977 (127 milioni di ettolitri) e del 1978 (136 milioni di ettolitri), vale a dire leggermente inferiore ai normali impieghi prevedibili (consumo umano diretto e trasformazione), valutabili a circa 140 milioni di ettolitri, l'azione di risanamento del settore viticolo permane necessaria, a parere della Commissione, sia per la tendenza alla diminuzione dei consumi sia perché gli sbocchi esterni sono limitati: la Comunità ha infatti esportato verso i Paesi terzi 4,9 milioni di ettolitri nel 1976 e 5 milioni di ettolitri nel 1977.

Nella sua comunicazione al Consiglio l'Esecutivo pone l'accento sulla necessità di agire contemporaneamente su due direttrici: l'allargamento delle possibilità di collocamento del vino e la limitazione della produzione.

Tra le azioni destinate a favorire i consumi dei prodotti vinicoli, vengono raccomandate al Consiglio quelle per l'impiego dei mosti concentrati e dei mosti concentrati rettificati nella vinificazione, dei mosti naturali nella fabbricazione di succhi d'uva e dei vini inglesi, la riduzione delle accise esistenti in misura elevata in taluni Stati membri, il lancio di campagne d'informazione e di promozione delle vendite, una più attiva politica delle restituzioni alla esportazione.

Queste indicazioni di massima, contenute nella cennata comunicazione al Consiglio del 31 luglio, non venivano però tradotte in concreti progetti di provvedimenti, in quanto la Commissione si limitava a presentare, in tempi diversi, cioè nell'agosto e nel settembre scorsi, sette proposte, di cui sei a carattere strutturale ed una per i problemi di mercato.

Quest'ultima concerneva delle modifiche alla normativa comunitaria nel settore vino, per creare la base giuridica per l'eventuale applicazione del prezzo minimo, per elevare dal 6 all'8 per cento il tasso massimo supplementare delle superprestazioni viniche e, infine, per includere anche il mosto d'uva concentrato rettificato tra i prodotti utilizzabili per l'arricchimento dei vini e prevedere la possibilità, in determinate situazioni, della concessione di un aiuto allo impiego dei mosti concentrati e dei mosti concentrati rettificati per l'aumento della gradazione alcolometrica naturale dei vini.

Le proposte di carattere strutturale riguardavano essenzialmente l'attuazione di un programma settennale (1979-1985) di ristrutturazione viticola, volto a conseguire un duraturo equilibrio tra domanda ed offerta.

L'insieme del piano, che si articola in un progetto di base e in proposte di regolamenti che da esso discendono, rappresenta l'aspet-

to certamente più impegnativo e delicato dell'intera politica vitivinicola europea. Il piano tende a ristrutturare, cioè ad ammodernare e razionalizzare, una superficie di circa 200.000 ettari di vigneto ed a riconvertirne, cioè ad estirpare le viti per destinare il terreno ad altre colture, circa altri 100.000 ettari.

Questa programmazione viticola, progettata dalla Commissione, tende a graduare gli interventi a seconda della vocazione naturale dei vari territori vitati della Comunità, da determinare in funzione delle caratteristiche del suolo e del clima, dei criteri dell'altitudine e della pendenza.

Le norme proposte in questo schema di regolamento dovrebbero sostituire completamente l'intera parte dell'attuale regolamento CEE 816/70, dedicata alla disciplina della produzione e al controllo dello sviluppo degli impianti viticoli.

Le disposizioni vigenti concernono la classificazione delle varietà ammesse per la produzione di vini da tavola in ogni unità amministrativa; l'eliminazione graduale dei vitigni non ammessi; la notifica da parte dei viticoltori, anno per anno, dei nuovi impianti, dei reimpianti, degli abbandoni e delle estirpazioni; il controllo della evoluzione dei vigneti e della loro produzione in rapporto ai fabbisogni, lasciato aperta la possibilità di norme restrittive sulle piantagioni di viti nel caso di constatata formazione di eccedenze strutturali di prodotto.

Con regolamento del 17 maggio 1976 il Consiglio — facendo uso di questa facoltà — ha introdotto per due anni, dal 1° dicembre 1976 al 30 novembre 1978, il divieto di nuovi impianti, eccetto quelli destinati alla produzione di v.q.p.r.d. e di piani di sviluppo aziendale ai sensi della direttiva 72/159/CEE.

Alla stessa data il Consiglio ha anche disposto la concessione, per le campagne dal 1976-1977 al 1978-1979, di aiuti all'estirpazione dei vigneti (premio di riconversione).

Le proposte della Commissione sono basate sulla classificazione dei vigneti in tre categorie: prima categoria — superfici collinari, esclusi i fondovalle (1.030.000 ettari circa); seconda categoria — superfici di pianura non alluvionabile (270.000 ettari circa); terza categoria — superfici di pianura alluvionale (400.000 ettari circa).

La delimitazione delle zone viticole in queste tre categorie costituirebbe operazione preliminare per l'applicazione di una disciplina differenziata in tema di aiuti nazionali e comunitari, di autorizzazione di impianti e reimpianti e di attuazione di operazioni collettive di miglioramento delle strutture agricole. In particolare, gli impianti e reimpianti, per le uve da tavola come per quelle da vino, verrebbero assoggettati ad una procedura comunitaria di preventiva autorizzazione, abbinata a meccanismi amministrativi di applicazione, controllo e sanzione.

I nuovi impianti verrebbero ammessi solo nelle zone collinari, mentre i reimpianti sarebbero in generale autorizzati per l'insieme dei vigneti, alla condizione di utilizzare determinate varietà di viti.

La Commissione propone, inoltre:

di modificare e di prorogare, per tutta la durata del programma di ristrutturazione viticola; l'attuale regime del premio di

riconversione, la cui scadenza è prevista per il 1979; il premio verrebbe portato da 1.500 a 3.000 u.c./ettaro, mentre l'obbligo di non aumentare in azienda la restante superficie vitata verrebbe esteso ad un periodo di 8 anziché 6 anni;

la concessione di un premio di 2.000 u.c. per ettaro per chi rinunci in via permanente alla coltivazione della vite;

una indennità di cessazione supplementare per quei viticoltori di età tra i 55 e i 65 anni che, usufruendo dei benefici previsti dalla direttiva 160/72/CEE, cessino la propria attività.

Questo programma di ristrutturazione viticola non ha ancora formato oggetto d'esame da parte del Consiglio, in quanto si dovrà prima procedere alla classificazione dei territori viticoli. In attesa di decisioni su queste misure strutturali, il Consiglio si è limitato a prorogare di un anno, cioè fino al 30 novembre 1979, il divieto di impianti viticoli, stabilito con il Regolamento 1163/76 del 1976.

Nella sessione del 18-19 dicembre 1978 il Consiglio ha definitivamente risolto taluni problemi di particolare rilievo nel settore del vino, in discussione da lungo tempo, che toccavano nostri fondamentali interessi e che avevano messo in evidenza le profonde divergenze esistenti in questa materia tra noi e i francesi.

La questione più delicata era costituita dalla instaurazione del prezzo minimo negli scambi intracomunitari, su cui principalmente verteva la richiesta francese.

Il Consiglio - in omaggio a quanto aveva già indicato con la Risoluzione del maggio 1978 - ha in sostanza stabilito che il ricorso al meccanismo del prezzo minimo potrà farsi - nel caso in cui il prezzo di mercato di un determinato tipo di vino si mantenga per tre settimane consecutive al di sotto dell'85 per cento del relativo prezzo di orientamento - solo dopo che siano state messe in atto tutte le misure d'intervento previste dalla normativa comunitaria per riequilibrare la situazione del mercato.

Nel contempo, tra queste misure d'intervento sono state incluse - come da nostra richiesta - anche quelle relative alla concessione degli aiuti per l'impiego dei mosti di uve concentrati per lo aumento della gradazione alcolica dei vini e per la fabbricazione di succhi d'uva e del British/Irish wine. La Commissione, per parte sua, si è impegnata anche a perseguire una attiva politica delle restituzioni all'esportazione, provvedendo ad adeguare le stesse alle necessità odierne.

Ma la decisione di maggior rilievo adottata - che, giova sottolineare, accoglie una nostra fondamentale richiesta - è quella che l'eventuale fissazione di un prezzo minimo dovrà comportare l'apertura della distillazione del vino allo stesso livello di prezzo.

Il parallelismo così introdotto costituisce una garanzia assoluta di collocamento del prodotto che non fosse commercializzato e scoraggia comunque l'applicazione del meccanismo, dal momento che il prezzo della distillazione, equiparato a quello del prezzo minimo, verrebbe ad essere remunerativo. In definitiva, così come è stato articolato, il meccanismo del prezzo minimo avrebbe valore

più formale che sostanziale, in quanto la relativa applicazione, per le ragioni ora esposte, dovrebbe avvenire solo in casi eccezionali.

Per quanto concerne le superprestazioni viniche, le proposte della Commissione di elevare all'8 per cento il relativo tasso massimo sono state ritirate. Il compromesso raggiunto non prevede più la superprestazione vinica, ma stabilisce che nell'ambito delle normali prestazioni viniche il tasso applicabile potrà oscillare dall'8 al 16 per cento e sarà annualmente fissato in funzione della raccolta.

Però, per il nostro paese la percentuale potrà oscillare dall'8 al 15 per cento, ivi compresa la percentuale attuale del 3 per cento di prestazione vinica assoluta mediante la distillazione dei vini provenienti da uve da tavola; nel caso che la percentuale massima venga fissata al 15 per cento, per le quantità supplementari che superino il 13 per cento, il prezzo di distillazione sarà pari al 70 per cento del prezzo di orientamento.

Rispetto alla situazione attuale, che prevede un tasso massimo del 10 per cento ed in aggiunta un 3 per cento per la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola, in Italia si potrà andare di due punti al di sotto del 10 per cento e di due punti al di sopra del 13 per cento, ma, in quest'ultima ipotesi, il prezzo della distillazione sarà più alto.

In sostanza, il Consiglio ha previsto un diverso trattamento per la Francia e per il nostro paese, sia per quanto concerne il livello massimo della prestazione vinica (16 per cento per Francia, 15 per cento per Italia) sia per quanto concerne il prezzo della distillazione (la Francia riceverà per le prestazioni tra il 10 e il 16 per cento un prezzo pari al 50 per cento di orientamento, mentre l'Italia riceverà il 70 per cento per le prestazioni che superino l'attuale percentuale massima del 13 per cento).

L'accordo intervenuto per il prezzo minimo e per le superprestazioni viniche ha consentito di chiudere, con una soluzione per noi soddisfacente, un capitolo di particolare complessità, la cui mancata definizione avrebbe avuto ripercussioni anche su altri problemi in sospeso. Infatti, con tale accordo è venuta meno la riserva francese circa l'approvazione delle due misure strutturali ancora in discussione in favore dell'agricoltura mediterranea — assistenza tecnica e silvicoltura — interessanti in particolare il nostro paese. Anche tali provvedimenti hanno così potuto essere approvati.

RIEQUILIBRIO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

Nell'accettare i risultati della « maratona prezzi » 1978-1979, il Governo italiano, oltre a sottolineare l'esigenza di una rapida approvazione delle due misure strutturali ancora in sospeso nell'ambito del « pacchetto mediterraneo », ha indicato che l'approvazione del pacchetto mediterraneo costituiva un primo passo verso il riequilibrio della politica agricola comune: per raggiungere questo obiettivo era quindi necessario adottare nuove misure per conte-

nere le eccedenze che si verificano in taluni settori produttivi tipici delle regioni continentali e per migliorare la protezione accordata ai prodotti mediterranei. Il Governo italiano ha pertanto chiesto che il problema venisse esaminato al Consiglio europeo di Brema in considerazione anche dei problemi che si pongono in questo settore in relazione all'ampliamento della Comunità e che dovranno essere risolti nel contesto dei negoziati di adesione.

A seguito dell'iniziativa italiana, il problema del riequilibrio della politica agricola comune ha avuto una parte importante nelle discussioni del Consiglio europeo di Brema, il quale ha dato incarico alla Commissione di esaminare lo sviluppo della politica agricola comune, in vista della riduzione delle eccedenze e di un migliore equilibrio delle spese in seno al bilancio comunitario. Il Consiglio europeo ha inoltre sottolineato la necessità di continuare a prendere in debita considerazione i problemi agricoli sia strutturali che di mercato che si presentano nelle regioni mediterranee, riconoscendo così implicitamente l'esigenza di continuare sulla strada aperta dal « pacchetto mediterraneo » per il riequilibrio del sostegno accordato alle produzioni continentali ed a quelle mediterranee.

A seguito delle decisioni del Consiglio europeo di Brema, al successivo Consiglio europeo di Bruxelles la Commissione ha presentato un documento nel quale fa il punto sulla situazione della politica agricola comune e tratteggia alcune possibili linee di riforma.

L'esame parte dalla considerazione che la gestione della p.a.c. è divenuta, negli ultimi tempi, sempre più difficile a causa essenzialmente di tre motivi: 1) lo squilibrio tra l'offerta e la domanda in numerosi mercati agricoli; 2) le notevoli disparità di reddito all'interno del settore agricolo; 3) il persistente disordine monetario internazionale.

Il bilancio comunitario destina ben il 70 per cento delle sue risorse alle spese agricole, di cui una parte considerevole è devoluta alle produzioni continentali delle quali le più importanti (in particolare i prodotti lattiero-caseari) sono eccedentarie ed al regime degli importi compensativi monetari.

La proposta della Commissione mira all'adozione di misure organiche intese a ristabilire l'equilibrio del mercato. Tali misure, che il Consiglio dovrebbe considerare nell'ambito del « pacchetto prezzi » 1979-1980, si articolerebbero secondo le seguenti direttrici:

a) nel regime dei prezzi, ci si dovrebbe avviare ad un congelamento generale per la prossima campagna di commercializzazione;

b) nel settore lattiero, dovrebbe essere attuata una riduzione tendenziale dei prezzi di intervento oppure una maggiorazione del prelievo di corresponsabilità;

c) nella politica delle strutture sarebbe auspicabile un potenziamento delle direttive vigenti, adattate alle peculiari esigenze nazionali e regionali.

L'esame di questo documento della Commissione, che non ha potuto essere approfondito al Consiglio Europeo di Bruxelles del 4-5 dicembre 1978, è stato rinviato al successivo Consiglio Europeo di Parigi del 12-13 marzo 1979.

In merito al riequilibrio della p.a.c., da parte italiana si ritiene necessario che la Comunità fissi le linee di un diverso sviluppo della politica agricola comune, volte al riequilibrio tra le diverse produzioni — anche in vista dell'ampliamento della Comunità a Spagna, Grecia, e Portogallo — e basate su una più ragionevole programmazione delle produzioni in relazione ai consumi.

La Comunità si dovrebbe impegnare inoltre alla rapida soluzione degli aspetti monetari del problema. In particolare ci si è soffermati sulla possibilità di procedere all'abbattimento degli importi compensativi monetari mediante un adattamento modulato delle monete verdi dei paesi membri. La qual cosa verrebbe incontro alle esigenze sia dei paesi nettamente esportatori sia dei paesi nettamente importatori, sia dei paesi con esigenze miste come l'Italia.

Sul problema delle ingenti eccedenze soprattutto nel settore lattiero-caseario si ritiene indispensabile affermare il principio della loro utilizzazione prioritaria in favore del consumatore comunitario, mediante vendite promozionali. Occorre pertanto prevedere il trasferimento a spese della Comunità degli *stocks* di latte in polvere, burro, cereali e carni bovine dai magazzini dei paesi eccedentari ai magazzini dei paesi deficitari onde immetterli tempestivamente sui mercati a prezzi e secondo regole comunitarie, per la lotta a speculazioni ed ai costi eccessivi dovuti ad intermediazioni improprie.

Il nostro paese ha altresì sottolineato che le misure recentemente adottate dalla Comunità per la migliore protezione dei prodotti agricoli mediterranei costituisce un primo passo verso una situazione di maggiore equità e di più equilibrati rapporti tra produzioni continentali e produzioni dell'area mediterranea. Non si chiede un aumento della protezione esterna per i prodotti mediterranei che urterebbe contro gli impegni assunti in sede GATT e che influirebbe negativamente nei rapporti tra la Comunità e i paesi terzi, ma l'adozione di ulteriori misure che consentano alla produzione comunitaria di essere presente sul mercato, riducendo opportunamente il prezzo per sostenere la concorrenza dei prodotti di paesi terzi venduti a quotazioni più basse.

Per quanto concerne infine la politica delle strutture agricole si è più volte rilevato che l'obiettivo della riduzione delle disparità strutturali tra le diverse agricolture della Comunità deve essere perseguito tenendo conto dell'estrema diversità delle situazioni di partenza e dell'esigenza di considerare le particolarità che si pongono a livello nazionale e regionale.

La direttiva 159, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole, si è rivelata di difficile applicazione nel nostro paese, in ragione della rigidità dei meccanismi previsti e delle condizioni richieste. È necessario, invece, che per il nostro paese si prevedano strumenti di intervento particolari, che contribuiscano al raggiungimento di obiettivi intermedi di politica economica (stabilizzazione

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del livello di occupazione agricola, pieno utilizzo delle risorse, riduzione del *deficit* agro-alimentare). In particolare occorrerebbe che la Comunità finanziasse azioni speciali in favore del nostro paese, per consentire, nelle zone montane e svantaggiate, la creazione ed il potenziamento di aziende zootecniche e agro-silvo-pastorali, sganciando l'attuazione delle stesse dai requisiti previsti dalla direttiva 159.

FEOGA

1. - Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), che finanzia la politica agricola comune, si articola su due Sezioni: l'una attiene alle spese di sostegno dei mercati (Sezione garanzia) e l'altra riguarda le spese di miglioramento delle strutture agrarie (Sezione orientamento).

Nel corso dell'esercizio 1978, l'attività del Comitato del Fondo è consistita, oltre che nell'elaborazione di regolamenti applicativi finanziari, anche nell'esame di problemi di gestione riguardanti il finanziamento della politica agricola comune.

2. - *Saldo dell'esercizio 1977.*

Per quanto concerne l'esercizio 1977, i pagamenti effettuati dal Fondo sono stati di circa 6.959,0 milioni di u.c. rispettivamente a carico:

Sezione garanzia	6.662,4 milioni di u.c.
Sezione orientamento	296,6 milioni di u.c.

La ripartizione per Stati membri delle predette erogazioni risultano dal seguente prospetto (in milioni di u.c.):

	Sezione garanzia	Sezione orientamento	Totale
	—	—	—
Italia	965,8 (a)	34,3	1.000,1
Belgio	418,6	16,5	435,1
Danimarca	624,8	14,5	639,3
Francia	1.572,4	59,3	1.631,7
Germania	1.245,9	69,7	1.315,6
Irlanda	588,1	14,8	602,9
Lussemburgo	8,1	2,2	10,3
Paesi Bassi	887,3	19,9	907,2
Regno Unito	351,4 (a)	65,4	416,8
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	6.662,4	296,6	6.959,0

(a) Le predette cifre non tengono conto degli « importi compensativi monetari » che sono stati pagati dagli altri Paesi membri a favore degli importatori italiani ed inglesi nel commercio intracomunitario che ammontano rispettivamente a 315 e 700 milioni di u.c.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Avuto riguardo alla destinazione economica della suddetta spesa di 6.662,4 m.u.c. è da rilevare che i maggiori beneficiari della Sezione garanzia sono stati i prodotti « continentali » che hanno assorbito circa il 64 per cento della relativa spesa (ossia circa 4.230 m.u.c.), mentre i prodotti « mediterranei » hanno inciso sulla spesa complessiva per circa il 13 per cento (888 m.u.c.).

La restante parte, invece, è stata assorbita per il finanziamento degli importi compensativi adesione (170,5 m.u.c.) e dalle spese relative al settore agro-monetario (1.369,4 m.u.c.).

I prodotti che hanno maggiormente beneficiato del finanziamento comunitario sono quelli lattiero-caseari (circa il 30 per cento) seguiti dallo zucchero (8 per cento), cereali, carne bovina (6 per cento), olio d'oliva (3,3 per cento), tabacco (3,1 per cento), ortofrutticoli (2,8 per cento), grano duro (2,5 per cento) e vino (1,4 per cento).

Per quanto attiene alla Sezione orientamento le somme erogate dal Fondo (296,6 m.u.c.) sono state utilizzate per il finanziamento delle seguenti misure:

	Progetti individuali	Azioni comuni	Misure particolari	Totale
	(m.u.c.)			
Italia	30,5	—	3,8	34,3
Belgio	14,9	1,6	0,001	16,5
Danimarca	11,9	1,9	0,7	14,5
Francia	40,4	18,9	—	59,3
Germania	52,5	17,3	—	69,7
Irlanda	5,3	9,5	—	14,6
Lussemburgo	1,8	0,4	—	2,2
Paesi Bassi	16,8	3,1	—	19,9
Regno Unito	22,5	42,8	—	65,3
	<u>196,6</u>	<u>95,5</u>	<u>4,5</u>	<u>296,6</u>

Un'analisi della spesa comunitaria nel nostro paese indica che la maggior parte dei fondi erogati dalla Sezione garanzia del FEOGA sono stati destinati al finanziamento degli interventi sul mercato interno ed in particolare per la concessione degli aiuti al grano duro (circa 170 milioni di u.c.); aiuti all'olio d'oliva (circa 205 milioni di u.c.); alle compensazioni finanziarie nel settore ortofrutticolo (circa 128 milioni di u.c.) ed ai premi per il tabacco (circa 104 milioni di u.c.). L'importo utilizzato per il finanziamento delle restituzioni all'esportazione è stato di circa 110 milioni di u.c.

Per quanto concerne, invece, la Sezione orientamento, come si rileva dal surriportato prospetto, circa l'88 per cento dei contributi

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

comunitari sono stati utilizzati per il finanziamento dei progetti individuali atteso che nessuna domanda di rimborso è stata presentata nel settore delle azioni comuni.

In ordine ai contributi in questione è da osservare che trattasi di erogazioni fatte direttamente ai beneficiari e si riferiscono a progetti a partire dal 1964 e fino al 1976.

3. - *Previsioni di spesa per l'esercizio 1978.*

Le previsioni di spesa per l'esercizio 1978 ammontano a 9.118,7 milioni di u.c.e. così distinte:

	milioni u.c.e.
	—
Sezione garanzia:	
spese agricole	6.959,7
spese agro-monetarie	(a) 1.735,5
	—————
	8.695,2
Sezione orientamento	(b) 423,5
	—————
	9.118,7

(a) A partire dal bilancio 1978, tale spesa non è più imputata alla Sezione Garanzia del FEOGA, ma al capitolo 44/46 bilancio generale delle Comunità.

(b) Trattasi di stanziamenti di pagamento.

Tra le spese agricole, i prodotti continentali dovrebbero assorbire circa l'85 per cento degli stanziamenti, mentre il restante 15 per cento sarebbe destinato alla copertura delle spese derivanti dagli interventi nel settore dei prodotti mediterranei.

Tra le spese agro-monetarie il 57 per cento dei relativi stanziamenti è destinato a fronteggiare le spese causate dall'applicazione degli importi compensativi monetari, mentre il 41 per cento dovrebbe coprire l'onere risultante dall'applicazione di tassi di conversione diversi (tasso u.c.e. nel bilancio, e tasso rappresentativo nella politica agricola comune). Il restante 2 per cento verrebbe assorbito dalle spese relative agli importi compensativi adesione (articolo 55 atti adesione).

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le spese relative alla Sezione orientamento sarebbero destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle seguenti misure:

	milioni u.c.e.
	—
Progetti individuali	26
Azioni comuni	373,6
Misure particolari	23,9
	—————
	423,5

Per quanto concerne i pagamenti effettuati, sulla base delle richieste di anticipi degli Stati membri, la Sezione garanzia di Fondo ha erogato l'importo di 8.340,0 milioni di u.c.e., così ripartito per paesi:

	milioni u.c.e.
	—
Italia	738
Belgio	574
Danimarca	805
Germania	2.270
Francia	1.785
Irlanda	528
Lussemburgo	22
Paesi Bassi	1.201
Regno Unito	417
	—————
	8.340

I suddetti importi sono ovviamente provvisori e dovranno essere sottoposti a verifica da parte dei Servizi della Commissione in quanto corrispondono alle richieste dei fondi degli Stati membri per fronteggiare le spese fino al 31 dicembre 1978.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I pagamenti effettuati a carico della Sezione orientamento ammontano — al 5 novembre 1978 — a circa 240,3 milioni di u.c.e., così ripartiti per Stati membri:

	Azioni comuni	Misure particolari	Progetti individuali	Totale
in milioni di u.c.e. (tasso 20 settembre 1978)				
Italia	0,285	—	15,306	15,591
Belgio	2,051	—	6,318	8,369
Danimarca	9,186	0,095	4,438	13,719
Francia	33,612	0,106	19,390	53,108
Germania	51,772	0,028	33,048	84,848
Irlanda	12,165	—	2,613	14,778
Lussemburgo	0,060	—	0,727	0,787
Paesi Bassi	7,874	—	5,376	13,250
Regno Unito	28,606	0,051	7,204	35,861
CEE	145,611	0,280	94,420	240,311

Nel corso dell'anno in questione sono stati inoltre concessi, a carico della Sezione orientamento, contributi per il finanziamento di progetti relativi alla commercializzazione dei prodotti agricoli (Reg. 355/77) il cui importo totale, circa 45,82 milioni di u.c.e., è stato così ripartito per Stati membri:

Italia	15,7 n.u.c.e.
Belgio	1,1 »
Danimarca	0,84 »
Germania	8,42 »
Francia	9,39 »
Irlanda	3,98 »
Lussemburgo	— »
Paesi Bassi	1,53 »
Regno Unito	4,95 »

In conclusione, per quanto riguarda il nostro paese, nel corso dell'esercizio 1978 sono stati erogati da parte del FEOGA, fino al 15 novembre 1978, circa 829 miliardi di lire così composti:

Sez. Garanzia	738,0	u.c.e. pari a circa	812	miliardi di lire
Sez. Orientamento	15,592	»	»	»
	<hr/>		<hr/>	
	753.592	»	»	829

Nei predetti importi relativi al nostro Paese non sono compresi i contributi accordati per i progetti ai sensi del Reg. 355/77 che ammontano a 15,7 milioni di u.c.e. pari a lire 17 miliardi circa né quelli da concedere ai sensi del Reg. 17/64 le cui decisioni dovrebbero intervenire verso la fine di dicembre 1978.

4. — *Esercizio 1979.*

Per l'esercizio 1979 sono state elaborate le relative previsioni di spese che ammontano a circa 10.221,5 milioni di u.c.e. così distinte:

Sez. Garanzia 9.696,1 milioni di u.c.e.

Sez. Orientamento 525,4 milioni di u.c.e.

10.221,5 milioni di u.c.e.

POLITICA COMUNITARIA DELLA PESCA

Dal 1° gennaio 1977 il settore della pesca rientra tra le esclusive competenze della Comunità e, da tale data, gli Stati membri hanno esteso a 200 miglia le loro zone di pesca nell'Atlantico e nel mare del Nord.

Tale evento ha avuto una duplice conseguenza. Sul piano interno, infatti, la Comunità si è trovata nella necessità di definire il regime comunitario da applicare all'esercizio della pesca che, prima dell'estensione a 200 miglia, erano considerate mare libero. Nel contempo, sul piano esterno, i rapporti con i paesi terzi concernenti la pesca sono divenuti materia di esclusiva competenza comunitaria.

REGIME INTERNO.

Nel corso del 1978 sono continuate, a tutti i livelli della Comunità, le discussioni dirette a definire un regime interno della pesca da applicare alle acque comunitarie estese fino a 200 miglia, in particolare per quanto riguarda i seguenti settori: fissazione di un totale annuo massimo di catture consentite per ogni specie; ripartizione in quote fra gli Stati membri delle catture; misure di conservazione per proteggere gli *stocks*; misure strutturali.

A tale riguardo bisogna ricordare che in occasione del Consiglio dei ministri dedicato ai problemi della pesca del 30-31 gennaio 1978 è stato possibile raggiungere un accordo sostanziale da parte di otto delegazioni (con l'opposizione del Regno Unito) su un pacchetto globale presentato dalla Commissione e costituito da una serie di dettagliate disposizioni tecniche di conservazione e di gestione.

Tale intesa riguardava un progetto di risoluzione del Consiglio che, attraverso il sistema dei piani di pesca da applicare in determinate aree geografiche più sensibili (acque del Regno Unito e della Irlanda), mirava a superare il contrasto fra la richiesta inglese ed irlandese di fasce costiere riservate e l'insistenza degli altri Stati costieri per il mantenimento di diritti tradizionali di pesca nelle acque in questione, mediante una stretta disciplina e un contenimento di tale attività.

Dopo il Consiglio di gennaio il problema è stato più volte discusso in sede comunitaria e in via bilaterale al fine di pervenire ad un accordo unanime sul pacchetto globale.

Pur essendo emersa negli ultimi mesi del 1978 la volontà di compiere uno sforzo politico per definire al più presto la questione del regime interno, non è stato possibile raggiungere un accordo in quanto il Regno Unito non ha ritenuto accettabile le proposte di compromesso presentate dalla Commissione e sulle quali vi era già un accordo da parte delle altre otto delegazioni.

Da parte inglese è stato infatti invocato più volte il « Compromesso di Lussemburgo » del 1966 per impedire che venisse presa una decisione, sulla base di una votazione a maggioranza, su problemi che, secondo la delegazione britannica, toccavano direttamente interessi vitali del Regno Unito.

In occasione dell'ultimo Consiglio dei Ministri dedicato ai problemi della pesca del 23-24 novembre 1978 il principale problema in discussione riguardava la sorte da riservare ai diritti degli altri Stati membri nella fascia costiera britannica delle 12 miglia ed in alcune zone al di là delle 12 miglia. Su tale punto si sperava che, con opportune formule di compromesso, si sarebbe potuto da una parte salvaguardare il principio della libertà di accesso alle acque comunitarie e dall'altra garantire gli interessi degli inglesi mediante dei piani di pesca che prevedessero dei rigorosi controlli sulle attività dei pescatori degli altri Stati membri nelle zone in questione.

Le richieste di modifica alle proposte della Commissione presentate dalla delegazione britannica sono tuttavia risultate inaccettabili. Il Regno Unito infatti chiedeva di « congelare » fino al 1982 i diritti storici dei Paesi membri nella propria fascia costiera di 12 miglia e di riservare la pesca in tali acque esclusivamente ai pescatori britannici oltre tale data. Gli inglesi chiedevano inoltre l'applicazione — ai soli battelli degli altri Paesi membri — di piani di pesca particolarmente limitativi per quanto riguarda alcune zone (molto pescose) al di là delle 12 miglia.

Tutte le delegazioni hanno reagito negativamente di fronte a tali richieste, giudicandole contrarie ai principi fondamentali del Trattato di Roma e all'Articolo 100 dell'Atto di Adesione (il quale prevede la possibilità di un trattamento più favorevole per i pescatori nazionali fino al 1982 e il libero accesso nella zona delle 12 miglia dopo tale data). Solo la nostra delegazione e quella irlandese, pur confermando l'esigenza di trovare una soluzione che rispetti il principio della non discriminazione al quale si deve ispirare la politica comunitaria della pesca, hanno dichiarato che sa-

rebbe stato possibile negoziare una soluzione di compromesso qualora da parte britannica si dimostrasse una maggiore flessibilità.

Sul problema del regime interno da parte italiana si è mantenuta sempre una posizione aperta. Pur accettando le proposte della Commissione, si è cercato infatti di svolgere un'opera di mediazione affinché si raggiungesse una soluzione di compromesso sui vari aspetti della questione, soddisfacente per tutti i Paesi membri.

La nostra delegazione ha inoltre incoraggiato quelle iniziative che, venendo incontro senza discriminazioni alle necessità di tutti i pescatori comunitari, presentavano un particolare interesse per il nostro Paese. Si tratta soprattutto delle proposte relative alle misure strutturali (costruzione e ristrutturazione dei battelli, misure a favore della pesca artigianale costiera, contributi a favore della maricoltura e acquacultura, ecc.).

A tale riguardo bisogna ricordare che nel mese di luglio è stato approvato un regolamento diretto ad istituire, in attesa che vengano definite misure più complesse e generali concernenti la ristrutturazione di tutte le regioni costiere della Comunità, una serie di misure temporanee di ristrutturazione nel settore della pesca e dell'acquacultura per il 1978. I relativi finanziamenti, da imputarsi al FEOGA - Sezione Orientamento, ammontavano a 5 milioni di UCE.

Da parte italiana finora sono stati presentati n. 38 progetti nel settore della costruzione di pescherecci (finanziamento totale 15.450.680.000 lire) e n. 5 progetti per impianti di acquacultura (finanziamento totale 7.568.907.000 lire). Entro il mese di marzo 1979 la Commissione dovrebbe esprimere un parere definitivo sui progetti in questione.

Su un piano più generale va rilevato che la posizione italiana si è sempre ispirata ad uno stretto collegamento fra aspetti interni ed esterni della politica comunitaria della pesca. Al riguardo non abbiamo mai mancato di sottolineare chiaramente che il nostro atteggiamento su tutta la problematica concernente il regime interno sarebbe in definitiva dipesa dalle soluzioni dei problemi di nostro specifico interesse in materia di rapporti con i Paesi terzi.

Pertanto la nostra richiesta di una quota simbolica nelle acque comunitarie per il 1978 (circa 7.000 tonnellate di calamari e naselli) deve essere vista alla luce di una nostra eventuale richiesta di ulteriori quote qualora i negoziati con i paesi terzi non dovessero concludersi positivamente.

In attesa di decisioni sul regime interno, che si spera di poter prendere all'inizio del 1979, il Consiglio dei ministri ha adottato delle misure transitorie in materia di politica comune della pesca applicabili dal 1° gennaio al 31 marzo 1979. Tali misure si basano sulle proposte presentate dalla Commissione nel mese di novembre relative alle quote di cattura e alle norme tecniche di conservazione e di controllo delle risorse ittiche. Per quanto riguarda le misure per la pesca costiera e l'acquacoltura, il Consiglio si è impegnato ad esaminare, qualora non fosse possibile pervenire ad un accordo sulle misure a lungo termine, un'azione transitoria da applicare nel corso

del 1979, che dovrebbe prevedere — sulla base delle proposte della Commissione — uno stanziamento di 15 milioni di UCE.

Si ricorda infine che nel corso del 1978 è altresì iniziato il dibattito sulla revisione del regolamento 100/76 concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

REGIME ESTERNO.

L'estensione a 200 miglia delle zone di pesca della Comunità nell'Atlantico e nel Mare del Nord ha avuto come conseguenza il trasferimento alla Comunità del compito di regolare l'accesso dei pescatori dei paesi terzi nelle acque comunitarie e di garantire ai pescatori comunitari il mantenimento o l'acquisizione di diritti di pesca nelle acque dei paesi terzi.

Nel 1978 la Comunità — pur fra non poche difficoltà determinate dalla mancanza di accordo sul regime interno — ha da un lato proseguito e, in alcuni casi, portato a termine i negoziati per accordi di pesca con taluni paesi terzi e dall'altro ha provveduto a consultazioni per la fissazione delle quote annuali per i paesi con cui aveva in precedenza già concluso accordi. Infatti dopo aver firmato accordi di pesca con gli Stati Uniti, Isole Faeroër e Svezia, la Comunità nel 1978 ha concluso i negoziati relativi ad accordi quadro con il Canada, la Norvegia e la Spagna.

Gli aspetti esterni della politica comunitaria della pesca che più ci interessano riguardano le relazioni con i seguenti paesi:

Jugoslavia.

L'attività dei nostri pescatori nelle acque jugoslave era stata regolata, dal 1973 alla fine del 1976, da un accordo bilaterale che prevedeva il rilascio di licenze a 100 pescherecci italiani dietro il pagamento di un canone annuo di 570 milioni di lire.

Non essendo stato ancora possibile sostituire tale accordo con un accordo quadro CEE-Jugoslavia, da parte italiana si è chiesto ed ottenuto dalla Comunità di prorogare l'intesa per il 1977 e successivamente per il 1978. Bisogna notare che per quanto riguarda la proroga relativa al 1978 la Comunità rimborserà al Governo italiano l'80 per cento del canone da versare come contropartita agli jugoslavi.

Al fine di evitare un'interruzione dell'attività dei nostri pescatori nelle acque jugoslave il 31 dicembre 1978, il Governo italiano è stato autorizzato dalla Comunità a negoziare un'ulteriore proroga fino al 30 giugno 1979 — alle stesse condizioni della precedente — dell'attuale regime di pesca.

Si ricorda infine che il problema della pesca nel golfo di Trieste, all'inizio del 1978, è stato risolto in modo amichevole tra i

due paesi. Infatti l'attività di pesca continuerà ad essere svolta sulla base del vecchio accordo bilaterale (diritto reciproco di pesca in tutto il golfo), finché il problema generale della pesca nelle acque jugoslave non sarà regolato in modo definitivo.

Africa Occidentale.

La Commissione delle Comunità europee ha da tempo avviato contatti con i paesi di tale area le cui zone di pesca tradizionalmente rivestono un particolare interesse per le nostre categorie (Senegal, Mauritania, Guinea Bissau, Capo Verde).

Gli accordi-quadro che dovrebbero essere conclusi tra la Comunità e tali paesi dovrebbero avere una durata di 2-3 anni e prevedere eventualmente anche forme di cooperazione tra operatori (*joint ventures*). Gli accordi in questione permetteranno la continuazione o il ripristino delle tradizionali attività dei pescatori comunitari in tali acque.

Allo stadio più avanzato sono i contatti con il Senegal e la Mauritania. Le autorità senegalesi hanno infatti recentemente comunicato alla Comunità di essere disponibili per iniziare nel mese di gennaio 1979, a Bruxelles, i negoziati formali per la firma dell'accordo-quadro.

Con la Mauritania i negoziati sono già stati avviati nel mese di novembre a Bruxelles e si dovrebbe poter procedere al più presto alla firma del relativo accordo.

I due suddetti accordi rivestono una notevole importanza, in quanto costituiranno una base per la conclusione di analoghi accordi con gli altri paesi dell'Africa occidentale.

La Commissione ha inoltre recentemente chiesto al Consiglio dei ministri l'autorizzazione di negoziare accordi di pesca anche con i seguenti paesi: Guinea (Conakry); Congo (Brazzaville); Gabon; Isole Maurizio; Seychelles; Sao Tomè e Principe; Angola.

Tunisia.

Nel mese di giugno 1979 verrà a scadere l'accordo di pesca bilaterale italo-tunisino firmato nel 1976.

La nostra delegazione già dal mese di luglio 1978 ha sollevato in sede comunitaria il problema del rinnovo di tale accordo che dovrà essere concluso tra la Comunità e la Tunisia.

La Commissione, su nostra sollecitazione, ha già iniziato nel mese di dicembre i contatti con le Autorità tunisine e ha temporaneamente chiesto al Consiglio l'autorizzazione per negoziare un accordo-quadro nel settore della pesca con la Tunisia.

Il Governo italiano, tenuto conto dell'importanza che riveste per i nostri pescatori l'attività svolta nelle acque tunisine e alla luce anche dei recenti gravi incidenti, non mancherà di continuare ad adoperarsi al massimo affinché la Comunità concluda al più presto i negoziati con la Tunisia in modo soddisfacente per i nostri pescatori.

Stati Uniti.

L'Accordo di pesca firmato tra gli Stati Uniti e la Comunità ha permesso ai nostri pescatori di continuare la loro attività nelle acque statunitensi.

Nel corso del primo semestre del 1978 sono sorte tuttavia alcune difficoltà con le autorità di Washington in quanto, da una parte, la normativa americana ha reso poco remunerativa l'attività dei nostri pescatori in tali acque e, dall'altra, il superamento delle quote consentite per alcune specie ha obbligato i nostri armatori ad interrompere la loro campagna di pesca.

Grazie all'azione svolta da parte italiana in via bilaterale e tramite la Comunità è stato possibile superare, nel secondo semestre, la maggior parte di taluni problemi, ottenendo sia delle modifiche nella normativa statunitense che delle riallocazioni per alcune specie.

NAFO

A seguito di un lungo negoziato la Comunità ha firmato il 24 ottobre 1978 la Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) che ha sostituito la Convenzione internazionale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (ICNAF), alla quale anche l'Italia partecipava in qualità di membro.

Scopo principale di tale Convenzione è quello di promuovere la conservazione e l'utilizzazione ottimale delle risorse ittiche al di là della zona delle 200 miglia dell'Atlantico nord-occidentale.

La NAFO assume particolare importanza in quanto rappresenta la prima Convenzione internazionale nel settore della pesca alla quale la Comunità, in quanto tale, è entrata a far parte in qualità di membro.

Infatti, per quanto riguarda altre convenzioni internazionali, la Comunità ha incontrato notevoli difficoltà in quanto alcuni paesi terzi si rifiutano di riconoscere le competenze esclusive della Comunità stessa nel settore della pesca.

* * *

Per quanto riguarda il problema della conclusione di accordi di pesca con i paesi terzi ed in particolare con quelli in via di sviluppo, bisogna infine notare che le difficoltà incontrate in alcuni casi dalla Commissione sono state determinate in particolare da una serie di fattori che sono emersi in coincidenza con il passaggio delle competenze nel settore della pesca dai paesi membri alla Comunità.

Infatti negli ultimi anni molti paesi rivieraschi hanno esteso le loro zone di pesca fino a 200 miglia mentre i paesi in via di sviluppo hanno contemporaneamente preso coscienza del valore del-

le risorse ittiche nelle loro acque e hanno dimostrato di voler partecipare attivamente alla loro gestione e sfruttamento.

I problemi del settore della pesca sono stati inoltre resi ancora più complessi dall'assenza di una precisa regolamentazione internazionale che tenga conto dell'evoluzione della situazione. Tale regolamentazione dovrebbe infatti essere elaborata nell'ambito della Conferenza sul Diritto del mare, i cui lavori non si sono ancora conclusi.

CAPITOLO II**POLITICA INDUSTRIALE. ATTIVITÀ COMUNITARIA NEL SETTORE CARBO-SIDERURGICO (CECA). POLITICA ENERGETICA. COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM)****POLITICA INDUSTRIALE***Politica comune nel settore dell'informatica.*

Nel novembre 1976 la Commissione CEE, in base alla risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1974, presentava al Consiglio il programma quadriennale di sviluppo della informatica. Il documento si distingueva in 4 parti:

programma quadriennale di sviluppo dell'informatica nella Comunità;

motivazioni di intervento;

evoluzione del settore dell'informatica nella Comunità in relazione alla situazione mondiale;

politica comunitaria per l'industria dei componenti elettronici.

La realizzazione del programma comportava due grandi campi di azione:

azioni concernenti la struttura esterna del settore, quali la politica di normalizzazione e di standardizzazione, il coordinamento delle politiche dei contratti pubblici, nonché diverse azioni di portata generale volte a migliorare la conoscenza del settore e del suo ambiente (collaborazione dei centri di ricerca);

azioni di sostegno al settore per il miglioramento delle condizioni di competitività con particolare riguardo alle applicazioni dell'informatica di interesse comunitario ed all'industria del materiale e dei sistemi. Il sostegno da attuare attraverso contratti per la concessione di premi comunitari è diretto a: *software*, applicazioni e sviluppi della normalizzazione; *peri-informatica*; componenti elettronici.

Veniva inoltre prevista l'istituzione di un Comitato per la gestione ed il coordinamento dei programmi di informatica.

Per l'attuazione del programma era previsto a carico della Comunità un costo complessivo di 103 MUC ripartiti in quattro anni (1978-1981): 36 MUC per il primo biennio e 67 MUC per il secondo biennio.

Sul documento CEE hanno espresso il loro parere il Parlamento Europeo ed il Comitato Economico e Sociale.

Attualmente le proposte della Commissione sono oggetto di esame del gruppo « Problemi Economici » che ha sollevato una serie di proposte di emendamento al testo originario.

Da parte degli esperti governativi italiani è stato ribadito l'interesse per lo sviluppo del settore della componentistica e l'opportunità che insieme al programma quadriennale, la cui approvazione deve comunque essere globale, venga dato l'avvio anche a misure specifiche a favore dell'industria dei componenti.

A seguito di taluni dibattiti avvenuti in sede COREPER, al fine di trovare una soluzione di compromesso sulle varie posizioni degli Stati membri, la Commissione nel mese di ottobre 1978 ha presentato un progetto di risoluzione che impegna ad elaborare, entro sei mesi, proposte volte a promuovere lo sviluppo della tecnologia microelettronica, proponendo, inoltre, un nuovo testo dei punti del programma quadriennale concernenti la perinformatica e la componentistica.

Le proposte di cui sopra sono attualmente all'esame del Gruppo Problemi Economici i cui risultati dovrebbero essere trasmessi al Comitato dei Rappresentanti permanenti ove si riuscisse a trovare un accordo.

Politica comune nel settore aeronautico.

Sulla base della Risoluzione del Consiglio CEE del 4 marzo 1975, che, constatata la mancanza delle condizioni necessarie per una politica aeronautica comunitaria, raccomandava consultazioni e concertazioni non vincolanti dei singoli Stati membri, la Commissione presentava al Consiglio in data 3 ottobre 1975 un programma di azione per l'aeronautica europea.

Tale programma prevedeva:

l'inquadramento di tutte le attività aeronautiche nel settore della costruzione dei grandi aerei da trasporto civile nel quadro di un programma coerente che assicurasse l'utilizzazione ottimale di tutte le risorse;

l'instaurazione di una stretta cooperazione tra industrie, società di navigazione aerea e poteri pubblici per la scelta da effettuare in funzione della realizzazione del programma comune;

l'organizzazione di un finanziamento comunitario;

la formulazione di un programma comune di ricerca fondamentale;

la gestione dei rapporti con i Paesi terzi avendo riguardo sia alla cooperazione industriale con questi Paesi sia alla strategia commerciale per la penetrazione nei mercati di esportazione;

i lavori di armonizzazione in materia di disposizioni legislative o amministrative in merito al rilascio dei certificati di navigabilità o di inconvenienti ambientali nonché in generale tutti i problemi di informazione e standardizzazione.

Nel marzo 1977 il Consiglio CEE approvava una dichiarazione riguardante la politica industriale nel settore aeronautico, limitatamente alla parte relativa alla fissazione di un programma comune per gli aerei da trasporto civile.

Nella dichiarazione venivano individuate le categorie di aerei da prendere in considerazione nel programma europeo e si precisavano i seguenti orientamenti: 1) elaborazione di una strategia coerente per quanto riguarda tutti i nuovi programmi di aerei da trasporto civile, escludendo *a priori* qualsiasi doppiopione, previo esame delle varie opzioni; 2) negoziati comuni con l'industria americana per stabilire eventuali rapporti di collaborazione; 3) definizione di criteri di convenienza economica per le decisioni di lancio dei nuovi programmi, come ad esempio un numero sufficiente di ordinazioni e di opzioni.

Sulla base di quanto espresso nel programma di azione per l'aeronautica europea, la Commissione presentava nel luglio 1977 al Consiglio un piano di azione per la ricerca tecnologica nel settore della costruzione aeronautica.

Il documento prevedeva fra i suoi obiettivi:

a) l'adozione di una strategia e di una procedura che permettessero di preparare le azioni future;

b) una serie di azioni suscettibili di essere iniziate immediatamente.

Riguardo al punto a) veniva proposta l'istituzione di un Comitato per la gestione ed il coordinamento dei programmi di ricerca con il compito di indicare, su base consultiva, le società o gli organismi ai quali affidare i lavori nelle diverse fasi dei programmi e di definire gli orientamenti per le fasi successive.

Riguardo al punto b) veniva proposto un programma quinquennale di ricerche (1977-1981), su base contrattuale, inizialmente nei due comparti degli elicotteri e delle cellule di aereo con uno stanziamento globale di 36,7 MUC e poi successivamente in altri comparti (motori, equipaggiamenti, infrastrutture di ricerca).

La situazione si è tuttavia bloccata nel corso del 1978. Le divergenze di politica industriale in questo settore tra taluni Stati membri si sono notevolmente accresciute. Inoltre l'attenzione si è polarizzata sul progetto Airbus (alla cui realizzazione partecipano Francia, Germania e Gran Bretagna).

Data l'importanza di tale progetto lo spazio di manovra per una politica comunitaria resta piuttosto esiguo.

Anche il programma di intervento per la ricerca aeronautica, limitato alle cellule di aerei e agli elicotteri è rimasto bloccato per anni; in tali condizioni è difficile aspettarsi progressi immediati in questo settore, a meno che non intervenga un atto di volontà politica degli Stati membri.

Costruzione navale.

La crisi di questo settore ha continuato a dominare nel corso del 1978 la preoccupazione della Commissione e degli Stati membri impegnati a ricercare soluzioni atte a riequilibrare la situazione.

A tal fine la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione relativa al risanamento del settore della costruzione navale nella Comunità.

La Commissione ha infatti ritenuto opportuno raccomandare agli Stati membri un certo numero di interventi a livello comunitario avuto riguardo al fatto che le attuali misure nazionali per sostenere l'attività della costruzione navale non sono più sufficienti a contenere le conseguenze della crisi strutturale che colpisce il settore.

La comunicazione della Commissione ha formato oggetto d'esame di un apposito Gruppo presso il Consiglio pervenendo ad un accordo sul testo di una « Risoluzione » che il Consiglio stesso ha adottato nella sessione del 25 luglio 1978, previo parere favorevole del Parlamento Europeo.

Sulla base di tale risoluzione la Commissione, con l'ausilio di alti funzionari degli Stati membri responsabili della costruzione navale, sta studiando le misure più idonee da realizzare sul piano comunitario per risanare il settore.

Industria tessile.

Anche questo settore industriale si è venuto a trovare in una situazione di profonda crisi al punto che la Comunità è stata indotta, da un lato, a limitare le importazioni provenienti da Paesi terzi e, dall'altro, a prevedere misure capaci di risanare il settore.

A tal fine, la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione sugli orientamenti generali per una politica settoriale tessili-abbigliamento.

Questa dichiarazione, basata sulla dichiarazione del Consiglio europeo del dicembre 1977 relativa alle industrie in crisi, intende delineare alcuni orientamenti generali per adeguare il settore alle condizioni della concorrenza internazionale del periodo successivo al 1982 garantendo un numero considerevole di posti di lavoro.

Tale comunicazione, tuttora all'esame degli organi del Consiglio in vista di un dibattito di orientamento sulle linee di azione necessarie, non riporta i particolari della politica da seguire: la Commissione ritiene infatti indispensabile consultare anzitutto le imprese e le associazioni professionali, le organizzazioni sindacali e le istituzioni governative a livello nazionale al fine di individuare i veri problemi nonché le misure che sarà più opportuno attuare.

Eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi.

Il mantenimento degli ostacoli tecnici agli scambi incide direttamente sul buon funzionamento del mercato comune in quanto

impedisce la libera circolazione dei prodotti: uno degli obiettivi fondamentali del Trattato CEE.

L'eliminazione di tali ostacoli è parte integrante del programma di politica industriale che la Commissione persegue e che prevede il ravvicinamento delle legislazioni al fine di consentire la loro armonizzazione, l'unificazione dei prodotti e la protezione del consumatore.

L'attività della Commissione in questo settore è stata quanto mai intensa e proficua di risultati. Il 30 giugno infatti, nell'approvare la 100ª direttiva, il Presidente del Consiglio ha sottolineato l'importanza del lavoro compiuto e di quello che ancora resta da fare in questo campo per la realizzazione di un effettivo mercato interno unico.

È opportuno ricordare che oltre 40 proposte di direttive sono state presentate dalla Commissione al Consiglio e si trovano ancora a vari stadi dell'esame da parte degli organismi competenti.

I settori nei quali l'azione di armonizzazione è più avanzata e significativa riguardano: gli autoveicoli (quasi tutte le caratteristiche tecniche sono ormai coperte dalle norme CEE, che garantiscono o migliorano la sicurezza del traffico, la protezione degli utenti, la salvaguardia dell'ambiente, ecc. oltre a semplificare procedure e controlli); i trattori e macchine agricole; gli strumenti di misurazione; le sostanze pericolose, il vetro cristallo; i tessili; il materiale elettrico; gli apparecchi di sollevamento e ascensori; gli apparecchi a pressione; i combustibili, i concimi.

Politica della concorrenza.

Malgrado le note difficoltà congiunturali e le debolezze strutturali che hanno caratterizzato l'economia comunitaria, la Commissione ha proseguito la sua azione volta a salvaguardare la libertà della concorrenza, anche se il suo compito al riguardo diventa sempre più difficile per effetto di pressioni sempre crescenti a favore dell'introduzione di « correttivi » al libero gioco del mercato.

Tuttavia, la libera concorrenza resta il principio fondamentale della politica della Commissione, anche se in casi particolari — per tener conto di situazioni sociali, regionali o di ristrutturazione — tale principio è stato infranto, ma per periodi transitori e limitati, allo scopo di raggiungere gli obiettivi ricercati.

In tema di aiuti degli Stati, la Commissione ha proseguito anche in questo campo la sua azione di costante vigilanza per assicurarsi che essi siano effettivamente destinati a risolvere taluni problemi strutturali della Comunità a carattere duraturo e a sorvegliare altresì affinché i provvedimenti adottati in una congiuntura difficile a favore dell'occupazione e degli investimenti non diano luogo a una sterile gara fra Stati membri.

Fra i regimi di aiuto a carattere generale sui quali la Commissione ha preso posizione sono da ricordare in particolare quello notificato dall'Italia a favore della ristrutturazione e riconversione industriale (legge n. 675 del 1978) e quello del Regno Unito concer-

nente un sistema di aiuti temporanei all'occupazione (Temporary Employment Subsidy).

In materia di aiuti settoriali si annovera la quarta direttiva sugli aiuti alla costruzione navale con la quale sono state fissate norme comuni intese a disciplinare gli aiuti in questo delicato e critico settore; le misure del Regno Unito a favore dell'industria della calzatura e il regime belga di aiuti a favore dell'industria tessile e della confezione.

Per quanto concerne gli aiuti regionali la Commissione ha organizzato diverse riunioni multilaterali volte a raccogliere il parere degli esperti degli Stati membri per poi definire i principi di coordinamento ed i massimali di tali aiuti. È da prevedere che entro l'anno tali principi saranno adottati.

Circa le imprese pubbliche, nei confronti delle quali la Commissione intende pervenire ad una migliore trasparenza dei rapporti finanziari che esse hanno con gli Stati che le controllano, una proposta di direttiva è stata esaminata nel corso di talune riunioni senza peraltro raggiungere un accordo tra le varie delegazioni date le profonde divergenze e perplessità che talune di esse hanno manifestato su tale progetto. La questione formerà oggetto di esame in seno alla Commissione stessa.

Settore telecomunicazioni.

Il settore delle telecomunicazioni non rientra nel campo di applicazione della Direttiva del Consiglio CEE del 21 dicembre 1976 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

Detta esclusione è stata voluta, fra l'altro, dal Governo italiano che ha sempre ribadito la inopportunità di liberalizzare il settore a causa delle conseguenze che potrebbe subire l'industria nazionale.

Il Consiglio CEE, però, con dichiarazione del 21 dicembre 1976, ha invitato la Commissione a sottoporgli entro la fine del corrente anno « un calendario che prevedeva l'entrata in vigore di misure atte a garantire, su base di reciprocità, la concorrenzialità a livello comunitario degli appalti di forniture aggiudicati dagli organismi incaricati dagli Stati membri, dei servizi di telecomunicazioni ».

Su tali basi la Commissione ha presentato un progetto di direttiva, attualmente all'esame dei gruppi di lavoro competenti, con cui si propone la liberalizzazione del settore sia pure limitatamente ad un numero ristretto di materiali. Sull'argomento, a livello nazionale, sono state effettuate una serie di riunioni al fine di coordinare la posizione italiana in vista del prosieguo dei lavori comunitari.

L'Italia ha confermato la posizione assunta all'epoca della direttiva di base del 1976 in quanto non si sono verificati eventi nuovi nell'industria italiana del settore tali da giustificare, attualmente, un'apertura, sia pure parziale e limitata nel tempo. Si ritiene infatti che solo dopo che verranno affrontati e risolti in ma-

niera soddisfacente i problemi ancora aperti con misure « orizzontali » di politica industriale, potranno essere prese in considerazione proposte di liberalizzazione. In particolare ci si riferisce alla necessità dell'armonizzazione tecnica, della promozione e finanziamento comunitario, della ricerca e sviluppo, della parità di condizioni nel settore finanziario e in genere alla messa in opera di tutte quelle misure aventi come obiettivo il raggiungimento di un certo equilibrio di condizioni, nel settore, all'interno del mercato comune.

Tutela dei consumatori.

Nel quadro delle misure volte a tutelare e informare i consumatori, l'apposito comitato consultivo dei consumatori ha previsto una serie di azioni da sviluppare nei seguenti campi:

- incidenti prodotti in ambienti domestici;
- clausole vessatorie nei contratti di vendita;
- etichettatura informativa su taluni prodotti tessili;
- prezzo unitario dei prodotti non alimentari;
- sicurezza dei giocattoli.

La Commissione ha inoltre approvato una proposta di direttiva concernente la pubblicità ingannevole e sleale e ha proposto altresì la modifica della proposta di direttiva relativa alla vendita a domicilio.

ATTIVITÀ COMUNITARIA NEL SETTORE CARBO-SIDERURGICO (CECA)

SETTORE SIDERURGICO.

Il mercato siderurgico europeo, nell'anno in corso, è rimasto pur sempre depresso, nonostante qualche lieve segno di ripresa.

All'azione anti-crisi della Commissione — intesa a favorire, attraverso il miglioramento dei ricavi, il risanamento del settore — non ha corrisposto un adeguato incremento delle domande interne dei singoli Stati (In Italia, la domanda nazionale ha registrato una flessione dell'11,5 per cento nei primi 8 mesi del 1978, rispetto al corrispondente periodo del 1977).

La produzione di acciaio, nei primi 8 mesi dell'anno in corso, è aumentata in tutti i paesi CECA, fatta eccezione per il Regno Unito, rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, in conseguenza di un migliore sfruttamento degli impianti, che rimane però largamente insoddisfacente.

A conferma della debolezza della domanda, sono aumentate le esportazioni dei singoli Stati membri verso i Paesi terzi e diminuite le importazioni dagli stessi, ciò che ha consentito di rendere ulteriormente attivo il saldo siderurgico. Per l'Italia, nei primi 8 mesi del corrente anno, le importazioni sono diminuite del 27,8 per cento e le esportazioni sono aumentate del 17,8 per cento, rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno.

Nel corso del corrente anno, è proseguita, in collaborazione con gli Stati membri, l'intensa attività della Commissione nel settore, ciò ha condotto all'ampliamento delle misure anti-crisi prese nel 1977 e alla predisposizione di nuove misure, di carattere congiunturale e strutturale.

MISURE DI CARATTERE CONGIUNTURALE.

A) *All'interno del mercato comune.*

Oltre a confermare l'invito a determinate imprese o gruppi di imprese ad assumere impegni di limitazione volontaria delle consegne di talune categorie di prodotti — da esse effettuate nell'area del mercato comune — alle quantità loro indicate dalla Commissione, l'organo comunitario ha perfezionato o adottato, dalla fine del 1977, le seguenti misure.

a) *Prezzi minimi e prezzi di orientamento.*

La Commissione, che nel maggio 1977 aveva fissato prezzi minimi per il tondo per cemento armato, ha esteso sul finire dello stesso anno la medesima misura anche ai nastri larghi a caldo ed ai laminati mercantili.

Per altri prodotti siderurgici, l'organo comunitario ha confermato i così detti prezzi di orientamento, che le imprese vengono chiamate a rispettare su base volontaria.

I prezzi minimi (che devono essere rispettati anche dai commercianti per le vendite da magazzino, qualunque sia la provenienza della merce) sono stati aggiornati per tener conto delle variazioni dei tassi di cambio.

b) *Certificati di conformità.*

La Commissione ha fatto obbligo alle imprese produttrici ed ai commercianti di fare accompagnare le consegne dei prodotti soggetti ai « prezzi minimi » da certificati di conformità (dei prezzi fatturati ai prezzi minimi), onde poter controllare l'effettiva applicazione dei prezzi praticati dalle imprese.

c) *Cauzionamento.*

La Commissione si è riservata di esigere dalle imprese siderurgiche e dai commercianti, nel caso in cui indizi sufficienti permettano

di presumere un'infrazione alle decisioni che fissano prezzi minimi, una cauzione, che può essere in contanti o può consistere in un impegno dell'esportatore garantito da un istituto bancario.

L'applicazione di questo strumento aveva determinato gravi difficoltà con la Francia, che durante i mesi di luglio-agosto aveva praticamente bloccato le esportazioni dei nostri produttori più competitivi i cosiddetti « bresciani ».

A seguito di forti pressioni del Governo italiano la misura a partire dal 1° dicembre 1978 non è stata più rinnovata.

d) Divieto di allineamento.

In connessione all'introduzione dei prezzi minimi e di orientamento all'interno del mercato comune e alla stipulazione di accordi di autolimitazione delle esportazioni verso la Comunità, raggiunti con taluni Paesi terzi, la Commissione ha fatto divieto alle industrie comunitarie di allineare i loro prezzi a quelli dei prodotti provenienti dai Paesi in questione.

B) Nei rapporti della Comunità con i Paesi terzi.

Nell'ambito di questi rapporti, la Commissione, tenuto conto che per fronteggiare la crisi del settore era ulteriore condizione essenziale l'intensificazione del controllo delle importazioni provenienti dall'esterno della Comunità ha adottato le seguenti misure.

a) Prezzi di riferimento.

La Commissione, onde seguire l'evoluzione delle importazioni e vigilare perché le stesse non minaccino la produzione comunitaria, ha perfezionato il sistema del « controllo comunitario », che subordina le importazioni di alcuni prodotti siderurgici originari da paesi terzi al rilascio di un documento di importazione (c.d. licenze automatiche).

L'attuale documento, infatti, oltre a dover essere redatto con maggiore completezza di dati, ha anche una minore validità (1 mese). La Commissione, inoltre, ha fatto obbligo agli Stati membri di comunicarle la differenza fra il prezzo di riferimento ed il prezzo fatturato, non appena l'amministrazione doganale l'abbia rilevata, ai fini dell'eventuale applicazione dell'apposita procedura anti-dumping.

b) Prezzi convenuti.

Allo scopo di non recare turbamento alle tradizionali correnti di scambio, la Commissione non ha mancato di stipulare, ove possibile, appositi accordi con taluni Paesi terzi, ottenendo da questi l'impegno a non praticare prezzi inferiori a quelli comunitari, se non nei limiti di un determinato « margine di penetrazione » (con l'ulteriore condizione nel rispetto di determinati contingenti, nel caso dei Paesi a commercio di Stato).

MISURE DI CARATTERE STRUTTURALE.

Le misure congiunturali di cui sopra devono, come è noto, costituire, nell'intendimento della Commissione, la premessa per avviare e sostenere la necessaria opera di ristrutturazione del settore.

La situazione del mercato è tale da compromettere la indispensabile continuità degli investimenti da parte delle imprese e da determinare, d'altro canto, la possibile assunzione di iniziative, a livello nazionale, non in linea con l'interesse comunitario.

La Commissione si propone, pertanto:

di assicurare l'unicità del mercato, mediante il coordinamento delle misure da adottare a livello nazionale;

di dare più ampia applicazione agli strumenti di intervento finanziario, previsti dal Trattato CECA a sostegno dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riqualificazione della mano di opera (articoli 54 e seguenti);

di promuovere, al riguardo, il ricorso agli altri strumenti a disposizione della Comunità, al di fuori del Trattato CECA (Fondo Sociale, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Banca Europea degli Investimenti).

Al fine di tracciare le linee entro cui inquadrare il processo di ristrutturazione del settore, la Commissione ha proceduto, da un lato, ad una nuova elaborazione degli « obiettivi generali acciaio », che sulla base di più attendibili previsioni di sviluppo indicano agli Stati l'esigenza di attuare una politica di graduale riduzione delle capacità produttive e, dall'altro, alla predisposizione di un progetto di decisione, inteso a disciplinare la compatibilità degli aiuti nazionali in favore del settore alle nuove esigenze del mercato comune.

Tali linee di azione sono tuttora in corso di esame nella competente sede comunitaria.

* * *

È proseguito lo svolgimento dell'ordinaria attività comunitaria nel settore, principalmente nel campo della politica industriale (con finanziamenti, in particolar modo per la ricerca tecnica nel campo dell'acciaio e a sostegno di programmi di riconversione), sociale (con provvidenze in favore dei lavoratori licenziati) e commerciale (con particolare riguardo all'armonizzazione delle politiche commerciali degli Stati membri).

In ordine alla politica commerciale, merita un cenno particolare la materia dei rapporti con i Paesi a commercio di Stato e con quelli in via di sviluppo.

Nel caso dei Paesi a commercio di Stato, la materia è ora diversamente regolata, a seconda che gli stessi abbiano o meno stipulato con la Commissione gli appositi accordi, cui si è sopra accennato.

I Paesi « non accordisti » continuano ad essere soggetti alla regolamentazione già in vigore che si articola — come è noto — in un meccanismo comune di coordinamento dei singoli regimi di importazione nonché di sorveglianza delle importazioni e in un regime autonomo di contingentamento riguardante taluni mercati, tra cui quello italiano.

Per i Paesi « accordisti », salvo il rispetto dei contingenti che li riguardano, valgono, invece, le regole, di cui sopra detto, stabilite nei confronti dei Paesi con i quali la Commissione ha stipulato accordi di autolimitazione.

Nei riguardi dei Paesi in via di sviluppo, le importazioni di taluni prodotti siderurgici in provenienza da essi beneficiano, come è noto, nel quadro delle preferenze generalizzate a favore dei Paesi stessi, di un regime di contingentamento tariffario (per i prodotti « sensibili ») e di massimale controllato.

I regimi in parola hanno di recente formato oggetto del periodico esame nella sede competente, e in tale occasione, da parte italiana, non si è mancato di rilevare, in considerazione dell'attuale stato di crisi del settore, l'opportunità di « contenere » la possibilità di importazione dai Paesi in questione.

* * *

Non è stato possibile disciplinare, per l'anno in corso, la sospensione, per taluni prodotti, del divieto di esportazione di rottami ferrosi verso i Paesi terzi, disposta in passato in relazione a difficoltà di collocamento degli stessi sul mercato comunitario.

Non è stato, infatti, raggiunto in sede comunitaria il necessario accordo degli Stati sull'entità del contingente di esportazione — proposto dalla Commissione — che la delegazione italiana ha ritenuto eccessiva, in relazione alla perdurante esigenza di tutelare l'approvvigionamento del mercato comunitario.

SETTORE CARBONE.

I dati relativi alla prima metà dell'anno in corso evidenziano, in ordine alla produzione carbonifera della Comunità dei « Nove », un decremento dell'1,1 per cento rispetto al corrispondente periodo del 1977, essendo la stessa passata da tonnellate 139.517.000 a tonnellate 138.035.000.

Gli *stocks* si aggirano, presso le miniere, su valori sensibilmente superiori a quelli registrati lo scorso anno, se considerati nel loro complesso (+ 6,8 per cento). In realtà, tale dato è la risultante di un diverso andamento degli *stocks* nei vari Paesi produttori: la

Germania (RF) ha incrementato le proprie scorte dell'8,7 per cento, la Francia del 7,4 per cento e il Regno Unito del 13,4 per cento.

Per contro, gli *stocks* del Belgio presentano una flessione del 69,1 per cento.

L'impiego della manodopera all'interno delle miniere ha fatto registrare un andamento pressoché costante in diminuzione durante l'intero periodo in esame ed attualmente gli operai iscritti si aggirano sulle 365.000 unità, contro le 374.000 del giugno 1977. Il fenomeno ha interessato tutti i Paesi produttori.

L'interscambio fra i Paesi comunitari, ha accennato nel complesso, ad una leggera ripresa. In dettaglio, la ripresa si è rivelata sensibile per la Francia (+ 34,2 per cento), l'Olanda (+ 46,1 per cento) ed il Belgio (+ 47,2 per cento). In controtendenza, invece, la Germania (— 11,0 per cento), il Regno Unito (— 45,4 per cento), l'Irlanda ed il Lussemburgo (per valori oscillanti intorno al 20 per cento).

* * *

Come è noto, da tempo a fronte del cronico squilibrio, tra offerta e domanda di carbone fossile in seno alla Comunità, i vari paesi produttori sono stati autorizzati ad accordare aiuti nazionali alla propria industria carbonifera.

L'attuale decisione del Consiglio in materia amplia — alla luce degli obiettivi di politica energetica comunitaria da esso a suo tempo stabiliti — la portata delle misure previste dal passato provvedimento, nell'intento, appunto, di mantenere la produzione del carbone fossile comunitario ad un certo livello in condizioni economiche soddisfacenti, e di ridurre, pertanto, la dipendenza della Comunità dalle importazioni di energia dai Paesi terzi soprattutto per quanto riguarda il petrolio.

Anche l'anno in corso, come il 1977, ha fatto registrare un aumento degli aiuti nazionali in materia, rispetto a quelli accordati durante il regime precedente.

Accanto a tale regime di aiuti, va ricordato il sistema di sovvenzioni, pure in atto, a carico di tutti i Paesi membri, e rivolto a consentire alle imprese carbonifere comunitarie di ridurre i prezzi dei carboni da coke e del coke destinati all'industria siderurgica della Comunità.

È stato a suo tempo portato all'esame della sede competente un progetto di decisione della Commissione, volto a prorogare, fino al 31 dicembre 1985, con talune modifiche, il sistema in questione (la cui scadenza era fissata alla fine del 1978), nell'intento di disporre, nel settore carbonifero, di strumenti adeguati al perseguimento degli obiettivi della politica energetica comunitaria.

A conclusione di tale esame, il regime in parola è stato prorogato fino al 31 dicembre 1981, con riserva del suo riesame prima della fine del 1979.

È proseguito lo svolgimento dell'attività comunitaria in materia di finanziamenti destinati alle ricerche nel settore del carbone.

POLITICA ENERGETICA.

Le difficoltà già manifestatesi nel 1977 per definire una politica comunitaria nel settore dell'energia sono state solo parzialmente superate nel 1978 nonostante le raccomandazioni per un orientamento unitario dal Consiglio europeo di Brema e dal Parlamento europeo. In particolare, sostanziali dissensi si sono nuovamente manifestati tra i Nove in merito a tre argomenti che hanno rappresentato i punti focali dei vari Consigli dei Ministri dell'energia realizzatisi nel corso dell'anno: i proposti sussidi al carbone comunitario per uso termoelettrico, gli aiuti alla riconversione di taluni impianti di raffinazione di prodotti petroliferi ed il blocco della costruzione di nuove raffinerie nell'ambito della CEE.

Al riguardo l'Italia si è costantemente dichiarata contraria alla adozione di aiuti finanziari in favore del troppo costoso carbone comunitario. Il nostro Paese — che possiede scarse fonti energetiche endogene e la cui economia è fundamentalmente basata su attività di trasformazione — si troverebbe in tal caso penalizzato finanziariamente e distratto dall'acquisto di carbone, a prezzi nettamente più convenienti, in Paesi non appartenenti alla CEE. La presa di coscienza di tale realtà ha indotto l'Italia a rigettare fermamente la ipotesi di un aiuto al carbone comunitario non collegato a proporzionali compensi per il nostro Paese nel campo della raffinazione.

L'Italia aveva infatti richiesto sostanziali contributi finanziari da destinare alla riconversione industriale ed alla riqualificazione professionale della manodopera di taluni impianti di raffinazione recentemente chiusi. È noto che, a causa del minor consumo petrolifero comunitario di questi ultimi anni l'industria italiana di raffinazione lavora oggi circa al 50 per cento della capacità degli impianti. Parallelamente, veniva sollecitata l'attribuzione, nell'ambito della CEE, di quote di raffinazione proporzionali alle capacità degli impianti nazionali. Le nostre richieste non erano però accolte dal Consiglio dei Ministri dell'energia, né veniva raggiunta una misura di accordo circa il principio del blocco della costruzione di nuove raffinerie.

Il delinarsi di tali discordanti posizioni ha reso necessario un tempo di riflessione da maturare attraverso nuovi incontri. Esso potrebbe condurre all'auspicabile elaborazione di una politica energetica comunitaria più aperta verso le tecniche dell'avvenire, rivolta alla ricerca di nuove fonti energetiche, superando i limiti tecnici finora raggiunti, che dia maggior peso agli interessi generali e meno a quelli dei singoli paesi produttori e che tenga infine conto delle esigenze di conservazione e di un più razionale uso delle fonti energetiche. Alla definizione e realizzazione di tale visione di progresso l'Italia è pronta a partecipare approvando anche iniziative di ricerca e di studio che non risultino di suo interesse immediato.

Si ritiene di poter anticipare che tali obiettivi saranno raggiunti. Infatti, l'accentuarsi dell'interesse in campo mondiale per i problemi energetici per i riflessi che essi hanno non soltanto nei confronti dei Paesi industrializzati ma anche quelli in via di svilup-

po, dovrebbero accelerare i tempi necessari per una migliore definizione della politica energetica della Comunità.

In conclusione, se in tema di approvvigionamenti e di produzione di energia non sono state ancora raggiunte le intese auspiccate, risultati positivi sono stati tuttavia conseguiti per quanto concerne l'importante obiettivo della riduzione dei consumi energetici. Infatti secondo i dati raccolti dalla Commissione della CEE, negli anni 1976-1977 il consumo energetico è rimasto costante mentre, nello stesso periodo, i prodotti nazionali lordi dei Nove Paesi sono aumentati mediamente del 2 per cento. Sempre in tale periodo, le importazioni di energia sono diminuite ed hanno rappresentato il 56 per cento del fabbisogno energetico comunitario mentre, in precedenza esse raggiungevano il 59 per cento.

L'azione per il contenimento dei consumi energetici è proseguita nel 1978 con l'adozione, in sede comunitaria, di decisioni per il finanziamento di progetti a carattere industriale atti a consentire ulteriori risparmi di energia (miglioramenti nell'isolamento termico degli edifici, maggiore sfruttamento del calore che viene prodotto, ecc.); i progetti presentati dalle industrie superano i 300 e sono in corso gli esami tecnici per la scelta dei progetti da finanziare.

Sempre nel 1978 sono stati adottati, inoltre, provvedimenti comunitari per finanziare progetti per lo sfruttamento di fonti energetiche alternative. Anche per queste ultime si stanno svolgendo gli esami tecnici, relativi a 120 progetti per l'energia solare, 30 per la geotermia e 12 per la gassificazione e liquefazione del carbone.

Non è stato possibile, invece, adottare il provvedimento, predisposto dalla Commissione, per finanziare la ricerca di giacimenti petroliferi situati in zone difficili o a grandi profondità a causa dell'opposizione manifestata da parte inglese al riguardo.

Il Consiglio ha convenuto soltanto sull'istituzione di un gruppo di studio cui demandare l'esame delle possibilità di esplorazione nella Comunità di quelle zone che per difficoltà di ordine tecnico ed economico non sono ancora oggetto di ricerca da parte delle società petrolifere.

COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM)

A) INTRODUZIONE.

1. — L'attività di ricerca dell'EURATOM (Comunità Europea per l'Energia Atomica) si sviluppa essenzialmente mediante programmi di azioni dirette e programmi di azioni indirette.

2. — I programmi di azioni dirette consistono nelle attività di ricerca, che si svolgono presso gli Stabilimenti del Centro Comune di Ricerche, e, pertanto, sono gestiti in via diretta dagli organi comunitari.

3. — Gli Stabilimenti del Centro Comune di Ricerche sono:

- lo Stabilimento di Ispra, il maggiore;
- lo Stabilimento di Petten in Olanda;
- lo Stabilimento di Karlsruhe nella Germania Occidentale;
- lo Stabilimento in Mol in Belgio.

4. — Le attività indirette si svolgono, invece, mediante un coordinamento ed un finanziamento comunitario di programmi nei diversi settori della ricerca nucleare, che si effettuano presso i diversi Centri nazionali.

Esse hanno la caratteristica della partecipazione ad uno stesso obiettivo da parte di Istituti di ricerca dei vari Paesi membri.

5. — Nel corso del 1978, l'attività dell'EURATOM si è articolata nei seguenti settori:

- attività di ricerca (azioni dirette e indirette);
- ESSOR;
- attività di coordinamento delle politiche nucleari dei vari Paesi della Comunità;
- problemi di sicurezza;
- relazioni esterne;
- politica nucleare della Comunità;
- contratti.

B) ATTIVITÀ DI RICERCA.

Azioni dirette (Programma CCR 1977-1980).

6. — L'attività del CCR è proseguita così come a suo tempo stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee nella riunione del 18 luglio 1977.

Pertanto, le attività degli Stabilimenti comuni si sono sviluppate secondo le seguenti linee di programma:

sicurezza nucleare (sicurezza dei reattori, combustibili al plutonio e ricerca sugli attinidi, gestione dei materiali nucleari e dei rifiuti radioattivi);

energie future (energia solare, idrogeno, studi di concezione sui reattori a fusione termonucleare, materiali per alte temperature);

ambiente e risorse;
misure, campioni e tecniche di riferimento (METRE);
attività di servizio e di supporto tecnico (compreso reattore HFR).

Per quanto concerne i relativi costi, per il 1978 sono stati iscritti, in bilancio, i seguenti stanziamenti:

sicurezza nucleare: 38 MUCE;
energie future: 14 MUCE;
ambiente e risorse: 9 MUCE;
misure, campioni e tecniche di riferimento: 15 MUCE;
attività di servizio e di supporto tecnico: 19 MUCE.

7. — In base ai principi del programma diretto « scorrevole », entro il 1978 la Direzione del CCR avrebbe dovuto presentare la nuova proposta di programma, che dovrà essere esaminata agli inizi del 1979.

Da parte comunitaria, si sta ancora elaborando tale proposta, che presumibilmente sarà, quindi, oggetto di esame soltanto nei primi mesi del 1979.

Azioni indirette.

8. — Sono proseguite le attività nell'ambito dei seguenti programmi indiretti:

- a) biologia e protezione sanitaria (1976-1980): 29 MUC;
- b) ambiente (1976-1980): 18 MUC;
- c) materiali e metodi di riferimento (1976-1980): 2,7 MUC;
- d) gestione e deposito dei rifiuti radioattivi (1975-1979): 19,6 MUC;
- e) rimessa in ciclo del plutonio nei reattori ad acqua leggera (1975-1979): 4,5 MUC;
- f) fusione e fisica dei plasmi (1976-1980): 124 MUC;
- g) produzione dell'idrogeno (1975-1979): 13,24 MUC.

È stata, inoltre, adottata la decisione concernente i nuovi programmi:

- a) prospezione ed estrazione dell'uranio (1979-1981): 3 MUCE;
- b) materie prime primarie (1978-1981): 18 MUCE.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

9. — Da parte della Commissione, si sta provvedendo alla elaborazione e presentazione di nuovi programmi concernenti:

- a) la biologia e la protezione sanitaria;
- b) l'azione materiale e metodi di riferimento;
- c) la gestione ed il deposito dei rifiuti radioattivi;
- d) l'ambiente.

10. — La Commissione, inoltre, ha proposto all'esame ed alla approvazione degli organi della Comunità i seguenti programmi:

- a) ricerca sui reattori termici ad acqua (1978-1982);
- b) ricerca riguardante la chiusura definitiva e lo smantellamento delle centrali nucleari (1978-1982);
- c) ricerca nel settore dei codici e delle norme per reattori superconvertitori a neutroni veloci (1979-1983).

L'esame a livello comunitario si svolgerà nei prossimi mesi.

11. — Analogamente, la Commissione ha ultimato la predisposizione del nuovo programma fusione, che, per il momento, è stato soltanto oggetto di esame del Comitato scientifico e tecnico. Esso sarà quanto prima presentato per le procedure di esame alle diverse istanze comunitarie.

In ordine al programma fusione, va altresì, ricordato che il Consiglio dei ministri della CEE, nella riunione del 30 maggio 1978, ha deciso che per l'esecuzione del Progetto JET (stanziamento 102,4 MUCE) la realizzazione di esso sia effettuata nell'ambito di « Impresa Comune ».

A tale Impresa partecipano l'EURATOM e tutti i Laboratori nazionali associati all'EURATOM nel campo della fusione.

Con la stessa decisione il Consiglio dei Ministri ha approvato lo Statuto che regolerà la vita ed il funzionamento dell'impresa Comune.

12. — Nel quadro delle attività indirette, si ricordano i programmi « energia », in ordine ai quali la Commissione ha presentato il secondo programma concernente il periodo 1979-1983.

Tali programmi, di cui si è iniziato l'esame comunitario, per quanto riguarda il settore nucleare, si riferiscono, per ora, al programma produzione dell'idrogeno.

C) ESSOR.

13. — A partire dal 1973, l'Italia si è assunta tutti gli oneri collegati all'esercizio e potenziamento del reattore ESSOR dello stabilimento di Ispra del CCR.

14. — Nell'ambito di due contratti sottoscritti dal Governo italiano e la Commissione - il primo per il periodo 1973-1976 ed il secondo per l'anno 1977 - il finanziamento italiano è complessivamente ammontato a circa 27 miliardi di lire.

15. — Un'analisi costi-benefici sull'impianto ESSOR, condotta durante il 1977, ha mostrato che gli oneri di gestione e investimento prevedibili per la prosecuzione dell'impresa medesima, sono di gran lunga superiori ai benefici che sarebbero derivati al Paese.

16. — In relazione a ciò, da parte italiana sono state assunte, nel corso del 1978, le seguenti iniziative:

sospendere gli investimenti previsti nel reattore ESSOR ed, in particolare, la costruzione del circuito SARA;

stipulare con la Commissione un contratto di pura gestione, per il periodo 1978-1980, improntato a criteri di massima economia (gli oneri a carico dell'Italia sono fissati in circa 30,3 MUCE. Il contratto prevede esplicitamente la ricomunitarizzazione del complesso ESSOR a partire dal 1980);

avviare, di concerto con la Commissione, una consultazione con potenziali interessati all'utilizzazione dell'ESSOR (Paesi comunitari e Terzi), onde verificare le possibilità di ripartire gli oneri relativi alla realizzazione ed esercizio del circuito SARA ed equilibrare il rapporto costi-benefici.

D) ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLE POLITICHE NUCLEARI DEI VARI PAESI DELLA COMUNITÀ.

Comitato Permanente Arricchimento Uranio.

17. — Il ridimensionamento di alcuni importanti programmi elettronucleari e lo slittamento di tempi che si verifica nella realizzazione di centrali già da tempo decise, hanno determinato in Europa ed altrove un eccesso di offerta di servizi di arricchimento a fronte della prevedibile domanda.

18. — Le già avviate collaborazioni internazionali con esclusiva prevalente partecipazione di Paesi comunitari (EURODIF e URENCO) hanno, pertanto, concentrato i loro sforzi nella realizzazione degli impianti già iniziati (a Tricastin per EURODIF; ad Almelo e Capenhurst per l'URENCO), senza varare nuove iniziative.

19. — In tale situazione, si è confermato superfluo l'intervento dell'EURATOM, il cui Comitato di Coordinamento Arricchimento Uranio non si è mai riunito nel corso del 1978.

Comitato Coordinamento Reattori Veloci.

20. — Il radicalizzarsi dell'antagonismo fra oppositori dei reattori veloci (sostanzialmente gli Stati Uniti) e sostenitori degli stessi (in pratica tutti i Paesi industrializzati caratterizzati da rilevante dipendenza energetica) ha reso indispensabile il ruolo di coordinamento svolto dalla Comunità.

21. — Le attività del Comitato di Coordinamento Reattori Veloci — da tempo operante nell'ambito EURATOM — hanno prodotto rapporti, pareri e orientamenti, che sono stati un costante ed omogeneo termine di riferimento per i vari Paesi comunitari in occasione di importanti consessi internazionali (Agenzia Internazionale Energia, Agenzia Nucleare dell'OCSE, INFCE).

E) PROBLEMI DI SICUREZZA.*Rapporti EURATOM-AIEA.*

22. — Nel corso del 1977, erano iniziati i negoziati tra l'EURATOM e l'AIEA per mettere a punto le modalità e le procedure ispettive in applicazione dell'accordo di verifica EURATOM-AIEA, entrato in vigore il 21 febbraio 1977, con il fine di coordinare e regolare le ispezioni dell'EURATOM e dell'AIEA, in conseguenza del Trattato di non Proliferazione Nucleare.

Tale materia si è rivelata molto complessa, in quanto ha richiesto la definizione nel dettaglio delle ispezioni a tutti gli impianti di ricerca ed industriali esistenti nella Comunità (oltre 200).

Si è anzitutto, proceduto a trovare un accordo su quale tipo di impianti effettuare le ispezioni. A tutt'oggi, sono stati raggiunti accordi per le ispezioni sugli impianti di potenza e di ricerca, mentre è in corso di negoziato le definizioni delle ispezioni per gli impianti di ritrattamento, di arricchimento e di fabbricazione del combustibile.

F) RELAZIONI ESTERNE.*International Nuclear Fuel Cycle Evaluation (INFCE).*

23. — L'EURATOM ha continuato a partecipare ai lavori, che si svolgono a livello mondiale.

Rapporti EURATOM-Canada.

24. — A conclusione dei negoziati che si sono svolti per tutto il 1978, è stato firmato il rinnovo dell'accordo EURATOM-Canada, nell'ambito del quale è regolato anche il delicato problema delle salvaguardie.

Contrariamente alle iniziali richieste canadesi, si è riusciti a pervenire alla conclusione di un accordo, che riduce le originali richieste del Canada ad effettuare controlli di salvaguardia più stretti sulle attività nucleari dei Paesi della Comunità.

Rapporti EURATOM-Stati Uniti.

25. — Su richiesta statunitense, è stata esaminata l'eventualità di rinegoziare l'accordo EURATOM-USA, pur non essendo esso scaduto. Da parte statunitense, tuttavia, è stato fatto presente che le mutate condizioni internazionali in materia di approvvigionamento di materiale nucleare, richiederebbero una nuova negoziazione dell'accordo in questione.

26. — L'obiettivo americano sembra essere quello di porre condizioni più restrittive nei confronti della Comunità, in ordine al trasferimento di materiali nucleari di origine statunitense nell'ambito della Comunità e del ritrattamento dei combustibili nucleari.

Da parte comunitaria, sono emerse diverse perplessità in proposito. Il problema dovrà essere ulteriormente approfondito.

Rapporti EURATOM-Australia.

27. — Si sta esaminando l'ipotesi di un accordo con l'Australia per regolare i trasferimenti di materiali nucleari.

Inizialmente, da parte della Commissione, si intendeva estendere l'ambito dell'accordo da negoziare anche al trasferimento di impianti ed attrezzature.

A seguito dell'iniziativa di alcuni Paesi (tra cui l'Italia), si è concentrata l'applicabilità dell'accordo alla sola ipotesi di trasferimento di materiali nucleari (particolarmente, uranio naturale).

Sono in corso di definizione i termini del mandato che dovrà essere affidato alla Commissione per condurre il negoziato.

Rapporti EURATOM-AIE (Agenzia Internazionale per l'Energia).

28. — L'EURATOM ha proseguito la partecipazione per la Comunità a determinati programmi dell'AIE.

29. — In tal senso, a seguito di decisioni del Consiglio dei Ministri della CEE adottate alla fine del 1977, l'EURATOM è parte nei seguenti accordi:

a) accordo di esecuzione di un programma di ricerca e sviluppo per la produzione dell'idrogeno dall'acqua;

b) accordo di esecuzione di un programma di ricerca e sviluppo nel settore della fusione termonucleare;

c) accordo di esecuzione di un programma di ricerca sull'interazione tra plasma e pareti di contenimento in Textor;

d) accordo di esecuzione per un programma di ricerca e sviluppo sui magneti superconduttori per centrali a fusione.

G) POLITICA NUCLEARE DELLA COMUNITÀ.

30. — Per quanto concerne l'elaborazione di alcune linee di strategia volte a sviluppare una politica europea in determinati settori, nel corso del 1978 non si è riusciti a concordare sull'individuazione di precisi obiettivi, così come era stato proposto nel 1977 dall'EURATOM.

In particolare, i piani d'azione:

a) per la realizzazione di depositi comunitari per i residui radioattivi;

b) per una strategia comunitaria per il ritrattamento dei combustibili nucleari irraggiati;

c) per l'alternativa dei reattori superconvertitori veloci nel quadro comunitario,

non hanno formato, a tutt'oggi, oggetto di decisione della Comunità.

Viste le difficoltà riscontrate per la definizione di tali linee strategiche europee, la Commissione potrebbe essere indotta a presentare proposte alternative.

H) CONTRATTI.

31. — Le azioni indirette e le azioni dirette (le attività proprie degli Stabilimenti del Centro Comune di Ricerche) dell'EURATOM si articolano in una serie di rapporti contrattuali. Quelli con il CNEN, come di norma, possono essere classificati nella maniera seguente:

a) contratti connessi a programmi diretti della Comunità;

b) rapporti contrattuali non connessi a programmi comunitari;

c) contratti per la messa a disposizione di impianti, attrezzature e personale per programmi italiani.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

32. — I contratti connessi a programmi della Comunità per tipo di attività derivano dai seguenti programmi indiretti:

- a) biologia (1976-1980);
- b) smaltimento dei rifiuti radioattivi (1976-1980);
- c) fusione (1977-1980);
- d) ricerche su combustibili al plutonio ed attinidi (1975-1978);
- e) plutonio (1975-1978).

33. — Nel corso del 1978, sono stati seguiti i problemi posti dal prolungamento di alcuni contratti e dalla stipula di nuovi contratti fra la Commissione ed il CNEN.

Sono da ricordare:

a) il proseguimento delle attività nel settore della biologia tramite sei contratti di associazione;

b) alcuni contratti di collaborazione fra il CCR EURATOM di Ispra e diversi Programmi del CNEN (VEL, Plutonio) per la messa a disposizione del CNEN di attrezzature, impianti e materiali;

c) i negoziati per la stipula di un nuovo contratto EURATOM-CNEN-ENEL per studi sul riciclo del plutonio;

d) i negoziati per un nuovo contratto nel settore dello smaltimento dei rifiuti radioattivi;

e) la stipula del contratto « fusione » fino al 31 dicembre 1980.

I) PRESTITI BEI E EURATOM.

a) *Prestiti BEI acquisiti nel 1978:*

per lo sviluppo dell'elettrificazione in Sicilia

BEI 10 luglio 1978-31 maggio 1990 — 8,10 per cento

marchi tedeschi	42.464.390,57
fiorini olandesi	19.583.779,41
franchi belgi	286.719.168
dollari USA	20.650.185,85

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

per la costruzione di un impianto turbogas a Maddaloni

BEI 10 luglio 1978-31 maggio 1990 - 8,10 per cento

marchi tedeschi	16.985.756,23
fiorini olandesi	7.833.511,76
franchi belgi	114.687.667
dollari USA	8.260.074,34

per lo sviluppo dell'elettrificazione in Puglia

BEI 23 agosto 1978-15 luglio 1993 - 8,15 per cento

marchi tedeschi	27.479.106,30
fiorini olandesi	10.488.423,89
dollari USA	13.640.426,05

per lo sviluppo dell'elettrificazione in Campania

BEI 23 agosto 1978-15 luglio 1993 - 8,15 per cento

marchi tedeschi	37.147.680,74
fiorini olandesi	14.178.795,25
dollari USA	18.439.821,69

per l'impianto nucleare di Montalto di Castro

BEI 23 agosto 1978-15 luglio 1993 - 8,15 per cento

marchi tedeschi	41.250.000
fiorini olandesi	15.675.000
dollari USA	20.130.000

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) *Prestiti in corso di definizione:*

	milioni di lire
	—
BEI per geotermia controvalore	31.500
BEI per Montalto di Castro (II tranche) . .	40.000
BEI per Centro Nazionale Controllo	80.000
EURATOM per Montalto di Castro	80.000
	—
Totale controvalore	231.500
	—

c) *Contributi dal fondo sociale europeo su progetti di formazione professionale:*

A. Su progetti già approvati:

	milioni di lire
	—
contributi introitati nel 1978	1.294
contributi da introitare negli anni successivi	507

B. Su progetti già proposti dall'ENEL ed in corso di approvazione da parte CEE 2.237

d) *Contributi CEE su progetti di ricerca:*

A. Su progetti già approvati:

	milioni di lire
	—
contributi introitati nel 1978	90
contributi da introitare negli anni successivi	661

B. Su progetti già proposti dall'ENEL per i quali manca la ratifica del contratto da parte CEE 24.237

CAPITOLO III**POLITICA SOCIALE. FONDO SOCIALE EUROPEO. POLITICA REGIONALE E FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE. ATTIVITÀ DELLA BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI. ATTIVITÀ FINANZIARIA DELLA CECA. COORDINAMENTO DEI FONDI COMUNITARI****POLITICA SOCIALE**

1. — Il perdurare, nell'area comunitaria, della situazione di ristagno dell'economia ha aggravato la disoccupazione ed ha messo sempre più in evidenza seri problemi nel campo della politica sociale.

Infatti, secondo l'Istituto statistico della Comunità, il numero di disoccupati, alla fine del mese di ottobre del corrente anno, risulta di 6 milioni. Il problema assume quindi dimensioni sempre più preoccupanti.

2. — La Conferenza Tripartita del giugno 1977, nel trattare i problemi della disoccupazione, aveva concluso i suoi lavori proponendo di approfondire alcuni punti essenziali che la Presidenza così indicò:

la ripartizione del lavoro;

il ruolo del settore terziario nella creazione di posti di lavoro;

la situazione internazionale e i mutamenti che da essa derivano nella struttura dell'economia e dell'occupazione;

investimenti ed occupazione.

Sui temi sopra ricordati sono intervenuti lavori approfonditi nel corso del 1978 sia nel quadro del Comitato Permanente della Occupazione (per i primi due temi) che nel quadro del Comitato di Politica economica (per i secondi due) ed hanno formato oggetto di una ulteriore riunione della Conferenza Tripartita, tenutasi il 9 novembre 1978, sulle cui conclusioni si rinvia al relativo allegato.

Di fronte a un problema di così vasta portata, da parte italiana si è ribadito, sia in sede di Conferenza, sia in sede di Consiglio Affari Sociali, l'esigenza che il Consiglio stesso sia investito dei problemi dell'occupazione, in sede decisionale, al fine di mettere a punto un'azione appropriata della Comunità in materia, quale componente essenziale dell'azione generale della Comunità.

3. — Si sono tenute, nel 1978, due sessioni del Consiglio Lavoro e Affari Sociali.

La prima, svoltasi in data 29 giugno, ha consentito l'approvazione di un programma di azione sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Tale programma traccia delle linee di azione, a livello comunitario, in una materia di particolare interesse per la difesa dei lavoratori dai pericoli di malattie o di infortuni cui essi sono esposti nell'ambiente di lavoro.

Gli obiettivi generali del programma possono così sintetizzarsi:

miglioramento degli strumenti di lavoro nel senso di una maggiore sicurezza e nel rispetto degli imperativi sanitari in sede di organizzazione del lavoro;

miglioramento delle conoscenze, al fine di individuare e valutare i rischi e per perfezionare i metodi preventivi e di controllo;

miglioramento del comportamento umano inteso a promuovere e sviluppare comportamenti volti a prevenire i rischi derivanti dall'attività lavorativa nonché a sviluppare un'educazione sanitaria.

Inoltre è stata approvata una direttiva sulla protezione dei lavoratori esposti al cloruro di vinile. E questa la prima direttiva che sul piano comunitario disciplina compiutamente la materia della prevenzione nei riguardi delle sostanze pericolose.

In essa è prevista l'armonizzazione dei provvedimenti tecnici di prevenzione e di igiene, quali il valore tecnico limite di concentrazione di cloruro di vinile monomero negli ambienti di lavoro, il controllo delle misurazioni e delle misure di sorveglianza, la definizione delle situazioni eccezionali, il controllo di carattere medico e nel campo dell'informazione del lavoratore e dei suoi rappresentanti sindacali.

DIRETTIVE CEE NEL SETTORE SOCIALE

Nel 1978 è proseguita l'opera di concretizzazione delle azioni proposte nel quadro del programma di azione sociale e del programma di azione in favore dei lavoratori migranti e delle loro famiglie. Tale opera ha portato alla messa in cantiere di alcuni strumenti normativi, il cui esame spetta al Consiglio in vista di una loro adozione definitiva.

PROPOSTA DI DIRETTIVA PER LA LOTTA
CONTRO L'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA E L'OCCUPAZIONE

Il fine che la Commissione si pone con tale proposta è di realizzare la convergenza delle legislazioni nazionali su alcune linee di azione la cui messa in opera concertata si ritiene indispensabile per una decisa lotta al fenomeno delle migrazioni clandestine. Tale finalità, è ampiamente condivisa anche in Italia da Governo e parti sociali, stante il fatto che il fenomeno delle migrazioni clandestine ha assunto negli ultimi tempi dimensioni preoccupanti, e ciò malgrado l'esistenza di problemi occupazionali gravi.

Il progetto di direttiva fondato sull'articolo 100 del Trattato di Roma, prevede:

1) *azioni di natura preventiva*, tra cui l'obbligo degli Stati di predisporre controlli adeguati alle frontiere e nei posti di lavoro;

2) *azioni di natura repressiva*, e cioè sanzioni da applicarsi a carico di chi organizza la migrazione clandestina e di chi occupa illegalmente, anche se peraltro non è esattamente stabilita la natura penale o amministrativa, e tanto meno l'intensità (va detto a questo proposito che da parte italiana è stata sostenuta la tesi della Commissione che per i casi più gravi le legislazioni nazionali dovrebbero prevedere pene detentive, ma che l'idea non pare aver raccolto l'adesione della maggioranza delle delegazioni nell'ambito del Gruppo *ad hoc* del Consiglio cui è demandato l'esame della proposta di direttiva);

3) *azioni di natura protettiva*, e cioè l'obbligo per i datori di lavoro di adempiere agli obblighi derivanti dal lavoro compiuto per quanto attiene a retribuzioni, contributi, etc. come se questo fosse stato compito legalmente, così pure come eventualmente l'onere di assunzione delle spese di rimpatrio.

Su un piano più generale infine la direttiva prevede la collaborazione degli Stati membri, e tra questi ultimi e le organizzazioni sindacali, al fine di garantire un più completo raggiungimento delle finalità delineate.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CONCERNENTE
L'ADATTAMENTO DEL REGOLAMENTO CEE 1408/71
NONCHÈ DEI SUOI ANNESSI

La proposta mira ad estendere il campo d'azione della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti, che si spostano all'interno della Comunità.

La normativa attualmente vigente si applica solo ai lavoratori salariati e alle loro famiglie. Con la nuova applicabilità della regolamentazione comunitaria sarà estesa *ratione personarum* non solo ai lavoratori non salariati, a beneficio dei quali si era elaborato inizialmente il progetto, ma anche ai non attivi (possidenti, minorati adulti, studenti, ecc.), che dovessero spostarsi all'interno della Comunità. Anche queste categorie, quindi, come i salariati, potranno godere dell'applicabilità nei loro confronti delle legislazioni di sicurezza sociale degli Stati membri, e godimento delle prestazioni di sicurezza sociale con tutti gli annessi e connessi conseguenti (esportabilità, totalizzazione, ecc.).

La proposta attualmente all'esame del Consiglio, nei suoi organi tecnici, merita alcune considerazioni di fondo.

In primo luogo l'estensione della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale ai non salariati costituisce indubbiamente un passo in avanti in vista della progressiva eliminazione degli ostacoli di fatto all'esercizio della libertà di stabilimento prevista dal Trattato di Roma e ancora non del tutto attuata.

In secondo luogo l'estensione di tale regolamentazione anche ai non attivi è un fatto significativo che si muove parallelamente alla evoluzione in corso nei sistemi di sicurezza sociale dei Paesi più progrediti. La sollecitazione in questa direzione del Comitato economico e sociale e del Parlamento Europeo, nei loro rispettivi pareri, immediatamente ripresa dalla Commissione, nasceva infatti proprio dalla consapevolezza che le legislazioni nazionali moderne, che lo strumento comunitario recepisce rendendole applicabili anche ai migranti, sono sempre più orientate nel senso della generalizzazione del campo dei beneficiari, e che per molti Stati membri tutta la popolazione, e non solo quella attiva, è oggi protetta, tramite forme di assicurazione volontaria.

PROPOSTA DI DIRETTIVA CONCERNENTE LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI IN CASO DI INSOLVIBILITA' DEL DATORE DI LAVORO

La proposta, trasmessa al Consiglio nella primavera scorsa, mira al rafforzamento della protezione dei lavoratori in caso di insolvibilità del datore di lavoro. La Commissione ritiene infatti che le disposizioni di diritto fallimentare esistenti negli Stati membri non proteggono sufficientemente i lavoratori quanto ai loro crediti risultanti dal rapporto di lavoro, e che tale lacuna è tanto più grave tenuto conto della situazione economica e del crescente numero di fallimenti, specie se senza attivo disponibile.

Quando la direttiva entrerà in vigore, gli Stati membri che già non sono in regola con quanto da essa disposto (tra cui l'Italia) dovranno creare istituzioni *ad hoc* la cui finalità sarà appunto di regolare i crediti dei lavoratori non pagati, risultanti dai loro rapporti di lavoro e nati prima della cessazione di pagamento da parte del datore di lavoro.

PROPOSTA DI DIRETTIVA RELATIVA ALLA GRADUALE ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

Il principio della parità di trattamento tra uomo e donna è già stato concretizzato in due direttive comunitarie: quella sulla parità delle retribuzioni (1975) e quella sulla parità di trattamento per l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e per le condizioni di lavoro (1976). Quest'ultima prevede, all'articolo 1, l'adozione di successive misure nel complesso settore della sicurezza sociale, in cui vanno tenute presenti sia l'esigenza che non vi siano discriminazioni pregiudizievoli per la donna sia l'esigenza della particolare tutela che le spetta in quanto su di essa gravano particolari funzioni sociali, quali quelle connesse alla maternità. A tale proposito infatti, la proposta di direttiva della Commissione — che dovrebbe essere varata entro l'anno — prevede che il principio della parità di trattamento non pregiudichi le disposizioni relative alla protezione della donna in maternità.

L'adeguamento delle legislazioni nazionali alle disposizioni della direttiva dovrà avvenire in modo graduale (3 tappe) entro 4 anni dall'adozione.

È inoltre previsto l'obbligo degli Stati membri di adottare misure per permettere ai singoli che si ritengono parte lesa di ricorrere legalmente contro la mancata applicazione della direttiva.

Sono tuttavia ammesse alcune eccezioni al principio della parità di trattamento, per lo più a favore della donna, che comunque — come prevede la stessa Direttiva — potranno eventualmente essere superate con ulteriori strumenti giuridici.

FONDO SOCIALE EUROPEO

NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO.

Con il 1° gennaio 1978 è entrato in vigore il nuovo Regolamento del Fondo Sociale, che ne ha reso più elastica l'utilizzazione.

Le principali innovazioni, che vengono incontro alle aspettative italiane, possono così sintetizzarsi:

1) maggiore concentrazione dei contributi in favore dei programmi realizzati nelle regioni meno sviluppate ed un aumento nella percentuale degli interventi destinati alle regioni di assoluta priorità (tra le quali figura il nostro Mezzogiorno);

2) determinazione di una riserva del 50 per cento delle risorse complessive del Fondo in favore delle operazioni promosse ai sensi dell'articolo 5 della decisione del Consiglio 71/66/CEE e realizzate nelle regioni d'intervento del Fondo di Sviluppo Regionale;

3) introduzione di un aiuto specifico volto a promuovere l'occupazione nelle regioni prioritarie mediante la concessione di un'integrazione salariale — nella misura massima del 30 per cento della retribuzione — a favore dei lavoratori di nuova assunzione;

4) razionalizzazione e semplificazione della gestione del Fondo.

Contestualmente all'entrata in vigore della nuova disciplina si è provveduto ad aumentare la dotazione finanziaria del Fondo, che ha raggiunto la cifra di circa 560 MUCE; al cambio reale di lire 1.140 per ogni UCE, ciò significa il raddoppio delle risorse disponibili rispetto all'anno precedente.

AZIONE A FAVORE DEI GIOVANI.

La riforma della regolamentazione del Fondo, sopra tratteggiata, aveva tuttavia lasciato in sospeso la definizione di due nuovi tipi di intervento nel campo dell'occupazione giovanile. Il Consiglio infatti, pur avendo previsto degli interventi tesi a favorire il reclutamento di forza-lavoro giovanile, non aveva definito il campo di applicazione di siffatti interventi. Tale azione risultava d'altronde notevolmente difficile a causa dell'atteggiamento ostile di un Paese membro il quale voleva limitare l'intervento medesimo alle sole assunzioni di giovani nei vari settori di attività economica privata ad esclusione dei programmi di pubblica utilità.

L'impasse fu superata nella sessione del Consiglio del 27 novembre scorso. Ivi furono approvati due nuovi tipi di intervento in favore dei giovani di età inferiore ai 25 anni, disoccupati o in cerca di prima occupazione, che coprono una parte delle spese sostenute per la loro assunzione in posti supplementari creati, da un lato, in attività di carattere economico e, dall'altro lato, nel quadro di programmi di interesse collettivo promossi da enti privati e pubblici (ad esclusione tuttavia dello Stato).

La decisione è innovativa ed importante, in quanto consente l'evoluzione del Fondo da strumento meramente concentrato sulla formazione professionale a mezzo di intervento nell'ambito della politica globale dell'occupazione.

GESTIONE DEL FONDO.

Nel primo esercizio dopo la riforma, si è confermata la tendenza di una sempre più grave carenza di mezzi finanziari rispetto al crescente volume delle domande presentate dagli Stati membri; e ciò malgrado l'aumento di dotazione del Fondo, di cui si è detto sopra.

Per questo motivo acquistano maggiore rilievo i criteri di selezione che la Commissione sancisce nei suoi orientamenti periodici di gestione, istituzionalizzati dalla nuova normativa.

Tali orientamenti sono stati più volte criticati da parte italiana a causa della loro natura poco flessibile; si ritiene infatti che criteri di selezione, ispirati ad eccessiva rigidità, difficilmente tengono conto delle priorità reali le quali, invece, emergono solo alla luce delle singole richieste in connessione con l'ampiezza degli squilibri strutturali e con la limitatezza delle risorse disponibili.

Tuttavia, a parte l'importante tematica degli orientamenti, permane una situazione sfavorevole all'Italia per il ricorso ai mezzi del Fondo. Tale situazione, che pure presenta aspetti vari e complessi, è essenzialmente determinata dal fatto che, malgrado le novità intervenute con la recente riforma, gli interventi del Fondo restano concentrati sulla formazione professionale, settore nel quale il volume delle nostre attività suscettibili di formare oggetto del concorso del Fondo è ancora scarso, di fronte a quello degli altri Paesi.

Nel caso dell'Italia, infatti, si registra una eccessiva vischiosità nell'approntare programmi di formazione atti a sollecitare il concorso del Fondo Sociale.

Alcune iniziative per superare i ritardi sono state intraprese. In particolare, giova segnalare la messa a punto di uno schema di disegno di legge che prevede la creazione di un « fondo di rotazione » destinato ad assicurare un finanziamento pubblico alle iniziative promosse dagli operatori privati, che in tale modo potranno avvalersi delle risorse del Fondo Sociale.

Alla data del 31 ottobre 1978 il nostro Paese ha inoltrato al Fondo 83 richieste d'intervento che interessano complessivamente oltre 384 mila lavoratori.

La spesa globale preventivata per la realizzazione delle iniziative cui tali richieste si riferiscono ammonta ad oltre 503 miliardi di lire.

A fronte della spesa sopraindicata è stato richiesto al Fondo sociale un concorso finanziario di lire 255.359.843.013 per operazioni dirette a lavoratori tessili, migranti, esodanti dal settore agricolo, minorati fisici e psichici, nonché a giovani di età inferiore ai 25 anni in cerca di primo impiego, e lire 158.808.328.073 ai sensi dell'articolo 5 della precitata decisione, per operazioni specificamente rivolte a fronteggiare squilibri occupazionali nelle regioni in ritardo di sviluppo, nonché a mantenere i livelli di occupazione di maestranze già inserite in processi produttivi, mediante interventi di riqualificazione o riconversione professionale.

La Commissione CEE, nel periodo in esame (gennaio-ottobre 1978), ha deliberato l'accoglimento di 66 richieste di intervento italiane, parte delle quali presentate nel corso del 1978 e parte nell'anno precedente, per un impegno complessivo a carico del Fondo sociale di oltre 93 miliardi di lire, di cui:

lire 39.248.167.017 per operazioni articolo 4;

lire 54.001.700.894 per operazioni articolo 5.

L'importo suddetto corrisponde, comunque, ad aperture di credito operate dalla Commissione CEE a favore dei promotori delle attività e non ad effettive erogazioni di contributi finanziari. Quest'ultimi saranno versati soltanto su presentazione degli stati di avanzamento delle operazioni ammesse a contributo, ma si teme che — come per gli anni precedenti — le aperture di credito non possano essere utilizzate in pieno. Molti progetti, infatti, potrebbero subire notevoli ritardi ed essere ampiamente ridimensionati per cause diverse, non ultima la persistente recessione.

Le restanti richieste presentate dall'Italia nel corso del 1978 e non ancora esaminate dalla Commissione, trovansi tuttora in fase istruttoria presso i competenti Servizi Comunitari e seguiranno l'iter procedurale previsto dalla normativa vigente.

POLITICA REGIONALE-FESR.

Il settore regionale ha continuato ad essere al centro di importanti dibattiti a livello comunitario, sia per quanto riguarda l'instaurazione di una politica regionale comunitaria, sia per quanto riguarda la riforma delle regole di funzionamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sia infine per quanto riguarda i problemi della dotazione finanziaria del Fondo.

In merito a quest'ultimo aspetto, il Consiglio Europeo, alla fine del 1977, aveva programmato su base triennale gli stanziamenti del Fondo: 1850 MUCE per il triennio 1978-80 (1).

Tale programmazione tuttavia, con l'evolversi della situazione, malgrado il notevole passo avanti che era stato fatto rispetto al triennio precedente, si sta rivelando nettamente insufficiente, se si tiene conto in particolare delle accresciute esigenze nel campo regionale, che deriveranno anche dall'entrata in vigore del nuovo Sistema Monetario Europeo.

Anche i problemi dell'allargamento della Comunità determineranno l'esigenza di rinforzare il ruolo del Fondo Regionale.

Nel quadro della procedura di bilancio per il 1979, il Consiglio nello stabilire il progetto di bilancio, ha confermato la cifra di

(1) Così ripartiti: 580 MUCE per il 1978, che il Parlamento Europeo ha portato a 581; 620 MUCE per il 1979; 650 MUCE per il 1980.

620 MUCE, come fissato nella programmazione triennale fatta dal Consiglio Europeo. Ma il Parlamento, dal canto suo, ha modificato il bilancio portando la cifra complessiva degli stanziamenti del Fondo a 1.100 MUCE. Tale decisione del Parlamento, il quale ha inteso adottare formalmente il bilancio nella forma così modificata, ha dato luogo a contestazioni da parte di alcune delegazioni (francese, danese e britannica) circa la validità del bilancio stesso. La Commissione, da parte sua, ha comunque ritenuto che il bilancio sia in vigore e ha chiesto agli Stati membri di versare i propri contributi sulla base del bilancio così come adottato dal Parlamento.

NUOVO REGOLAMENTO DEL FONDO REGIONALE.

Nel corso del 1978 sono proseguiti i lavori che il Consiglio aveva intrapreso fin dalla seconda metà dell'anno precedente per la riforma delle regole di funzionamento del Fondo Regionale e per la formulazione di orientamenti in materia di politica regionale comunitaria.

Il 27 giugno il Consiglio è pervenuto ad esprimere il suo accordo su un compromesso globale che ha indirizzato al Parlamento europeo, quale sua « posizione comune », dando così l'avvio della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975.

Trattasi di un progetto di regolamento che modifica il Regolamento istitutivo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e di alcuni testi riguardanti l'instaurazione di una politica regionale a livello comunitario.

Le principali modifiche all'attuale regolamentazione sono le seguenti:

1. — La dotazione del Fondo è d'ora in poi stabilita nel quadro del bilancio annuale. Viene così formalmente riconosciuto che la spesa regionale ha carattere non obbligatorio con la conseguenza di un accresciuto potere del Parlamento per la sua determinazione.

2. — Viene creata una sezione così detta « fuori quota », destinata ad azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale, accanto alla sezione « quota », rivolta come attualmente al sostegno delle politiche regionali (al « fuori quota » è riservato il 5 per cento della dotazione globale).

3. — Viene modificata la definizione delle « infrastrutture » che possono beneficiare dell'intervento del Fondo: la nuova definizione, più larga, che si basa sul concetto del contributo delle opere allo sviluppo della regione interessata, elimina i precedenti limiti, connessi con l'esigenza attuale di opere direttamente connesse con investimenti produttivi.

4. — Viene aumentato il tasso di intervento del Fondo in favore delle infrastrutture dal 10-30 per cento ad un massimo del 40

per cento. Tale innovazione, anche se ridimensionata dal Consiglio rispetto alla proposta originaria della Commissione (50 per cento), è da considerare particolarmente importante.

5. — Le regole relative alla gestione del Fondo vengono migliorate e semplificate e viene accelerato il ritmo dei pagamenti.

TESTI RELATIVI ALLA POLITICA REGIONALE COMUNITARIA.

Con un'apposita risoluzione, atto non formale ma che fa stato alla sua volontà politica, il Consiglio riconosce la necessità di creare un quadro globale di analisi e di concezione della politica regionale a livello comunitario per disporre di una base comune di discussione e di valutazione. A tal fine la Commissione, in stretta collaborazione con il Comitato di Politica Regionale, elabora una relazione periodica sulla situazione economica e sociale delle regioni della Comunità. Sulla base di tale relazione il Consiglio discute delle priorità delle politiche regionali, nazionali e comunitarie. Tale esercizio si inserisce in quello relativo alla determinazione della politica economica a medio termine, di cui alla decisione del Consiglio sulla convergenza delle politiche economiche.

La risoluzione prevede inoltre una valutazione dell'impatto regionale delle politiche della Comunità, sia in sede di concezione, sia in sede di attuazione delle medesime. E prevede infine un coordinamento delle politiche regionali nazionali.

Per dare attuazione agli orientamenti espressi da tale risoluzione si sono previste due decisioni formali.

La prima associa il Comitato di politica regionale all'elaborazione, da parte della Commissione, della relazione periodica di cui è cenno più sopra. La seconda prevede che a intervalli regolari di due anni e mezzo, corrispondenti una volta sì e una volta no all'esame del programma di politica economica a medio termine, il Consiglio esamina la relazione in questione e discute sulle priorità delle politiche regionali comunitarie e nazionali. Trattasi di una modificazione della decisione relativa alla realizzazione di un grado elevato di convergenza delle politiche economiche degli Stati membri della Comunità.

CONCERTAZIONE CON IL PARLAMENTO EUROPEO SULLA RIFORMA DEL FONDO E SUI TESTI DELLA POLITICA REGIONALE.

Nel corso delle riunioni di concertazione che hanno avuto luogo nel 1978, Parlamento e Consiglio hanno fatto ogni sforzo per pervenire ad un accordo su alcune linee di evoluzione della posizione comune del Consiglio, descritta più sopra, di fronte alle richieste di modificazione formulate dal Parlamento e che su molti punti tendono a ripristinare le proposte originarie della Commissione, tra

l'altro per quanto riguarda il potenziamento della sezione « fuori quota » e il tasso maggiorato di intervento in favore delle infrastrutture del 50 per cento.

La procedura di concertazione è tuttora in corso. Dovrebbe tuttavia essere possibile pervenire, nelle prime settimane del 1979, alla sua conclusione, che permetterà così di adottare definitivamente e di mettere in applicazione il nuovo regolamento del Fondo Regionale.

GESTIONE DEL FONDO NEL 1978.

Circa gli aspetti di gestione del Fondo, è importante notare che, malgrado talune interpretazioni restrittive secondo le quali il funzionamento del Fondo si sarebbe dovuto arrestare, dopo il primo triennio, in attesa della nuova regolamentazione, è prevalsa invece la tesi sostenuta da parte della Commissione e da parte italiana, oltre che di alcuni altri Paesi, secondo la quale il regolamento istitutivo del Fondo Regionale ha durata illimitata. Il funzionamento del Fondo è stato pertanto regolarmente assicurato, sulla base di tale Regolamento, dal momento che esisteva una dotazione, fissata dall'autorità di bilancio, di 581 MUCE, come indicato più sopra.

Per quanto riguarda in particolare la gestione del Fondo Europeo di sviluppo regionale si riporta qui di seguito la situazione relativa alle domande presentate, a quelle approvate e ai pagamenti richiesti.

Nel corso del 1978, in particolare, le domande presentate ammontano a 264,5 miliardi di lire; di questi 26,3 si riferiscono a domande presentate direttamente dalle Regioni del Mezzogiorno.

A tutt'oggi sono stati approvati contributi per 135,1 miliardi, di cui 18,8 relativi a domande presentate nel 1977; quindi a fronte della disponibilità complessiva per l'anno (250 miliardi circa) restano da attribuire contributi per 114,9 miliardi di lire, più che largamente coperti, però, dalle domande che sono in istruttoria presso la Commissione.

ATTIVITÀ DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI)

Il contributo recato dalla BEI allo sviluppo equilibrato del mercato comune, in adempimento della fondamentale missione ad essa assegnata dal Trattato di Roma, è stato più intenso che mai nel 1978. L'accresciuto volume dei suoi interventi, in termini assoluti e relativi, ha costituito pronta risposta all'invito rivolto dal Consiglio Europeo di Roma del 25-26 marzo 1977 per un'azione a livello comunitario

volta a ridurre la disoccupazione, stimolare gli investimenti e promuovere una maggiore convergenza dei risultati economici fra gli Stati membri.

Favorita dall'immediata predisposizione dei necessari strumenti, deliberata dai Governatori dell'Istituto e accolta favorevolmente dal Consiglio Europeo nella successiva sessione di Londra del 29-30 giugno, la nuova linea di azione, che già aveva prodotto risultati segnatamente positivi nell'ultimo scorcio del 1977, ha spiegato i suoi pieni effetti nel 1978, al punto da imporre una nuova operazione di aumento del capitale della Banca in tempi più ravvicinati del previsto: infatti una disposizione (articolo 18) dello statuto, ispirata all'esigenza di salvaguardare la reputazione creditizia della BEI sui mercati ove effettua la sua provvista di fondi, stabilisce che il volume dei suoi finanziamenti non può mai superare il 25 per cento del capitale sottoscritto, imponendo così, quando tale limite stia per essere raggiunto, un'allargamento della base patrimoniale dell'Istituto quale mezzo per ricostituire il suo spazio operativo. Con la decisione, presa dal Consiglio dei Governatori il 19 giugno 1978, il capitale della BEI è stato raddoppiato e portato così da 3.543.750.000 a 7.087.500.000 unità di conto. La quota da versare di detto aumento è stata fissata a 354,375 milioni di unità di conto (cioè 10 per cento), importo che gli Stati membri verseranno in otto rate semestrali uguali a partire dal 30 aprile 1980; il capitale versato si eleverà così, complessivamente, a 911,25 milioni di unità di conto.

Più in particolare, l'entità dei finanziamenti, che era stata di 1.570 milioni di unità di conto nel 1977, aveva già toccato nei primi dieci mesi del 1978 l'importo di 2.150 milioni di unità di conto che hanno consentito la realizzazione di 68 iniziative con le risorse ordinarie della Banca, all'interno per 1.880 milioni e fuori della Comunità per 240 milioni, nonché di finanziare 12 operazioni speciali, cioè gestite in nome e per conto della Comunità in paesi extracomunitari d'Africa, dei Caraibi, del Pacifico e del bacino Mediterraneo per 30 milioni di unità di conto.

Tanto più apprezzabile in quanto realizzato in un contesto di crescita economica lenta, tale sviluppo dell'attività del BEI ha interessato sul piano geografico le regioni più sfavorite della Comunità, afflitte da gravi difficoltà occupazionali e dalla crisi di taluni settori (tessili, siderurgia, cantieri navali, ecc) e, su quello settoriale, maggiormente la realizzazione di infrastrutture (idrauliche, energetiche e dei trasporti) rispetto a quella di progetti industriali che hanno sofferto della situazione economica generale anzidetta. È anche da precisare che la domanda di prestiti della Banca ha risentito della possibilità offerta ai suoi potenziali clienti dai tassi di interessi più vantaggiosi prevalenti su taluni mercati interni, così come della frequente reticenza a indebitarsi in valuta, avvertita in un periodo di congiuntura monetaria incerta: il che spiega ancora perché i finanziamenti della Banca abbiano riguardato principalmente l'Italia, il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca, che hanno adottato misure intese ad assicurare la copertura dei rischi di cambio assunti da propri mutuatari, soprattutto privati.

Un'importanza crescente ha assunto, fino a superare il terzo dei prestiti destinati al settore produttivo, una forma particolarmente interessante di interventi, ossia quello dei prestiti globali ad organismi di finanziamento intermediari, per consentire ad essi di concorrere alla realizzazione di iniziative di piccola e media dimensione.

Per quanto riguarda in particolare i mutui accordati nel 1978 dalla BEI a beneficiari italiani, ascisi al 31 ottobre a 689 milioni di unità di conto, va registrato il puntuale adempimento degli obblighi ad essa imposti dal Protocollo riguardante l'Italia e annesso al Trattato, il quale stabilisce che un adeguato impiego delle risorse dell'Istituto deve favorire il nostro Paese. La ripartizione di tale importo per regioni vede, come d'obbligo, concentrati i mezzi nel Mezzogiorno (591,5) e, in tale ambito territoriale, l'area continentale più ampia favorita (303,6) rispetto alle isole (Sardegna 171, Sicilia 116,9). Sul piano settoriale, l'importo predetto di 689 milioni di unità di conto si è ripartito per 599,5 destinati al finanziamento di 20 iniziative di natura infrastrutturale e 89,5 milioni di cui hanno beneficiato 7 progetti industriali.

Con tali finanziamenti il totale degli interventi disposti a favore dell'Italia nel ventennio di vita della Banca sale a 3.028,3 miliardi di lire (1.964,9 per 115 iniziative di infrastruttura, 1.063,4 per 325 progetti direttamente produttivi) che hanno permesso la creazione di investimenti fissi dell'ordine di 10.800 miliardi di lire e la creazione di circa 100 mila posti di lavoro. Di tale volume globale di risorse affluite in Italia, il Mezzogiorno ha beneficiato per 2.397,8 miliardi (79,2 per cento) che hanno contribuito alla realizzazione di 302 iniziative (225 industriali, 77 di infrastruttura).

Per far fronte alle sue necessità d'investimento, la Banca ha raccolto sul mercato, ove gode di una reputazione di emittente di primissimo ordine, risorse per circa 1,5 miliardi di unità di conto in varie monete, ma soprattutto in dollari, marchi e fiorini olandesi.

ATTIVITÀ FINANZIARIA DELLA CECA

La legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA ha incentivato il ricorso ai prestiti di detto organismo internazionale da parte di operatori economici del nostro Paese.

L'attività della CECA, infatti, è particolarmente importante per alcuni settori chiave della nostra economia in quanto incanala risparmio europeo verso attività industriali molto colpite dalla recessione. Attraverso la concessione di mutui a condizioni più favorevoli di quelle del mercato interno ad imprese siderurgiche, infatti, è stato possibile avviare nuovi investimenti e la realizzazione di azioni di riconversione.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Dall'entrata in vigore della cennata legge, i mutui concessi dalla CECA ad imprese italiane ammontano a complessivi dollari 446.670.000 così suddivisi:

Nord		Centro		Sud	
—		—		—	
dollari		dollari		dollari	
Redaelli Sidas	4.500.000	Terni	11.500.000	Acciaierie del Tirreno	5.860.000
Acciaierie e Fer- riere del Tanaro	3.500.000	Acciaierie di Piombino	60.000.000		
Dalmine	78.300.000				
Acciaierie e Fer- riere Lombarde Falck	10.200.000				
FIAT	13.500.000				
Acciaierie e Fer- riera del Caleotto	7.900.000				
SAFAU	1.760.000				
Italsider	249.650.000				
	_____		_____		_____
Totale	369.310.000	Totale	71.500.000	Totale	5.860.000
	=====		=====		=====

**COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
COMUNITARI A FINALITÀ STRUTTURALE**

1. — Come è noto, con il rinnovo dei membri della Commissione delle Comunità Europee, venne affidato al Commissario Giolitti, all'inizio del 1977, il compito di coordinare gli strumenti finanziari comunitari a finalità strutturale e cioè principalmente il Fondo Regionale, il Fondo Sociale, il FEOGA-Orientamento, gli interventi CECA e i prestiti della Banca Europea per gli Investimenti.

La cosiddetta « Task Force », messa a tal fine alle dipendenze del Commissario competente e costituita, oltre che da personale *ad hoc*, da funzionari delle varie direzioni generali interessate della Commissione, ha continuato a svolgere la sua attività, rivolta da un lato ad individuare le finalità, i contenuti e le procedure del coordinamento e, dall'altro lato, ad esaminare gli aspetti normativi e di gestione dell'attività dei vari strumenti.

Per quanto concerne il primo ordine di problemi, la questione del coordinamento degli strumenti finanziari ha formato oggetto nel corso del mese di maggio 1978 di una discussione nell'ambito della Commissione delle Comunità che ha preso atto di un rapporto del Commissario Giolitti riguardante appunto le finalità, i contenuti e le procedure del coordinamento. La questione tuttavia è sinora rimasta all'interno della Commissione e non ha ancora formato oggetto di comunicazioni ufficiali al Consiglio.

2. — Da segnalare a questo riguardo che con decreto del Presidente del Consiglio del 9 ottobre 1978 da parte italiana è stato istituito un Comitato di ministri per il coordinamento delle attività economico-finanziarie con le Comunità Europee.

Scopo precipuo del Comitato è quello di individuare le risorse comunitarie messe a disposizione dell'Italia e non ancora utilizzate.

Il Comitato, assistito da una apposita Commissione interministeriale, una volta accertate le cause economiche o amministrative - sia a livello di organismi centrali che di organizzazioni regionali - dei ritardi o della mancata utilizzazione delle risorse comunitarie, dovrà proporre azioni adeguate per superare questa soluzione.

CAPITOLO IV**LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DOGANALI E FISCALI****I.****SCAMBI INTRACOMUNITARI**

Nel 1978, nonostante le persistenti difficoltà economiche, alcuni progressi sono stati realizzati in ordine al ripristino degli equilibri interni ed esterni; sono gradualmente diminuiti i tassi inflazionistici, e un considerevole miglioramento dei saldi delle bilance delle partite correnti è stato constatato in quei Paesi in cui venivano registrati forti disavanzi. La tendenza all'aumento dell'attività industriale, già delineatasi nell'ultimo trimestre del 1977, si è mantenuta per gran parte dell'anno in esame; è stata rilevata una modesta ripresa del ciclo espansivo in relazione ad un misurato incremento della domanda globale e delle commesse. Nonostante le divergenze oggettive delle situazioni economico-finanziarie dei vari Paesi membri, un miglioramento è stato realizzato nelle relazioni commerciali intracomunitarie.

Secondo le rilevazioni dell'Ufficio Statistico delle Comunità europee, già nel 1° semestre 1978 l'incremento fra gli Stati membri, espresso in unità di conto europee (UCE), è stato di 90,7 miliardi per le importazioni e di 91,6 miliardi per le esportazioni, in rapporto ai volumi di 178,1 e 176,1 miliardi che, nello stesso periodo e nella stessa moneta, hanno rappresentato il commercio globale, rispettivamente, di entrata e di uscita della CEE.

Le correnti degli scambi hanno avuto una configurazione consona, in un certo senso, allo stato delle bilance commerciali dei singoli Stati membri.

La Germania Federale, in cui la parte corrente è sempre attiva minimo il tasso di inflazione e ridotta la liquidità monetaria, ha registrato un sensibile miglioramento delle ragioni di scambio; le esportazioni verso la restante area comunitaria hanno rappresentato il 46,6 per cento dell'intero commercio in uscita.

Anche i Paesi Bassi, che hanno di nuovo registrato saldi attivi nelle partite correnti, hanno mantenuto, nei confronti degli altri Paesi membri l'eccedenza del proprio commercio di uscita.

Meno decise sono state le esportazioni verso gli altri Stati membri, nei confronti del comparabile commercio di entrata, per

il Belgio e il Lussemburgo le cui bilance commerciali hanno registrato disavanzi moderati.

La Danimarca e l'Irlanda, i cui *deficit* delle partite correnti hanno dato segni di miglioramento, si sono avvantaggiate nel commercio intracomunitario della esportazione, la prima, dei prodotti della pesca e soprattutto dei prodotti lattiero-caseari e, la seconda, dei prodotti agricoli e delle carni.

La Francia, con un disavanzo commerciale di una certa entità, non ha controbilanciato le importazioni dai *partners* comunitari con le proprie esportazioni a queste dirette.

La bilancia commerciale del Regno Unito ha avuto un netto miglioramento; la riduzione dei bisogni in prodotti petroliferi ha contribuito in modo decisivo a questa evoluzione. L'aumento delle importazioni dagli altri Stati membri della Comunità, che rappresentano circa il 38 per cento dell'intero commercio di entrata, è connesso, in particolare, allo spostamento, favorito dal totale disavanzo doganale, degli acquisti britannici dai mercati tradizionali extracomunitari a quelli degli altri Stati membri. Per altro, anche le esportazioni del Regno Unito verso l'area comunitaria hanno avuto un notevole incremento.

I conti commerciali dell'Italia con gli altri Stati membri della Comunità hanno segnato note positive; secondo i dati forniti dall'Istituto Centrale di Statistica, già nel periodo gennaio-ottobre 1978 è stato realizzato un attivo di 1.364,8 miliardi di lire mentre nello stesso periodo dell'anno precedente veniva registrata una passività di 217 miliardi. I disavanzi sono risultati dagli scambi con la Francia (170,9 miliardi), i Paesi Bassi (89,3 miliardi), la Danimarca (106,2 miliardi); i saldi attivi concernono l'interscambio con la Germania Federale (784,4 miliardi), il Belgio-Lussemburgo (115,9 miliardi), il Regno Unito (772,8 miliardi), l'Irlanda (58,1 miliardi). Nel periodo gennaio-ottobre del 1978 le esportazioni italiane verso i Paesi della CEE, del valore di 17.450,9 miliardi di lire, hanno rappresentato il 48,2 per cento del valore globale del commercio di uscita (36.186,7 miliardi). Nello stesso periodo le importazioni in Italia dalla restante area comunitaria, del valore di 16.086,1 miliardi di lire, hanno rappresentato il 44,4 per cento del valore complessivo del commercio di entrata (36.225,4 miliardi).

II.

CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA DELLE MERCI

Nel quadro della strategia comune, intesa a correggere l'attuale situazione socio-economica della Comunità, il Consiglio Europeo del 7 e 8 aprile 1978 ha sottolineato la necessità di progredire nell'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei servizi nell'ambito comunitario ed ha invitato il Consiglio a mettere in atto le misure necessarie per conseguire tale obiettivo.

Già nella sua comunicazione del 16 novembre 1977 al Consiglio Europeo, la Commissione aveva proposto un piano quinquennale di

azioni ai fini della realizzazione dell'unità dei mercati, quale presupposto indispensabile per l'avviamento di una unione economica e monetaria.

Nella successiva comunicazione al Consiglio del 14 febbraio 1978, relativa alla prima fase operativa del piano quinquennale, l'Esecutivo comunitario ha offerto, fra l'altro, nuove prospettive per il consolidamento dell'unione doganale e lo sviluppo del commercio intracomunitario.

A differenza del totale disarmo conseguito nel campo tariffario e contingentale, per la cui attuazione il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea ha previsto norme specifiche e scadenze precise, la soppressione degli altri ostacoli che si oppongono alla unificazione integrale dei mercati nazionali non poteva essere effettuata allo stesso ritmo. La materia è vasta e complessa e le disparità sono molteplici e spesso sostanziali. Il programma pluriennale, elaborato dalla Commissione, ha ora stabilito, con scadenze precise, la serie delle azioni concrete, atte ad assicurare, nelle condizioni migliori, la realizzazione di un vero mercato comune.

III.

SCAMBI FRA GLI ANTICHI ED I NUOVI STATI MEMBRI

Nell'interscambio fra la Comunità nella sua composizione originaria, da una parte, ed il Regno Unito, la Danimarca e l'Irlanda, dall'altra, a decorrere dal 1° gennaio 1978 non è stato più richiesto l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti al progressivo smantellamento delle barriere doganali e alla graduale integrazione del mercato agricolo. A tale data è cessata la validità delle ultime disposizioni transitorie che, in conformità delle norme stabilite dall'Atto annesso al Trattato di adesione, regolavano i particolari scambi reciproci.

Sul piano del diritto comunitario, la situazione del Regno Unito, Danimarca ed Irlanda è ormai identica a quella dei sei Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria.

IV.

TASSO DI EFFETTO EQUIVALENTE AI DAZI DOGANALI

Come negli anni precedenti, l'attività svolta dalla Commissione nel 1978 è stata rivolta alla individuazione e soppressione degli oneri pecuniari, imposti unilateralmente dagli Stati membri, suscettibili di produrre effetti equivalenti ai dazi doganali. Inchieste sono state aperte presso gli Stati interessati per nuovi casi; alcune tasse sono state eliminate, per le quali era stata promossa o stava per essere promossa la procedura di infrazione; per altri casi, che hanno dato luogo a materia di contendere, è stata adita la Corte di Giustizia.

Così l'Esecutivo comunitario ha chiesto al Belgio, alla Francia, al Lussemburgo, ai Paesi Bassi, alla Danimarca e all'Italia di rinunciare, a decorrere dal 1° gennaio 1978, alla riscossione della «tassa di presentazione alla dogana» imposta sui piccoli invii spediti a titolo gratuito da un privato ad un altro privato nell'ambito della Comunità.

Poiché gli Stati membri in questione hanno continuato a riscuotere la tassa il Consiglio ha approvato — su proposta della Commissione — una decisione, a norma della quale gli Stati membri si asterranno — a partire dal 1° luglio 1979 — dal riscuotere tale onere pecuniario, purché le spedizioni effettuate nell'ambito della Comunità concernano prodotti che beneficiano all'importazione di una franchigia delle tasse sulla cifra di affari e delle accise.

Con la sentenza del 9 marzo 1978, la Corte ha eliminato gli ultimi equivoci circa la supremazia del diritto comunitario sulle legislazioni nazionali e ha confermato i suoi effetti diretti per i cittadini. Il *caos* riguardava il pagamento di una tassa per controllo sanitario su una partita di carni bovine acquistate in Francia dalla società «Simmenthal», tassa che la Corte di Giustizia, nel dicembre del 1976, aveva dichiarato illegale, in quanto di effetto equivalente ad un dazio doganale d'importazione. Poiché l'Amministrazione italiana si era opposta al rimborso, invocando una legge nazionale che prevedeva tali controlli sanitari, di data posteriore ad una norma comunitaria direttamente applicabile e a questa contraria, il Pretore di Susa aveva chiesto alla Corte di Giustizia di decidere, in via pregiudiziale, se il giudice nazionale poteva direttamente escludere l'applicazione delle disposizioni nazionali nei casi della specie oppure se queste dovevano ritenersi valide finché non fossero abrogate dal legislatore o dichiarate incostituzionali dall'organo giurisdizionale competente (la Corte Costituzionale riteneva di avere l'esclusiva competenza nel constatare l'incostituzionalità di alcuni testi nazionali nei confronti del diritto europeo); nella seconda ipotesi, si chiedeva se l'abrogazione o la dichiarazione di incostituzionalità comportassero effetti retroattivi.

La Corte di Giustizia ha affermato in diritto che il giudice nazionale, incaricato di applicare nell'ambito della propria competenza le disposizioni di diritto comunitario, ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale.

V.

MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE ALLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE

Allo scopo di preservare i risultati acquisiti nel settore della libera circolazione delle merci nella Comunità e l'apertura dei mercati fra gli Stati membri, la Commissione, nel corso del 1978, ha

cercato di contenere e reprimere, nel miglior modo possibile, le tendenze protezionistiche che sono una delle più preoccupanti conseguenze delle difficoltà registrate in diversi settori economici.

Nell'ottobre del 1978, la Commissione ha trasmesso agli Stati membri una comunicazione con cui i nove Governi sono stati invitati ad adottare tutte le misure necessarie per appoggiare l'azione condotta dall'Esecutivo per salvaguardare la libertà degli scambi all'interno della Comunità. Reclami provenienti da fonti diverse (membri del Parlamento Europeo, Governi degli Stati membri, associazioni professionali, imprese, privati, ecc.) continuano a segnalare le svariate pratiche protezionistiche e le misure restrittive adottate dai poteri pubblici nazionali negli scambi intracomunitari. L'Esecutivo comunitario ha intensificato la lotta contro tali misure definite di « protezionismo camuffato », semplificando le procedure d'infrazione per porre sollecitamente un argine alle varie manifestazioni del fenomeno che comporta un serio pregiudizio al fondamento del mercato comune.

Tra le questioni più importanti ancora non definite, figurano:

a) l'obbligo, prescritto in Francia ed in Italia, di ricorrere in taluni casi ad un agente in dogana per lo svincolo delle merci importate o esportate;

b) le circolari amministrative e le dichiarazioni di autorità pubbliche di alcuni Stati membri, incitanti all'acquisto di prodotti nazionali;

c) la marcatura obbligatoria del paese di origine su taluni oggetti « ricordo » importati in Irlanda;

d) l'obbligo per ogni ditta esportatrice di nominare un mandatario con sede sul territorio danese per le importazioni di specialità medicinali in Danimarca;

e) le restrizioni all'importazione di ciliege nel Regno Unito;

f) la regolamentazione discriminatoria della pubblicità per le bevande alcoliche vigente in Francia;

g) il prezzo massimo per la birra imposto in Francia;

h) l'obbligo imposto dalla legislazione italiana ai costruttori di veicoli e di motori per ciclomotori degli altri Stati membri di disporre di una persona residente in Italia per il rilascio della dichiarazione di conformità allo scopo di ottenere l'omologazione del tipo;

i) il metodo previsto in Italia per la fissazione dei prezzi delle specialità farmaceutiche.

L'Esecutivo comunitario ha proseguito l'azione intesa a sopprimere le formalità amministrative, ancora vigenti in alcuni Paesi membri (licenze automatiche, autorizzazioni preventive, visti, eccetera) che causano difficoltà negli scambi reciproci.

Con sentenza del 24 gennaio 1978, la Corte di Giustizia ha affermato che costituisce una misura di effetto equivalente ad una

restrizione quantitativa all'importazione, vietata dall'articolo 30 del Trattato CEE, la determinazione, da parte di un'Autorità nazionale, di un prezzo minimo di vendita al dettaglio, fissato ad un importo determinato, anche se applicabile indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati (causa 81/77).

Con sentenza del 12 ottobre 1978, la Corte di Giustizia ha affermato, altresì, che costituiscono misure d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall'articolo 30 del Trattato e non giustificata dal successivo articolo 36, le norme di uno Stato membro le quali subordinino l'uso per un prodotto nazionale di una denominazione di qualità, anche se facoltativa, alla condizione che una o più fasi del processo produttivo, precedenti alla fase della preparazione del prodotto finito, abbiano luogo nel territorio nazionale.

VI.

MONOPOLI NAZIONALI A CARATTERE COMMERCIALE

La Commissione ha proseguito l'azione volta ad ottenere che i monopoli di Stato a carattere commerciale siano modificati in modo da consentire la libera circolazione delle merci e la concorrenza nell'area comunitaria, in conformità delle regole del Trattato e della giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Le azioni svolte dall'Esecutivo comunitario nel 1978 riguardano:

a) il monopolio francese degli alcoli (a seguito dell'azione della Commissione il Governo francese ha adottato alcuni provvedimenti intesi a conformare la propria legislazione alle disposizioni dell'articolo 37 del Trattato CEE);

b) il monopolio dei tabacchi lavorati in Italia. La Commissione ha considerato che la nuova regolamentazione italiana non è ancora interamente conforme ai principi della libertà d'importazione e della concorrenza ed ha avviato una procedura d'infrazione, tuttora in corso;

c) il monopolio dei tabacchi lavorati in Francia. La Commissione ha ritenuto che il riordinamento del monopolio dei tabacchi lavorati operato in Francia non rispetti interamente le disposizioni dell'articolo 37 del Trattato CEE;

d) il monopolio dei fiammiferi in Italia. È stato contestato dalla Commissione che il ruolo fiscale del Consorzio industrie fiammiferi, rimasto invariato il diritto esclusivo della vendita al dettaglio e il sistema di fissazione dei prezzi sono incompatibili con le particolari norme comunitarie;

e) il monopolio francese degli idrocarburi. In Francia si continua ad applicare la legge del 22 dicembre 1928 che limita il nu-

mero delle imprese che possono importare, raffinare e distribuire gli idrocarburi; queste devono essere titolari di una autorizzazione particolare che costituisce, di fatto, l'abilitazione ad esercitare, mediante delega, i diritti esclusivi di importazione e di commercializzazione che lo Stato si riserva nel quadro del monopolio.

VII.

APPALTI PUBBLICI

Coscienti della particolare importanza del settore e della sua incidenza sulla realizzazione di un mercato unico ed integrato, le istituzioni comunitarie hanno svolto un complesso di azioni intese a rimuovere gli ostacoli che si oppongono alla completa apertura degli appalti dello Stato e degli Enti parastatali alla concorrenza di tutti gli Stati membri della Comunità.

In materia di lavori pubblici, il numero dei bandi di gara pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* è in costante aumento e sempre più frequenti sono le aggiudicazioni di appalti a ditte aventi sede in Stati membri diversi da quello in cui la gara è stata bandita. Il Comitato consultivo per gli appalti pubblici vigila sul funzionamento delle Direttive adottate, ne assicura l'applicazione uniforme e si adopera a dare una soluzione comunitaria ai problemi che sorgono nel particolare settore.

Gli Stati membri, che disponevano di un termine di 18 mesi per recepire nelle rispettive legislazioni le norme della Direttiva 77/62 in tema di appalti pubblici di forniture, hanno per la maggior parte attuato tale processo di trasportazione nei propri ordinamenti giuridici alla data del 1° luglio 1978. Oltre alla sua grande importanza ai fini della realizzazione del comune mercato interno, la Direttiva in causa ha avuto l'effetto di presentare la Comunità in un fronte unico, rinforzandone la posizione, nei negoziati condotti nell'ambito dell'OCSE e del GATT con i Paesi terzi, ai fini delle concessioni reciproche ed equilibrate in materia di acquisti governativi.

VIII.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA (ARTICOLO 115 DEL TRATTATO CEE)

Nel corso del 1978, diversi Stati membri sono stati autorizzati dalla Commissione ad avvalersi della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 115, primo comma, del Trattato CEE; sono stati esclusi dal trattamento comunitario alcuni prodotti originari di de-

terminati Paesi terzi, posti in libera pratica in altri Stati membri e quindi rispediti nello Stato membro di destinazione, nei casi in cui tali importazioni indirette erano suscettibili di causare deviazioni di traffico e difficoltà economiche in ragione delle disparità delle rispettive politiche commerciali.

L'Italia è stata temporaneamente autorizzata ad avvalersi della particolare misura di salvaguardia fra l'altro per determinati prodotti sensibili originari:

- a) del Brasile (oli essenziali non deterpenati di arance; succhi di arance);
- b) dalla Corea del Sud (tende);
- c) dal Giappone (pneumatici nuovi; posate);
- d) dalla Repubblica Democratica Tedesca (fiocco di fibre tessili sintetiche acriliche);
- e) della Romania (fibre tessili sintetiche; gomma sintetica);
- f) dell'Ungheria (tessuti di cotone greggi; tessuti di lino);
- g) dell'Argentina (filati di cotone).

In via generale, il ricorso alla clausola di salvaguardia, stabilita dall'articolo 115 del Trattato CEE, sarà meno frequente con la progressiva attuazione della comune politica commerciale.

IX.

OSTACOLI DI ORDINE TECNICO

In questo settore, le difficoltà dell'attuazione del programma di armonizzazione sono molteplici; la materia è vasta e complessa; le disparità delle norme nazionali sono spesso sostanziali; talvolta profonde sono le divergenze di valutazione tecnica. Tuttavia, con l'adozione di oltre 100 Direttive, un lavoro considerevole è già stato compiuto.

I settori in cui il processo armonizzativo è più avanzato e significativo concernono gli autoveicoli (quasi tutte le caratteristiche tecniche sono oramai coperte dalle norme CEE che garantiscono o migliorano la sicurezza del traffico, la protezione degli utenti, la salvaguardia dell'ambiente, oltre a semplificare procedure e controlli); i trattori e le macchine agricole, gli strumenti di misura, le sostanze pericolose, il vetro cristallo, i tessili, il materiale elettrico, gli ascensori ed apparecchi di sollevamento, gli apparecchi a pressione, i combustibili, i concimi.

Per altro, oltre 50 proposte sono ancora allo studio. Nel programma di azione per il 1978, nel quadro del piano quinquennale

per il rilancio dell'unione economica e monetaria, la Commissione ha indicato i progetti da adottare nel corso dell'anno, dando atto che le direttive già approvate consentono già, a seguito dell'unificazione delle restrizioni tecniche, economie di scala in un mercato di oltre 250 milioni di abitanti, aumentano la competitività internazionale delle industrie comunitarie sui mercati dei Paesi terzi ed offrono, nel contempo, ai consumatori sia una scelta più ampia di prodotti, sia i vantaggi derivanti dall'incremento di concorrenza fra i produttori.

Il controllo dell'applicazione sul piano nazionale delle Direttive già emanate costituisce per la Commissione un compito di notevole importanza, in ragione del crescente numero dei provvedimenti adottati e dei limiti di tempo stabiliti per la trasposizione delle relative norme del diritto interno. Ricorsi vari sono così stati presentati dalla Commissione alla Corte di Giustizia, intesi a far constatare la mancata applicazione di alcune Direttive in determinati Paesi membri.

X.

OSTACOLI DI ORDINE FISCALE

Nella Risoluzione del 22 marzo 1971, concernente la realizzazione per tappe dell'unione economica e monetaria, il Consiglio delle Comunità Europee ed i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri avevano sottolineato l'importanza che riveste, negli scambi fra gli Stati membri, l'armonizzazione delle imposte sul consumo; fra gli altri obiettivi da conseguire nel corso della prima tappa triennale, terminante al 31 dicembre 1973, erano previste: a) la determinazione della base imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto; b) l'armonizzazione delle accise, particolarmente di quelle che esercitano un'influenza sensibile sugli scambi, nel campo di applicazione, nella base imponibile e nelle modalità di riscossione; c) la progressiva estensione delle franchigie fiscali concesse ai privati al passaggio delle frontiere intracomunitarie.

Tale scadenza non è stata rispettata e non tutti gli obiettivi sono stati attualmente conseguiti.

Per quanto riguarda gli specifici problemi che hanno fatto oggetto di esame nel 1978 in materia di armonizzazione fiscale, si può ricordare quanto segue.

La sesta direttiva in materia di imposta sul valore aggiunto (77/388), adottata dal Consiglio il 17 maggio 1977, che stabilisce la base uniforme del sistema comune, pur segnando una tappa importante nell'edificazione europea sia sotto il profilo fiscale, sia ai fini dell'instaurazione dell'autonomia finanziaria della Comunità (perché consente il passaggio al regime definitivo delle « risorse proprie »),

non consente tuttavia ancora di sopprimere i controlli sul movimento delle merci fra gli Stati membri. Le differenti aliquote impositive applicabili a prodotti o gruppi di prodotti anch'essi diversi da Stato membro a Stato membro, i tassi zero, i vari sistemi di riscossione, le possibilità non uniformi di imputazione e di deduzione ed altri elementi non consentono infatti la rimozione delle barriere fiscali intracomunitarie.

In materia di accise, sono tuttora in fase di esame le proposte di direttive presentate dalla Commissione, concernenti l'armonizzazione dei tributi su alcole, vino, birra, oli minerali. Tale armonizzazione presenta numerose difficoltà in quanto gli attuali regimi nazionali delle imposte di consumo rispecchiano situazioni particolari, diverse dall'uno all'altro Stato membro, determinate dalla struttura fiscale globale, da talune abitudini di consumo, dalle necessità di bilancio, dalla situazione di concorrenza tra i gruppi di prodotti nonché da alcuni condizionamenti connessi ad esigenze di politica sociale, commerciale e di ordine sanitario.

In materia di franchigie fiscali concesse ai privati al passaggio delle frontiere intracomunitarie, è da rilevare che il Consiglio ha adottato nel 1978 una direttiva che eleva da 125 a 180 unità di conto europee il limite massimo delle esenzioni in materia di imposte sulla cifra di affari e delle accise; ciò in ragione del fatto che tale regime ha subito, dopo la sua entrata in vigore nel 1969, un reale deterioramento a causa del costante aumento del costo della vita nell'insieme della Comunità. La direttiva prevede inoltre, l'adeguamento annuo dell'importo massimo delle franchigie fiscali in funzione della variazione di un indice commisurato all'andamento dei prezzi al consumo nella Comunità.

Con altra direttiva del Consiglio è stata stabilita una franchigia fiscale parallela per le merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori in provenienza da Paesi terzi, aventi un valore globale, per persona, non superiore a 40 UCE.

Nel settore delle imposte dirette, sono proseguiti i lavori relativi all'instaurazione di un regime fiscale comune applicabile alle fusioni, scissioni e apporto di attivo fra società di Stati membri diversi.

Tale proposta di direttiva presentata al Consiglio nel 1969 persegue lo scopo di non gravare con alcuna imposta le plusvalenze che si creano, all'atto della fusione od operazioni analoghe, per il solo fatto della differenza fra il valore reale dei beni conferiti ed il valore per il quale essi figuravano nel bilancio della società, differendone l'imposizione al momento della realizzazione effettiva di tali plusvalenze.

Gli ostacoli al riguardo sono di ordine sia giuridico (il diritto commerciale della maggior parte degli Stati membri non ammette fusioni internazionali) e sia economico (in mancanza di una preventiva armonizzazione delle società e dei regimi di ritenuta alla fonte dei dividendi, si teme che la direttiva sulle fusioni abbia come risultato il trasferimento di società negli Stati membri che prevedono per gli utili conseguiti nel proprio territorio un regime fiscale più favorevole).

XI.

ALTRI OSTACOLI

Gli ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'area comunitaria, diversi da quelli già esaminati, attengono essenzialmente: ai controlli sanitari e fitopatologici; agli importi compensativi monetari; alla mancata liberalizzazione dei trasporti di merci su strada, soggetti a misure di contingentamento; ai controlli di ordine statistico alle frontiere interne; alle numerose carenze ancora esistenti nel settore doganale.

XII.

POLITICA DOGANALE DELLA COMUNITA

Nella Comunicazione del 14 febbraio 1978 diretta al Consiglio, concernente il programma d'azione economica e monetaria per il 1978, la Commissione ha dato atto che uno dei mezzi indispensabili, ai fini della convergenza delle economie degli Stati membri, è il consolidamento dell'unione doganale. Questa va rafforzata in modo da garantire le condizioni rigorosamente identiche per le merci provenienti da Paesi terzi, indipendentemente dal luogo in cui queste sono introdotte nella Comunità.

L'omogeneità del regime degli scambi tra la Comunità ed i Paesi terzi implica l'armonizzazione delle procedure doganali; le disparità attualmente esistenti fra le legislazioni doganali degli Stati membri comportano infatti, un rischio di distorsione nel trattamento doganale ed economico delle merci immesse in libera pratica nella Comunità. La graduale eliminazione di tali disparità costituisce una condizione fondamentale per una maggiore fluidità degli scambi intracomunitari. Inoltre, l'armonizzazione delle procedure apre la possibilità ad una maggiore semplificazione delle formalità e dei controlli applicabili al commercio tra gli Stati membri.

In questo contesto la Commissione ha proposto che in via prioritaria siano adottati i provvedimenti relativi ai seguenti settori:

a) cooperazione amministrativa ed assistenza reciproca tra le amministrazioni doganali;

b) omogeneità del regime degli scambi con Paesi terzi ed attuazione di misure settoriali;

c) miglioramento della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità.

Già nella comunicazione del 15 giugno 1977, la Commissione prevedeva, fra le azioni da condurre a breve termine, l'eliminazione dei controlli alle frontiere interne, il completamento della legislazione doganale comunitaria, il miglioramento dei meccanismi istituzionali di decisione e, fra quelle a medio termine, l'elaborazione di un codice doganale europeo e l'instaurazione di un sistema armonizzato di sanzioni applicabili nei casi di infrazione alla comune regolamentazione doganale.

L'azione della Comunità è intesa non soltanto a rendere più tangibile la libertà di circolazione delle merci, ma risponde alla giusta pretesa dei cittadini dei Nove Stati membri di potersi spostare senza difficoltà da un Paese all'altro della Comunità. L'azione intesa ad una apertura più ampia delle frontiere interne, implica l'ampliamento delle franchigie fiscali concesse ai viaggiatori ed una revisione delle regolamentazioni per eliminare la doppia imposizione.

Vanno proseguiti inoltre gli sforzi già compiuti per facilitare il passaggio dalle frontiere, per snellire i controlli di cambio, sopprimere il controllo della carta verde, concedere franchigie fiscali per le automobili e relativi rimorchi, ecc.

XIII.

TARIFFA DOGANALE COMUNE

Il Consiglio ha adottato il Regolamento 2500/77 relativo alla tariffa doganale comune applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1978; rispetto all'edizione vigente nell'anno precedente, il nuovo testo tariffario ha comportato essenzialmente:

a) numerosi emendamenti alla nomenclatura derivanti dalla Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale (C.C.D.) del 18 giugno 1976. Le ripercussioni delle 270 modifiche nomenclative, proposte dalla Raccomandazione in causa, sono state oggetto di attento esame nel triplice intento di rispettare gli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito del G.A.T.T. per quanto concerne i dazi consolidati, salvaguardare gli interessi economici della Comunità, evitando qualsiasi riduzione gratuita delle aliquote daziarie, semplificare la nomenclatura della tariffa doganale comune;

b) modifiche risultanti dai regolamenti relativi alle organizzazioni comuni del mercato agricolo già in vigore nel 1977 o entrati in vigore il 1° gennaio 1978;

c) alcuni emendamenti autonomi resi necessari ai fini di una maggiore chiarezza dei testi e di una migliore concordanza tra le varie versioni ufficiali.

È stata rinviata al 1° gennaio 1979 l'introduzione dell'unità di conto europea (U.C.E.) sia in alcuni dazi specifici iscritti nella tariffa doganale comune, sia nelle relative disposizioni preliminari

concernenti la tassazione forfettaria, nella misura del 10 per cento sul valore, per le merci prive di ogni carattere commerciale che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati. A partire dal 1° gennaio 1979, il valore globale delle merci predette, per cui è ammissibile la tassazione forfettaria, è stato elevato da 60 unità di conto (Fondo Monetario Internazionale) a 100 unità di conto europee. Alle stesse condizioni e nel limite massimo di tale valore globale, la particolare tassazione è stata estesa alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori (Regolamento del Consiglio 2780/78).

Su un piano più generale, va ricordato che la Commissione ha deciso di pubblicare entro il 1979 la tariffa doganale integrata della CEE (TARIC), che consisterà in uno strumento unico nel quale saranno compresi la nomenclatura tariffaria, quella statistica (NIMEXE), tutti i dazi (autonomi, convenzionali, preferenziali) nonché le sospensioni daziarie, i contingenti tariffari, eccetera. Ogni linea avrà un numero di codice specifico. La realizzazione di tale progetto, che richiede considerevoli mezzi esecutivi, metterà a disposizione delle Amministrazioni e degli Operatori economici uno strumento di indiscutibile valore pratico, il cui aggiornamento sarà effettuato in modo permanente.

XIV.

GESTIONE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE

Ai fini dell'uniforme applicazione della tariffa doganale comune, è stato esaminato, nel corso del 1978, un numero considerevole di problemi di classificazione doganale derivanti essenzialmente dalla costante evoluzione delle tecniche produttive e dalla comparsa nel commercio internazionale di novità merceologiche.

Il Comitato della nomenclatura doganale si è pronunciato sui diversi casi che avevano originato divergenze e difficoltà; per la maggior parte di essi il Comitato ha agito in qualità di organo consultivo per le amministrazioni doganali degli Stati membri. Per alcuni casi particolari, il parere del Comitato ha consentito, secondo la procedura stabilita, l'emanazione degli appositi regolamenti della Commissione, obbligatori e direttamente applicabili.

È stata inoltre cura costante del Comitato della nomenclatura doganale adeguare le « Note esplicative » della tariffa comunitaria in relazione ai progressi della tecnica e degli sviluppi del commercio internazionale; un riordinamento generale di dette Note esplicative è stato operato in relazione agli emendamenti introdotti nella tariffa doganale comune a seguito della Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 18 giugno 1976.

È in corso di ultimazione l'elaborazione del repertorio alfabetico relativo alla classificazione tariffaria di una vasta gamma di prodotti chimici inorganici; questo costituirà il complemento del

repertorio multilingue, già pubblicato, concernente la classificazione doganale (voci e sottovoci) di circa 7000 prodotti chimici organici indicati con le rispettive denominazioni, scientifiche e comuni, e relativi sinonimi. La prossima pubblicazione del repertorio alfabetico dei prodotti chimici inorganici, insieme all'altro, già disponibile, dei prodotti chimici organici, sarà di valido ausilio all'uniformità di applicazione della tariffa doganale comune in questo particolare e complesso settore.

In seno al Comitato predetto, sono continuati infine i lavori intesi ad uniformare, sul piano comunitario, le condizioni cui è subordinata l'importazione di alcune merci da ammettere al beneficio di un regime tariffario favorevole in funzione della loro destinazione particolare od utilizzazione in un impegno determinato.

XV.

SOSPENSIONI DAZIARIE

In materia di sospensione, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune, il Consiglio ha adottato vari provvedimenti, dettati in prevalenza dalla mancanza nella Comunità dei prodotti che ne sono stati l'oggetto o della loro insufficienza alle necessità comunitarie.

Tali sospensioni hanno riguardato taluni prodotti agricoli e della pesca, alcuni prodotti tropicali (in anticipazione delle concessioni tariffarie del Tokyo Round in favore dei paesi in via di sviluppo) e numerosi prodotti industriali (soprattutto prodotti di base per l'industria chimica e di trasformazione).

È importante ricordare che, nel settore aeronautico è stato sospeso totalmente il dazio applicabile agli aeroplani funzionanti con macchina propulsiva, del peso a vuoto di più di 15 tonnellate e che sono state previste particolari agevolazioni tariffarie per taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione di aerodine (tali misure agevolative tengono conto dell'evoluzione della particolare industria comunitaria e delle sue possibilità tecniche e produttive).

XVI.

CONTINGENTI TARIFFARI

Il Consiglio ha adottato un cospicuo numero di regolamenti relativi all'apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari, sia autonomi che consolidati, a dazi ridot-

ti o nulli. Si è trattato, in prevalenza, di riconduzioni dei contingenti aperti negli anni precedenti.

Salvo alcune eccezioni, il periodo di validità è stato riferito all'intero anno 1978; in base a criteri programmatici, per la maggior parte dei contingenti è stato stabilito il sistema dell'attribuzione ai singoli Stati membri di quote iniziali dei rispettivi volumi, con la costituzione di un quantitativo di riserva (sistema rispondente al carattere comunitario dei provvedimenti della specie) e, per alcuni, quello di un'unica e definitiva ripartizione.

Una notevole gamma di prodotti ha formato l'oggetto dei predetti contingenti: anguille fresche, refrigerate o congelate; seta greggia, filati di seta non condizionati per la vendita al minuto; carta da giornali; determinate ferro-leghe (ferro-silicio; ferro silicio-manganese; ferro cromo surraffinato; ferro cromo contenente il peso di 4 per cento o più di carbonio e, nel limite del 20 per cento del rispettivo volume, anche con tenore di carbonio compreso tra il 3 ed il 4 per cento); carni bovine congelate; tori, giovenche e vacche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze di montagna; magnesio greggio; colofonie; uve secche; determinati prodotti artigianali prodotti a mano (« handcrafts »); determinati tessuti, velluti e felpe, lavorati su telai a mano; legno compensato di conifere di determinate caratteristiche.

Nel rispetto degli impegni assunti in base ai negoziati multilaterali conclusi nel 1967 nell'ambito del GATT, anche per il 1978 sono stati aperti i contingenti tariffari, in esenzione daziaria, relativi a determinati prodotti dell'artigianato fatti a mano (« handcrafts ») e a taluni prodotti tessili di seta e di cotone, ottenuti su telai a mano (« handlooms »). Di fatto, hanno beneficiato dei contingenti in causa, quantunque aperti « erga omnes »:

a) per gli « handcrafts »: India, Pakistan, Bangladesh, Laos, Iran, Thailandia, Indonesia, Filippine, Sri-Lanka, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Panama, El Salvador, Bolivia, Cile, Honduras, Perù e, per la prima volta (dal 1° luglio 1978), il Guatemala;

b) per gli « handlooms »: India, Pakistan, Indonesia, Bangladesh, Thailandia, Laos, Sri-Lanka, El Salvador, Honduras, e per la prima volta (dal 1° luglio 1978), il Guatemala.

Particolari accordi amministrativi intervenuti fra la Comunità e detti paesi garantiscono l'origine e la lavorazione a mano dei prodotti artigiani in questione, nonché le altre condizioni stabilite sulla base di appositi certificati rilasciati dai rispettivi enti autorizzati.

Non sono stati aperti per il 1978 i contingenti tariffari, a dazio nullo, relativi al piombo greggio, diverso da quello d'opera, e allo zinco greggio, a norma delle disposizioni dei Protocolli 14 e 15 dell'Atto annesso al Trattato di adesione del Regno Unito, Irlanda e Danimarca alle Comunità europee.

Altri contingenti tariffari, a dazi ridotti o nulli, sono stati aperti nel quadro:

a) dell'Accordo CEE-Israele, per le polpe di albicocche;

b) dell'Accordo CEE-Spagna, per i fichi secchi, le uve secche, i tessuti di cotone della voce 55.09, determinati prodotti petroliferi raffinati, i vini Xeres, Malaga, Iumilla, Priorato, Rioja, Valdepenas;

c) dell'Accordo di associazione CEE-Cipro, per le fibre sintetiche e artificiali, in fiocco e i cascami di dette fibre (continue o in fiocco), gli indumenti esterni di tessuto per uomo e per ragazzo, le uve secche, i pimenti o peperoni dolci, determinati vini di uve fresche, i vini liquorosi, le melanzane e l'uva fresca da tavola. Per i vini liquorosi commercializzati con la denominazione « Cipro Sherry » il provvedimento valido dal 1° gennaio al 30 giugno 1978 ha avuto lo scopo di agevolare l'accesso di detto vino liquoroso cipriota ai mercati tradizionali del Regno Unito e dell'Irlanda. Un regime particolare di aiuti è stato correlativamente istituito per i similari prodotti vinicoli della Comunità nella sua composizione originaria nel primo semestre 1978 a destinazione del Regno Unito e dell'Irlanda;

d) dell'Accordo di associazione CEE-Malta per i filati di cotone non preparati alla vendita al minuto, per le fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco ed in cascami di dette fibre (continue o in fiocco), gli indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti di maglia non elastica né gommata, gli indumenti esterni di tessuti per uomo e per ragazzo, le preparazioni e conserve di carni bovine;

e) dell'Accordo CEE-Portogallo, per i vini Porto, Madera, Moscatello di Setubal; inoltre, nel quadro dell'Accordo interinale firmato il 20 settembre 1976, è stato aperto un contingente tariffario, a dazio nullo, per le carte ed i cartoni da copertura detti « kraftliner » e per altri tipi di carta e cartone;

f) dell'Accordo di associazione CEE-Turchia, per le nocciole fresche o secche, i filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, i tessuti di cotone della voce 55.09, i tappeti a punti annodati o arrotolati di lana o di peli fini, esclusi quelli fatti a mano, le polpe di albicocche. Per determinati prodotti petroliferi che negli anni precedenti erano sottoposti al regime dei contingenti tariffari comunitari, è stato istituito un massimale comunitario;

g) degli accordi interinali CEE-Tunisia e CEE-Marocco per le polpe di albicocche. Contingenti tariffari per le preparazioni e conserve di sardine, originari della Tunisia, del Marocco, sono stati aperti in via autonoma per il 1978; è stato inoltre aperto un nuovo contingente tariffario a dazio nullo, valido per il periodo 1° aprile 1978-31 marzo 1979, di determinati vini marocchini a denominazione di origine. Anche per determinati vini tunisini a denominazione di origine sono stati aperti due contingenti tariffari, per il periodo 1° novembre 1978-31 ottobre 1979;

h) dell'Accordo provvisorio CEE-Algeria, per determinati vini a denominazione di origine e per vini di uve fresche destinati ad essere alcolizzati (validità 1° luglio 1978-30 giugno 1979);

i) della Convenzione ACP-CEE di Lomé, per il rum, arak e tafia (validità 1° luglio 1978-30 giugno 1979), per i pomodori freschi o refrigerati;

l) di appositi regolamenti del Consiglio per il rum, arak e tafia, originari di determinati paesi o territori d'oltremare associati alla CEE (validità 1° luglio 1978-30 giugno 1979); per i pomodori freschi o refrigerati (validità 15 novembre 1978-15 aprile 1979);

m) delle preferenze tariffarie generalizzate a favore dei paesi in via di sviluppo, per determinati prodotti sensibili (tessili, siderurgici ed altri) del settore industriale, i tabacchi greggi del tipo Virginia, il burro di cacao, il caffè solubile, le conserve di ananassi.

Essendo cessata, a decorrere dal 28 aprile 1977, la validità del regime convenuto nel quadro dell'Associazione CEE-Grecia per l'importazione nella Comunità di vini di produzione ellenica, venne aperto in via autonoma, per il periodo 30 aprile-31 dicembre dello stesso anno, un contingente comunitario di 284.220 ettolitri, con dazi ridotti dell'85 per cento a quelli applicabili della tariffa doganale comune. Per l'anno 1978 è stato stabilito un nuovo contingente comunitario di 430.000 ettolitri, con dazi ridotti, in attesa di una decisione del Consiglio di associazione che stabilisca il regime definitivo.

Il contingente tariffario a dazio nullo, concesso alla Repubblica Federale di Germania di banane fresche (tonnellate 650.000) nel quadro dell'apposito Protocollo annesso al trattato CEE, rappresenta l'unica eccezione alla norma generale che esige la scomparsa di contingenti nazionali o la loro sostituzione con misura di portata comunitaria.

XVII.

NOMENCLATURA STATISTICA (« NIMEXE »)

Con Regolamento 2714/77, la Commissione ha adottato il nuovo testo della nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri (« NIMEXE »).

Tale edizione, aggiornata al 1° gennaio 1978, ha comportato i numerosi emendamenti derivanti, in particolare, dalla necessità sia della concordanza con la nomenclatura della tariffa doganale comune, alla quale molte modifiche sono state apportate a seguito della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale (CCD) del 18 giugno 1976, sia dell'adeguamento delle specializzazioni statistiche all'evoluzione del commercio ed alle esigenze della politica commerciale comunitaria, segnatamente per quanto riguarda i prodotti

tessili ai fini del retto funzionamento degli accordi bilaterali di autolimitazione conclusi con diversi Paesi fornitori nel quadro dell'Accordo multifibre.

Il Regolamento 2854/77 della Commissione, in vigore dal 1° gennaio 1978, ha stabilito una nuova geonomenclatura per le statistiche del commercio della Comunità, con la indicazione, nella versione riveduta, dei diversi Paesi di tutti i continenti.

In considerazione del fatto che dal 1° gennaio 1977 le statistiche comunitarie sono elaborate con riferimento all'unità di conto europea (UCE) ed in ragione della notevole lievitazione dei prezzi, con Regolamento 2845/77 del Consiglio, in vigore dal 25 dicembre 1977, è stato elevato a 300 unità di conto europee il limite, espresso in valore, al di sotto del quale non vengono elaborati i dati statistici; tenuto conto, inoltre, che la situazione attuale in campo monetario richiede l'adeguamento di tale « soglia » a breve termine, è stato disposto che i relativi provvedimenti vengano adottati dalla Commissione secondo la procedura che richiede la maggioranza qualificata del Comitato della statistica per il commercio estero. Il Regolamento 2415/78 della Commissione ha indicato il predetto limite statistico nelle valute nazionali dei singoli Stati membri (per l'Italia lire 300.000).

XVIII.

ORIGINE DELLE MERCI

I lavori comunitari in materia di origine delle merci, effettuati nel corso del 1978, rientrano, come negli anni precedenti, nel quadro della duplice serie di regole rispondenti a distinte finalità; da una parte, le norme del Regolamento del Consiglio 802/68 che definiscono in termini generali la nozione dell'origine per i prodotti non soggetti a regimi preferenziali, ai fini dell'applicazione della comune tariffa doganale, delle restrizioni quantitative nonché di tutte le altre misure adottate dalla Comunità e dagli Stati membri all'importazione ed all'esportazione; dall'altra, le regolamentazioni, molto elaborate, che stabiliscono i criteri dell'acquisizione della qualità di « prodotti originari » nonché i metodi di cooperazione amministrativa, ai fini dell'applicazione dei regimi preferenziali istituiti sia a titolo di reciprocità, nel contesto dei diversi accordi conclusi con alcuni Paesi terzi, sia in via unilaterale.

Regolamento del Consiglio 802/68. I provvedimenti esecutivi adottati nel 1978 dalla Commissione, nel quadro della detta normativa di base, sono stati i seguenti:

1) Regolamento 749/78, in vigore dal 1° maggio 1978, relativo alla determinazione dell'origine dei prodotti tessili dei Capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune.

Nel Regolamento in causa sostanzialmente è stabilito il conferimento dell'origine:

a) ai filati se ottenuti a partire da fibre in massa e non da fibre cardate o pettinate;

b) ai tessuti se ottenuti da filati di qualsiasi tipo, anche se ritorti o ritorti su ritorti (câblés), e non soltanto da filati semplici;

c) agli articoli di vestiario in genere e relativi accessori, incompleti o non finiti oppure ottenuti direttamente in forma, se il processo produttivo abbia avuto inizio a partire da filati, nonché agli stessi manufatti risultanti dalla cucitura od unione di pezzi tessili, già tagliati oppure ottenuti direttamente in forma, se la confezione sia completa. Inoltre per i tessuti e le stoffe a maglia, stampati, impregnati, intonacati, spalmati, il Regolamento in causa ha stabilito il conferimento dell'origine se ottenuti dai rispettivi prodotti greggi; infine esso ha introdotto la norma in base alla quale la tintura conferisce l'origine ai tessuti e alle stoffe a maglia a partire dagli stessi prodotti allo stato greggio.

In sincronia con il Regolamento 749/78 della Commissione il Regolamento del Consiglio 616/78 postula la presenza di un certificato di origine, rispondente ai requisiti prescritti dalla normativa di base 802/68, per i tessili particolarmente sensibili compresi nei gruppi I e II dell'allegato A del Regolamento della Commissione 3019/77; per i prodotti rientranti nei restanti quattro gruppi è sufficiente una dichiarazione dell'esportatore o del fornitore apposta sulla fattura o, in mancanza, su un altro documento commerciale, da cui risulti che tali prodotti sono originari del Paese terzo in cui viene redatta la dichiarazione. Disposizioni particolari stabiliscono l'accettazione, in luogo dei certificati di origine delle dichiarazioni di origine, sia delle prove documentali presentate all'importazione nella Comunità ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie, sia di altri particolari certificati. Di particolare rilievo è la norma in base alla quale, qualora i tessili non siano importati direttamente dal Paese di origine ma pervengono nella Comunità attraverso un altro Paese, i certificati di origine rilasciati da quest'ultimo Paese sono accettati salvo verifica della loro ricevibilità allo stesso titolo di quelli rilasciati dal Paese di origine; tale disposizione non è applicabile per i prodotti per i quali sono stati stabiliti o convenuti limiti quantitativi nei confronti del Paese in cui sono rilasciati i certificati di origine della specie;

2) Regolamento 1836/78 della Commissione, in vigore dal 15 settembre 1978, concernente la determinazione dell'origine dei cuscinetti a rotolamento di ogni specie. È conferita l'origine del Paese o della Comunità in cui sono effettuate le operazioni di montaggio preceduto dal trattamento termico, rettifica e rifinitura degli anelli interni ed esterni.

Non è stato finora dato esito alcuno al progetto di Regolamento, presentato dalla Commissione al Consiglio il 10 luglio 1974, concernente la definizione della nozione comune di origine dei prodotti pe-

troliferi; su di esso esiste l'adesione di massima di otto Stati membri, a giudizio dei quali la raffinazione del greggio costituisce una trasformazione o lavorazione sostanziale che conferisce ai prodotti derivati l'origine del Paese in cui è stata effettuata; l'unica opposizione di fondo è quella avanzata dalla Francia per la quale soltanto il paese di estrazione del petrolio greggio, dal quale gli idrocarburi raffinati sono derivati, dovrebbe essere determinante ai fini di detto conferimento.

Regimi preferenziali. Compiti di gran lunga più laboriosi hanno comportato le diverse regolamentazioni stabilite nel quadro dei regimi preferenziali, relative alla nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa. Tale nozione, com'è noto, pur definita in contesti diversi, è disciplinata da regole generalmente uniformi nei vari regimi preferenziali.

Peraltro, non sono rare talune diversità tecnico-regolamentari fra i vari contesti preferenziali, dovute a situazioni peculiari, economiche e geografiche, di determinati Paesi. L'eliminazione, nei limiti del possibile, di tali differenze è l'obiettivo della specifica armonizzazione delle regolamentazioni in materia di origine stabilite nel quadro dei diversi regimi preferenziali. Detto processo armonizzativo è stato proseguito nel corso del 1978. Esso ha già conseguito il risultato positivo dell'adozione dei modelli unici del certificato di circolazione (EUR I) e del formulario (EUR II), validi per tutti gli accordi preferenziali.

In ordine al Regolamento del Consiglio relativo all'adozione dell'unità di conto europea (UCE) negli atti delle istituzioni delle Comunità Europee, nel corso del 1978 sono stati predisposti i necessari adattamenti in alcune disposizioni in materia di origine relative ai diversi regimi preferenziali (conversione in UCE degli importi espressi in unità di conto; modalità per la fissazione del rispettivo controvalore nelle monete nazionali); tali adattamenti entrano in vigore il 1° gennaio 1979.

Vengono menzionate, qui di seguito, le attività comunitarie più importanti in materia di origine svolte nell'arco del 1978, in ordine ai singoli contesti preferenziali.

1) *Convenzione di Lomé.* Il Regolamento del Consiglio CEE 1484/78 del 19 giugno 1978 ha convalidato sul piano comunitario la Decisione 1/78 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, applicabile dal 1° gennaio 1978, che modifica il Protocollo n. 1 della Convenzione di Lomé. Oltre ai nuovi elenchi A e B adeguati agli emendamenti della Nomenclatura tariffaria e all'introduzione della regola concernente gli assortimenti di prodotti, è stata sancita l'adozione dei certificati EUR I e dei formulari EUR II armonizzati con le versioni già in uso per le altre regolamentazioni preferenziali.

Il Comitato doganale ACP-CEE ha convenuto che a decorrere dal 1° aprile 1978, sia consentita l'apposizione, a cura dei servizi doganali dello Stato transitario, dell'attestazione di transito, con l'indicazione della relativa data, sui certificati di circolazione EUR I rilasciati nello Stato di origine perché il termine di validità (5 mesi) di tali documenti, i quali hanno titolo al regime preferenziale, de-

corra dalla data predetta e non da quella della spedizione originaria. Tale procedura ha lo scopo di evitare le difficoltà incontrate da alcuni Stati ACP che, per ragioni geografiche, debbono far imbarcare le proprie merci destinate alla Comunità in un porto di un Paese diverso da quello di origine; essa peraltro, è subordinata alla condizione che le singole spedizioni non siano frazionate nel porto di transito.

2) *Associazione di Paesi e Territori d'oltremare (PTOMA) alla CEE.* La Decisione del Consiglio 78/557 del 19 giugno 1978 ha introdotto nella Regolamentazione in materia di origine e di metodi di cooperazione amministrativa, stabilita nel quadro dell'associazione PTOMA-CEE, le modifiche uniformate, *mutatis mutandis*, a quelle apportate all'analoga regolamentazione della Convenzione di Lomé (certificati EUR I e formulari EUR II, possibilità di sostituire i certificati di circolazione inizialmente rilasciati, ecc.).

3) *Accordi CEE-Paesi dell'EFTA.* I Regolamenti del Consiglio 2930/77 al 2944/77, tutti adottati il 20 dicembre 1977, hanno formalmente convalidato le Decisioni 1/77 e 2/77, in applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1978, dei sette Comitati misti istituiti nel quadro dei rispettivi Accordi di libero scambio CEE-Paesi dell'EFTA.

Le Decisioni 1/77 hanno completato e modificato i Protocolli n. 3; sono state codificate, in un insieme organico, le norme inerenti ai metodi di cooperazione amministrativa che già avevano subito una serie di modifiche; è stata introdotta la regola relativa alla determinazione dell'origine degli assortimenti di prodotti e sono stati sostituiti gli elenchi A e B annessi ai Protocolli. I testi codificati ed adeguati alle modifiche della Nomenclatura tariffaria costituiscono degli strumenti giuridici di considerevole ordine pratico, ai fini della consultazione da parte delle Amministrazioni interessate e degli operatori economici.

Il Comitato di legislazione doganale, sotto l'egida della Commissione CEE, ha proseguito i lavori ai fini dell'eventuale istituzione di regole basate su percentuali di valore, in alternativa a quelle vigenti, per i prodotti dei Capitoli 84 e 92 della tariffa doganale comune; esso, inoltre, ha convenuto che i diritti *antidumping*, da considerare tasse aventi natura ed effetto equivalenti ai dazi doganali di importazione, rientrano nel novero delle imposizioni da riscuotere in applicazione dell'articolo 23 dei Protocolli n. 3 che detta norme relative al *no drawback*. È stato, altresì, continuato lo studio inteso a semplificare le norme relative al cumulo limitato dell'origine dei scambi CEE-Paesi EFTA.

I Comitati doganali, istituiti nell'ambito dei rispettivi Comitati misti, ai quali è conferito il compito di vigilare sulla retta applicazione dei Protocolli n. 3, hanno chiarito diverse questioni e risolto una serie di problemi connessi alla materia dell'origine.

4) *Accordi CEE-Paesi mediterranei:*

a) *Israele.* Il 1° settembre 1977 è stata data applicazione alla Decisione 2/76 della Commissione mista CEE-Israele, con cui il

Protocollo n. 3 annesso all'Accordo (firmato nel 1975) è stato sostituito da un nuovo testo in cui sono state riprese tutte le disposizioni in materia di origine, comprese le misure amministrative, ai fini del loro corretto funzionamento; detta Decisione ha, inoltre, soppresso la norma per cui, a decorrere dal 1° gennaio 1984, sarebbe stato operante il regime del *no drawback* che avrebbe escluso dalle agevolazioni daziarie, consentite nel quadro dei regimi del perfezionamento attivo o del ristorno, i prodotti « terzi » utilizzati nella fabbricazione di prodotti « originari » (Regolamento del Consiglio 1726/77);

b) *Magreb*. Gli Accordi di cooperazione globale con la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco, firmati rispettivamente nei giorni 26, 26 e 27 aprile 1976, sono entrati in vigore il 1° novembre 1978. In attesa dell'espletamento delle procedure relative alle loro ratifiche, è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1978 la validità dei rispettivi Accordi interinali che, a partire dal 1° luglio 1976, hanno dato applicazione anticipata alle disposizioni relative agli scambi commerciali. Una deroga, già connessa in precedenza è stata nuovamente stabilita alle regole di origine del Protocollo annesso all'Accordo provvisorio CEE-Marocco, per i prodotti tessili, fabbricati in tale Stato e rientranti nelle voci 61.01 e 61.04 della tariffa doganale comune (indumenti esterni e sottovesti di tessuto).

c) *Mashrek*. Il 1° novembre 1978 sono entrati in vigore gli Accordi di cooperazione globale conclusi con l'Egitto, la Siria e la Giordania, firmati il 18 gennaio 1977, e con il Libano, firmato il successivo 3 maggio.

In attesa della loro entrata in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di ratifica, è stata ulteriormente prorogata la validità, fino al 31 dicembre 1978, dei quattro Accordi provvisori con cui è stata data applicazione anticipata, a decorrere dal 1° luglio 1977, a talune disposizioni relative agli schemi commerciali, le quali prevedono la concessione, da parte della Comunità, di preferenze tariffarie e l'applicazione non meno favorevole della clausola della nazione più favorita da parte dei quattro paesi del Magreb. I protocolli relativi alla definizione della nozione di « prodotti originari » e dei metodi di cooperazione amministrativa non hanno ancora subito le modifiche derivanti dagli emendamenti apportati alla nomenclatura tariffaria del Consiglio di cooperazione doganale (sostituzione degli elenchi A e B; introduzione della nuova regola sugli assortimenti di prodotti);

d) *Malta*. Il protocollo addizionale dell'Accordo di associazione CEE-Malta, firmato il 27 ottobre 1977, è entrato in vigore il 1° gennaio 1978. Nel quadro di detto protocollo, sono state prorogate, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1978, le deroghe alle regole di origine per i seguenti prodotti fabbricati nell'isola: 1) apparecchi radioriceventi (voce 85.15); 2) trasformatori a frequenza intermedia (voce 85.15); 3) magnetofoni (voce 92.11);

e) *Cipro*. Il protocollo aggiuntivo all'Accordo che istituisce una associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di

Cipro, firmato il 15 settembre 1977, è entrato in vigore il 1° giugno 1978. Al successivo 1° luglio sono altresì entrati in vigore il protocollo complementare all'accordo predetto ed il protocollo che stabilisce alcune disposizioni negli scambi di prodotti agricoli, entrambi firmati l'11 maggio 1978;

f) *Spagna*. Nel 1978 sono state ulteriormente applicate le misure adottate in via autonoma relative ai reciproci scambi commerciali, quali furono definite nello scambio di lettere del 25 luglio 1977 ai fini dell'estensione dell'accordo CEE-Spagna del 29 giugno 1970 ai nuovi Stati membri della Comunità economica europea. Peraltro, sinora non è stata apportata alcuna modifica al protocollo, annesso all'accordo, relativo alla regolamentazione dell'origine e ai metodi di cooperazione amministrativa.

5) *Preferenze tariffarie generalizzate*. Nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate concesse unilateralmente dalla CEE a favore dei paesi in via di sviluppo, i regolamenti della Commissione 2966/77 e 1197/78 hanno definito le norme concernenti sia le condizioni richieste ai fini dell'acquisizione del carattere di «originari» per i prodotti da ammettere al particolare regime, sia la documentazione probatoria dell'origine dei paesi e territori beneficiari delle preferenze, sia le modalità del relativo controllo.

Con i regolamenti 2967/77, 2968/77, 2969/77, la Commissione ha ricondotto, per il 1978, le regole particolari, estendendole a determinati prodotti tessili, per i seguenti tre gruppi economici regionali nei confronti dei quali è stato instaurato un sistema di origine cumulativa limitata, del tipo in vigore nel quadro degli accordi CEE-Paesi EFTA, quale elemento suscettibile di dare nuovi impulsi alla loro integrazione economica:

1) Filippine, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailandia, costituenti l'associazione delle nazioni del sud-est Asiatico (ASEAN) creata nell'agosto del 1967 con la «Dichiarazione» di Bangkok;

2) Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Paesi membri del Mercato comune dell'America centrale (MCAC) istituito con il trattato generale di integrazione economica firmato a Managua nel dicembre 1940;

3) Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù, Venezuela, costituenti il gruppo andino in base all'accordo di Cartagena firmato nel giugno 1969 (è da rilevare che il Cile non fa più parte di tale gruppo).

Norme particolari sono state stabilite dai tre regolamenti, intese ad assicurare, nel quadro di una adeguata cooperazione amministrativa, il retto funzionamento del particolare sistema di origine cumulativa.

A chiusura della trattazione dell'argomento relativo alla materia dell'origine, giova menzionare i lavori di coordinamento effettuati nell'ambito del Comitato dell'origine, intesi a rendere univoco con l'atteggiamento delle delegazioni degli Stati membri circa le po-

sizioni da assumere, per i problemi dell'origine, in seno al Consiglio di cooperazione doganale (CCD), all'organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), alla Conferenza delle Nazioni unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD).

XIX.

TRANSITO COMUNITARIO

Il 1° gennaio 1978 è entrato in vigore il regolamento 1601/77 della Commissione che ha notevolmente semplificato la documentazione richiesta nel quadro del regime del transito comunitario. In sostituzione delle distinte dichiarazioni utilizzate per la procedura esterna e per quella interna, è stato istituito un formulario unico e polivalente, uniformato al modello-tipo elaborato sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

L'adozione parallela di un formulario di dichiarazione di esportazione (regolamento del consiglio 2102/77 in vigore dal 1° gennaio 1978), adeguato anch'esso al modulo « standard » di Ginevra ed avente l'identica impostazione, consente di redigere contemporaneamente i documenti relativi sia al transito comunitario che alla esportazione.

Alla data del 1° gennaio 1978, che ha segnato la fine del periodo transitorio stabilito dal trattato di adesione del Regno Unito, Danimarca ed Irlanda alle Comunità europee, ha avuto termine l'uso dei particolari documenti di transito comunitario creati per gli scambi commerciali tra gli antichi ed i nuovi Stati membri.

Per ragioni sia giuridiche che pratiche, sono state introdotte negli accordi del 23 e 30 novembre 1972, conclusi, rispettivamente, con la Svizzera e l'Austria, le ulteriori disposizioni adottate dalla Comunità in materia di transito comunitario. Con regolamento 2932/77, il Consiglio ha reso operanti nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1978 le decisioni 2/77 e 3/77 delle due Commissioni miste istituite nel quadro di detti Accordi; è stata posta fine, anche in detti contesti, all'utilizzazione dei particolari documenti di transito comunitario utilizzati a seguito dell'adesione alle Comunità europee dei nuovi Stati membri ed è stato adottato il formulario unico istituito dal Regolamento della Commissione 1601/77.

È stato adottato a titolo sperimentale, per il periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980, un modello di dichiarazione di transito comunitario utilizzabile in un sistema integrato di trattamento automatico o elettronico delle informazioni; nel frattempo vengono esaminate le possibilità dell'adozione definitiva di un formulario comportante, in relazione ai moderni processi dell'informatica, gli adattamenti suscettibili di rendere più agevoli i compiti delle Amministrazioni e degli utenti (Regolamento della Commissione 2826/77).

Il 1° marzo 1978 è entrato in vigore il Regolamento 1177/77 del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo fra la CEE, la confederazione elvetica e la Repubblica d'Austria relativo all'estensione del campo di applicazione della regolamentazione concernente il transito comunitario. Siglato a Berna il 25 ottobre 1976, tale accordo trilaterale ha lo scopo di ridurre, per quanto possibile, le formalità inerenti ai trasporti di merci, che, in partenza da uno Stato membro della Comunità, pervengono ad altro Stato membro dopo aver attraversato i territori austriaco ed elvetico, esso rende applicabili a tali trasporti le disposizioni degli accordi bilaterali del 23 e del 30 novembre 1972. Detto accordo è valido anche per il Liechtenstein finché il Principato sarà vincolato alla Confederazione elvetica dal trattato di unione doganale.

Il Comitato del transito comunitario, operante sotto l'egida dei servizi competenti della Commissione, ha dedicato la propria attività al miglioramento e potenziamento del particolare regime doganale nonché alla semplificazione delle relative modalità. Sono in fase di elaborazione diversi progetti di regolamenti esecutivi, intesi a rendere più agevole tale regime, adeguandolo alle esigenze del mercato interno.

XX.

VALORE IN DOGANA

La Comunità ha attivamente proseguito la propria azione intesa ad uniformare, a livello mondiale, il complesso dei principi relativi al sistema di valutazione doganale, le cui divergenze esercitano sugli scambi internazionali effetti restrittivi e distorsivi. Il progetto di codice del valore in dogana delle merci importate, elaborato dalla CEE per l'applicazione dell'articolo VII del GATT e presentato nel quadro del Tokyo Round, è stato una solida base per il prosieguo dei negoziati multilaterali. Esso persegue l'obiettivo di indurre le parti contraenti dell'accordo generale ad abbandonare le proprie regolamentazioni in materia e ad allineare le rispettive norme, procedure e pratiche alle disposizioni del codice (con le quali è incompatibile segnatamente il sistema statunitense noto come « American Selling Price »).

Con regolamento della Commissione 2530/77, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1978 sono stati modificati i limiti di valore delle merci importate, espressi in monete nazionali, al di sotto dei quali gli Stati membri possono rinunciare ad esigere la dichiarazione, scritta od orale, di tutti o di parte degli elementi relativi al valore in dogana, sempre che non si tratti di spedizioni frazionate o multiple indirizzate dallo stesso mittente al medesimo destinatario (tale limite per l'Italia è stato stabilito in un milione di lire).

Con regolamento 2741/78 della Commissione, in vigore dal 1° gennaio 1979, sono state adottate le norme relative alle tasse postali da prendere in considerazione ai fini della determinazione del valore in dogana per le merci spedite per posta. È stato così codificato il principio in base al quale le tasse postali gravanti su tali merci sino al luogo di destinazione sono da incorporare totalmente nella base tassabile, ad esclusione di quelle supplementari effettivamente riscosse nel paese di importazione. È stato inoltre, stabilito di non procedere ad aggiustamenti del valore dichiarato in relazione alle tasse postali relative a spedizioni prive di ogni carattere commerciale.

Parallelamente ai problemi di ordine generale, la gestione del Regolamento di base 803/68 ha comportato, come negli anni precedenti, il compito permanente della fissazione periodica dei valori medi forfettari all'importazione di agrumi, pere e mele; inoltre il Comitato del valore in dogana ha dato la soluzione ad una serie di problemi specifici allo scopo di eliminare, su un piano non formale, le divergenze esistenti negli Stati membri in materia di valutazione per alcuni casi pratici.

XXI.

REGIMI DOGANALI DI PERFEZIONAMENTO

Perfezionamento attivo. Gli Stati membri hanno applicato a decorrere dal 1° febbraio 1978, le misure di diritto interno rese necessarie, per conformarsi alla Direttiva 78/77 della Commissione, che ha apportato talune modifiche ai coefficienti forfettari di rendimento per determinati prodotti compensatori risultanti dalla trasformazione di alcuni cereali (frumento tenero, segala, orzo, avena, granturco, altro e rotture di riso), importati nella Comunità in regime di perfezionamento attivo.

Fra i lavori che, nell'arco del 1978, l'apposito Comitato ha svolto in materia di perfezionamento attivo, giova menzionare quelli concernenti:

a) il trattamento daziario relativo ai prodotti compensatori che rientrano nella Comunità nel quadro di una seconda operazione di perfezionamento attivo;

b) i dazi applicabili nei casi di distruzione autorizzata di merci ammesse al regime di perfezionamento attivo;

c) la fissazione di criteri uniformi circa la sussistenza dei requisiti economici richiesti, ai fini della concessione del regime di perfezionamento attivo;

d) il regime di « utilizzazione temporanea » che consentirebbe di sostituire i cinque regimi doganali esistenti (esportazione tempo-

ranea, importazione temporanea, transito, riesportazione, reimportazione), qualora le merci comunitarie, circolanti all'interno della Comunità, siano destinate ad essere nuovamente introdotte nello Stato membro dal quale sono state originariamente spedite per un periodo limitato in uno o più Stati membri.

Perfezionamento passivo. La Direttiva 78/206 della Commissione, alla quale gli Stati membri si sono conformati a decorrere dal 1° marzo 1978, ha stabilito il trattamento tariffario applicabile alle merci reimportate tal quali nel quadro del regime di perfezionamento passivo; ove ricorrano le condizioni previste sia dal Regolamento del Consiglio 754/76, concernente le merci di ritorno nella Comunità, sia dai relativi provvedimenti esecutivi, tale trattamento non è difforme da quello pertinente alle altre merci comunitarie esportate e reintrodotte; praticamente, come per queste ultime e subordinatamente al verificarsi degli stessi elementi di fatto e di diritto, non si procede ad alcuna imposizione differenziale normalmente dovuta per i prodotti comunitari reimportati nella Comunità, già temporaneamente esportati in Paesi terzi, dove hanno subito operazioni di perfezionamento.

Anche nell'ambito dello specifico regime doganale, l'apposito Comitato ha atteso a compiti molteplici nel corso del 1978, in particolare:

a) all'elaborazione del progetto di Direttiva inerente al criterio uniforme da adottare ai fini del calcolo dell'ammontare dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili alle merci temporaneamente esportate se queste fossero importate nella Comunità dal Paese in cui sono state oggetto delle intere operazioni o dell'ultima operazione di perfezionamento;

b) al particolare sistema, convenuto con le Autorità spagnole, relativo alla sorveglianza ed al controllo di tutte le esportazioni temporanee e reimportazioni di prodotti, ai fini della fabbricazione nella penisola iberica delle autovetture Ford-Fiesta e delle relative parti staccate.

XXII.

ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DOGANALI

L'obiettivo di ultimare il processo armonizzativo delle disposizioni doganali entro la fine del 1974, che la Commissione si era prefisso nel suo programma generale del 28 aprile 1971, non è stato conseguito. I progressi in tale settore sono stati lenti; i ritardi, pur dovuti in gran parte alle difficoltà di soluzioni compatibili con i diversi ordinamenti giuridici nazionali, spesso di antica tradizione storica, sono da ascrivere anche ai metodi istituzionali del meccanismo decisionale.

L'unione doganale esige, per il suo corretto funzionamento, un comune e completo quadro giuridico in materia di disposizioni doganali, rispondente tanto ai fini della costruzione europea, quanto alle esigenze delle Amministrazioni e degli utenti. Il mantenimento delle disparità risultanti dalle specifiche legislazioni nazionali non assicura la parità di trattamento agli operatori economici che si trovino nell'uno o nell'altro Stato membro ed è suscettibile di dare adito a possibili distorsioni e deviazioni di traffico; le complessità dell'applicazione contemporanea del diritto comunitario e di quello nazionale, sovrapponendosi talvolta in modo incompatibile, costituiscono una seria fonte di difficoltà.

La situazione del processo armonizzativo delle disposizioni doganali si presenta come segue:

Normative già adottate. Un apprezzabile numero di normative doganali sono state adottate dal Consiglio, sotto forma di Direttiva o di Regolamento, nell'arco degli anni dal 1968 al 1977. Esse concernono essenzialmente:

- la definizione del territorio doganale comune;
- la definizione della nozione comune dell'origine delle merci;
- la definizione del valore in dogana delle merci;
- il regime di transito comunitario;
- il regime di perfezionamento attivo;
- il regime di perfezionamento passivo;
- il regime applicabile alle merci di ritorno;
- la condotta in dogana delle merci;
- il pagamento differito dei dazi doganali;
- il regime dei depositi doganali;
- il regime delle zone franche;

l'istituzione di un formulario comunitario per l'esportazione delle merci;

la concessione di franchigie doganali (viaggiatori; oggetti di carattere didattico, scientifico e culturale; prodotti importati per sperimentazione; prodotti importati in occasione di calamità; ecc.);

l'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del FEOGA nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali.

Comitati doganali di gestione. In materia doganale, sette Comitati di gestione hanno funzionato nel corso del 1978 sotto l'egida dei servizi competenti della Commissione in materia di origine delle merci, valore in dogana, regimi doganali di perfezionamento, transito comunitario, nomenclatura tariffaria, franchigie doganali e recupero dei crediti.

L'attività svolta da detti Comitati ha avuto una notevole incidenza sul perfezionamento dell'unione doganale; come organi consultivi, essi hanno esaminato una serie di problemi inerenti all'applicazione delle normative nel cui quadro sono stati istituiti, come organi deliberanti, il loro parere (per il quale è richiesta la maggioranza qualificata) ha consentito alla Commissione di emanare, entro termini appropriati, i formali provvedimenti esecutivi.

Atti adottati dal Consiglio nel corso del 1978. Si tratta essenzialmente dei seguenti:

direttiva 78/453 concernente il pagamento differito dei dazi all'importazione o all'esportazione. Essa ha sostituito la direttiva del Consiglio 69/76, le cui disposizioni erano applicabili esclusivamente ai dazi che, all'importazione, esistevano all'epoca in cui essa venne adottata, quali i dazi doganali, le tasse effetto equivalente ed i prelievi agricoli; la nuova direttiva tiene conto delle imposizioni successivamente istituite sia all'importazione che all'esportazione nonché delle future situazioni suscettibili di intervenire nel campo della tassazione di prodotti importati nella Comunità e da questa esportati;

direttiva 78/387 concernente il regime degli scambi « standard » di merci temporaneamente esportate per riparazioni. Essa definisce gli elementi essenziali del particolare regime, che consente, subordinatamente a determinate condizioni, di importare temporaneamente, in esenzione totale o parziale dei dazi doganali, i prodotti che si sostituiscono alle merci temporaneamente esportate fuori dal territorio doganale della Comunità ai fini della loro riparazione o messa a punto.

Proposte della Commissione in fase di esame o già esaminate ma non ancora adottate dal Consiglio. Si tratta essenzialmente delle seguenti:

proposta di regolamento presentata il 29 dicembre 1972 concernente il regime di trasformazione sotto vigilanza doganale che consente, in circostanze ben definite e subordinatamente alle condizioni previste, di modificare la specie, o eventualmente, lo stato delle merci extra-comunitarie e di applicare ai prodotti ottenuti, da immettere in libera pratica, i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente ed i prelievi agricoli sulla base degli elementi imponibili (specie, valore in dogana, quantità) ad essi pertinenti, purché l'ammontare dei relativi diritti esigibili sia inferiore a quello che risulterebbe dalla tassazione commisurata alle merci da trasformare. Il progetto, che si ispira al regime della legislazione germanica noto con il nome di « Unwandlungverkher », intende conseguire una tassazione che meglio risponda alla realtà e finalità economiche, senza arrecare pregiudizio alla protezione doganale della Comunità;

proposta di regolamento presentata il 25 aprile 1973, relativa alla mutua assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri e fra queste e la Commissione allo scopo di assicurare la retta ap-

plicazione delle regolamentazioni comunitarie in materia doganale ed agricola. Essa mira ad esercitare un'azione vigorosa nella lotta contro le frodi con l'instaurazione di un sistema di inchieste e di informazioni reciproche (sistema già praticato dagli Stati membri ed al quale dovrebbe partecipare la Commissione). Tale progetto è inteso a convertire, con gli opportuni adattamenti, la Convenzione intergovernativa di mutua assistenza fra le amministrazioni doganali (nota come convenzione di Napoli), firmata a Roma il 7 settembre 1967, in un atto comunitario ritenuto più consono all'evoluzione ed alle prospettive dell'unione doganale;

proposta di direttiva presentata il 21 dicembre 1973 relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci. La Commissione ha proposto una duplice procedura, normale e semplificata. La procedura normale, di tipo classico, è nettamente più elastica di quella attualmente in vigore nella maggior parte degli Stati membri; essa presenta il vantaggio di essere uniforme in tutta la Comunità. La procedura semplificata si basa su una stretta cooperazione fra le società importatrici ed i servizi doganali;

proposte di Regolamento delle merci (per un valore di 180 UCE) concernente l'importazione in franchigia delle merci contenute nei bagagli dei viaggiatori e delle merci in piccoli invii (di valore inferiore a 40 UCE) (1);

progetto di regolamento presentato dalla Commissione il 30 dicembre 1975, concernente il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione o dei diritti all'esportazione quando si siano verificati errori di calcolo nella liquidazione o trascrizione o siano stati presi in considerazione elementi di tassazione inesatti o incompleti;

progetto di regolamento, presentato il 27 maggio 1977, relativo al recupero « a posteriori » dei diritti all'importazione o dei diritti all'esportazione che non siano stati corrisposti dall'interessato per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuare il pagamento.

Proposte della Commissione il cui esame, per motivi vari, non è stato ancora iniziato nell'ambito del Consiglio. Si tratta:

della proposta di direttiva, presentata dalla Commissione il 16 settembre 1971, relativa alle modifiche da apportare alla direttiva di base 69/73 concernente il regime armonizzato di perfezionamento attivo;

del progetto di regolamento presentato l'8 aprile 1976, successivamente modificato, concernente il momento generativo, l'esigibilità e l'estinzione del debito doganale;

della proposta di regolamento presentato il 5 luglio 1978 relativo al regime di ammissione temporanea dei mezzi di produzione, mezzi di trasporto ed altre merci da utilizzare nel territorio

(1) Dette proposte sono state adottate dal Consiglio con effetto dal 1° gennaio 1979.

doganale della Comunità, senza subire operazioni di perfezionamento, per essere, quindi, riesportati tal quali.

Del progetto di Regolamento relativo al regime generale delle franchigie doganali all'importazione ed all'esportazione. In questo settore alcuni provvedimenti sono stati già adottati dal Consiglio, altri sono stati presentati dalla Commissione. I provvedimenti, adottati e da adottare, saranno inseriti, nella loro sostanza, in un unico Regolamento del Consiglio, già predisposto nelle linee generali che consentirà, nel quadro del diritto comunitario, una soluzione globale in tema di franchigie doganali.

Proposte in corso di studio o di elaborazione nell'ambito della Commissione. Queste concernono essenzialmente:

le procedure di esportazione delle merci;

il regime doganale applicabile alla piattaforma continentale nonché alle acque ed ai bacini situati tra il lido o la sponda ed il limite delle acque territoriali;

la regolamentazione relativa alle produzioni coordinate, intesa a favorire gli scambi da effettuare nel quadro della cooperazione industriale internazionale, con facilitazioni particolari in materia di tassazione dei mezzi di produzione;

il Regolamento dei litigi.

La composizione delle vertenze in materia doganale non dovrebbe limitarsi ad un sistema comunitario regolante le procedure relative ai rapporti tra gli operatori e le Amministrazioni; dovrebbe, altresì, essere disciplinata su basi uniformi la materia sanzionatoria, relativa alle infrazioni del diritto doganale comunitario, che in atto rientra negli ordinamenti giuridici nazionali;

la determinazione del valore in dogana di determinati prodotti petroliferi;

l'instaurazione di un formulario armonizzato di dichiarazione in libera pratica, uniformato al modello tipo di Ginevra.

Il tutto, risultante dalle numerose decisioni particolari ed isolate, dovrà condurre all'elaborazione, in un insieme organico ed omogeneo, di un vero codice europeo delle dogane. Gli ambienti interessati e, in particolare, la Conferenza permanente delle Camere di Commercio e dell'Industria della CEE, hanno preso posizione in favore della definizione di un « Codice delle dogane » unico per la Comunità.

Peraltro, il momento, non è ancora giunto perché sia possibile elaborare tale Codice, in quanto il diritto doganale non è ancora sufficientemente armonizzato. Frattanto la Commissione ha proceduto e continua a procedere in diversi settori all'aggiornamento e raggruppamento dei testi (nel settore del transito comunitario è stata operata la codificazione delle relative norme sotto forma di un Regolamento di base e di un Regolamento di applicazione).

XXIII.

CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DOGANALE

La questione della rappresentanza unica della Commissione nei negoziati relativi ad accordi, aventi in contesti diversi implicazioni di natura doganale, è stata, a suo tempo, dibattuta in sede comunitaria. Invero, se il Trattato CEE stabilisce espressamente, all'articolo 113, che i negoziati tariffari sono condotti dalla Commissione ed in consultazione di un apposito Comitato, non prevede, per contro, particolari disposizioni in merito ai negoziati relativi a convenzioni concernenti gli aspetti di legislazione doganale.

Il Consiglio ha adottato una soluzione pragmatica, stabilendo una procedura *ad hoc*, che, pur non risolvendo la questione di principio, è intesa ad evitare i problemi della stretta delimitazione delle competenze spettanti alla Commissione e agli Stati membri. Secondo tale procedura, il punto di vista della Comunità, coordinato preventivamente fra la Commissione e gli Stati membri, è espresso nelle organizzazioni internazionali da un portaparola unico che è generalmente il rappresentante dell'Esecutivo comunitario; tuttavia, i rappresentanti degli Stati membri possono intervenire individualmente nel rispetto del comune orientamento concordato sulle questioni di fondo e di procedura.

Nel rispetto dell'anzidetta procedura *ad hoc*, la Commissione è stata autorizzata dal Consiglio, nel corso del 1978, a condurre i negoziati concernenti altri annessi alla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (della quale la Comunità è Parte contraente). Questa, elaborata sotto l'egida del Consiglio di Cooperazione Doganale, che l'approvò nella sessione tenutasi a Kyoto (Giappone) nel maggio 1973, consta di un quadro di norme comuni e di 40 annessi, concernenti tutti gli aspetti specifici della legislazione doganale (regimi, istituti, procedure). Di tali annessi alcuni sono stati elaborati, altri sono in fase di elaborazione. Con Decisione del Consiglio del 6 giugno 1978, sono stati accettati a nome della Comunità, con alcune riserve su determinate norme e pratiche raccomandate, gli annessi alla Convenzione predetta concernenti le formalità doganali anteriori al deposito della dichiarazione delle merci, la temporanea custodia delle merci, le zone franche.

In attesa che la Comunità divenga Parte contraente del Protocollo addizionale all'Accordo di Firenze con cui è stata ampliata la gamma dei prodotti a carattere didattico, scientifico e culturale la cui importazione viene ammessa in franchigia doganale, la Commissione ha presentato il 26 luglio 1978 due proposte di Regolamento in relazione alle disposizioni di detto strumento internazionale. Una è intesa ad estendere la franchigia doganale a determinati oggetti a carattere educativo, scientifico e culturale, l'altra stabilisce tale agevolazione all'importazione degli oggetti specialmente ideati e costruiti ai fini

dell'educazione, dell'impiego e della promozione sociale dei ciechi e di altre persone fisicamente o mentalmente minorate.

Con Regolamento del Consiglio 2112/78 del 25 luglio 1978, è stata conclusa a nome della Comunità la nuova Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (Convenzione TIR), stipulata a Ginevra il 14 novembre 1975. Com'è noto, con Regolamento del Consiglio 3237/76, la CEE aveva applicato in anticipo, a decorrere dal 1° gennaio 1977, gli elementi essenziali del regime della nuova Convenzione TIR (nuovo modello di « carnet » TIR; condizioni tecniche dei veicoli ammessi al trasporto internazionale sotto sigillo doganale; procedura di omologazione di detti veicoli; modello di certificato di omologazione; targhe TIR; note esplicative; disposizioni sull'omologazione dei contenitori).

Proseguono, in sede comunitaria, i lavori di concertazione delle Amministrazioni nazionali sui progetti preliminari che, per le diverse categorie merceologiche, vengono di mano in mano predisposti dall'apposito Comitato operante in seno al Consiglio di Cooperazione Doganale, sotto la cui egida viene elaborato il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci. Sono stati stabiliti sul piano comunitario adeguati metodi di lavoro intesi a conseguire la convergenza di posizioni nel contesto dei negoziati inerenti a tale sistema che è destinato a soddisfare, sul piano mondiale, le diverse esigenze di quanti abbiano interesse agli scambi commerciali (dogane, uffici statistici, trasporti, imprese, settori economici, organizzazioni internazionali, ecc.).

CAPITOLO V**LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI
DIRITTI SPECIALI DEI CITTADINI****LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI**

La messa in atto del programma di azione in favore dei lavoratori migranti ha subito un certo rallentamento, dovuto sia alla situazione economica, sia al fatto che, nella progressione degli interventi, si va ad operare sovente in settori delicati e complessi ove le legislazioni dei Paesi comunitari sono profondamente diverse e gli interessi sono contrastanti.

È questo in particolare il caso della proposta di direttiva concernente la lotta contro l'immigrazione clandestina e l'impiego illegale che era stata presentata dalla Commissione al Consiglio nel 1976. Successivamente ritirata dalla Commissione per modificarla, a seguito delle critiche del Parlamento Europeo sul suo scarso contenuto, essa è stata nella sua nuova veste presentata alla sessione del Consiglio degli Affari Sociali del 27 novembre 1978, ma ha trovato l'opposizione di alcune delegazioni a motivo delle modificazioni sostanziali che la sua approvazione avrebbe comportato alle loro legislazioni nazionali, modificazioni che i rispettivi Governi non erano disposti ad operare.

Altra questione, che ancora non è stata portata a conclusione ma che ha formato oggetto nel 1978 di lavori intensi a livello tecnico, è l'estensione ai lavoratori indipendenti della disciplina dei Regolamenti di sicurezza sociale dei lavoratori migranti, ora applicabile solo ai salariati.

Tra gli altri, è sorto in particolare il problema dell'opportunità di estendere la disciplina stessa a tutti i cittadini dei nove Paesi soggetti alle rispettive legislazioni sociali e non soltanto ai lavoratori autonomi.

Ma il lavoro nel suo insieme è particolarmente complesso, in quanto le differenze esistenti tra i vari sistemi di sicurezza sociale nei Paesi comunitari sono ancora più importanti quando si passa a confrontare quelli riservati ai lavoratori autonomi o all'intera area della popolazione.

Non sussistono comunque obiezioni di principio alla attuazione di tale disciplina allargata: si tratta quindi di pervenire ad un ac-

cordo sulla messa a punto della regolamentazione da adottare in proposito, valutando attentamente le varie formulazioni per evitare che l'ampliamento del campo di applicazione comporti dei passi indietro nella disciplina ora vigente nell'area comunitaria per i lavoratori dipendenti, tenuto anche conto della giurisprudenza consolidatasi durante il decorso degli anni di applicazione del Regolamento CEE 1408/71, favorevole ai nostri lavoratori.

Il Comitato Tecnico da un lato e il Comitato Consultivo per la Libera Circolazione dei lavoratori migranti d'altro lato — quest'ultimo con la partecipazione delle parti sociali — hanno continuato la loro attività rivolta a seguire l'applicazione della normativa comunitaria, sulla libera circolazione. In particolare il coordinamento delle politiche migratorie nei riguardi dei Paesi terzi è stato oggetto di lavori, in vista di una comunicazione della Commissione al Consiglio.

Per la sicurezza sociale l'applicazione della normativa comunitaria è stata seguita dalla Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti e dal Comitato consultivo, quest'ultima con la partecipazione dei rappresentanti delle parti sociali. Tra gli altri lavori delle due istanze sono da citare quelli relativi alla regolamentazione di talune prestazioni non contributive che sono al limite tra la sicurezza sociale e l'assistenza, ma che, secondo le conclusioni della Corte di Giustizia non possono rimanere al di fuori del coordinamento previsto dal Trattato per la sicurezza sociale.

Da parte italiana si è insistito in particolare non solo sulla immediata attribuzione di queste prestazioni in regime di completa parità di trattamento, dato che ancora sussistono talune differenze nelle condizioni di attribuzione, ma anche sull'esigenza di una normativa comunitaria di coordinamento, per la totalizzazione dei periodi maturati e per l'esportazione, in certe situazioni, delle prestazioni stesse.

La Corte di Giustizia, nel continuare a svolgere la sua attività interpretativa in materia di libera circolazione e di sicurezza sociale, ha di recente adottato alcune sentenze che hanno ammesso la possibilità di applicare, in certi casi, le norme nazionali anticumulo e che pertanto hanno riaperto il problema del coordinamento comunitario dei regimi pensionistici, dato che l'applicazione di tali regole anticumulo farebbe perdere ai lavoratori taluni vantaggi che avevano acquisito con la riforma dei regolamenti del 1971.

I DIRITTI SPECIALI DEI CITTADINI

La tematica dei « diritti speciali » è tuttora oggetto di dibattito in sede comunitaria.

Per diritti speciali si intendono le libertà di riunione e di espressione (di fatto già consentite agli stranieri in tutti i Paesi europei), ma anche e soprattutto il diritto di voto nelle elezioni amministrative comunali.

I lavori del gruppo *ad hoc* del Consiglio, pur avendo proceduto con lentezza, hanno completato, oltre i rapporti sul diritto di voto

a livello comunale e sui connessi diritti di libertà di associazione, di espressione e di riunione, anche un rapporto sul diritto di soggiorno generalizzato: si tratta di una proposta italiana volta ad esaminare la possibilità di riconoscere ai cittadini comunitari il diritto di fissare la propria residenza in qualsiasi parte del territorio della Comunità, indipendentemente dal fatto di svolgervi o avervi svolto un'attività lavorativa, e cioè al di fuori delle situazioni già previste dalle direttive comunitarie in materia.

Nel rapporto si prevede peraltro che tale diritto dovrebbe essere limitato soltanto per motivi di ordine pubblico, sicurezza, salute e buon costume, nonché qualora fosse provata la mancanza di mezzi sufficienti di sussistenza.

Altro problema di precipuo interesse italiano è la questione relativa al diritto di voto comunale, suscettibile di divenire, entro breve tempo, la rivendicazione principale dei nostri emigrati nella area comunitaria.

In questo campo, pur essendosi positivamente adoperata la Presidenza tedesca, è presumibile che bisognerà attendere la conclusione delle prime elezioni dirette del Parlamento Europeo, perché l'Italia possa riprendere l'azione tesa a sollecitare la soluzione di tale difficile problema.

CAPITOLO VI**BREVETTO COMUNITARIO. DIRITTO DELLE SOCIETA. LAVORI IN TEMA DI STABILIMENTO E DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI. COORDINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI NEL SETTORE DELLE BANCHE E DELLE BORSE. ASSICURAZIONE CREDITI****BREVETTO COMUNITARIO**

Anche nel 1978 è proseguita l'attività del Comitato interinale comunitario e dei gruppi di lavoro ai fini della organizzazione degli uffici, l'elaborazione delle direttive relative alle procedure previste dalla Convenzione di Lussemburgo, ecc.

Sono da segnalare i lavori per l'eventuale erogazione di una istanza giurisdizionale comunitaria competente in 1^a e 2^a istanza, per le ragioni di nullità e per contraffazione, sotto il controllo di legittimità della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

In alternativa, è previsto il mantenimento della competenza in materia di contraffazione presso i tribunali nazionali nei quali verrebbe restituita la competenza in materia di nullità e la creazione di un'istanza comunitaria che possa essere sulle parti dopo il giudizio nazionale di prima istanza.

IL DIRITTO DELLE SOCIETA

Nel settore del diritto delle società durante il 1978, sono stati compiuti notevoli progressi: infatti sono state adottate la III^a direttiva (9 ottobre 1978) che riguarda l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di fusioni interne e la IV^a direttiva (25 luglio 1978) che mira a coordinare la struttura ed il contenuto dei bilanci delle società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, i modi di valutazione e la pubblicità dei documenti relativi. Il 2 ottobre 1978 è stata anche firmata la Convenzione di adesione della Danimarca, dell'Irlanda, e della Gran Bretagna alla Convenzione concernente la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle sentenze.

Sono altresì proceduti i lavori relativi alla VI direttiva, che concerne l'armonizzazione dei « prospetti » per l'ammissione dei titoli in borsa, nonché quelli concernenti la direttiva sul coordinamento delle condizioni generali per l'ammissione dei titoli alle Borse-Valori. Si è anche dato inizio all'esame del progetto di direttiva sull'armonizzazione dei bilanci dei gruppi di società e all'altro sugli organismi collettivi di investimento in valori mobiliari.

Sempre nel quadro del diritto delle società vanno menzionati i lavori per l'elaborazione di una Convenzione sulle fusioni internazionali delle società sulla base dell'articolo 220 del Trattato CEE, nonché quelli per la redazione di un regolamento relativo allo « statuto della società per azioni europea », fondato sull'articolo 235 dello stesso Trattato.

Per quanto concerne quest'ultima iniziativa si tratta di un tentativo di dar vita ad un tipo di società per azioni avente lo statuto uniforme in tutti i Paesi della Comunità, e che pertanto si aggiungerebbe ai modelli nazionali di società attualmente previsti dagli ordinamenti nazionali. La proposta di regolamento contiene in particolare norme in materia di partecipazione dei lavoratori al processo decisionale delle imprese, e prevede altresì una struttura gestionale della società su base dualistica (consiglio di direzione e consiglio di sorveglianza, oltre l'assemblea).

Si tratta in sostanza di un complesso organico e ponderoso di legislazione comunitaria in materia societaria, che dovrebbe consentire alle società europee — ove lo desiderino — di assumere nell'area del mercato comune una caratterizzazione uniforme: il che potrebbe anche agevolare il reperimento di risorse dai vari mercati finanziari europei.

Menzione meritano infine i lavori in corso per la armonizzazione del diritto internazionale privato in materia di obbligazioni contrattuali ed extra-contrattuali nonché quelli intesi a coordinare le procedure fallimentari: al riguardo dei gruppi di lavoro stanno elaborando i testi di due convenzioni che, una volta adottate dagli Stati membri della Comunità, contribuiranno a rafforzare il substrato giuridico comune sul quale poggiano gli ordinamenti nazionali.

I LAVORI IN TEMA DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

I problemi posti dalla realizzazione del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi hanno notevolmente impegnato anche nel 1978 le Istituzioni comunitarie.

Nell'ambito delle normative comunitarie volte ad allargare il quadro della libertà di circolazione delle persone fisiche nell'Europa dei Nove, va anzitutto segnalata l'avvenuta adozione, nel luglio 1978, delle direttive sui dentisti.

Tali direttive riguardano l'una il reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli di dentista nonché le misure

destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento, e dall'altra il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative dei singoli Stati membri, al fine di pervenire ad una formazione armonizzata, sul piano europeo, del dentista.

Va notato in particolare che con l'adozione delle direttive « dentisti » l'Italia si è impegnata a creare una figura di professionista che non esiste nel nostro ordinamento in quanto le relative attività sono attualmente svolte da medici generici o specialisti in odontoiatria.

È stato quindi concesso al nostro Paese un termine massimo di 6 anni — anziché 18 mesi come per tutti gli altri Stati membri della Comunità — per il recepimento della normativa comunitaria: ciò comporterà, tra l'altro, la istituzione di un corso di laurea *ad hoc* e di un nuovo ordine professionale.

Da segnalare altresì la prossima adozione delle direttive « Veterinari », le quali pure riguardano l'una il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati, ed altri titoli di medico veterinario nonché le misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento, e l'altra il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario, al fine di pervenire sul piano europeo ad una formazione armonizzata di tale professionista.

Per entrambi i gruppi di direttive (dentisti e veterinari) è stata prevista l'istituzione di un Comitato consultivo, composto da rappresentanti della professione, dell'insegnamento e dei governi, il quale avrà il compito di contribuire a garantire, per gli anni futuri, una formazione di professionisti di livello comparabilmente elevato nella area comunitaria.

Nel quadro delle direttive in via di elaborazione per la libera circolazione dei professionisti, vanno segnalate in particolare quelle relative agli architetti ed ingegneri civili, la cui adozione potrebbe aver luogo in una data prossima.

Un cenno a parte va anche fatto alle direttive che, nel quadro del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, si stanno elaborando nel settore delle banche e delle assicurazioni.

Per quanto concerne le banche va ricordato che alla fine di dicembre del 1977 è stata adottata la direttiva sul coordinamento per l'ammissione e l'esercizio dell'attività bancaria: si tratta di un complesso di norme che provvedono ad attuare una prima fase di armonizzazione delle legislazioni bancarie negli Stati membri della Comunità.

Nel corso del 1978 si è poi proseguito lo studio di varie direttive sulle transazioni di valori mobiliari e si è intrapreso l'esame di un progetto di direttiva per la armonizzazione delle situazioni contabili delle banche (ciò in quanto la quarta direttiva delle società sui conti annuali esclude dal suo campo di applicazione i bilanci degli istituti di credito).

Con riferimento poi al settore delle assicurazioni va segnalata l'adozione della direttiva sulla coassicurazione (30 maggio 1978): con tale direttiva sono state definite e disciplinate le condizioni e le mo-

dalità secondo cui possono essere effettuate le operazioni di coassicurazione da parte di imprese di assicurazione della Comunità.

Sono inoltre proseguiti con ritmo intenso i lavori per l'adozione della prima direttiva sul coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita e quelli riguardanti l'ulteriore coordinamento delle disposizioni nazionali sulle assicurazioni danni, con particolare riguardo alla liberalizzazione delle prestazioni dei servizi.

Per quanto riguarda l'assicurazione-vita è da ritenere che la direttiva in elaborazione possa essere adottata prossimamente.

COORDINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI NEI SETTORI DELLE BANCHE E DELLE BORSE

L'importanza rivestita dalla libera circolazione dei capitali per una loro utilizzazione ottimale che favorisca uno sviluppo economico meglio equilibrato dell'economia comunitaria, ha imposto la prosecuzione degli intensi lavori preparatori di atti giuridici diretti a realizzare nei Paesi membri la libertà di stabilimento per l'esercizio di attività creditizia o comportante conseguenze per le borse valori.

Per quanto riguarda in particolare il settore bancario, è da segnalare che il 1978 ha segnato l'avvio nell'applicazione della direttiva, adottata dal Consiglio il 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio.

In detta direttiva sono precisate, tra l'altro, la nozione di attività creditizia e le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del credito.

Ai sensi dell'articolo 3, par. III, lettera *b*) di detta direttiva ogni Stato membro ha avuto la facoltà di subordinare le autorizzazioni per l'accesso all'attività bancaria alla valutazione, da parte delle autorità creditizie, non solo di elementi di natura aziendale ma anche di mercato.

In altri termini, agli Stati membri, è stata data la possibilità di subordinare la concessione dell'autorizzazione alla valutazione delle « esigenze economiche del mercato » ma soltanto per un periodo limitato di sette anni e per ragioni ben precisate, quindi: promuovere la sicurezza del risparmio, l'aumento della produttività del sistema bancario, la più larga omogeneità nella concorrenza tra i vari rami bancari ed una più vasta gamma di servizi. L'Italia ha esercitato tale facoltà notificando alla CEE che, per i prossimi cinque anni, intende continuare ad applicare il criterio della valutazione delle « esigenze economiche del mercato » per il rilascio delle autorizzazioni alla costituzione di imprese creditizie e all'esercizio della relativa attività.

Ciò perché le Autorità creditizie hanno tenuto presente sia la obiettiva situazione delle strutture bancarie del Paese che le carat-

teristiche del mercato bancario, imperfetto dal punto di vista dell'operare dei meccanismi della concorrenza.

Proseguono, invece, gli studi diretti a convenire l'armonizzazione delle somme sul fallimento e liquidazione degli enti stessi.

Quanto al settore borsistico, chiamato a svolgere un importantissimo ruolo in fatto di mobilitazione del capitale di rischio per la promozione degli investimenti, i lavori hanno riguardato sia la elaborazione, presso la Commissione, di progetti di direttive da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio, sia, presso quest'ultimo l'esame delle numerose iniziative ad esso già presentate.

Nel quadro della Commissione, le materie allo studio hanno riguardato sia l'elaborazione, presso la Commissione, di progetti di direttive da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio, sia, presso quest'ultimo, l'esame delle numerose iniziative ad esso già presentate.

Nel quadro della Commissione, le materie allo studio hanno riguardato le informazioni periodiche che le società con titoli quotati in borsa devono fornire al pubblico, la vendita di valori mobiliari « porta a porta » (*demarchage*), le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni riservate (*insider trading*) e l'attività degli agenti di cambio.

Presso il Consiglio è proseguito l'esame, che probabilmente non potrà concludersi in tempi brevi, delle seguenti proposte di direttive volte al coordinamento:

delle norme riguardanti il contenuto, il controllo e la diffusione del prospetto di pubblicazione all'atto dell'ammissione alla quotazione ufficiale;

delle disposizioni sui Fondi comuni di investimento;

delle norme sull'offerta al pubblico di azioni (OPA).

Assicurazioni crediti e crediti finanziari all'esportazione.

In tale campo la necessità di armonizzare i comportamenti degli Stati membri è da tempo affidata ad un gruppo qualificato di esperti. Nei primi tre mesi del 1978, tale gruppo è stato esclusivamente impegnato nelle trattative con gli altri Paesi industrializzati dell'OCSE dirette al rinnovo dell'accordo sulle linee direttrici in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e con un periodo di rimborso superiore a 2 anni (accordo meglio conosciuto come *consensus*).

I negoziati sono stati particolarmente impegnativi ed hanno richiesto riunioni sia nell'ambito CEE per mettere a punto una comune linea, sia in seno all'OCSE nei confronti degli altri Paesi partecipanti all'accordo. Alla conclusione è stato redatto, per la prima volta, un testo organico sul credito agevolato all'esportazione.

L'accordo, in sede OCSE, è intervenuto nel marzo del 1978 ed è entrato in vigore il 1° aprile; esso costituisce un importante tentativo per controllare e definire la concorrenza internazionale nel campo del credito all'esportazione.

Il Consiglio delle Comunità Europee, vista la proposta della Commissione, con decisione del 4 aprile 1978 diretta agli Stati membri, ha reso applicabili nell'ambito comunitario le disposizioni del *consensus*.

Nei mesi di aprile e maggio, l'armonizzazione dei sistemi di assicurazione dei crediti all'esportazione è stato il tema di maggior rilievo affrontato dal gruppo. Il problema riveste una particolare importanza e delicatezza in quanto comporta, in ultima analisi, la fissazione di una polizza comunitaria con premi e percentuali di copertura assicurativa omogenei per tutti i Paesi membri. La mancanza di una volontà unitaria diretta a procedere verso l'armonizzazione, o quantomeno verso la fissazione di principi uniformi, non ha consentito il raggiungimento di risultati concreti. Peraltro, già all'inizio dei mesi di giugno e luglio, il gruppo è stato interessato al rinnovo degli accordi riguardanti i crediti agevolati alla esportazione nel settore aeronautico ed in quello navale.

Anche in tali circostanze sono intervenuti incontri nell'ambito CEE per mettere a punto una posizione comunitaria da confrontare, in particolare, con quella statunitense.

Nei mesi di settembre ed ottobre il gruppo è stato nuovamente impegnato per il riesame annuale del *consensus*.

Sia per quanto concerne gli accordi settoriali che per il *consensus* sono in corso e proseguiranno nei prossimi mesi trattative in sede CEE e OCSE.

L'attività verso l'esterno della CEE ha impegnato il nostro Paese in aiuti finanziari verso i Paesi aderenti alla Convenzione di Lomè, tramite il FED, per lire italiane 19.199.803.812 e tramite la BEI, verso la Grecia per lire italiane 271.915.615 e verso la Turchia per lire 966.218.495.

CAPITOLO VII**POLITICA DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLO SVILUPPO
TECNOLOGICO. COLLABORAZIONE COMUNITARIA NEL SETTORE
ECOLOGICO-AMBIENTALE. ATTIVITÀ NEL SETTORE DELL'ISTRU-
ZIONE. FORO EUROPEO DELLA GIOVENTÙ. ISTITUTO UNIVER-
SITARIO EUROPEO DI FIRENZE****POLITICA DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLO SVILUPPO
TECNOLOGICO**

Nel settore della ricerca scientifica e tecnica è necessario tener presente che i tre diversi Trattati (CEE, EURATOM e CECA) che istituiscono la Comunità non costituiscono un quadro giuridico unitario. Si può parlare di sforzo per l'avvio di una politica comune in questo settore solo a partire dal 1974, quando il Consiglio delle Comunità, con la Risoluzione del 14 gennaio 1974, decise di istituire il Comitato per la Ricerca Scientifica e Tecnica (CREST), incaricato di assistere le istituzioni comunitarie nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, nonché di coordinare le politiche nazionali e comunitarie sia sul piano settoriale che su quello generale.

Tre anni dopo l'inizio di questa politica scientifica e tecnologica comune, la Commissione ha reso noti i suoi orientamenti per il periodo 1977-1980 e li ha sottoposti al Consiglio. In un quadro di insieme la Commissione ha indicato gli obiettivi generali, gli ostacoli che si presentano, i criteri di scelta delle azioni, le priorità tra i programmi scientifici e tecnici (esistenti o da promuovere), nonché un programma di ricerca a lungo termine al fine di determinare quali saranno, in una prospettiva più lontana, gli obiettivi e le scelte che si presenteranno nel settore della ricerca e dello sviluppo.

Gli obiettivi generali sono:

approvvigionamento a lungo termine di risorse (materie prime, energia, agricoltura, acqua);

promozione di uno sviluppo economico competitivo a livello internazionale;

miglioramento della vita sociale e delle condizioni di lavoro;

protezione dell'ambiente e della natura.

Le iniziative realizzate o in corso di realizzazione possono riassumersi nei vari settori:

1) *Risorse.**Energia:*

a) energia fossile: è stata approvata una prima *tranche* di progetti dimostrativi nei settori delle energie alternative (solare e geotermica), della conversione e gassificazione del carbone e della conservazione dell'energia. Detti progetti fanno parte di un programma pluriennale di circa 155 MUCE approvato dal Consiglio Energia di dicembre;

b) fissione nucleare (cfr. EURATOM);

c) fusione termonucleare: è stato presentato il nuovo programma quinquennale (1979-1983) di attività congiunta Commissione-laboratori nazionali che prevede un finanziamento comunitario di 348 MUCE, compreso il JET (cfr. EURATOM);

d) nuove fonti energetiche non nucleari e vettori energetici: è in corso di approvazione il nuovo programma quadriennale articolato su energia solare, geotermia, risparmi di energia, idrogeno nonché analisi dei sistemi e studi di strategia, per un importo globale di circa 128 MUCE.

2) *Materie prime.*

È iniziato un programma di ricerca nel settore delle materie prime primarie per un importo globale di 18,6 MUCE (prospezione di nuovi giacimenti, nuovi processi di trattamento del minerale e sfruttamento di filoni profondi e/o poco redditizi). Sono stati, inoltre, approvati due programmi di ricerca per il riciclo della carta e dei cartoni (3 MUCE) nonché per la prospezione ed estrazione dell'uranio (3 MUCE).

Un programma di ricerca integrato per le materie prime secondarie (riciclo dei rifiuti, sfruttamento dei rifiuti rurali forestali, ecc.) è in corso di approvazione (13 MUCE).

3) *Vita sociale.*

Politica sociale. Per poter avviare un programma concreto si è rivelato necessario elaborare un compendio su tutte le attività di ricerca sociale in atto nei Paesi membri.

Pianificazione urbana e rurale. È iniziato il programma approvato dal Consiglio, che verte soprattutto sugli effetti della crescita degli agglomerati urbani e le conseguenze dell'urbanesimo.

Medicina. Sono in corso di approvazione azioni concertate nei settori del suicidio, della trombosi, dei disturbi auditivi, del controllo perinatale e dell'elettrocardiografia.

Protezione radiologica. (cfr. EURATOM).

4) *Servizi e infrastrutture.*

Ufficio Comunitario di Riferimento. Si occupa della cooperazione nel settore dei materiali e metodi di riferimento che costitui-

scono una premessa importante agli effetti del raffronto delle misure in molti settori dell'industria e dei servizi pubblici.

È in discussione un nuovo programma di ricerca (11,3 MUCE) comprendente anche il settore della metrologia industriale.

5) *Informazione.*

È stato discusso il secondo piano triennale per l'informazione e la documentazione scientifica e tecnica (IDST) che dovrà essere sottoposto alla decisione del Consiglio. In questo ambito prosegue la realizzazione della rete EURONET da parte di un Consorzio costituito dai Ministri delle Poste e Telecomunicazioni dei Nove Paesi membri.

Nel campo del programma di cooperazione scientifica e tecnologica (COST), è attivamente proseguita l'attività di ricerca nell'ambito degli accordi di collaborazione scientifica e tecnologica, firmati a Bruxelles nel 1971 e ratificati con la legge n. 407 del 16 giugno 1974, tali accordi prevedono l'esecuzione di progetti in comune tra Paesi CEE e Paesi terzi nel campo dell'informatica, delle telecomunicazioni, dei nuovi mezzi di trasporto, della nocività per l'ambiente e delle meteorologie.

In particolare sono da sottolineare le azioni svolte nei seguenti settori:

informatica (Azione 11). È in corso di esaurimento l'azione prevista dai sopra menzionati accordi ed è allo studio un programma di prosecuzione dell'attività;

centro Europeo delle previsioni meteorologiche a medio termine (Azione 70). La Convenzione per la creazione del centro, firmata a Bruxelles l'11 ottobre 1973 ed entrata in vigore il 31 ottobre 1975, è stata ratificata anche dall'Italia. La costruzione del centro è pressoché ultimata e se ne prevede l'entrata in funzione per la metà del 1979. L'attività scientifica vera e propria è comunque iniziata nel corso del 1978 presso la sede del Servizio Meteorologico Britannico;

ridondanza dei segnali video telefonici (Azione 211). Nel corso 1978 è stata firmata una Dichiarazione Comune di Intenzioni. L'adesione italiana è prevista per il 1979 da parte dell'Istituto Superiore delle Poste e Telecomunicazioni;

ricerca in campo alimentare. Sono state approvate azioni di ricerca nel settore della conservazione delle derrate alimentari (proposta svedese del 1975). È in corso di elaborazione il testo dell'Accordo intergovernativo.

Analogo andamento si è verificato per la proposta jugoslava del 1975 per uno studio nei settori delle bioproteine, dell'allevamento dei porcellini in batteria, dei mais per mangime;

rete europea di stazioni di misure oceanografiche e meteorologiche (Azione 43). È stata firmata una Convenzione intergovernativa per la creazione di una rete europea di stazioni automatiche per la misura e la segnalazione dei fenomeni oceanografici e meteorologici. Tale rete dovrebbe permettere un notevole miglioramento

delle previsioni meteorologiche marine con conseguenti benefici per tutte le attività che si svolgono sul mare. La partecipazione italiana è legata alla soluzione di problemi procedurali per la parte finanziaria;

trattamento ed impiego dei fanghi delle acque di scarico (Azione 68). Questa azione è stata approvata dal Consiglio come azione concertata comunitaria. Ciò importa che la Comunità parteciperà in quanto tale, mentre normalmente in ambito COST la partecipazione dei Paesi CEE avviene *ut singoli*.

Sono stati superati i problemi di ordine politico sollevati dai Paesi terzi membri degli Accordi COST, problemi relativi al coordinamento da parte della Comunità dell'esecuzione del programma stesso.

COLLABORAZIONE COMUNITARIA NEL SETTORE ECOLOGICO-AMBIENTALE

L'attività di collaborazione comunitaria, nel settore della difesa ambientale, nel corso del 1978, ha dato luogo, rispetto al precedente anno, a maggiori e più concreti risultati, nonostante le gravi difficoltà di accordo sperimentate nelle fasi preparatorie dei due appositi Consigli dei Ministri dell'Ambiente, sulla base delle cui risultanze si può trarre il sopra cennato confortante bilancio.

Nel Consiglio dei Ministri del 30 maggio si è raggiunto l'accordo su due direttive di notevole importanza, non tanto per la materia che esse trattano, ma per la tappa ulteriore che esse rappresentano al fine del conseguimento di un approccio comune alla soluzione dei problemi dell'inquinamento idrico ed atmosferico; trattasi della direttiva concernente la qualità delle acque idonee alla vita dei pesci, e quella concernente l'armonizzazione delle legislazioni relative al tenore di piombo nelle benzine.

Notevole parte del Consiglio del 30 maggio u.s. è stata poi dedicata alla discussione delle dichiarazioni del Consiglio stesso sul seguito da dare alle proposte della Commissione per avviare un ampio piano di collaborazione atto ad evitare o limitare i danni dell'inquinamento marino da idrocarburi, tenuto conto della tragica recente esperienza dell'incidente della petroliera Amoco Cadiz, al largo della costa bretone.

Lo stesso Consiglio dei Ministri aveva poi ulteriormente discusso alcuni aspetti della direttiva sulla protezione dell'avifauna mancando per poco il raggiungimento di un accordo completo, ma sgombrando per altro il campo da molti ostacoli che si frapponevano al raggiungimento di un compromesso, ed infine aveva autorizzato la Commissione ad iniziare le negoziazioni con gli Stati Uniti d'A-

merica in vista dell'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri con la nuova legislazione americana, per il controllo delle sostanze tossiche, destinata ad incidere notevolmente sulla produzione e gli scambi internazionali di quelle sostanze stesse.

In margine alle decisioni del Consiglio del 30 maggio va poi ricordata la proposta avanzata dalla Francia, per iniziativa del Ministro d'Ornano, ai fini di una più razionale impostazione dei lavori del Consiglio e della preparazione dell'attività di cooperazione comunitaria del settore ecologico-ambientale. Tale proposta, che ha goduto fin dall'inizio dell'appoggio italiano, dopo alterne vicende e discussioni sulla sua migliore applicazione e sul ruolo da attribuire a dei periodici incontri informali dei Ministri dell'Ambiente, ha poi trovato la propria formula definitiva, di attuazione, nel successivo ultimo Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio del 18-19 dicembre u.s. si è aperto infatti con una discussione informale dei Ministri sulle maggiori politiche ambientali di più urgente priorità. In proposito la parte italiana ha posto l'accento sulle iniziative per la difesa del suolo e per porre riparo al dissesto idrogeologico nonché sui temi della prevenzione dall'inquinamento, dell'ambiente marino mediterraneo.

A conclusione del dibattito informale in questione, le risultanze, riassunte dalla Presidenza, hanno confermato i seguenti cinque indirizzi:

1) necessità di assicurare la periodicità di tali incontri informali dei Ministri per l'individuazione più rapida delle maggiori priorità d'azione;

2) opportunità di conciliare gli imperativi di tutela ambientale con le esigenze di sviluppo economico e con le aspirazioni popolari per un miglioramento del quadro di vita;

3) opportunità di studi ed iniziative per verificare la possibilità di integrazione della politica di tutela ambientale nel quadro della politica degli investimenti economici e della lotta alla disoccupazione;

4) necessità di una politica preventiva dei danni arrecabili all'ambiente per effetto di una non adeguatamente controllata attività dell'uomo;

5) concentrazione degli sforzi sulla trattazione prioritaria dei seguenti temi:

a) studi e direttiva sull'impatto ambientale determinato da certe attività economiche;

b) protezione del suolo, gestione del territorio ed iniziative per la salvaguardia del Mediterraneo;

c) potenziamento delle iniziative per la gestione dei rifiuti;

d) fondi di sovvenzione per spese di tutela ambientale e tassazione dell'inquinamento idrico.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Conclusasi la parte informale dell'incontro il Consiglio dei Ministri ha quindi trattato la discussione delle direttive presentategli per l'approvazione e dopo lunghi negoziati, nei quali tutte le delegazioni, ed in particolare quella italiana, hanno dato prova di particolare flessibilità e disponibilità al compromesso, è stato raggiunto l'accordo sulla direttiva per l'avifauna e su quella per l'acqua potabile.

L'accordo per la direttiva sull'avifauna rappresenta per il nostro Paese un risultato particolarmente confortante perché ci aiuterà, fra l'altro, a cancellare l'accusa (con la quale l'Italia, a più o meno buon diritto, è gratificata in larghi strati dell'opinione pubblica europea) di non tenere in adeguato conto la protezione degli uccelli e degli ambienti naturali ad essi connessi.

Altri progetti di direttive all'ordine del giorno del Consiglio del 19 novembre e che avevano caratterizzato larga parte dei lavori dell'apposito gruppo ambiente della CEE nel decorso anno, come quelli sulla industria della pasta da carta e sulle acque sotterranee, non hanno raccolto il consenso necessario del Consiglio e sono stati quindi rinviati al gruppo di lavoro per ulteriore approfondimento di taluni aspetti.

Va infine ricordato che nel Consiglio stesso, nonostante alcune lievi riserve di parte inglese di cui è stato per altro preannunciato il prossimo ritiro, si è praticamente raggiunta un'unanimità di consensi per l'adesione della Commissione al protocollo aggiunto alla Convenzione di Barcellona sulla protezione del Mediterraneo (della quale Convenzione-quadro la CEE è già parte contraente) concernente l'intervento in caso di incidenti da inquinamento, nonché all'accordo di Bonn che regola la stessa materia del Mare del Nord ed infine alla Convenzione di Oslo sulle operazioni di affondamento di rifiuti nel Mare del Nord.

Da quanto sopra descritto risultano quindi ampiamente confermati gli aspetti largamente positivi dell'azione comunitaria in materia di tutela dell'ambiente anche se ancora molti obiettivi risultano lontani dall'essere conseguiti nonostante gli sforzi e l'impegno, ad essi dedicati nei lavori di consultazione comunitaria svoltisi nel corso del 1978.

Temi di particolare importanza, impostati nel 1978, ed i cui sviluppi sono destinati a conseguire grande rilievo nel prossimo anno, sono poi quelli: della direttiva sull'impatto ambientale di determinate attività economiche (che dovrà condurre ad una legislazione di controllo più razionale delle iniziative e degli insediamenti industriali in particolari contesti del territorio), della direttiva sulle attività delle industrie pericolose, e quello infine della tassazione dell'inquinamento idrico, iniziative tutte che serviranno, fra l'altro, ad un maggiore inserimento della politica ambientale nel quadro economico, facilitando lo studio delle relative interdipendenze e liberando quindi il problema della tutela ambientale dalle erronee riserve circa la compatibilità di una politica ambientale con una politica di sviluppo economico in tempo di crisi.

ATTIVITÀ NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE

L'azione comunitaria nel settore culturale, in conformità alle risoluzioni del Parlamento Europeo del 13 maggio 1974 e dell'8 marzo 1976, si è prevalentemente orientata verso la salvaguardia del patrimonio architettonico, promuovendo soprattutto la formazione di restauratori dei monumenti e dei siti storici, anche con il ricorso a nuove tecniche specializzate. A tal fine sono state in particolare finanziate le ricerche condotte presso il Centro di Ricerca Nucleare di Grenoble ed i corsi di specializzazione post universitaria, organizzati dal Centro di Studi Europei per la conservazione del patrimonio urbano ed architettonico presso il Collegio d'Europa a Bruges. Sono state ugualmente sovvenzionate iniziative di due organismi operanti in Italia (rispettivamente a Roma ed a Venezia) e cioè il Centro Internazionale di Studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali ed il Centro Europeo di formazione di artigiani per la conservazione del patrimonio architettonico. Gli stanziamenti devoluti a questo scopo sul bilancio comunitario per il 1978 sono ammontati complessivamente a 180.000 unità di conto.

IL FORO EUROPEO DELLA GIOVENTÙ

L'iniziativa trae origine dal Vertice dei Capi di Stato e di Governo delle Comunità Europee, svoltosi all'Aja nel 1969, nel corso del quale fu deciso di associare più strettamente la gioventù alla costruzione europea.

In seguito le associazioni internazionali della gioventù ed i comitati nazionali interessati al progetto si sono più volte riuniti per studiarne insieme le modalità d'istituzione e di funzionamento. La ultima assemblea plenaria, tenutasi a Roma nel giugno del 1978, ha deciso la creazione ufficiale del Foro quale piattaforma politica per le relazioni con le Comunità.

Le assemblee del Foro sono composte dai rappresentanti delle organizzazioni internazionali e nazionali più attive e nel Comitato esecutivo provvisorio figura anche il Comitato Italiano Giovanile per le Relazioni Internazionali (CIGRI).

I fondi concessi dalla Comunità al Foro per consentirne l'attività ammontano nel 1978 a 220.000 unità di conto e sono gestiti direttamente dagli organi del Foro.

Il Foro rappresenta dunque uno strumento nuovo ed originale per porre in grado i giovani di contribuire in maniera autonoma al processo di sviluppo della costruzione europea soprattutto per i problemi che più da vicino li coinvolgono.

ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

Il secondo anno accademico (1977-78) dell'Istituto Universitario Europeo si è concluso con un notevole successo, confermando, alla luce dell'esperienza, le buone prospettive che si erano aperte dopo il primo anno accademico. Gli insegnamenti, pur mantenendo un carattere interdisciplinare, continuano ad essere articolati su quattro dipartimenti dedicati rispettivamente alla storia e civiltà europee, alle scienze economiche ed alle scienze politiche e sociali.

Hanno frequentato i corsi circa 110 ricercatori (di cui 20 italiani) rigorosamente selezionati tra i circa 500 studiosi che avevano presentato domanda di ammissione. I ricercatori di tutte le nazionalità hanno tenuto ad esprimere la loro soddisfazione per l'aderenza dell'insegnamento impartito ai loro programmi di ricerca, per il costante dialogo stabilito con gli insegnanti e per l'atmosfera di amicizia e collaborazione stabilitasi nei rapporti tra i ricercatori stessi. Gli insegnanti si sono dichiarati soddisfatti dell'eccellente livello di preparazione dimostrato dai ricercatori e dell'assiduità con cui essi hanno seguito i corsi ed i seminari.

Si è deciso di ammettere a frequentare al terzo anno di studio un buon numero di ricercatori che avranno necessità di prolungare il loro soggiorno a Firenze per completare la loro tesi di laurea.

Per il terzo anno accademico si è deciso di elevare a 124 il numero delle borse di studio, di cui 22 concesse dall'Italia, contro le 18 dell'anno precedente.

Il Consiglio Superiore, d'intesa con il Consiglio Accademico, si è inoltre impegnato in un approfondito studio volto a meglio precisare i futuri indirizzi dell'Istituto al fine di metterlo meglio in grado di acquistare la posizione che gli compete nel mondo scientifico europeo.

Da parte italiana si continua a dare all'Istituto Universitario Europeo il massimo appoggio. È stato recentemente approvato un disegno di legge che stanziava la somma di tre miliardi di lire in tre anni per il completamento dei lavori di riattamento della Badia Fiesolana e per l'eventuale acquisto di un immobile da destinare ad alloggio per i docenti e i ricercatori.

CAPITOLO VIII**POLITICA COMUNE DEI TRASPORTI**

È proseguita, nel 1978, l'iniziativa comunitaria volta a favorire da un lato l'instaurazione di un regime comune di trasporti nei settori stradale, ferroviario e delle vie navigabili e, dall'altro, ad estendere l'intervento nei settori del trasporto marittimo ed aereo che negli ultimi tempi hanno assunto un rilievo notevole nell'economia dei problemi di trasporto regolati dalle istituzioni comunitarie.

Ai problemi del trasporto sono state dedicate due sessioni del Consiglio dei Ministri, la prima tenuta il 12 giugno e l'altra il 23 novembre, nelle quali sono state definite misure sia di carattere generale sia specifico che fanno riferimento alle iniziative già indicate con carattere di priorità in un programma di settore stabilito per gli anni 1978-80.

In particolare, per quanto concerne la materia originariamente oggetto della normativa comunitaria (trasporti terrestri) trattata nella sessione del giugno 1978, si evidenzia l'adozione dei seguenti provvedimenti:

un regolamento relativo alla fissazione di principi uniformi per il calcolo dei costi delle aziende ferroviarie;

un regolamento relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari effettuati con autobus fra Stati membri e comportante delle semplificazioni amministrative per l'istituzione e la gestione di detti servizi;

una direttiva concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell'ambito di una statistica regionale. La direttiva tende ad istituire un sistema armonizzato per l'elaborazione dei dati statistici sui trasporti stradali di merci divisi sia per categorie merceologiche che per Stati e regioni di partenza e destinazione.

Inoltre il Consiglio ha approvato una dichiarazione riguardo l'introduzione da parte dell'Austria di una tassa sui trasporti stradali di merci con la quale, nell'esprimere il rammarico della Comunità per

la misura austriaca, ha sottolineato l'esigenza di una politica concertata fra Stati membri per trovare una soluzione comune ai problemi di grave portata insorti nel trasporto centro-europeo a seguito della fissazione del tributo in questione.

Per i problemi riguardanti i trasporti marittimi, di rilievo è stata l'adozione, nella stessa sessione del Consiglio, di una decisione-quadro per l'istituzione di un sistema di controllo idoneo a permettere la raccolta di informazioni sull'attività delle flotte mercantili di Stati terzi che pregiudica gli interni marittimi degli Stati membri. Il Consiglio stesso può decidere, successivamente all'esame delle informazioni raccolte, l'applicazione di opportune contromisure.

Nel successivo Consiglio dei Ministri tenutosi il 23 novembre 1978 sono stati definiti altri provvedimenti che occorre porre in rilievo.

In materia di trasporti ferroviari è stata adottata una decisione concernente l'accettazione da parte comunitaria della risoluzione n. 212 riveduta dall'ECE relativa alla facilitazione dei controlli sanitari e di qualità applicabili ai trasporti internazionali. La misura riguarda le relazioni di trasporti fra la Comunità ed i Paesi terzi.

Per i trasporti stradali, è stato approvato un regolamento relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi a navetta effettuati con autobus fra Stati membri.

Il settore dei trasporti stradali è stato, inoltre, oggetto di approfondito esame e dibattito da parte del Consiglio mediante la discussione di alcuni schemi di provvedimenti di rilievo essenziale per il settore sui quali si incentra in larga misura la possibilità di giungere ad una effettiva integrazione del mercato dei trasporti a livello comunitario.

Le proposte di misure comunitarie di maggior rilievo concernono, in sostanza, le questioni del riordinamento dei sistemi nazionali delle tasse sui veicoli industriali e delle disposizioni in materia di pesi e dimensioni dei veicoli industriali.

Per quanto concerne quest'ultimo punto si è discussa una proposta di direttiva con la quale viene disposta una regolamentazione comune delle disposizioni in tema di dimensioni dei veicoli. La limitazione al solo aspetto della dimensione veicolare ha comportato forti perplessità in sede di Consiglio ritenendosi da più parti che solo una soluzione globale del problema comprendente anche l'aspetto dei pesi potrebbe risultare determinante allo scopo di regolamentare il mercato dei trasporti.

In materia di tasse sui veicoli industriali, è stato esaminato un progetto di direttiva mirante a sostituire, da parte dei singoli Stati, le attuali tasse di circolazione gravanti sui veicoli industriali con una tassa armonizzata corrispondente alla differenza fra il costo marginale d'uso delle infrastrutture imputabile a ciascun tipo di veicolo e la imposta sul carburante cui il medesimo è soggetto. L'accordo non è stato raggiunto giacché è stato attribuito rilievo alla necessità che l'approvazione di tale direttiva sia condizionata da una parte all'attuazione parallela di misure volte ad eliminare gradualmente le re-

strizioni quantitative dei traffici di merci stradali previste dai contingenti bilaterali fra Stati membri e dall'altra l'adozione del provvedimento di armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di pesi e dimensioni.

Le difficoltà riscontrate nella discussione su questa direttiva hanno particolarmente evidenziato una situazione di divisione fra gli Stati membri in favore di due linee di tendenza in materia di organizzazione di mercato. Da un lato — specialmente da parte dei « nuovi » Stati — infatti, si sostiene una tesi di carattere liberistico che mira ad una liberalizzazione completa dei trasporti stradali indipendente da ogni ravvicinamento delle legislazioni nazionali sulla materia e dall'altro — ad opera degli Stati di più antica tradizione comunitaria, esclusa l'Olanda — si contrappone una soluzione che subordina l'adozione di misure liberalizzatrici alla preventiva armonizzazione delle condizioni di concorrenza sia all'interno del trasporto stradale che fra i vari modi di trasporto.

Il Consiglio si è inoltre occupato di una direttiva mirante ad adottare norme comuni in materia di patenti di guida di autoveicoli e comportante l'obbligo di ciascuno Stato membro di rilasciare ai cittadini di altri Stati membri stabiliti nello Stato stesso una propria patente sostitutiva di quella già in loro possesso, senza sottoporli né a nuovi esami di idoneità né a visita medica.

Per quanto concerne la navigazione interna, il Consiglio ha adottato una decisione comportante l'autorizzazione per taluni Stati membri a concludere negoziati per modificare la Convenzione sulla navigazione del Reno del 17 ottobre 1968 al fine di soddisfare nuove esigenze che si presenteranno con l'apertura di un nuovo canale di collegamento fra il bacino del Reno ed altre vie navigabili.

Di particolare rilievo è stato l'esame da parte del Consiglio dello schema di regolamento sul sostegno finanziario dei progetti di interesse comunitario in materia di infrastrutture di trasporto. Tale misura si pone in relazione con una decisione adottata dal Consiglio nel febbraio 1978 per l'istituzione di un Comitato permanente per le infrastrutture di trasporto ed appunto all'attività di tale Comitato si è rivolta l'attenzione del Consiglio che ha invitato la Commissione a presentare entro il 1° gennaio 1980 una relazione sui punti nodali delle infrastrutture comunitarie suscettibili di intervento nonché sui criteri di valutazione omogenea dei progetti nazionali d'interesse comune.

In materia di trasporto marittimo, il Consiglio si è nuovamente occupato del problema sollevato dall'attività dei trasportatori di Stati terzi esprimendo un accordo di massima sull'adozione di una decisione per la raccolta di informazioni sui servizi di linea espletati fra gli Stati membri e l'Africa Orientale nonché fra gli stessi Stati e l'America Centrale. Le decisione impegna gli Stati alla raccolta di una serie di elementi per un periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 1979 al fine di stabilire se, per le predette linee, i trasportatori di Stati terzi ricorrono a pratiche di *dumping*.

È stata inoltre approvata una direttiva comportante l'obbligo degli Stati membri di esigere dalle navi cisterna adibite al trasporto di petrolio, gas o prodotti chimici, il rispetto di norme minime

di sicurezza all'atto dell'entrata nel porto di attracco nonché quando siano in navigazione in acque territoriali adiacenti al porto medesimo. La misura si situa nell'ambito dei provvedimenti posti allo studio in conseguenza dei numerosi episodi di inquinamento determinati dal trasporto di idrocarburi.

Infine il Consiglio ha proseguito l'esame del problema relativo all'adesione degli Stati membri e della Comunità alla Convenzione delle Nazioni Unite sul Codice di Condotta delle conferenze marittime.

CAPITOLO IX**BILANCIO DELLE COMUNITA
STATUTO DEL PERSONALE, SCUOLE EUROPEE****I. CONTENUTO DEL BILANCIO**

1. — Il progetto di bilancio generale delle Comunità Europee per l'esercizio 1979, unitamente alla lettera rettificativa, stabilito dal Consiglio in prima lettura, rappresentava uno stanziamento complessivo di 13.174,95 milioni di UCE.

2. — Le previsioni degli stanziamenti di pagamento per ciascuna Istituzione erano le seguenti:

	Milioni di UCE
	—
Parlamento europeo	111,09
Consiglio	102,77
Commissione	12.929,25
Corte di Giustizia	19,57
Corte dei Conti	12,27
	—
Totale	13.174,95
	=====

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. — Le previsioni di risorse proprie ammontano a 13.023,27 milioni di UCE, ripartite come segue:

	Milioni di UCE
Dazi doganali	4.745,50
Prelievi agricoli	1.706,00
Contributi zucchero e isoglucosio	467,00
Risorse IVA	6.104,77
	—————
Totale risorse proprie	13.023,27
	=====

La parte restante della spesa (151,68 milioni di UCE) viene coperta dalle entrate diverse previste (trattenute sulle retribuzioni di personale, prelievi CECA, contributi finanziari per il finanziamento di programmi complementari nel quadro delle attività di ricerca e d'investimento, ecc.).

L'aliquota dell'IVA è stata calcolata, in via provvisoria, pari allo 0,6706 per cento del valore stimato della base imponibile uniforme dell'IVA.

4. — Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità Europee prevede la possibilità di introdurre in bilancio stanziamenti di impegno per far fronte, nel corso dell'esercizio considerato, alle obbligazioni giuridiche da contrarre per l'esecuzione di azioni aventi durata pluriennale.

Tali stanziamenti stabiliti dal Consiglio in sede di prima lettura del progetto di bilancio 1979, ammontano a 13.947,78 milioni di UCE (di cui 13.702,07 milioni di UCE afferenti le previsioni della Commissione e 245,71 milioni di UCE le previsioni delle altre Istituzioni).

5. — Il Parlamento Europeo, nella tornata del 23-25 ottobre 1978, in sede di prima lettura del progetto di bilancio del Consiglio, ha votato emendamenti sulle spese « non obbligatorie » e proposte di modifica su spese « obbligatorie », le cui incidenze finan-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ziarie sul progetto di bilancio suddetto sono dei seguenti importi (in milioni di UCE):

	Stanziamen- ti d'impegno	Stanziamen- ti di pagamento
	—	—
emendamenti	1.048,50	633,46
proposte di modifica	1.223,56	244,36
	—————	—————
Totale	2.272,06	877,82
	=====	=====

In particolare, per quanto riguarda le spese non obbligatorie, il Parlamento Europeo ha aumentato le risorse del Fondo Regionale da 620 a 1.100 MUCE e ha introdotto aumenti per le altre spese non obbligatorie per ulteriori 580 MUCE.

Nella sessione di fine novembre, il Consiglio non ha respinto l'emendamento del Parlamento Europeo relativo all'aumento delle risorse del Fondo Regionale per mancanza della maggioranza qualificata richiesta, in quanto l'Italia e il Regno Unito hanno votato a favore dell'aumento del Fondo Regionale. Il Consiglio ha invece respinto tutti gli altri emendamenti relativi alle altre spese non obbligatorie, senza tuttavia poter concordare una posizione comune sul nuovo tasso massimo di aumento del bilancio, ed ha trasmesso il progetto di bilancio così emendato al Parlamento Europeo, indicando tuttavia che il mancato respingimento dell'emendamento del Parlamento Europeo relativo al Fondo Regionale non pregiudicava la posizione del Consiglio sul tasso massimo di aumento.

Il Parlamento Europeo, da parte sua, ha ritenuto che il Consiglio, non avendo respinto l'emendamento dell'Assemblea sul Fondo Regionale e non avendo potuto adottare, anche nella sessione del 5 dicembre, una decisione esplicita sul nuovo tasso massimo, aveva implicitamente accettato il tasso massimo che risultava dagli emendamenti approvati dal Parlamento e non respinti dal Consiglio.

Il Parlamento ha pertanto definitivamente adottato il 14 dicembre 1978, il bilancio generale delle Comunità Europee per l'esercizio 1979.

L'ammontare complessivo delle previsioni risulta il seguente:

stanziamen- ti di impegno: 14.576,67 milioni di UCE;
stanziamen- ti di pagamento: 13.494,35 milioni di UCE.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Gli stanziamenti di pagamento sono così ripartiti per ciascuna istituzione (in milioni di UCE):

Parlamento Europeo	114,20
Consiglio	102,81
Commissione	13.245,05
Corte di Giustizia	19,57
Corte dei Conti	12,72
	<hr/>
Totale	13.494,35
	<hr/> <hr/>

La decisione del Parlamento di adottare il bilancio ha dato luogo a divergenze di interpretazione circa la sua validità. La Commissione ha ritenuto che il bilancio è valido e ha pertanto chiesto agli Stati membri di effettuare i loro versamenti sulla base del bilancio approvato dal Parlamento Europeo. Le delegazioni francese, britannica e danese hanno contestato la validità del bilancio e hanno annunciato che esse intendono versare i loro contributi secondo i dodicesimi del bilancio precedente. Le altre delegazioni hanno invece accettato di versare i loro contributi sulla base del bilancio approvato dal Parlamento, così come richiesto dalla Commissione

Il Consiglio ha inoltre adottato il regolamento (n. 2779/78 del 23 novembre 1978) per l'applicazione dell'UCE agli atti adottati in campo doganale dal 1° gennaio 1979

Tale settore è stato stralciato dalla proposta di regolamento generale sull'UCE — per il quale ha già avuto inizio la procedura di concertazione col Parlamento — in quanto il relativo regolamento doveva essere pubblicato sei settimane prima dell'entrata in vigore per semplificare i compiti delle Amministrazioni doganali (risoluzione del Consiglio del 27 giugno 1974).

II. BILANCI SUPPLETIVI E RETTIFICATIVI

Nel corso dell'anno 1978 sono stati approvati dal Consiglio i bilanci suppletivi e rettificativi nn. 1, 2 e 3.

Il bilancio rettificativo n. 1, adottato definitivamente dal Parlamento Europeo il 15 febbraio 1978 (Gazzetta Ufficiale delle Comu-

tà Euoree n. L 71 del 13 marzo 1978) non comporta nessun aumento di spesa ma ha lo scopo di sostituire, per l'esercizio 1978, i contributi finanziari degli Stati membri, basati sulla media del prodotto nazionale lordo 1973-1975, all'aliquota IVA.

Tale sostituzione si è resa necessaria in quanto solamente due Stati membri (Regno Unito e Belgio) erano in condizioni di dare applicazione alla sesta direttiva IVA a partire dal 1° gennaio 1978.

Il bilancio rettificativo n. 2, adottato definitivamente dal Parlamento Europeo in data 15 marzo 1978 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 121 dell'8 maggio 1978), comporta un aumento complessivo di spesa di 650.00 UCE ed ha lo scopo di:

aumentare l'organico di personale della Commissione nei settori siderurgico e tessile;

assunzione da parte della Comunità degli oneri finanziari da pagare dall'Italia alla Jugoslavia, per l'esercizio della pesca nelle acque territoriali jugoslave da parte di pescatori italiani;

adattamento della presentazione del bilancio per garantire una migliore trasparenza dell'utilizzazione dei fondi relativi alla partecipazione finanziaria dei produttori lattiero-caseari;

estensione della garanzia globale della CEE ai prestiti aperti dalla BEI al Libano.

Il bilancio suppletivo n. 3, adottato definitivamente dal Parlamento Europeo l'11 maggio 1978 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 162 del 19 luglio 1978) ha lo scopo, di istituire presso la Corte dei Conti europea, un servizio linguistico per la traduzione, nelle lingue ufficiali della Comunità, dei documenti concernenti le relazioni ed i pareri che la Corte è tenuta a presentare alle altre Istituzioni comunitarie.

III. APPLICAZIONE DELL'UCE AGLI ATTI ADOTTATI DALLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITA EUROPEE.

Il Consiglio ha definito, nella sessione del Consiglio del 24 luglio 1978, un orientamento comune sulla proposta di regolamento relativa all'applicazione dell'UCE agli atti adottati dalle Istituzioni delle Comunità Europee.

Tale orientamento comune è stato comunicato al Parlamento Europeo — nell'ambito della procedura di concertazione — il quale deve emettere ancora il proprio parere.

Il progetto di regolamento contiene disposizioni relative:

impiego dell'UCE come strumento di gestione del bilancio generale delle Comunità;

espressione in UCE dei diritti ed obblighi finanziari delle Comunità;

introduzione dell'UCE nel settore doganale ed in quello delle franchigie fiscali a decorrere dal 1° gennaio 1979.

IV. MODIFICA DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO DEL 21 DICEMBRE 1977, APPLICABILE AL BILANCIO GENERALE DELLE COMUNITÀ.

Le istanze del Consiglio stanno esaminando la proposta della Commissione relativa alla modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

La proposta della Commissione riguarda principalmente talune disposizioni per:

a) istituzione della parte II del bilancio per l'iscrizione dei prestiti, attualmente riportati in allegato al bilancio.

In apposite linee dovrebbero essere indicati:

gli importi annuali dei prestiti assunti ed erogati;

le quote di capitale e d'interessi relative ai suddetti prestiti;

gli oneri sostenuti « una tantum » per l'emissione dei prestiti stessi.

Secondo la Commissione, ciò comporterebbe una maggiore trasparenza del bilancio e rappresenterebbe per i mutuanti una garanzia migliore;

b) stanziamenti per ricerche ed investimenti con gli stessi criteri seguiti per le altre linee di bilancio.

Tale sistema — peraltro già utilizzato nel progetto di bilancio per l'esercizio 1979 — comporta la soppressione delle sottovoci, che saranno invece indicate nell'apposita tabella di corrispondenza contenente la ripartizione delle spese per ciascun programma.

STATUTO DEL PERSONALE

Nel corso del 1978 è stata portata a termine un'ampia revisione del vigente Statuto del Personale, con modifiche che riguardano, fra l'altro, l'orario di lavoro, la ristrutturazione delle carriere, i congedi,

gli scatti periodici, il diritto a pensione, gli assegni familiari, la prestazione di lavoro straordinario. È in corso inoltre l'esame di una proposta della Commissione relativa all'istituzione di un Tribunale amministrativo delle Comunità Europee, come giurisdizione di prima istanza per le controversie tra le Istituzioni e il personale.

Sul piano economico, sono stati apportati dei miglioramenti alle retribuzioni dei dipendenti ed in particolare di quelli in servizio in Italia.

Per quanto concerne l'aumento generale è stata approvata dal Consiglio dei Ministri una proposta della Commissione per un miglioramento motivato dalla necessità di adeguamento del costo della vita nella misura generale del 4,3 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1978.

Per l'aspetto concernente il personale residente in Italia è stato modificato il relativo coefficiente correttore nella misura del 6,4 per cento a partire dal 1° gennaio 1978. Il provvedimento riguarda circa 2.000 elementi che prestano la loro attività in Italia ed è stato tra quelli più richiesti atteso il divario registrato in Italia, tra parità monetaria e potere d'acquisto.

Si è provveduto inoltre ad un aggiustamento dei tassi di cambio applicati alle retribuzioni comunitarie mediante l'utilizzazione del tasso UCE riferito al 1° luglio 1978.

Il problema è connesso con la situazione dei pensionati comunitari residenti in Italia i quali avendo scelto il pagamento in franchi belgi della propria pensione, riceveranno una sensibile decurtazione del nuovo sistema basato sul cambio UCE.

In proposito si è ottenuto che, a partire dal 1° aprile 1979, per un periodo transitorio di 16 mesi si provveda a normalizzare la posizione di questi ex dipendenti fermo restando l'impegno del Consiglio di assicurare che le pensioni inferiori ad un certo livello (che sarà successivamente indicato) non saranno sottoposte a decurtazione.

SCUOLE EUROPEE

Il Comitato Amministrativo e Finanziario delle Scuole Europee ha proceduto anche quest'anno all'esame dei vari problemi connessi al finanziamento delle Scuole Europee, esaminando, in particolare, varie proposte presentate dal Rappresentante del Consiglio Superiore in materia di statuto dei professori e del loro regime retributivo.

Sulla base dei lavori del Comitato Amministrativo e Finanziario il Consiglio Superiore delle Scuole Europee ha deciso di aprire, a partire dal 1° settembre 1978, una scuola europea a Culham per i figli del personale del locale Centro di ricerche, stanziando una somma di franchi belgi 11.190.000 per l'esercizio 1978 e 28.570.000 per l'esercizio 1979.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il Consiglio Superiore ha inoltre approvato i bilanci di previsione per il 1979, nonché i bilanci suppletivi per il 1978, per le seguenti Scuole Europee:

Scuole di:		Bilancio suppletivo 1978		Bilancio 1979
—		—		—
Bruxelles IF.B.	413.418.000	F.B.	404.278.500
Bruxelles II		147.470.350		173.398.000
Lussemburgo		305.544.600		312.380.000
Varese		409.019.500		410.918.000
Mol		209.975.000		214.100.000
Karlsruhe		126.973.000		123.015.000
Bergen		96.459.500		100.274.500
Monaco		12.047.797		15.411.360
		—————		—————
TOTALEF.B.	1.720.907.747	F.B.	1.753.775.360
		=====		=====

CAPITOLO X**DIRITTO COMUNITARIO. ATTIVITÀ DELLA CORTE DI GIUSTIZIA**

L'entrata in funzione della Corte dei Conti, l'applicazione delle nuove disposizioni relative al Parlamento in materia di bilancio, nonché la dichiarazione comune relativa ai diritti fondamentali rappresentano gli eventi più significativi manifestatisi nel 1977 e nel 1978.

La Corte dei Conti europea si propone la funzione di controllo amministrativo, analogamente a quanto avviene per le Corti dei singoli Stati membri, nell'attività contabile finanziaria delle varie Istituzioni comunitarie. Tale controllo si estende anche agli Stati membri in merito al movimento dei contributi comunitari erogati.

A tal fine nel decorso anno si è svolto un incontro a Roma tra il Presidente della Corte dei Conti europea, accompagnato da alcuni membri, con i rappresentanti delle Amministrazioni italiane interessate al flusso dei fondi comunitari, alle risorse proprie, ai prelievi, eccetera, per una presa di contatto e per conoscere le procedure seguite nella liquidazione e la riscossione di tali fondi.

Il 9 ottobre 1978 si sono riuniti a Lussemburgo i Ministri della Giustizia degli Stati membri in sede di Consiglio. Essi hanno proceduto alla firma della Convenzione relativa all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e della Gran Bretagna alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia.

È stata firmata una dichiarazione comune riguardante la Convenzione Internazionale per l'unificazione di talune norme sul sequestro conservativo delle navi marittime, che era stata conclusa a Bruxelles il 10 maggio 1952.

Su proposta della delegazione belga, il Consiglio si è occupato dei problemi posti dall'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di tutela dei figli. È stato deciso che un comitato di esperti presso la Commissione farà il punto dei risultati finora raggiunti nonché sulle prospettive di conclusione dei lavori attualmente in corso in seno al Consiglio d'Europa ed alla Conferenza per il diritto internazionale privato dell'Aja. Tale comitato esaminerà l'opportunità di prospettare una soluzione completamente o, eventualmente, alternativa a livello comunitario.

Il Consiglio ha adottato nelle lingue della Comunità la terza direttiva concernente le fusioni interne delle società per azioni, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del Trattato CEE.

Una dichiarazione che si riferisce alle misure necessarie al funzionamento della Corte di Giustizia, dopo aver ascoltato una relazione del Presidente della stessa Corte, è stata approvata dal Consiglio.

Considerati il notevole aumento della mole di lavoro della Corte, i ministri della Giustizia dei Paesi della Comunità si sono pronunciati favorevolmente sulle proposte di modifica delle procedure suggerite dalla Corte che prevedono tra l'altro, un aumento dei giudici e degli avvocati generali.

È stato espresso parere favorevole alla istituzione di una giurisdizione di prima istanza competente per le controversie tra le istituzioni e il loro personale.

L'esigenza di un potenziamento della Corte di Giustizia è rappresentata dal continuo aumento della sua attività giurisprudenziale. Nelle sentenze si osserva in particolare un rafforzamento del controllo sull'attività delle istituzioni comunitarie.

Su richiesta degli organi giudiziari nazionali, la Corte ha emesso numerose sentenze di interpretazione ed applicazione delle norme sostanziali del diritto comunitario ai sensi dell'articolo 177 del Trattato di Roma nei settori dell'unione doganale, della concorrenza, della libera circolazione delle persone e disposizioni sociali, della politica agricola comune, eccetera.

Nel campo degli aiuti pubblici alle imprese, la Corte si è pronunciata sull'applicazione e sul contenuto degli articoli da 92 a 94.

Una sentenza verte sulla competenza delle giurisdizioni nazionali in materia di aiuti. L'articolo 93 non vieta a queste giurisdizioni di deferire alla Corte di Giustizia una questione relativa all'applicazione dell'articolo 92. Esse non sono invece competenti, mancando il regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 94, per decidere sulla compatibilità con il Trattato di un nuovo aiuto introdotto conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 o di un aiuto già esistente, quando tale aiuto non ha formato oggetto di una decisione della Commissione che obblighi lo Stato membro interessato a sopprimerlo od a modificarlo.

Nella sentenza emessa nella causa 78/76, la Corte precisa anche la sfera di applicazione dell'articolo 92: esso comprende l'insieme delle imprese, private o pubbliche, e l'insieme delle produzioni di dette imprese, con la sola riserva dell'articolo 92, paragrafo 2. Sono contemplati tutti gli aiuti concessi dagli Stati ovvero, mediante risorse degli Stati, da organismi pubblici o privati, istituti o designati per la gestione dell'aiuto. Una misura che favorisce talune imprese o taluni prodotti non perde il carattere di vantaggio gratuito per il fatto di essere parzialmente o totalmente finanziato mediante contributi a carico delle imprese interessate.

Infine la Corte ha affermato che l'eventuale violazione da parte di uno Stato membro di un obbligo che ad esso incombe ai sensi

dell'articolo 92 non può essere giustificata dal fatto che anche altri Stati membri abbiano violato l'articolo 92.

Trattandosi di un aiuto che a norma del regolamento n. 3330/74 uno Stato era stato autorizzato a concedere ai fini dell'adattamento della propria produzione di barbabietole, la Corte ha ritenuto — confermando la propria giurisprudenza — che detta autorizzazione non dispensava le autorità nazionali dal rispettare, per quanto riguarda le modalità del finanziamento dell'aiuto, gli obblighi risultanti dal Trattato e dalle altre disposizioni del diritto comunitario (in particolare il divieto di imposizioni di effetto equivalente).

Il numero delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia è assai rilevante in quanto supera il centinaio: la maggior parte di esse riguardano pronunce pregiudiziali.

Nei confronti dell'Italia la Corte ha emesso sentenza nella causa 100/77 riguardante la mancata tempestiva applicazione di talune direttive nel settore degli strumenti di misura, dichiarando che da parte italiana si era venuti meno ad un obbligo del Trattato.

Altra pronuncia della Corte nella causa 69/77 si riferisce al mancato recepimento in termini da parte italiana di alcune direttive concernenti il ravvicinamento delle legislazioni nel settore dei trattori agricoli o forestali.

Queste decisioni della Corte ripropongono il problema del tardivo inserimento nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie.

Da parte del Governo per ovviare a tale problema è stato predisposto un disegno di legge di delega legislativa per l'attuazione di un certo numero di direttive. Si tratta di una ottantina di direttive che potranno essere recepite con una procedura rapida e che ci consentirà di evitare il frequente ricorso alla Corte di Giustizia da parte della Commissione per ottenere l'adempimento di un obbligo previsto dal Trattato.

CAPITOLO XI**NEGOZIATI COMMERCIALI MULTILATERALI. POLITICA COMMERCIALE DELLA CEE NEL SETTORE TESSILE. RELAZIONI CEE: USA, GIAPPONE, AUSTRALIA****NEGOZIATI COMMERCIALI MULTILATERALI DEL GATT**

I negoziati commerciali multilaterali aperti formalmente a Tokyo nel settembre del 1973 si sono protratti fino al 1977 con scarsi risultati a causa del mutato clima politico-economico determinatosi in seguito alla crisi petrolifera ed al disordine monetario degli ultimi anni.

Al Vertice di Londra, del maggio 1977, si decise di rilanciare tali negoziati e, in un'intesa più operativa intervenuta successivamente nel luglio 1977 tra la Comunità e gli Stati Uniti, si stabilì un preciso calendario di lavori che avrebbe dovuto concludersi nel luglio di questo anno.

La complessità e l'ampiezza della materia, nonché le difficoltà che ne derivavano, non hanno tuttavia consentito di rispettare tale scadenza, pur essendosi registrato un innegabile progresso nell'insieme del negoziato. Una dichiarazione congiunta dei maggiori Paesi industrializzati (tra cui la CEE, gli Stati Uniti ed il Giappone) che rifletteva lo stato dei negoziati è stata messa a punto a Ginevra il 13 luglio 1978 e presentata al Vertice di Bonn; quest'ultimo, nel prendere atto dei progressi realizzati, ha confermato la necessità di una positiva conclusione dei negoziati entro il 1978. Lo stato attuale di avanzamento dei negoziati fa apparire non più realistica tale data. È ormai inevitabile che i negoziati continuino anche nei primi mesi del 1979.

I lavori svolti nei più importanti capitoli del negoziato possono riassumersi nei termini seguenti:

Tariffe. Si è giunti ad un'intesa tra le principali parti contraenti circa i meccanismi di armonizzazione e riduzione doganale, nonché i tempi entro cui dovrà effettuarsi (e cioè otto anni a partire dal 1980). Quanto all'ammontare di riduzione, certamente non si raggiungerà l'obiettivo del 40 per cento considerato in un primo

momento. Per effetto degli aggiustamenti che si sono via via prodotti nella trattativa, al fine di bilanciare le offerte comunitarie con quelle degli altri Paesi terzi, ci si attesterà infatti su una percentuale più bassa (circa 25 per cento);

Valutazione in dogana. Si è raggiunta un'intesa sui principi fondamentali di un codice che stabilirà criteri uniformi da adottare nella attribuzione del valore delle merci al momento dello sdoganamento;

Acquisti governativi. Anche in tale campo vi è una sostanziale concordanza su determinate regole che dovranno consentire una graduale apertura delle commesse e degli appalti pubblici alle offerte dei vari Stati;

Norme tecniche. I lavori hanno condotto all'elaborazione di un codice di buona condotta il cui scopo fondamentale è quello di armonizzare sul piano internazionale tale materia;

Sovvenzioni e diritti compensativi. Si è giunti ad una larga base di accordo circa l'accettazione della nozione di « danno » da parte degli Stati Uniti, ai fini dell'applicazione di dazi compensativi sulle importazioni di prodotti che beneficino di sovvenzioni nel paese di origine. Peraltro il Congresso degli Stati Uniti non ha ancora prorogato la deroga in materia di applicazione dei dazi compensativi, anche se le Autorità governative americane hanno formalizzato la decisione di non applicare tali dazi alla scadenza della deroga (3 gennaio 1979), in attesa che venga approvato e divenga esecutivo il disegno di legge relativo alla proroga;

Salvaguardia. Si vuole riformare l'articolo XIX del GATT (che prevede l'applicazione di misure di salvaguardia) in modo che esso possa essere invocato non solo *erga omnes*, ma anche in modo selettivo e cioè nei confronti dei soli Paesi responsabili di distorsioni commerciali. Esistono tuttavia ancora gravi difficoltà, poiché, da un lato, il Giappone condiziona la sua accettazione alla soppressione delle residue restrizioni quantitative (essenzialmente italiane) applicate nei suoi confronti e, dall'altro, vi sono opposizioni da parte dei Paesi in via di sviluppo;

Agricoltura. Sono ancora in corso le trattative per i prodotti agricoli più importanti (grano e cereali secondari, prodotti lattiero-caseari e carni), anche se per gli ultimi due settori non si è ormai lontani dall'accordo: l'obiettivo è quello di pervenire a delle « discipline concertate » nel commercio mondiale di questi prodotti.

È inoltre da rilevare che gli Stati Uniti hanno avanzato specifiche richieste per alcuni prodotti di precipuo interesse italiano (tabacco, agrumi, succhi di frutta, uva da tavola, riso, mandorle, eccetera). Si tratta di richieste che ci trovano assai riservati in quanto relative a settori già scarsamente protetti dalla politica agricola comune e di estrema sensibilità per la nostra agricoltura.

POLITICA COMMERCIALE DELLA CEE
NEL SETTORE TESSILE.

In data 29 gennaio 1978 la Commissione ha notificato al Direttore Generale del GATT l'accettazione da parte della Comunità del Protocollo che proroga per 4 anni, a decorrere dal 1° gennaio 1978, l'accordo relativo al commercio internazionale dei tessili (Accordo multifibre).

Dal 1° gennaio 1978 vi è stata l'applicazione *de facto* di oltre 20 Accordi bilaterali negoziati alla fine del 1977 dalla Comunità con una serie di paesi fornitori che producono a bassi costi.

Tali Accordi contengono impegni equilibrati da entrambe le parti sia nei vantaggi che negli oneri: l'obiettivo fondamentale era infatti quello di creare una sicurezza ed una stabilità per l'industria tessile comunitaria così come per i Paesi fornitori. La prima potrà avvalersi della protezione di cui godrà, per i cinque anni di durata degli accordi conclusi, al fine di effettuare quelle ristrutturazioni necessarie per renderla più competitiva sul piano mondiale; i secondi beneficeranno per il suindicato periodo, di una sicurezza nell'accesso ai mercati comunitari e quindi potranno meglio programmare le rispettive produzioni. Passando poi dalla fase di negoziato a quella di gestione, il Consiglio ha approvato nel mese di febbraio due regolamenti: il primo subordina l'importazione nella CEE di prodotti tessili originari di taluni Paesi terzi ad un regime di autorizzazione e limitazione quantitativa; il secondo mantiene il regime di importazione della Comunità dei prodotti tessili originari di Taiwan. Questi regolamenti in sostanza confermano quelli approvati dalla Commissione in data 30 dicembre 1977 e riguardano la applicazione, sul piano comunitario, delle disposizioni contenute negli accordi bilaterali siglati con i paesi esportatori.

Le modalità di gestione di questi accordi, ed in particolare il sistema di vigilanza e di controllo delle importazioni, sono oggetto di esame in sede CEE e più particolarmente nel quadro di un « gruppo di gestione » degli accordi che si riunisce ogni settimana.

In pari tempo sono continuati i colloqui con i Paesi *partners* e si sono svolte consultazioni con alcuni di essi per precisare talune modalità di applicazione degli accordi negoziati, oppure per disciplinare determinati problemi, prevalentemente di natura tecnica, che non avevano potuto essere risolti durante i negoziati.

Nel 1978, nel quadro delle direttive e decisioni adottate dal Consiglio nel settore tessile rispettivamente nell'ottobre e nel dicembre 1977, la Comunità ha negoziato con alcuni Paesi del Mediterraneo (Spagna, Grecia, Portogallo, Turchia, Marocco e Tunisia) degli accordi di durata limitata a tutto il 1978, intesi a regolamentare i flussi di importazione di determinati prodotti tessili verso

la Comunità e a garantire ai Paesi in questione la sicurezza dello accesso al mercato comunitario sino a determinati livelli.

Contemporaneamente la Commissione ha avviato consultazioni con i Governi dei predetti Paesi per pervenire al rinnovo, su base pluriennale, degli accordi stessi, consentendo — ove necessario — un aumento dei contingenti ed una maggiore flessibilità nella loro gestione.

Dopo difficili negoziati, resi tanto più complicati dal fatto che per almeno tre Paesi (Spagna, Portogallo, Grecia) si tratta di futuri aderenti alla Comunità, il Consiglio, nella sua ultima sessione del 18-19 dicembre scorso, ha invitato la Commissione a concludere accordi con Grecia, Spagna e Marocco sulla base delle intese raggiunte, ed a proseguire le trattative con gli altri tre Paesi con la prospettiva di finalizzarle entro brevissimo tempo.

Nel 1978 sono stati inoltre avviati negoziati anche con nuovi Paesi, ossia Malta e Cipro, le cui esportazioni non sono sinora state oggetto di alcun accordo di autolimitazione.

RELAZIONI CEE-USA

I due temi di maggiore interesse nell'ambito delle relazioni CEE-Stati Uniti sono attualmente i negoziati commerciali multilaterali e i problemi siderurgici.

Per quanto riguarda i negoziati commerciali multilaterali, i lavori, svoltisi nel quadro del *Tokyo Round*, hanno consentito di raggiungere notevoli progressi in materia di misure non tariffarie: valutazione in dogana, acquisti governativi, barriere tecniche agli scambi, sovvenzioni, contraffazioni commerciali, ecc. ed in materia di concessioni tariffarie nel settore industriale (i principali negoziatori stanno «aggiustando» le relative offerte al fine di pervenire ad un accordo complessivamente equilibrato).

Esistono invece difficoltà in due settori:

Clausola di salvaguardia: la Comunità sta insistendo per la introduzione del carattere selettivo della clausola stessa (la clausola dovrebbe cioè potersi applicare alle importazioni da un determinato Paese e non *erga omnes*). Vi si oppongono il Giappone e i Paesi in via di sviluppo.

Agricoltura: i negoziati per la conclusione di accordi nei tre settori agricoli più importanti (cereali, prodotti lattiero-caseari, carni) sono ancora in corso, anche se per gli ultimi due settori si è abbastanza vicini ad una intesa volta a concordare delle «discipline concertate» del commercio mondiale di questi prodotti. È inoltre da ricordare che gli Stati Uniti hanno avanzato specifiche richieste

per ottenere dalla Comunità concessioni tariffarie su alcuni prodotti di precipuo interesse italiano (agrumi, tabacco, riso, uva da tavola, eccetera); richieste che ci trovano assai riservati in quanto riguardano prodotti particolarmente sensibili per la nostra economia e per i quali la Comunità ha già fatto considerevoli concessioni in seno al GATT. Le contropartite che gli Stati Uniti offrono riguardano d'altra parte prodotti che non interessano particolarmente le nostre esportazioni.

Per quanto riguarda i prodotti siderurgici, gli americani sembrano preoccupati per l'aumento delle importazioni USA dai Paesi dell'Europa, dopo l'introduzione, nei primi mesi di quest'anno, del loro sistema di prezzi minimi di riferimento.

I dati forniti da parte americana mostrano infatti che l'introduzione del sistema in questione (cosiddetto *Trigger Price*) sembra aver avuto effetti contrari a quelli sperati dalle Autorità americane. Si è verificato inoltre un importante spostamento delle correnti di traffico dal Giappone ai Paesi della Comunità (in particolare a favore della Repubblica Federale Tedesca). Gli americani sembrano essere coscienti tuttavia che l'aumento delle loro importazioni non è dovuto a particolare aggressività degli esportatori italiani.

Gli Stati Uniti, a seguito di questa situazione, hanno decretato l'aumento dei prezzi minimi di riferimento a partire dal 1° gennaio 1979. Al fine di trovare un accordo globale circa la sovraccapacità della produzione mondiale di acciaio è stato costituito un comitato *ad hoc* in sede OCSE incaricato di esaminare la complessa problematica con particolare riferimento ai rapporti CEE-USA-Giappone. Se il Comitato funzionerà, l'Amministrazione americana sarà in grado di respingere le richieste protezionistiche della siderurgia nazionale, che si vanno facendo sempre più pressanti.

RELAZIONI CEE-GIAPPONE

Da alcuni anni la Comunità si è sforzata di intensificare le sue relazioni con il Giappone e fin dal 1973 la Commissione ha iniziato consultazioni regolari ad alto livello con il Governo giapponese, simili a quelle che si svolgono con gli Stati Uniti.

Oltre a tali consultazioni, dal 1975 si sono moltiplicati gli scambi di vedute attraverso visite ufficiali di membri della Commissione a Tokyo e di personalità governative nipponiche a Bruxelles. In particolare, nell'incontro Haferkamp-Fukuda del maggio 1977, le due parti avevano riconosciuto la necessità di una stretta collaborazione per far fronte all'aggravarsi del disavanzo della bilancia commerciale comunitaria nei confronti del Giappone. La delegazione comunitaria aveva messo in evidenza, tra l'altro, l'esigenza di nuovi e rapidi progressi per eliminare in Giappone gli ostacoli che pregiudicano le esportazioni della Comunità verso questo Paese

ed era stato deciso di proseguire uno studio settoriale di tale problema al fine di agevolare le possibilità di esportazione della Comunità in determinati settori.

Nel gennaio 1978, a seguito delle consultazioni tra gli Stati Uniti ed il Giappone, il Ministro per gli affari economici esteri Ushiba ha avuto nuovi contatti con la Commissione la quale ha rilevato che le misure di politica economica annunciate dal Giappone alla fine di dicembre 1977 non potevano considerarsi sufficienti per un riequilibrio a breve termine degli scambi: infatti, essendo stato il *deficit* della CEE nei confronti del Giappone di oltre 5 miliardi di dollari nel 1977, appariva ormai urgente affrontare questa situazione su basi più ferme. Queste premesse hanno indotto il Consiglio, nella sessione del 7 febbraio u.s., ad adottare alcune conclusioni mediante le quali si invitava la Commissione a proseguire il dialogo con il governo giapponese per risolvere i problemi bilaterali risultanti dal notevole eccesso della bilancia commerciale giapponese. Nella successiva sessione del 7 marzo il Consiglio, nel prendere atto dei contatti tra la Commissione ed il Giappone intervenuti nel frattempo, ha confermato l'importanza che esso attribuisce alla definizione con il Governo di Tokyo di un insieme di misure, capaci di produrre un sensibile riequilibrio della posizione eccedentaria del Giappone in materia di scambi; in pari tempo le autorità giapponesi avrebbero dovuto adottare provvedimenti sul piano macroeconomico ed azioni concrete e di immediata efficacia per quanto riguarda l'apertura del loro mercato.

L'atteggiamento particolarmente fermo assunto dalla Comunità ha consentito di concludere l'incontro che ha avuto luogo dal 22 al 24 marzo a Tokyo, tra il Vicepresidente Haferkamp ed il Ministro Ushiba, con l'emanazione di una dichiarazione comune che, nel sottolineare i gravi problemi connessi con il crescente disavanzo degli scambi commerciali comunitari con il Giappone, indica la disponibilità del Governo giapponese ad adottare le misure necessarie per espandere la domanda interna e ridurre l'avanzo della bilancia commerciale. Nella sessione del Consiglio del 18 e 19 dicembre, la Commissione ha presentato una relazione in cui, pur riconoscendo che gli obiettivi di politica economica e commerciale, indicati nel comunicato dello scorso marzo, non si possono considerare raggiunti, constata tuttavia alcuni segni di miglioramento nelle relazioni commerciali tra le due parti.

In effetti, se l'aumento del prodotto nazionale lordo giapponese nel 1978 rispetto al 1977 non supererà il 5-6 per cento (l'obiettivo del Governo di Tokyo era di raggiungere il 7 per cento), va rilevato che il disavanzo della Comunità nei confronti del Giappone è aumentato in misura relativamente modesta rispetto allo scorso anno (4 milioni di dollari nei primi 10 mesi del 1978 contro 3,7 milioni di dollari nell'analogo periodo del 1977). Relativamente allo stesso periodo, l'avanzo della bilancia commerciale nipponica nei confronti degli altri Paesi ha subito un ulteriore aumento passando a 15,2 milioni di dollari contro 9,4 milioni di dollari del 1977.

Va comunque osservato che l'aumento modesto del saldo attivo nei confronti della CEE è dovuto più a fattori monetari (rivalutazione

dello yen) che a fattori commerciali (maggiore apertura del mercato giapponese).

Il Consiglio ha esaminato la relazione della Commissione e, pur non trascurando i dati degli ultimi mesi, ha espresso vive preoccupazioni per il carattere limitato dei progressi sinora compiuti verso la ricerca dell'obiettivo essenziale, ossia un riequilibrio della bilancia commerciale tra le due parti, obiettivo che richiede un'apertura reale del mercato giapponese sia mediante una politica di sostegno della crescita interna che mediante l'adozione di misure atte a garantire un migliore accesso alle esportazioni comunitarie.

RELAZIONI CEE-AUSTRALIA

Le relazioni tra la Comunità e l'Australia, già dal 1977 entrate in una fase delicata a causa del crescente squilibrio della bilancia commerciale a sfavore di Canberra, hanno portato entrambe le parti a riesaminare nel 1978 lo stato delle reciproche relazioni commerciali nell'ambito di incontri che il Ministro australiano incaricato dei rapporti con la Comunità ha avuto sia con la Commissione che con i Governi dei Paesi membri.

Tale squilibrio (che ha raggiunto negli ultimi anni il valore di circa un miliardo di dollari) è dovuto soprattutto alle crescenti difficoltà di penetrazione sul mercato britannico dei prodotti agricoli australiani (carni, cereali, prodotti lattiero-caseari, frutta e zucchero) dopo l'adesione alla CEE della Gran Bretagna e la progressiva ripresa da parte di quest'ultima delle regolamentazioni della politica agricola comune, nonché alle difficoltà di esportazione di prodotti agricoli sui mercati dei Paesi terzi a causa della concorrenza esercitata dagli stessi prodotti comunitari che beneficiano delle restituzioni all'esportazione.

Per quanto riguarda l'Italia tuttavia, va considerato che la bilancia commerciale nei confronti dell'Australia è stata costantemente passiva negli ultimi anni. Tale situazione non è sostanzialmente migliorata nel 1978 anche a seguito delle ulteriori restrizioni introdotte dal Governo di Canberra all'importazione di taluni prodotti industriali di nostro specifico interesse (autovetture, tessuti, abbigliamento, elettrodomestici, ceramiche e calzature).

In tale quadro, il Governo australiano ha chiesto alla Comunità di adottare delle misure intese a facilitare le sue esportazioni di prodotti agricoli (in particolare un aumento del contingente GATT per le importazioni di carni fresche e congelate in esenzione da prelievo o a prelievo ridotto ed una riduzione dei dazi applicati sulla frutta fresca e in scatola), di limitare le esportazioni comunitarie sui mercati terzi di prodotti lattiero-caseari, cereali e zucchero, ed infine una riduzione dei dazi comunitari gravanti sulle

materie prime semilavorate, in particolare alluminio, piombo, zinco e nickel.

Le richieste australiane riguardano tuttavia problemi attualmente in esame nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali. La Commissione ha pertanto fatto presente al Governo australiano che le stesse andranno negoziate in sede GATT.

Da parte italiana, si è insistito peraltro in sede comunitaria per una maggiore apertura della Comunità nel senso di un ampliamento del contingente GATT di carni bovine e per una revisione della politica agricola comune che porti ad una soddisfacente disciplina in materia di sovvenzioni alle esportazioni di prodotti agricoli. Tale atteggiamento è coerente, da una parte, con le nostre esigenze di Paese importatore di carne bovina e, dall'altra, con il nostro obiettivo di veder ridurre le restrizioni australiane all'importazione di prodotti industriali, in relazione ad un miglioramento della bilancia commerciale australiana nei confronti della Comunità nel suo complesso.

CAPITOLO XII**ALLARGAMENTO DELLA COMUNITA
RAPPORTI CON I PAESI DEL BACINO MEDITERRANEO****ALLARGAMENTO DELLA COMUNITA**

La Commissione ha presentato il 19 aprile 1978 un documento contenente le proprie riflessioni d'insieme sui problemi dell'allargamento delle Comunità.

Partendo dalla premessa che il processo di ampliamento è politicamente inevitabile ed anzi in certe condizioni auspicabile, il rapporto fissa, dopo aver analizzato le serie difficoltà da superare in tale contesto, due obiettivi prioritari: *a)* rapida integrazione dei Paesi candidati e *b)* rafforzamento della coesione e delle strutture comunitarie da raggiungersi con una molteplicità di strumenti e di politiche comunitarie anche attraverso qualche riforma istituzionale.

1. I problemi da affrontare.

Prescindendo dalle caratteristiche peculiari di ciascun caso per opportunità metodologica e per facilitare un'analisi globale del fenomeno, il rapporto mette in rilievo numerosi aspetti comuni ai tre Paesi candidati nonché a talune regioni (segnatamente quelle mediterranee) della Comunità attuale, che costituiscono altrettanti importanti ostacoli da superare nella prospettiva dell'ampliamento. Si tratta infatti di fattori di amplificazione delle difficoltà che la Comunità già conosce attualmente sia pur in forma meno acuta: livello di sviluppo sensibilmente inferiore alla media comunitaria; preponderanza dell'agricoltura sulle altre attività economiche; alto grado di disoccupazione e di sottoccupazione; difficoltà a creare nuovi posti di lavoro; notevoli squilibri regionali; concentrazione industriale in settori sensibili per la Comunità attuale; *deficit* strutturale della bilancia dei pagamenti; relazioni soprattutto commerciali con i Paesi terzi (segnatamente mediterranei e quelli in via di sviluppo in generale).

2. Le azioni da intraprendere.

Il rapporto indica quattro settori nei quali dovranno essere « imperativamente » compiuti gli sforzi veramente sostanziali per assicurare le condizioni minime per portare a compimento senza troppi traumi il processo di ampliamento:

a) uno sforzo accresciuto nel settore agricolo sia per eliminare le differenze esistenti tra l'agricoltura mediterranea e quella media comunitaria (strutture ed organizzazioni di mercato) e sia per favorire la redistribuzione delle produzioni in vista di una loro maggiore complementarietà nella Comunità a Dodici;

b) un impegno considerevole in favore di una ristrutturazione industriale sia nella Comunità attuale che nei Paesi candidati attraverso azioni specifiche volte a contrastare lo stato di crisi che ha colpito taluni settori e che l'ampliamento renderebbe ancora più vulnerabili (siderurgia, tessili, calzature, cantieri navali, ed altri da individuare);

c) una « coraggiosa » politica dell'impiego, nel quadro della politica sociale della Comunità, volta a creare nuovi posti di lavoro nelle zone meno favorite per assorbire il *surplus* di manodopera esistente nei Paesi candidati e quello supplementare che sarà creato dal processo di ristrutturazione agricola ed industriale. Per contribuire alla creazione di tali nuovi posti di lavoro è previsto l'intervento di tutti gli strumenti di bilancio esistenti (Fondo sociale, FEAOG, Fondo regionale, fondi CECA) unitamente ad un aiuto speciale per i Paesi candidati nel periodo precedente l'adesione. La mobilitazione dei suddetti strumenti nonché la definizione di idonee misure transitorie dovrebbero tra l'altro ritardare gli effetti della libera circolazione dei cittadini dei Paesi aderenti evitando gli ampi movimenti migratori che si produrrebbero inevitabilmente in un primo momento mentre a termine tali movimenti dovrebbero risultare più contenuti grazie agli effetti prodotti dalle politiche ipotizzate (segnatamente sociale e regionale);

d) una politica regionale più incisiva per ridurre le disparità esistenti che rischiano di approfondirsi ulteriormente in mancanza di idonee azioni volte ad accelerare lo sviluppo delle regioni meno favorite nonché ad agevolare una profonda ristrutturazione economica e sociale dei settori e delle regioni che maggiormente subiranno gli effetti negativi dell'ampliamento.

Con l'ampliamento infatti aumenteranno nella Comunità la proporzione delle regioni con produzione e redditi medio *procapite* sensibilmente inferiori all'attuale media comunitaria, le regioni prevalentemente agricole, quelle montane, periferiche ed a forte migrazione con un conseguente sensibile accrescimento degli squilibri regionali.

3. Gli adattamenti istituzionali.

Le innovazioni di maggior rilievo suggerite dal rapporto in materia istituzionale concernono essenzialmente il funzionamento della Commissione e del Consiglio ed in particolare i loro processi decisionali.

Per la prima si suggerisce di ridurre il numero dei membri, prevedendo che l'Esecutivo sia composto di tanti Commissari quanti sono i Paesi membri, nonché di aumentare le sue competenze « regolamentari » segnatamente per quanto riguarda la gestione e l'esecuzione degli atti comunitari (senza per altro contemplare contemporaneamente un rafforzamento dei poteri del Parlamento Europeo sull'Esecutivo).

Per il secondo si sollecita soprattutto il ricorso più frequente alle decisioni a maggioranza contro quelle dell'unanimità.

Sono naturalmente previsti anche gli adattamenti « aritmetici » di carattere quasi automatico che già sono stati apportati ai Trattati in occasione del primo ampliamento.

Viene infatti sottolineata l'esigenza di un adattamento *ratione materiae* dei Trattati in considerazione della particolare importanza che il problema dei trasporti, segnatamente marittimi, assumerà nella Comunità con l'adesione della Grecia.

CEE - SPAGNA

Le relazioni tra la Comunità e la Spagna sono state caratterizzate nel 1978 dalle trattative per l'adeguamento sostanziale alla nuova Comunità dei Nove dell'Accordo CEE-Spagna del 1970, dalla questione pesca, nonché dall'adozione del parere da parte della Commissione sulla domanda di adesione alle Comunità presentata dalla Spagna il 28 luglio 1977.

Accordo del 1970.

Nel 1970 CEE e Spagna firmarono un accordo commerciale che prevedeva riduzioni tariffarie tra il 25 per cento ed il 60 per cento. Per tener conto del diverso grado di sviluppo delle rispettive economie, le riduzioni a favore della Spagna erano più consistenti di quelle a vantaggio della Comunità.

L'adesione alla CEE del Regno Unito, della Danimarca e dell'Irlanda comportò l'esigenza di adeguare l'accordo alla nuova Comunità dei Nove, e questo sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale.

Mentre il primo adeguamento è stato regolarmente attuato, il secondo è stato continuamente rinviato in considerazione della diversità della posizione delle parti. La Comunità ritiene infatti che lo squilibrio dei vantaggi industriali concessi con l'Accordo vada ritoccatò alla luce dello sviluppo dell'industria spagnola a partire dalla fine degli anni sessanta. Dal canto suo, la Spagna si mostra disposta a fare concessioni sul piano dei dazi doganali industriali, ma soltanto se le verranno concessi in cambio vantaggi sufficienti nel settore agricolo per tener conto sia delle concessioni fatte dalla CEE agli altri Paesi terzi del Mediterraneo sia delle perdite che la Spagna ha subito sui mercati dei tre nuovi membri a seguito dell'adesione di questi ultimi alla Comunità.

Tale divergenza d'impostazione ha fatto fallire tutti i tentativi sinora esperiti di giungere ad un accordo, l'ultimo dei quali effettuato nel giugno 1978 su iniziativa spagnola.

La non eccessiva convinzione con la quale le Autorità di Madrid hanno agito in tale circostanza, fa pensare che nella capitale iberica si sia orientati in questo momento a mantenere l'attuale *status-quo* rinviando la soluzione del problema al momento dei negoziati di adesione.

Questione Pesca.

In attesa della conclusione di accordi-quadro con i Paesi terzi, la Comunità ha adottato nei confronti dei medesimi misure autonome di carattere temporaneo. Per tale motivo, mentre proseguivano i negoziati avviati fin dal 1976 con la Spagna, determinati regolamenti del Consiglio hanno istituito un regime di licenze al quale sono soggette le navi battenti bandiera spagnola.

Nel mese di agosto 1978 le Autorità spagnole avevano fatto presente alla Commissione delle Comunità Europee e ai Paesi membri la propria insoddisfazione per le condizioni concesse dalla Comunità ai pescatori spagnoli con il regime transitorio in vigore (numero di licenze e quote di pesca insufficienti) e la necessità di avviare e concludere al più presto i negoziati per la firma dell'Accordo quadro nel settore della pesca.

I negoziati tra la Spagna e la Comunità, dopo lunghe e difficili trattative, si sono conclusi il 22 settembre 1978, sia per l'accordo di pesca che per il regime transitorio per l'ultimo trimestre 1978.

L'Accordo quadro è stato parafato dalle due parti il 26 settembre. Tale accordo per la cui firma esiste una riserva britannica, è di durata quinquennale e prevede che le due parti concordino ogni anno le condizioni per la pesca, nelle acque rientranti sotto la propria giurisdizione, dei battelli dell'altra parte contraente (quote, misure di conservazione, eccetera).

Per quanto riguarda il regime transitorio, per il quarto trimestre 1978 si è giunti ad un compromesso che rappresenta un sen-

sibile miglioramento del regime concesso ai pescatori spagnoli nelle acque comunitarie (4.500 tonnellate di nasello al posto delle 2.650 previste dal precedente e 240 licenze di pesca in luogo delle 122 precedenti).

Domanda di adesione.

La Commissione ha adottato il 29 novembre 1978 il parere sulla domanda di adesione presentata dalla Spagna il 28 luglio 1977.

L'esecutivo ha cercato di rispettare il più possibile l'equilibrio tra le motivazioni politiche favorevoli ad una rapida integrazione spagnola nella Comunità e le numerose ed importanti difficoltà pratiche che essa comporta e che le considerazioni politiche non devono far perdere di vista.

Le idee fondamentali che hanno ispirato il parere riguardano l'impatto dell'adesione della Spagna sui settori agricolo ed industriale, su quelli regionali e sociale nonché sulle relazioni esterne della Comunità, ed in particolare sulla politica mediterranea. Tale impatto sarà evidentemente più significativo di quello derivante dall'adesione della Grecia e del Portogallo, in relazione al maggior peso specifico della Spagna che figura ormai tra le prime dieci potenze industriali del mondo.

Proprio in relazione ai maggiori problemi che deriveranno dall'entrata dello Stato iberico nella CEE occorrerà prevedere, secondo il parere della Commissione un periodo transitorio sufficientemente lungo (fino ad un massimo di 10 anni per alcuni settori più sensibili) per l'adattamento dell'economia spagnola a quella comunitaria; in particolare per l'eliminazione di tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci — soprattutto dei prodotti agricoli — e dei lavoratori.

Occorrerà inoltre mettere in opera azioni comuni concertate in parallelo ai negoziati di adesione affinché l'integrazione avvenga senza scosse eccessive sia per il Paese candidato che per la stessa Comunità.

La Commissione propone, infine, che siano aumentati i mezzi finanziari messi a disposizione, nel quadro del Fondo Regionale, delle regioni mediterranee della CEE che saranno maggiormente toccate dalla concorrenza dei prodotti agricoli spagnoli.

Il 19 dicembre il Consiglio Esteri, preso atto del parere positivo della Commissione, si è espresso favorevolmente sulla domanda di adesione della Spagna.

Esso ha convenuto che i lavori preparatori, indispensabili per affrontare una base comune per i negoziati, siano svolti quanto prima con spirito positivo.

È stato inoltre confermato che i negoziati si apriranno nel mese di febbraio 1979, e cominceranno effettivamente appena i lavori preparatori all'interno della Comunità avranno consentito di giungere ad una base di negoziato comune.

CEE - GRECIA

L'XI Sessione a livello Supplenti della Conferenza per l'adesione della Grecia alle Comunità, svoltasi il 10 febbraio 1978, ha segnato il passaggio dalla fase « esplorativa » a quella « concreta » dei negoziati, apertisi il 27 luglio 1976.

Nel corso dell'anno in esame i lavori del negoziato sono proseguiti a ritmo sostenuto, con l'obiettivo - fissato dal Consiglio degli Esteri CEE del febbraio 1978, e confermato dal Consiglio Europeo di Brema - di concluderlo « nella sostanza » (cioè per quanto riguarda i problemi di fondo) entro lo stesso 1978. Rimarrebbero poi la definizione degli aspetti tecnici e la messa a punto dei testi, da effettuarsi nel primo semestre del 1979. L'atto di adesione - cui dovranno poi seguire le procedure di ratifica degli Stati membri - potrebbe quindi essere firmato il 1° luglio 1979.

Durante il 1978 si sono svolte dieci sessioni a livello dei Ministri e ventuno a livello dei Supplenti; allo stato attuale la situazione, per quanto riguarda i vari settori del negoziato, è la seguente:

Periodo transitorio: la durata massima del periodo transitorio è stata fissata in cinque anni per tutti i settori ad eccezione dei seguenti casi specifici: in agricoltura, sette anni per le pesche ed i pomodori; nel settore sociale, sette anni per la libera circolazione dei lavoratori.

Unione doganale, CECA, movimento di capitali, EURATOM: il negoziato è sostanzialmente concluso (rimangono da definire alcuni aspetti tecnici minori);

relazioni esterne: rimane da definire il regime all'importazione (restrizioni) applicabile in Grecia nei confronti dei *partners* preferenziali della Comunità, dei Paesi GATT e dei Paesi a commercio di Stato;

istituzioni: il problema principale delle votazioni al Consiglio è stato risolto con l'attribuzione alla Grecia di 5 voti e con la fissazione della maggioranza qualificata a 45 voti (« minoranza bloccaggio » 19); per quanto riguarda il Parlamento Europeo, verranno attribuiti alla Grecia 24 seggi; sono ancora in sospenso taluni adattamenti sulle istituzioni minori;

questioni economiche e finanziarie: il punto più importante da regolare concerne l'inclusione della dracma nel « paniere » UCE (richiesta dai greci fin dall'adesione); esistono da parte della stessa Commissione notevoli perplessità al riguardo;

aiuti di Stato e politica regionale: rimangono da definire le modalità della partecipazione della Grecia al Fondo regionale (nonché - sul piano interno - l'entità dell'aumento della dotazione del Fondo per tener conto del nuovo Stato membro);

risorse proprie e bilancio: si tratta del capitolo sul quale la Commissione ha presentato per ultimo proposte (è da prevedere

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

che le principali difficoltà riguarderanno i versamenti del bilancio comunitario dei contributi IVA, dato che questa ultima non esiste ancora in Grecia);

Agricoltura: il problema principale riguardava la durata massima del periodo transitorio che i greci volevano non superiore ai cinque anni, mentre da parte comunitaria veniva richiesto un periodo di otto anni, per alcuni prodotti sensibili (ortofrutticoli, vino, olio di oliva, prodotti lattiero-caseari e dell'allevamento).

L'accordo è stato raggiunto su cinque anni con la sola eccezione di due prodotti, pesche e pomodori, per i quali il periodo transitorio è portato a sette anni

Un accordo è stato altresì raggiunto per quanto concerne gli importi compensativi relativi alle importazioni di alcuni ortofrutticoli dalla Grecia.

Settore sociale:

a) libera circolazione dei lavoratori: l'accordo è stato raggiunto su una deroga di sette anni sia per i lavoratori che già si trovano occupati in uno Stato membro (ad essi verrà, comunque, riconosciuta parità di condizioni di lavoro) che per i lavoratori greci provenienti dall'esterno della Comunità. Solo al termine di tale periodo sarà liberalizzato l'accesso al mercato del lavoro comunitario;

b) la Comunità si impegna a dare priorità ai lavoratori greci nel caso che i Paesi membri debbano fare ricorso a manodopera esterna;

c) l'accesso al lavoro dei familiari dei lavoratori greci già occupati nella CEE avverrà progressivamente nel corso del periodo transitorio. Un meccanismo *ad hoc* sarà messo a punto nel corso del negoziato;

d) per gli assegni familiari la Comunità si è riservata di ritornare sull'argomento nel corso dei negoziati al fine di venire incontro alle preoccupazioni greche ed assicurare ai lavoratori ellenici il raggiungimento progressivo di un trattamento uguale a quello riservato agli altri lavoratori comunitari.

Rimangono, infine, aperti alcuni problemi minori relativi ai settori: trasporti (sia stradali che marittimi), pesca, diritto di stabilimento nelle regioni di frontiera, ecc.

* * *

Nel 1978 è stato inoltre risolto il problema relativo all'importazione dalla Grecia di prodotti tessili.

In proposito va ricordato che nell'autunno del 1977 era stata raggiunta con i rappresentanti delle categorie interessate della Grecia un'intesa di autolimitazione che però non veniva rispettata.

Per altro il Governo di Atene non aveva voluto riconoscere tale intesa in considerazione della sua incompatibilità con la libera circolazione sancita invece dall'Accordo di Associazione. Di fronte tuttavia alla minaccia di reintroduzione di clausole di salvaguardia nell'accordo stesso e, in qualche caso, di misure concrete prese dalla Comunità, si è finiti da parte greca con l'avallare le intese di dicembre 1977 con qualche ritocco in aumento per alcuni prodotti.

È stato così raggiunto con Atene il 19 luglio 1978 un accordo che istituisce una serie di *plafonds* per le esportazioni greche, sottoposte a partire dal 15 settembre 1978, ad un doppio controllo in uscita ed in entrata.

CEE-PORTOGALLO

Il 6 giugno 1978 il Consiglio Esteri, presa visione del parere della Commissione, si è pronunciato favorevolmente sulla domanda di adesione alle Comunità, presentata dal Portogallo il 28 marzo 1977 ed ha deciso che l'apertura dei negoziati sarebbe avvenuta « non appena possibile, dopo la pausa estiva ».

In effetti la seduta inaugurale dei negoziati di adesione ha avuto luogo a Lussemburgo il 17 ottobre 1978.

Nel corso della riunione si è proceduto ad informare la delegazione lusitana sulla cooperazione politica esistente nell'ambito dei Nove ed è stato altresì proposto di tenere entro la fine dello stesso 1978 la prima sessione negoziale a livello dei Supplenti.

Tale sessione ha avuto luogo il 1° dicembre 1978. La discussione si è concentrata sui problemi procedurali ed a tale proposito è stato deciso di dare il seguente ritmo alle riunioni negoziali: almeno tre sessioni l'anno a livello dei Ministri e due sessioni ogni trimestre a livello dei Supplenti, con possibilità di accelerare tale ritmo in caso di necessità.

I portoghesi hanno accettato tale calendario sia perché esso va incontro alle loro difficoltà di ordine organizzativo sia per la dichiarata possibilità che esso venga accelerato nel prosieguo del negoziato, per tenere conto del suo concreto andamento.

È stato inoltre deciso che i lavori del negoziato inizino con l'esame dei due capitoli relativi all'unione doganale ed alle relazioni esterne e che venga immediatamente avviato l'esame del diritto comunitario derivato.

La delegazione portoghese ha, infine, chiesto che l'esame delle « misure complementari » (sostegno finanziario) della Comunità in favore del Portogallo proceda parallelamente allo svolgimento del negoziato, nel quadro del Comitato Misto previsto dall'attuale accordo di libero scambio che continuerà a disciplinare le relazioni tra la CEE ed il Portogallo, in attesa degli sviluppi della procedura di adesione.

CEE-TURCHIA

Le relazioni tra la Comunità e la Turchia sono regolate dall'Accordo di Associazione del 1963 che prevede l'attuazione progressiva di un'unione doganale tra le due parti. Con il Protocollo addizionale del 1970 (entrato in vigore nel 1973) sono state definite le condizioni, modalità e ritmi per la fase transitoria (12 anni) prevista a monte dell'unione doganale, mentre un Protocollo complementare del 1973 ha disciplinato i ritocchi all'associazione resi necessari in dipendenza dell'allargamento della Comunità alla Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca.

Con la Turchia sono stati altresì stipulati a tutt'oggi tre Protocolli finanziari per un importo complessivo di 752 milioni di unità di conto sotto forma di prestiti della BEI ed è stata già prevista la possibilità di procedere ad un quarto protocollo a partire dal 1981.

Dopo un avvio abbastanza promettente, le relazioni attraversano da qualche anno un momento particolarmente delicato dovuto in gran parte a fatti esterni all'associazione (problemi di politica interna turca, questione di Cipro, domanda di adesione della Grecia) ma anche a *deficit* crescente che la Turchia lamenta nei suoi scambi con gli Stati membri della Comunità. Tale situazione ha determinato in larghi strati dell'opinione pubblica turca un profondo senso di insoddisfazione nei confronti della CEE ed ha portato, in qualche caso, ad immaginare addirittura un'interruzione del rapporto associativo.

Da parte della Comunità, sempre esprimendo invece la convinzione che gli obiettivi fondamentali dell'Accordo di Ankara mantengano piena validità e continuino a corrispondere al reciproco interesse dei *partners* associati, ci si è comunque dichiarati disposti a ricercare tutti i rimedi che possono appianare le difficoltà fatte presenti da parte turca. In una dichiarazione del 20 dicembre 1976, in sede di Consiglio di Associazione in particolare, è stata fatta menzione della piena disponibilità ad esaminare le richieste concrete che dovessero avanzare le Autorità turche e ad applicare tutte le disposizioni del Protocollo addizionale che permettano alla CEE di tener conto delle loro domande. Inoltre, ed in caso di particolari difficoltà (industrie nascenti turche), la Comunità si è dichiarata pronta a ricercare soluzioni adeguate anche al di fuori del Protocollo del 1970, e, collocandosi in una prospettiva dinamica di sviluppo dell'associazione, ha proposto di esplorare nuove vie per rafforzare le strutture economiche della Turchia tramite una cooperazione economica e commerciale più approfondita, a sostegno e completamento di quella già esistente nell'ambito dei Protocolli finanziari.

In relazione a quanto sopra le Autorità turche hanno presentato nell'ottobre del 1978 alla Comunità una serie di richieste che può essere sintetizzata come segue:

sospensione temporanea per la Turchia di alcuni obblighi derivanti dall'Accordo di associazione in materia di smobilitazione ta-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

riffaria, avvicinamento ai dazi praticati dalla CEE, restrizioni quantitative, misure fiscali e transazioni finanziarie;

revisione degli accordi tra le parti a seguito dell'ampliamento della Comunità;

rimozione immediata degli ostacoli all'importazione applicati dalla Gran Bretagna sui prodotti tessili turchi;

nuove concessioni agricole, che vadano oltre quelle già praticate ad altri Paesi associati;

nuovi benefici in materia di circolazione dei lavoratori e di previdenza sociale;

assistenza finanziaria per ulteriori 8 miliardi di dollari sotto varie forme (interventi diretti della Comunità, prestiti della BEI, azioni in sede di consorzio OCSE, moratoria sui debiti bilaterali, eccetera). Di tale cifra 7 miliardi andrebbero concessi a titolo di consolidamento dei debiti attuali e uno a titolo di nuovi finanziamenti.

Tali richieste sono state approfondite nel corso di una visita ad Ankara del Segretario Generale della Commissione Noel effettuata in novembre.

Sulla base dell'esito di tale visita, la Commissione si ripromette di presentare al Consiglio entro il gennaio 1979 proprie proposte. Inoltre, poiché le richieste turche presentate alla Comunità investono anche questioni finanziarie di competenza esclusiva degli Stati membri, il Presidente Jenkis ha trasmesso ai Capi di Stato e di Governo degli Stati membri una lettera nella quale ha sottolineato la delicatissima situazione dell'economia turca ed ha auspicato un esame attento delle misure che potrebbero essere prese nelle diverse sedi per venire incontro alle richieste di Ankara.

Si osserva a tale proposito che l'Italia ha già provveduto a ristrutturare parte del debito estero turco nei propri confronti con la concessione di nuovi crediti finanziari per un ammontare pari a 30 milioni di dollari.

CEE-JUGOSLAVIA

Il 1978 ha fatto registrare un cambiamento di grande rilievo nelle relazioni CEE-Jugoslavia dato che le Autorità di Belgrado hanno accettato di negoziare con la Comunità un accordo di cooperazione su basi assai più ampie che per il passato.

Tale evoluzione, emersa nel corso di una visita in Jugoslavia nell'estate scorsa del Vice Presidente della Commissione Haferkamp, ha permesso alla stessa Commissione di presentare nell'ottobre scorso un progetto di mandato negoziale che, andando molto al di là sia dell'Accordo commerciale del 1973 che di un primo progetto di mandato presentato nella primavera del 1978 e ispirandosi alla Dichiarazione di Belgrado del 2 dicembre 1976, propone un accordo

di cooperazione ispirato al modello « Algeria » (così come auspicato dalle stesse Autorità jugoslave) articolato come segue:

a) regime commerciale preferenziale per i prodotti jugoslavi importati nella CEE senza una concessione corrispondente da parte di Belgrado.

In particolare per i prodotti industriali jugoslavi è prevista la concessione immediata della franchigia doganale, salvo per alcuni prodotti sensibili per i quali per il momento ciò avverrebbe nei limiti di un determinato massimale aumentabile anno per anno.

Per i prodotti agricoli verrebbero accordate riduzioni tariffarie e nei prelievi di portata variabile;

b) concessione di prestiti alla Jugoslavia sulle risorse proprie della BEI per 250 milioni di u.c. con abbuono sugli interessi per una parte di tale cifra;

c) cooperazione nei settori industriale, energetico, scientifico-tecnologico, agricolo, sociale, turistico, ambientale nonché dei trasporti, della pesca e del reciproco riconoscimento dei diplomi.

Tali proposte, per la loro natura, hanno comportato per tutti gli Stati membri la necessità di un'attenta valutazione, dato il livello di sviluppo dell'economia jugoslava (molto più alto di quello dei Paesi con cui la CEE ha stipulato accordi simili) e la sua struttura industriale (molto simile a quella comunitaria), che ne fanno un Paese potenzialmente molto forte sul piano della concorrenzialità.

Particolarmente delicata è apparsa la posizione dell'Italia che, oltre ad essere esposta più degli altri *partners* comunitari alla concorrenza dei prodotti jugoslavi (e ciò per motivi economico-geografici), vedeva messo in pericolo il delicato equilibrio raggiunto nella zona di confine con le disposizioni degli Accordi di Osimo.

Gli Accordi di Osimo infatti hanno tra l'altro previsto — come è noto — l'istituzione di una zona franca nella zona di confine intorno a Trieste, nonché la realizzazione di un complesso di opere infrastrutturali destinate a favorire l'affermazione di Trieste come punto focale del commercio e delle attività terziarie collegate in una prospettiva adriatico-danubiana. Ora, una eventuale concessione della franchigia tariffaria alla quasi totalità dei prodotti fabbricati in tutta la Jugoslavia rischia di far venir meno l'interesse jugoslavo a stabilire industrie nella zona franca, dato che questa non potrebbe offrire che vantaggi marginali invece di quello sperato di costituire la porta privilegiata per il libero accesso al mercato comunitario. Inoltre, un'eventuale mancata valorizzazione della zona franca metterebbe in serio pericolo anche l'insieme delle altre iniziative previste per l'area di Trieste.

Da parte italiana perciò, pur coscienti dell'esigenza politica di favorire il raggiungimento di un accordo CEE-Jugoslavia che stabilisca un legame più saldo tra il nostro vicino di oriente e l'Europa Occidentale, si è cercato di far sì che l'accordo salvaguardi lo spirito di Osimo e non ne impedisca la realizzazione. Si è pertanto avuta

assicurazione che la Commissione avrebbe presentato proposte specifiche aggiuntive al riguardo.

Circa l'andamento dei lavori al 31 dicembre 1978, esso fa ritenere che un mandato negoziale per la Commissione possa essere messo a punto entro febbraio. Lo stato dei lavori può essere sintetizzato come segue:

A) per i prodotti industriali, per i quali è in generale previsto a favore della Jugoslavia un regime di franchigia tariffaria, permangono ancora da superare alcune difficoltà per la lista dei prodotti sensibili per i quali la franchigia stessa dovrebbe essere concessa solo nei limiti di un determinato massimale.

Si spera comunque che un'intesa possa essere raggiunta nelle prime settimane del 1979;

B) per i prodotti agricoli, per i quali il progetto di mandato prevede riduzioni tariffarie e nei prelievi di portata variabile, restano ugualmente da superare solo divergenze su alcune singole voci;

C) per la Cooperazione Economica (industria, energia, scienza e tecnologia, agricoltura, trasporti, turismo, ambiente e pesca) sono rimasti sospesi alcuni aspetti di dettaglio;

D) per la Cooperazione finanziaria è stato deciso di chiedere ufficialmente al Consiglio dei Governatori della BEI indicazioni precise sulla compatibilità degli impegni proposti nel mandato con le esigenze di gestione della Banca.

Riguardo l'eventuale concessione di abbuoni sugli interessi, che graverebbero sul bilancio comunitario e non sulla Banca, le delegazioni tedesca, francese e britannica si sono già pronunciate negativamente mentre la sola Danimarca si è finora dichiarata in linea di principio favorevole;

E) per il settore sociale, tutte le delegazioni, salvo quella tedesca, hanno dichiarato di poter accettare le proposte della Commissione, salvo le facilitazioni al reinserimento in patria dei lavoratori jugoslavi ai quali tutte le delegazioni sono contrarie;

F) riguardo la nostra richiesta di inserire nel mandato negoziale in riferimento gli elementi essenziali della parte economica degli Accordi di Osimo e in particolare a quelli concernenti lo sviluppo della zona di Trieste, si è in attesa che la Commissione presenti all'inizio del 1979 proposte concrete al riguardo.

CEE-MALTA

Le relazioni CEE-Malta sono regolate dall'Accordo di Associazione del 1970 che prevede la concessione reciproca (sia pure asimmetrica a favore di Malta) di un trattamento tariffario preferenziale

per i prodotti industriali, in vista dell'instaurazione di un'unione doganale. Tale unione doganale avrebbe dovuto attuarsi in due tappe della durata di cinque anni ciascuna, la prima della quale con scadenza 31 marzo 1976.

Il passaggio alla seconda tappa, che comporta, impegni più gravosi per l'economia maltese, è stato peraltro successivamente rinviato al 1° gennaio 1981, fermi restando il completo disarmo tariffario per i prodotti industriali da parte della CEE già a partire dal 1° luglio 1977. Ciò in considerazione del particolare momento attraversato dall'economia maltese, alla vigilia della perdita dei benefici finanziari derivanti dalla presenza militare britannica.

Inoltre, con protocolli a parte, le relazioni CEE-Malta sono state estese anche al settore agricolo, nel quadro dell'approccio mediterraneo della Comunità (con conseguente concessione di regimi tariffari preferenziali a favore di molti prodotti agricoli maltesi) nonché a quelli della cooperazione economica, scientifica e finanziaria. Quest'ultima è stata dotata di uno stanziamento di 26 milioni di unità di conto (MUC) in cinque anni, di cui 16 MUC sotto forma di prestiti della BEI sulle risorse proprie ai tassi di mercato bonificati del 2 per cento, 5 MUC per prestiti a condizioni speciali (40 anni di scadenza, 10 di grazia, 1 per cento di interesse) e 5 MUC per aiuti non rimborsabili.

È stata proprio la cooperazione finanziaria, che non ha peraltro ancora preso il via, a costituire nel 1978 uno dei principali argomenti di frizione tra le parti. Le Autorità di La Valletta sostengono infatti che dovrebbe essere loro garantito sulle operazioni sulle risorse della BEI un tasso di interesse non superiore al 3 per cento mentre, con le condizioni previste dal protocollo vigente, tale tasso supera quasi sempre, pur con il bonifico del 2 per cento, il 6 per cento. Tale richiesta non è stata accolta dalla Comunità dato che tra l'altro comporterebbe una modifica nell'equilibrio dei protocolli finanziari con i Paesi mediterranei e darebbe certamente il via ad una serie di richieste riconvenzionali da parte di questi ultimi.

Un altro motivo di tensione durante il 1978 nelle relazioni CEE-Malta è stato il regime all'importazione nella Comunità dei tessuti maltesi. In mancanza di un accordo di autolimitazione, la Commissione è stata infatti costretta nell'ottobre scorso ad adottare su richiesta britannica la clausola di salvaguardia, sospendendo in pratica le importazioni di tali prodotti dall'isola. Tale misura ha causato un vivo risentimento a La Valletta che ha anche minacciato, senza peraltro darvi poi seguito, di chiudere la propria rappresentanza diplomatica presso la Comunità.

CEE-CIPRO

Le relazioni CEE-Cipro sono disciplinate da un Accordo di Associazione, firmato il 14 maggio 1973 e che ha come obiettivo finale l'istituzione di un'unione doganale per i prodotti industriali.

Secondo l'Accordo, tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto per gradi a partire dalla seconda fase il cui inizio, originariamente previsto per il 1° luglio 1977, è stato poi rinviato al 1° gennaio 1980.

Il 1978 ha segnato l'ampliamento delle relazioni CEE-Cipro anche nel settore agricolo (1), dopo che nel 1977 esse erano state estese alla cooperazione economica, tecnica e finanziaria (30 milioni di unità di conto).

I negoziati per i prodotti agricoli sono stati particolarmente difficili, data la loro importanza per l'economia cipriota e la sensibilità del settore per la regione mediterranea della Comunità, anche in vista dell'ampliamento a Grecia, Portogallo e Spagna. È stato alla fine convenuto nell'aprile del 1978 che nel periodo precedente il passaggio alla seconda fase dell'Accordo (cioè al 31 dicembre 1979) Cipro beneficerà di un trattamento tariffario più favorevole di quello previsto dall'approccio globale mediterraneo della CEE per cinque particolari prodotti (patate novelle, carote, uve greche, melanzane e peperoni), con l'intesa che al termine di tale periodo anche per essi si sarebbe rientrati entro i livelli daziari e i periodi di calendario previsti dall'approccio mediterraneo. Tale trattamento particolare è stato concesso in considerazione del fatto che alla fine del 1977 Cipro ha perduto i vantaggi sul mercato britannico che le competevano ai sensi del « regime Commonwealth ». Proprio per venire incontro alle esigenze cipriote da parte italiana si è rinunciato ad avvalersi per il 1979 per le patate novelle della disposizione dell'accordo che condiziona tale trattamento particolare all'entrata in vigore all'interno della Comunità di un'organizzazione comune di mercato.

È da rilevare che, sebbene la Commissione abbia presentato fin dalla primavera del 1978 una proposta di regolamentazione di mercato basata sull'aiuto alla produzione, non si è potuto addivenire entro la fine dell'anno ad una sua approvazione, a causa specialmente dell'opposizione tedesca e olandese nonché in misura minore, francese e belga. Da parte italiana, pur di venire incontro alle esigenze di Nicosia, si è accettata tale proposta sebbene sia molto meno favorevole per i produttori di quanto si auspicasse.

A seguito di ciò, a partire dal 1° gennaio 1979 dovrebbe essere applicato alle patate di primizia di Cipro il regime « Paesi terzi ».

CEE-ISRAELE

Le relazioni CEE-Israele risalgono al 1970, quando venne firmato un Accordo commerciale della durata di cinque anni. Nel 1975 le due parti conclusero tuttavia un Accordo di portata molto più larga, di durata illimitata e avente come obiettivo l'istituzione di una zona di libero scambio per il settore industriale. Riduzioni tariffarie vennero pure previste per diversi prodotti agricoli israeliani.

(*) L'Accordo di Associazione si limitava infatti a prevedere riduzioni tariffarie del 40 per cento per gli agrumi e del 100 per cento per le carrube.

La firma del 1976 degli accordi tra la CEE da una parte ed i Paesi del Maghreb e del Mashreq dall'altra — che prevedevano anche una cooperazione economica e finanziaria — comportò l'esigenza di allargare a questi settori anche le relazioni CEE-Israele. Venne allo scopo firmato nel 1976 un Protocollo Addizionale entrato in vigore il 1° novembre 1978.

L'andamento delle relazioni economiche con la Comunità è giudicato insoddisfacente dalle Autorità di Gerusalemme. Queste ultime ritengono infatti che l'accordo del 1975 non rappresenti uno strumento sufficiente per sanare il deterioramento della bilancia commerciale nei confronti della Comunità, ammontato a 715 milioni di dollari nel 1976 e salito a 855 milioni di dollari nel 1977; anche i dati relativi al 1978 confermerebbero tale tendenza.

Sulla base di quanto sopra, Israele chiede il « riesame » dell'accordo, previsto del resto all'articolo 22, ritenendolo squilibrato a suo sfavore, tenuto conto del diverso stadio di sviluppo delle due economie e della situazione particolare dello Stato ebraico (1).

Israele in effetti mira ad ottenere:

a) un parziale rinvio della propria smobilitazione tariffaria per i prodotti industriali;

b) maggiori concessioni agricole, che dovrebbero portare ad una zona di libero scambio anche per tali prodotti in dipendenza delle prevedibili ripercussioni negative dell'ampliamento della Comunità.

Tali concessioni, infatti, dovrebbero compensare Israele non solo dell'erosione del margine preferenziale verificatosi con la stipulazione di analoghi accordi con altri Paesi del bacino mediterraneo, ma anche del « danno » che, secondo Israele, deriverà dall'ingresso nella Comunità di Paesi quali la Spagna, la Grecia ed il Portogallo le cui esportazioni agricole — ancora oggi sottoposte a restrizioni da parte della CEE — sono direttamente in concorrenza con quelle israeliane.

Secondo le Autorità di Gerusalemme, Israele si troverebbe in posizione di particolare vulnerabilità, assorbendo la CEE gran parte delle sue esportazioni e non potendo esso contare su mercati sostitutivi avendo impostato la sua politica agricola ed industriale sul presupposto di poter contare anche in futuro sul mercato comunitario.

Nella prospettiva dell'ampliamento, Israele chiede che si porti avanti una consultazione tra le parti in parallelo con lo svolgimento dei singoli negoziati di adesione, al fine di reperire via via le possibili soluzioni che salvaguardino gli interessi israeliani.

(1) Si noti in ogni modo che l'attuale accordo prevede una smobilitazione tariffaria « asimmetrica », nel senso che quasi tutti i prodotti industriali israeliani (salvo quelli « sensibili ») sono esenti già dal 1° luglio 1977 da ogni dazio doganale, mentre per quelli comunitari tale situazione si verificherà solo il 1° gennaio 1985. Inoltre per il settore agricolo le concessioni sono state effettuate soltanto dalla Comunità.

Nell'ottica di Gerusalemme, tali consultazioni dovrebbero concernere sia il settore agricolo che quello industriale, quest'ultimo soprattutto per quanto riguarda il possibile insorgere di tendenze protezionistiche nella Comunità a Dodici in ragione dell'aumento delle già esistenti sovraccapacità produttive in alcuni settori (tessili, chimici, derivati petroliferi, fertilizzanti).

Gli argomenti suddetti sono stati evocati nel corso della prima riunione del Consiglio di Associazione CEE-Israele, svoltosi a Bruxelles il 22 dicembre 1978. Su di essi la Comunità ha preso una posizione riservata anche se si è impegnata ad esaminare con spirito positivo alcune delle richieste israeliane.

Nessun progresso è stato fatto nel 1978 sul problema della riduzione tariffaria delle arance a favore di Israele e di alcuni altri Paesi mediterranei. La proposta della Commissione di portare il margine preferenziale all'80 per cento come per i Paesi Maghreb invece dell'attuale 60 per cento non ha potuto trovare l'accordo del Consiglio dei Ministri delle Comunità.

Sempre nel 1978 si sono fatti passi avanti nell'attuazione della cooperazione economica anche se da parte israeliana si considera che tale cooperazione procede ancora troppo lentamente e che lo stanziamento per quella finanziaria è troppo modesto (30 milioni di unità di conto). È da ricordare a tale proposito che il 23 novembre si è svolto a Bruxelles un simposio sulle « prospettive di cooperazione industriale in Israele » e che sempre durante l'anno sono stati identificati i settori oggetto della cooperazione agricola, industriale e scientifica.

CEE-PAESI MAGHREB

Le relazioni CEE-Paesi del Maghreb (Algeria, Marocco e Tunisia) sono state caratterizzate nel 1978 dall'entrata in vigore al 1° novembre degli accordi di cooperazione firmati tra le parti nel 1976.

Tali accordi erano stati applicati dalle parti fino alla predetta data limitatamente alla parte commerciale, dato che questa non comportava la necessità di ratifica negli Stati membri.

Il contenuto di tali accordi, che hanno durata illimitata, può essere sintetizzato come segue:

1) SCAMBI COMMERCIALI.

Concessioni CEE. I prodotti industriali dei Paesi Maghreb beneficino di una totale esenzione dai dazi doganali e da restrizioni quantitative, con le sole eccezioni dei prodotti del sughero e di quelli petroliferi raffinati, sottoposti sino al 1979 ad un regime di contingenti.

Per i prodotti agricoli sono previste concessioni tariffarie varianti tra il 30 per cento ed il 100 per cento per una parte assai consistente delle importazioni CEE, ivi compresi anche alcuni prodotti « molto sensibili » per la Comunità in generale e per l'Italia in particolare (agrumi, vino, olio di oliva ecc.) per i quali sono state però fissate condizioni particolari (contingenti tariffari, calendari di importazione, obbligo del rispetto del prezzo di riferimento CEE eccetera).

Concessioni Maghreb. I prodotti CEE godono solo del trattamento della Nazione più favorita, con possibilità di eccezioni in favore di altri PVS o nel quadro dell'integrazione economica dell'area maghrebina.

2) COOPERAZIONE TECNICA E FINANZIARIA.

Tale cooperazione è prevista nel Protocollo I degli Accordi.

Ai termini di tale Protocollo, la Comunità parteciperà al finanziamento totale o parziale di:

progetti di investimento nei settori della produzione e della infrastruttura economica, destinati essenzialmente a diversificare la struttura economica e, in particolare, a favorire l'industrializzazione e l'ammodernamento del settore agricolo;

cooperazione tecnica preparatoria e complementare dei progetti di investimento elaborati dai Paesi beneficiari;

azioni di cooperazione tecnica nel settore della formazione.

Un accenno particolare è stato posto sulla cooperazione regionale e sulla realizzazione di azioni congiunte, alle quali parteciperebbero, accanto alla Comunità, altri finanziatori.

Al di là della partecipazione finanziaria della Comunità — prevista dai relativi Protocolli in 114 MUC per l'Algeria, 130 MUC per il Marocco e 95 MUC per la Tunisia per 5 anni — si apre un vasto campo di azione:

commercializzazione e promozione vendite;

cooperazione industriale mediante soprattutto contatti con operatori economici;

promozione degli investimenti privati;

cooperazione nel settore scientifico, tecnologico e dell'ambiente;

cooperazione nel settore della pesca;

informazione reciproca sull'evoluzione rispettiva delle situazioni economiche e finanziarie;

per quanto riguarda l'Algeria e la Tunisia, è prevista una cooperazione nel settore dell'energia che possa favorire la partecipazione di operatori comunitari ai programmi di ricerca, produzione e trasformazione delle risorse energetiche.

3) MANODOPERA.

L'Accordo assicura ai lavoratori dei Paesi Maghreb la non discriminazione, quanto alle condizioni di lavoro e di retribuzione, rispetto ai lavoratori europei e il godimento degli stessi vantaggi sociali nei Paesi membri della Comunità.

È altresì previsto il beneficio della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti nei Paesi membri quanto alle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, nonché dell'assistenza sanitaria per le rispettive famiglie residenti nell'interno del territorio della CEE.

A seguito dell'entrata in vigore dei nuovi accordi, il 12 dicembre ha avuto luogo uno dei Consigli di Cooperazione in essi previsto, quello CEE-Tunisia. Nel corso di tale Consiglio, copresieduto dal Segretario di Stato della Repubblica Federale di Germania Von Donhany per la Comunità e dal Ministro degli Esteri Fitouri per la Tunisia, sono stati passati in rassegna i principali argomenti di mutuo interesse, tra cui la messa in opera della cooperazione economica, finanziaria e tecnica, le conseguenze dell'ampliamento della Comunità, i problemi commerciali per l'olio d'oliva ed i tessili e la clausola di riesame dell'accordo.

Al margine dei lavori del Consiglio di cooperazione Von Donhany, in qualità di Presidente del Consiglio della CEE, ha anche effettuato un passo presso il Ministro Fitouri nel quale ha espresso la preoccupazione della Comunità per il luttuoso incidente verificatosi pochi giorni prima nelle acque tunisine ai danni di un peschereccio italiano ed ha sottolineato il desiderio della CEE di intraprendere al più presto con la Tunisia negoziati per un accordo di pesca, essendo quest'ultimo settore entrato a far parte della competenza comunitaria.

CEE-PAESI MASHREQ

Il 1978 è stato caratterizzato dall'entrata in vigore degli accordi di cooperazione tra la CEE ed i Paesi del Mashreq (Egitto, Libano, Siria e Giordania) a seguito dell'espletamento delle procedure interne di ratifica nei Paesi membri della Comunità.

Tali accordi, firmati nel 1977 ma applicati a partire da quell'anno limitatamente alla parte commerciale, hanno una durata illimitata e si prefiggono di realizzare una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo economico e sociale di tali Paesi e di favorire il rafforzamento delle relazioni tra questi ultimi e la Comunità Europea.

Gli accordi in questione prevedono l'attuazione di iniziative e di azioni nel settore della cooperazione economica, finanziaria e tecnica, nonché in quello degli scambi commerciali. Essi hanno una durata indeterminata; è però previsto un riesame periodico generale, il primo dei quali dovrebbe aver luogo nel 1979.

Per gli scambi commerciali, i prodotti industriali originari da tali paesi godono nella Comunità, salvo per poche eccezioni di carattere temporaneo, della esenzione tariffaria mentre i Paesi del Mashreq hanno concesso solo il trattamento della Nazione più favorita. Per i prodotti agricoli la CEE ha concesso riduzioni tariffarie preferenziali nel quadro della sua politica mediterranea.

La cooperazione economica, tecnica e finanziaria si propone di contribuire allo sviluppo dei Paesi del Mashreq con un'azione complementare a quelle già compiute dai Paesi interessati e di consolidare su basi più ampie possibili, gli esistenti vincoli economici, con reciproco vantaggio delle Parti.

Per il raggiungimento di tali fini sono state stanziare da parte della CEE risorse finanziarie pari a 300 milioni di unità di conto (1) (MUC) di cui 165 MUC sulle risorse della BEI (con un abbuono di interessi del 2 per cento), 27 MUC per mutui a condizioni speciali (40 anni di scadenza, 10 di grazia, 1 per cento di interesse) e 108 MUC per contributi a fondo perduto.

Il 1979 dovrebbe perciò far registrare l'avvio dell'attuazione della cooperazione finanziaria con tali Paesi.

(1) L'unità di conto utilizzata, l'UCE, era pari al 29 dicembre 1978 a 1.140 lire.

CAPITOLO XIII**RELAZIONI CEE-COMECON, PAESI A COMMERCIO DI STATO, CSCE, RAPPRESENTANZE ESTERNE DELLA COMMISSIONE, AMERICA LATINA, ASEAN, INDIA, IRAN, BANGLADESH, PAKISTAN, AFGHANISTAN, SRI-LANKA, PAESI EFTA, CONVENZIONE CEE-ACP****CEE - COMECON**

Il dialogo instauratosi fin dal 1974 tra la Comunità e il COMECON, mirante alla conclusione di un accordo tra le due organizzazioni è proseguito nel 1978. Anche se non sono stati ancora fatti progressi concreti, appare evidente la comune volontà di non interrompere i contatti.

Tali contatti sono stati contrassegnati da due riunioni ad alto livello (luglio e novembre) tra il Vice Presidente della Commissione Haferkamp e il Segretario esecutivo del COMECON Faddeev. Entrambe le riunioni hanno avuto un andamento sostanzialmente negativo (al termine della riunione di luglio non si arrivò nemmeno ad un comunicato congiunto); e ciò soprattutto a causa dell'insistenza del COMECON per un'estensione dell'accordo anche al settore commerciale, che invece la Comunità vuole trattare bilateralmente con i singoli Stati membri di quella Organizzazione

Durante la seconda riunione ad alto livello svoltasi a Bruxelles dal 22 al 25 novembre, le due Parti si sono limitate a ribadire le rispettive posizioni.

Faddeev ha criticato la Comunità per la rigidità del suo atteggiamento, soprattutto per quanto concerne il rifiuto di includere nell'accordo il settore commerciale, sottolineando che tale inclusione costituiva, invece, per il COMECON una condizione tassativa per la conclusione dell'accordo.

Haferkamp, per parte sua, ha messo in rilievo la flessibilità di cui la Comunità aveva già dato prova accettando in particolare il principio di un accordo tra le due organizzazioni, pur in assenza di qualsiasi reazione della controparte all'offerta avanzata nel 1974 di concludere accordi commerciali con i singoli Stati membri del COMECON.

Nel tentativo di sbloccare la situazione di stallo, Haferkamp ha avanzato nuove proposte sulle seguenti linee:

1) l'Accordo dovrebbe essere « asimmetrico » (CEE da una parte, COMECON e i suoi membri dall'altra);

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2) nel preambolo dell'accordo verrebbe sottolineata l'importanza delle relazioni commerciali;

3) la concreta attuazione delle disposizioni relative alle relazioni commerciali dovrebbero essere determinate dalle « parti direttamente interessate » (cioè in un accordo asimmetrico, dai singoli Stati membri del COMECON).

La nuova proposta, sebbene non accolta con favore dalla delegazione del COMECON, non è stata neanche respinta. La controparte si è riservata di sottoporla all'esame del Comitato esecutivo che si riunirà a fine gennaio 1979.

Al termine degli incontri è stato pubblicato un breve comunicato stampa che, nella parte sostanziale, si limita ad affermare che « le due delegazioni, durante l'incontro che si è svolto in atmosfera di lavoro e franchezza, hanno proceduto ad un ampio scambio di vedute ed hanno convenuto di restare in contatto ».

CEE-PAESI DELL'EST EUROPEO

Nel campo delle relazioni tra la CEE ed i singoli Paesi dell'Est europeo va registrata la decisione adottata dal Consiglio il 20 dicembre 1977 che modifica i regimi autoritari di importazione nei confronti dei paesi a commercio di stato per l'anno 1978.

La modifica, che non prevede l'inclusione di nuovi prodotti nella lista di quelli già liberalizzati, stabilisce un aumento del 5 per cento dei contingenti 1977, con la possibilità di decidere contingenti supplementari, caso per caso, durante l'anno.

Disposizioni particolari sono state previste per i prodotti tessili, per coordinare la politica autonoma nei confronti dei paesi a commercio di stato con la nuova politica commerciale messa in atto dalla Comunità in questo settore.

Nel marzo del 1978 sono stati sottoscritti dalla Comunità accordi bilaterali sui tessili con Romania ed Ungheria.

La Romania, unico Paese dell'Est a beneficiare del Sistema delle Preferenze Generalizzate, ha ottenuto per il 1978 l'estensione di tale beneficio ad alcuni prodotti supplementari, quali il miele, le conserve naturali, i succhi di frutta, taluni tipi di carta e cartoni e di rimorchi e semirimorchi.

Nel luglio 1978 la Romania ha proposto alla Comunità la conclusione di un accordo settoriale per il commercio dei prodotti industriali che prevede una lista di liberalizzazione di una trentina di prodotti dei settori chimico, del legno, del vetro, dei mobili, della carta e dell'alluminio. Bucarest ha inoltre proposto la creazione di una Commissione Mista.

Le due proposte sono tuttora all'esame degli Stati membri e delle competenti istanze comunitarie.

La Bulgaria ha reiterato la sua richiesta di poter essere ammessa a beneficiare del sistema delle Preferenze Generalizzate.

Il problema ha fatto oggetto di nuovo esame in sede comunitaria.

Il 14 dicembre 1978 il COREPER ha autorizzato la Commissione a presentare concrete proposte a tale proposito, assicurando — pur senza assumere precisi impegni al riguardo — che il Consiglio avrebbe esaminato le proposte con la migliore attenzione.

CINA

Il 3 aprile 1978, è stato firmato a Bruxelles, l'accordo commerciale quadro tra la CEE e la Repubblica Popolare Cinese, il quale ha confermato l'interesse delle due Parti a stabilire stabili relazioni commerciali.

Gli aspetti salienti dell'Accordo, che ha carattere non preferenziale ed è valido per cinque anni, possono essere così sintetizzati:

1) ciascuna delle parti riconosce all'altra il trattamento della Nazione più favorita in materia tariffaria (ma non in materia di restrizioni quantitative). La Cina beneficerà così delle riduzioni daziarie concordate a Ginevra in sede GATT, pur non facendo parte di tale Organizzazione;

2) le parti faranno ogni sforzo per contribuire alla realizzazione di un equilibrio negli scambi (la bilancia commerciale cinese è deficitaria nei confronti della Comunità);

3) le parti si sforzeranno di favorire lo sviluppo degli scambi. È stata prevista un'apposita clausola di salvaguardia in caso di difficoltà per i rispettivi mercati;

4) le parti si sono impegnate a migliorare tutte quelle condizioni che possono permettere le visite di persone, gruppi e delegazioni, i contatti industriali e tecnici a carattere commerciale e l'organizzazione di fiere ed esposizioni;

5) al fine di evitare eventuali pratiche di *dumping*, l'Accordo prevede che gli scambi di merci e servizi saranno effettuati a prezzi di mercato.

Durante i negoziati per la conclusione del suddetto accordo, la delegazione cinese ha chiesto che la Comunità facesse il necessario affinché la Cina, una volta divenuto l'unico paese a commercio di stato ad aver firmato con la Comunità un accordo commerciale, non figurasse più con tutti gli altri paesi a commercio di stato (in particolare l'URSS) nel regolamento 109/70 riguardante la liberalizzazione comunitaria nei confronti dei suddetti Paesi.

Tenendo conto dell'importanza politica che i cinesi attribuiscono a questo problema, la Commissione ha ritenuto opportuno proporre un nuovo regolamento contenente lo stesso dispositivo del succitato 109/70 ma applicato espressamente alla sola Cina. Tale regolamento, che reca il n. 109-bis, è stato approvato dal Consiglio nella sessione

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del 19 settembre 1978 e contiene in allegato l'elenco dei prodotti liberalizzati che già figurano nel Regolamento 109/70 oltre ad una ventina di altri prodotti la cui importazione nella Comunità è liberalizzata nei soli confronti della Cina.

Nel quadro delle nuove relazioni CEE-Cina si inserisce la visita a Pechino del Vice Presidente della Commissione Haferkamp, effettuata dal 25 al 29 settembre, assieme ad un ristretto numero di personalità del mondo economico degli Stati membri.

Delle risultanze della visita la Commissione ha predisposto un documento riassuntivo di cui qui tratteggiamo alcuni elementi:

sul piano formale, la Delegazione della Comunità ha avuto incontri con tutti i Ministri cinesi competenti; Haferkamp è stato, inoltre, ricevuto dal Presidente Hua Kuo Feng;

sul piano politico generale, l'enfasi posta dalla controparte sulla linea anti-URSS è parsa non andare oltre il tenore seguito con tutti i visitatori occidentali; i cinesi hanno sempre accennato agli Stati Uniti in tono amichevole; hanno ribadito il loro interesse per la Comunità;

sul piano economico, l'obiettivo della Cina è di trasformarsi in Paese industrializzato entro il 2000; è pertanto necessaria una stretta cooperazione con altri Paesi, dai quali la Cina intende importare macchinario, *know-how* e tecnologia; è previsto anche un vasto programma di formazione dei quadri all'estero.

Per raggiungere l'obiettivo dell'industrializzazione la Cina è disposta a seguire tutte le normali regole del commercio internazionale, ad eccezione di investimenti diretti e crediti da Stato a Stato; prestiti potranno eventualmente essere contratti (attraverso il sistema bancario) solo se la Cina saprà di essere in grado di rimborsarli, grazie allo sfruttamento delle materie prime quali il carbone, il petrolio, ed altri minerali. Il ritardo della Cina è per altro tale che occorreranno due anni di accurata preparazione prima di poter lanciare un programma; durante tale periodo verranno studiati progetti con imprese straniere. In campo energetico, priorità verrà data all'energia elettrica (il potenziale idrico è immenso, ma poco sfruttato); è prevista la costruzione di tre centrali; carbone e petrolio saranno in un primo momento destinati all'esportazione e all'industria chimica; la questione energia nucleare sarà affrontata in una fase più avanzata (e lo stesso vale per quanto riguarda eventuali forniture di uranio alla CEE).

Circa il *follow-up* è stata indicata, tra l'altro, la possibilità di tenere una conferenza (nel 1979) tra uomini di affari europei e cinesi e di realizzare possibili iniziative bilaterali con gli Stati membri (accordi di cooperazione); in generale le iniziative da prendere sono numerose, ma occorre l'apprezzamento realistico di ciò che può essere fatto e la consapevolezza che i risultati non potranno essere immediati.

La prima riunione della Commissione mista potrà aver luogo agli inizi del 1979 ed i cinesi hanno sottolineato la necessità che venga accuratamente preparata.

Per la stessa epoca è prevista una visita in Cina del Presidente Jenkins (la Commissione ha proposto la fine di febbraio, primi di marzo).

Dalla relazione della Commissione sul viaggio di Haferkamp si possono trarre le seguenti conclusioni:

La Comunità si presenta a Pechino nel momento giusto e in una posizione favorevole. Nel momento giusto, perché esso coincide con il nuovo orientamento della dirigenza cinese di « aprirsi » al mondo esterno, per poter realizzare l'ambizioso obiettivo di industrializzazione del Paese; in una posizione favorevole, grazie all'accordo di cooperazione recentemente concluso.

Da parte comunitaria si può quindi guardare con viva aspettativa e interesse alle prospettive di collaborazione economica e industriale che si aprono per la Comunità con questo *partner* dotato di tante risorse naturali non ancora convenientemente sfruttate.

CSCE - RIUNIONE DI BELGRADO

La Comunità Europea, sebbene non abbia partecipato formalmente ai lavori della Riunione di Belgrado sui seguiti della CSCE non essendo uno degli Stati partecipanti, ha giocato di fatto un ruolo importantissimo per la parte dei lavori relativi alle questioni economiche (il c.d. II Cesto).

Non avendo il Segretariato della Riunione accettato il c.d. « doppio cartello », cioè la contemporanea menzione sul tavolo del Paese membro esercitante la Presidenza dello stato rappresentato e della « Comunità Europea », ci si è rifatti per la forma alle precedenti riunioni di Ginevra e di Helsinki, dove i rappresentanti della Commissione erano inclusi nella delegazione del Paese membro esercitante la Presidenza e prendevano la parola ogni qualvolta venivano discussi temi comunitari.

L'andamento dei lavori così come si sono svolti mostra che, nonostante l'assenza formale tra i partecipanti, la Comunità si è affermata come un autorevole interlocutore dell'URSS. Si può quindi senz'altro affermare che per la parte relativa alle questioni economiche (Secondo Cesto) la Comunità è stato il solo vero interlocutore dell'Est europeo.

Circa le manifestazioni esterne di tale unità di azione, è da tenere presente che tutte le proposte in precedenza approvate in sede di Comitato dei Rappresentanti Permanenti della CEE e poi di Cooperazione Politica sono state presentate a nome di tutti i Nove.

Ancora più significativa è poi la circostanza che le proposte presentate dagli altri Paesi sono state commentate nel Secondo Cesto da una sola delegazione comunitaria, con l'evidente consa-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

pevolezza da parte di tutti i presenti che quel punto di vista rappresentava in effetti quello di tutti i Nove.

Soltanto apparente è poi la contraddizione tra l'unità dei Nove cui si è fatto cenno e la presenza di uno o due soltanto di loro tra i presentatori di alcune proposte. Se la copresentazione da parte dell'Italia di due proposte insieme ad altri Paesi mediterranei ha suscitato all'inizio alcune perplessità tra i nostri partners comunitari (1), questi ultimi si sono poi resi conto che tale nostra presenza assicurava una possibilità di controllo del testo che non poteva non giovare a tutta la Comunità. Inoltre, è sembrato che questa « occasionale » comunanza di interessi abbia contribuito notevolmente a riavvicinare nel quadro tattico complessivo della Riunione la CEE ai Paesi mediterranei partecipanti che, per via della loro struttura e grado di sviluppo diversi da quelli dei Nove, hanno talvolta interessi notevolmente diversi da questi ultimi.

RAPPRESENTANZE ESTERNE DELLA COMMISSIONE

Il 1978 ha fatto registrare la decisione della Comunità di aprire nuove Rappresentanze esterne della Commissione in Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto, Siria, Giordania, Libano, Israele, Thailandia, Austria.

Tale decisione va vista per quanto riguarda i Paesi del Mediterraneo considerando la necessità di seguire da vicino l'applicazione degli accordi di cooperazione tra la CEE e gli Stati in questione, entrati in vigore il 1° novembre 1978. Per quanto riguarda la Thailandia, l'istituzione di una Rappresentanza a Bangkok è stata decisa a seguito dell'intensificarsi delle relazioni CEE-ASEAN, culminate con la Riunione ministeriale del 20 novembre 1978.

Per l'Austria, l'apertura di una missione permanente della Commissione a Vienna è stata infine concordata esclusivamente per seguire più da vicino le relazioni della Comunità con l'AIEA e con l'UNIDO.

Riguardo i programmi futuri, la Commissione intende proporre l'apertura di nuove sue rappresentanze a Belgrado (in relazione alla prevista conclusione di un accordo di cooperazione con la Jugoslavia) a Canberra (in considerazione dell'importanza che dovrebbe assumere l'Australia negli anni ottanta come fornitore di materie prime per la Comunità e delle difficoltà che esistono da qualche tempo nelle relazioni con quel Paese).

(1) Una di queste due proposte, relativa alla cooperazione nel Mediterraneo, è stata copresentata anche dalla Francia. Si deve proprio a questo se la proposta è stata articolata in modo tale da non menzionare alcuni argomenti che gli stessi organismi comunitari avevano ritenuto necessario escludere.

Si ricorda infine che Rappresentanze esterne della Commissione esistono attualmente a Ginevra, Washington, Parigi (presso l'OCSE), New York, Ottawa, Caracas, Santiago, Tokyo, Ankara e Atene nonché in quasi tutti gli Stati ACP.

RELAZIONI CEE-AMERICA LATINA

I rapporti tra la Comunità ed i Paesi dell'America Latina sono stati caratterizzati nel 1978 dalle due sessioni del nono incontro a livello Ambasciatori, tenutosi in Bruxelles nei mesi di giugno e di dicembre. Tali incontri, che forniscono la possibilità di consultazioni periodiche e sistematiche tra le parti, si inseriscono nel quadro degli accordi previsti dalla dichiarazione comune adottata il 18 giugno 1971.

La prima riunione, che ha avuto luogo il 29 giugno, è stata consacrata alla approvazione del rapporto del Gruppo misto degli esperti commerciali avente per tema: importazioni ed esportazioni della Comunità e dei Paesi latino-americani con relative valutazioni e proposte per il loro miglioramento. La realizzazione di tale documento preliminare, decisa nel 1977, rappresenta un passo rilevante nello studio delle possibilità di evoluzione degli scambi tra le due aree. Da parte latino-americana sono state in particolare favorevolmente commentate le iniziative realizzate dalla CEE nei settori delle preferenze generalizzate, della promozione commerciale, dell'aiuto alimentare, dell'aiuto dell'integrazione regionale, dell'aiuto finanziario e tecnico ai PVS non associati, nonché l'importanza del contributo comunitario all'azione speciale realizzata nell'ambito della Conferenza CCEI. È stata inoltre manifestata soddisfazione per la decisione della Comunità di aprire un Ufficio di Rappresentanza in Caracas ed è auspicato che la Comunità aderisca in un prossimo futuro all'« Accordo per lo zucchero ».

Nel mese di ottobre una delegazione della Commissione ha visitato la sede della Segreteria permanente del Sistema economico latino-americano (SELA). Conformemente a quanto concordato in occasione della visita fatta a Bruxelles nel 1977 dalla Segreteria permanente, i colloqui hanno avuto per oggetto la prosecuzione dei contatti tra le due istituzioni al fine di identificare i possibili settori e le modalità di cooperazione della Commissione al programma di lavoro del SELA, anche nel quadro delle prospettive del dialogo Nord-Sud.

Dal 20 al 24 novembre si è svolta a Punta del Este (Uruguay) una riunione dei rappresentanti dei Paesi latino-americani indetta dal SELA al fine di analizzare l'insieme dei rapporti economici, finanziari e commerciali con la CEE. Dal convegno sono emersi elementi negativi, in particolare in relazione allo squilibrio commerciale esistente tra l'America Latina e la CEE, alla diminuzione dell'interscambio in termini relativi, alle scarse possibilità di godere

delle preferenze generalizzate (solo il 12 per cento delle esportazioni), alla strategia politica comunitaria nel settore agricolo che colpisce duramente alcuni dei principali prodotti latino-americani di esportazione.

La seconda sessione del IX incontro a livello degli Ambasciatori tra le Comunità Europee e i paesi del Gruppo latino-americano si è tenuta l'11 dicembre 1978 presso la sede del Consiglio delle Comunità in Bruxelles.

L'incontro è stato dedicato principalmente ad uno scambio di opinioni sull'evoluzione della situazione economica mondiale e sull'andamento delle relazioni tra le Comunità ed i Paesi dell'America Latina.

I Paesi latino-americani in particolare, hanno tenuto a sottolineare le preoccupazioni delle loro rispettive autorità su certi aspetti, a loro parere poco soddisfacenti, delle relazioni tra l'America Latina e la Comunità, preoccupazioni che erano state oggetto di approfondimento nella riunione di Punta del Este, della quale è stato dato un resoconto.

Inoltre, i Paesi latino-americani hanno manifestato le loro preoccupazioni di fronte ad alcune misure di politica commerciale adottate dalla Comunità in taluni settori sensibili, concordemente con i Paesi fornitori interessati.

Le due Parti hanno manifestato l'interesse che annettono alla possibilità di sviluppare una cooperazione tra la Comunità e l'America Latina a livello di piccole e medie imprese industriali, prendendo nota con soddisfazione dei lavori già svolti dalla Commissione con l'Istituto per l'integrazione dell'America Latina in Buenos Aires.

È stata infine sottolineata l'importanza, nell'ambito della procedura di dialogo, dell'esame di problemi che si presentano in materia di evoluzione degli scambi tra le due regioni, esame affidato al Gruppo misto CEE-America Latina di esperti dei problemi commerciali.

RELAZIONI CEE-ASEAN

Sulla base delle dichiarate disponibilità comunitarie a rafforzare le proprie relazioni con i Paesi ASEAN, si addiveniva nel corso della primavera alla determinazione di impostare su di una base più ampia ed approfondita la collaborazione tra le due Parti.

Seguendo una proposta, formulata dalla RFG durante i lavori del Consiglio dei Ministri CEE del novembre 1977, veniva indetta per i giorni 20 e 21 novembre in Bruxelles una riunione a livello dei Ministri degli esteri.

A seguito di numerose riunioni di lavoro sia in ambito comunitario che tra gli organismi CEE ed i rappresentanti dei Paesi ASEAN, si è giunti all'approvazione di un documento comune, che regolerà le future relazioni CEE-ASEAN e che è stato presentato nel corso della Sessione ministeriale - tenutasi, come previsto, nei

giorni 20 e 21 novembre in Bruxelles - sottoforma di « dichiarazione congiunta ».

Con tale documento si pongono i presupposti per un ampliamento delle relazioni economiche tra i Paesi membri delle due organizzazioni, mediante l'enunciazione di dichiarazioni di principio alle quali si potrà dare seguito concreto in futuro.

La Comunità non ha potuto però accedere a determinate richieste formulate dall'ASEAN (stabilizzazione dei proventi derivanti dalle esportazioni, notevole estensione delle facilitazioni creditizie, ecc.), richieste che andavano ben al di là di quanto attualmente la Comunità sia in grado di concedere.

È comunque previsto che vengano approfonditi tra le parti alcuni temi economici di reciproco interesse che hanno costituito i punti qualificanti dell'o.d.g. della Sessione interministeriale (evoluzione del processo di integrazione regionale; futuro delle relazioni CEE-ASEAN in materia di scambi, materie prime, investimenti, cooperazione allo sviluppo, integrazione regionale, programmi di formazione e trasferimento di tecnologie, cooperazione scientifica e culturale, formule di futura cooperazione).

Ma se poco significative saranno le immediate conseguenze economiche della Sessione ministeriale, essa figura come un grosso risultato ottenuto dall'ASEAN in chiave politica, rappresentando per l'organizzazione asiatica un importante riconoscimento politico-internazionale.

La forma della futura cooperazione tra la CEE e l'ASEAN è stata a lungo dibattuta tra le due parti. A seguito delle insistenti pressioni esercitate dall'ASEAN, la Comunità ha accettato di iniziare trattative per addivenire alla conclusione di un accordo di cooperazione.

Ciò, nonostante appaia difficoltoso stabilire quale tipo di contenuto sarà possibile dare all'accordo stesso, in considerazione soprattutto della sfasatura esistente tra le richieste ASEAN e le concessioni CEE.

A termine della Sessione ministeriale, i rappresentanti ASEAN hanno presentato una serie di *memoranda* relativi alle loro aspettative sui singoli punti che appaiono nella dichiarazione congiunta.

Nella riunione del Gruppo *ad hoc* ASEAN-Commissione del 22 dicembre si è iniziato ad affrontare l'esame dei *memoranda* in vista di risolvere il difficile compito di delineare il contenuto del futuro probabile accordo CEE-ASEAN.

CEE-INDIA

Le relazioni tra la Comunità e l'India sono regolate dall'Accordo non preferenziale di Cooperazione Commerciale firmato il 17 dicembre 1973 ed entrato in vigore il 1° aprile 1974 per la durata di cinque anni.

In vista delle discussioni che avranno luogo prossimamente a Bruxelles per il rinnovo dell'accordo, da parte indiana sono state

presentate nel corso della Commissione Mista che ha avuto luogo in Bruxelles il 24 ottobre 1978, le seguenti proposte:

modifica della denominazione da « Accordo di cooperazione commerciale » in « Accordo di cooperazione commerciale ed economica »;

inclusione della CECA tra i firmatari del nuovo accordo. Ciò consentirebbe all'India di invocare l'accordo stesso in caso di restrizioni comunitarie alle esportazioni di acciai e manufatti di acciaio;

affermazione della natura evolutiva della cooperazione CEE - India;

cooperazione commerciale: stretta applicazione dei regolamenti fatti; consultazioni nella fase di preparazione dello schema delle preferenze generalizzate; estensione dei programmi comunitari di assistenza alla promozione delle esportazioni indiane;

cooperazione economica: formale estensione dell'accordo di cooperazione economica in tutti i settori di reciproco interesse.

Tali richieste sono attualmente allo studio delle competenti istanze comunitarie.

Per quanto concerne i tessuti, che rappresentano una voce importante delle esportazioni indiane, in attesa del rinnovo dell'accordo Multifibre, è stato siglato con l'Italia, al termine di un difficile negoziato, un accordo bilaterale che ha recepito in parte le richieste di Nuova Delhi in materia di incremento delle esportazioni verso la Comunità. In tale accordo non sono inclusi i filati ed i tessuti di cotone per i quali è stata convenuta una regolamentazione a parte.

La CEE ha inoltre finanziato numerose azioni di promozione commerciale quali: la partecipazione indiana a fiere e mostre specializzate in Europa; l'organizzazione di seminari nonché di operatori indiani in Europa.

CEE-IRAN

Nei mesi di gennaio e di aprile si sono svolte, rispettivamente, a Teheran ed a Bruxelles, nel quadro di contatti già da tempo intrapresi, conversazioni esplorative in vista della possibile conclusione di un Accordo CEE-Iran.

I colloqui hanno avuto per oggetto, tra gli altri, i seguenti argomenti:

la struttura dell'accordo, se di tipo accordo-quadro (come voluto dalla CEE), o di tipo preferenziale (come richiesto dalla controparte);

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

la sua durata, che gli iraniani chiedono più lunga di cinque anni proposti dalla Comunità, in considerazione della previsione che un flusso di esportazioni verso l'Europa di una certa consistenza si verificherebbe solo a partire dagli anni 1982-1983.

Da parte iraniana sono state nuovamente richieste facilitazioni all'esportazione verso la Comunità di alcuni specifici prodotti della industria alimentare (pasta di pomodoro, biscotti, uva passa, caviarle e albicocche secche). Sono stati inoltre affrontati problemi concernenti i prodotti petroliferi raffinati, per i quali è previsto in futuro un'esportazione verso la CEE di 4,5 milioni di tonnellate.

Una delegazione della Commissione della CEE ha effettuato, nel mese di giugno, una visita a Teheran, nel corso della quale hanno avuto luogo colloqui con i maggiori esponenti iraniani sulla evoluzione dell'economia nazionale, anche in rapporto agli eventuali futuri legami dell'Iran con la CEE.

CEE-BANGLADESH

Alla fine del mese di gennaio si è riunita a Dacca la sessione annuale della Missione Mista CEE - Bangladesh.

Il 25 luglio 1978 è stato concluso un accordo; sotto forma di scambio di lettere, fra la Comunità Economica Europea e il Bangladesh sul commercio dei prodotti tessili (iuta).

Nel mese di ottobre è stata annunciata l'apertura in Rotterdam - sulla base di un contributo finanziario CEE - di un ufficio di rappresentanza del Bangladesh per la promozione delle esportazioni nei Paesi della Comunità.

CEE-PAKISTAN

Agli inizi di febbraio si è svolta a Islamabad la consueta sessione annuale della Commissione Mista CEE - Pakistan.

Contemporaneamente ha avuto luogo, organizzato dal Governo pakistano, un seminario sul sistema delle preferenze generalizzate.

Nel quadro delle riunioni del sub-comitato della Commissione Mista CEE-Pakistan, una delegazione della Commissione della CEE ha effettuato una missione a Islamabad dal 18 al 20 settembre. I colloqui hanno avuto per oggetto vari argomenti tra cui la concessione di un contributo per la partecipazione pakistana a fiere europee; facilitazioni e sussidi per la creazione di un punto di vendita ed esposizione permanente per merci pakistane in Europa; assistenza tecnica e finanziaria per il miglioramento qualitativo delle esportazioni e il finanziamento di una missione di operatori pakistani in Europa al fine di incrementare le esportazioni.

CEE-AFGHANISTAN

Nel mese di febbraio si è tenuta a Kabul, in vista della prossima entrata in funzione della televisione in Afghanistan, una riunione, a livello consigliere, delle Ambasciate dei Paesi CEE per un esame congiunto delle richieste avanzate da parte afgana per un'eventuale collaborazione nel settore della programmazione televisiva, in special modo in campo educativo.

Dei risultati della riunione è stata interessata, al fine di una possibile collaborazione, la Radiotelevisione Italiana.

CEE-SRI LANKA

Il 20 novembre 1978 è stato firmato un accordo tra la CEE e lo Sri-Lanka sul commercio dei tessili, sul tipo di quello concluso con l'India, il Bangladesh ed il Pakistan.

Le disposizioni di tale accordo sono *de facto* in applicazione dal 1° gennaio 1978.

CEE-PAESI EFTA

Nell'arco del 1978 gli accordi con i Paesi EFTA hanno funzionato in maniera soddisfacente. Durante le sessioni dei Comitati Misti, che hanno avuto luogo — come di consueto — nei mesi di giugno e di dicembre, non sono emersi problemi di particolare rilievo.

Per quanto concerne i prodotti sensibili, la decisione comunitaria di aumentare anche per il 1979 il *plafond* dei massimali del 5 per cento rispetto ai valori dell'anno precedente è stata accolta con soddisfazione dai Paesi esportatori di tali prodotti, in particolare di carta.

Nel corso della riunione del Consiglio Esteri del 19 dicembre è stata inoltre approvata la nuova procedura sulla reintroduzione dei dazi per i massimali superati durante l'anno. Tale procedura, che rappresenta una soluzione di compromesso tra l'automaticità della formula precedente e la troppa elasticità dello schema previsto da alcune delegazioni (verifica dell'effettiva necessità sulla base di dati obiettivi), prevede che l'opportunità della reintroduzione dei dazi sui singoli massimali venga preliminarmente esaminata in apposite consultazioni tra gli Stati membri da tenersi quando i massimali fossero raggiunti alla concorrenza del 75 per cento. Tali consultazioni non avranno carattere vincolante e pertanto, qualora gli Stati interessati intendessero mantenere comunque la richiesta

di reintroduzione nel momento del superamento del massimale, questa verrebbe automaticamente applicata secondo le norme previste dalla precedente procedura.

Al fine di venire incontro all'auspicio espresso dai Paesi EFTA di approfondire il contenuto degli accordi già esistenti e di sviluppare un'ulteriore cooperazione, la Commissione, su mandato affidatole dal Consiglio nel mese di giugno, ha preparato un documento relativo allo sviluppo delle relazioni tra la CEE ed i Paesi EFTA. Tale documento, attualmente allo studio delle competenti istanze comunitarie, contiene, da un lato, le proposte per perfezionare gli accordi vigenti (eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi, semplificazione e miglioramento delle norme sull'origine, eccetera), dall'altra, gli spunti per dar vita ad una collaborazione diversificata in settori di reciproco interesse quali i trasporti, l'ambiente, il coordinamento delle politiche economiche, eccetera.

CONVENZIONE CEE-ACP DI LOMÈ

La Convenzione di Lomè, firmata il 28 febbraio 1975 dai Paesi membri della Comunità Economica Europea e da 46 Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) — saliti ora a 54 — è entrata in vigore il 1° aprile 1976.

Si ricorda che la Convenzione contempla disposizioni relative alla:

cooperazione commerciale, il cui obiettivo è di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti;

stabilizzazione dei proventi all'esportazione dei prodotti di base degli Stati ACP (STABEX);

realizzazione di una effettiva cooperazione industriale;

cooperazione finanziaria e tecnica, al fine di aiutare lo sviluppo dell'economia degli Stati ACP.

La Convenzione di Lomè contempla inoltre disposizioni relative allo stabilimento dei servizi, ai pagamenti ed ai movimenti di capitale.

La Convenzione ha anche definito, precisandone le competenze, le proprie istituzioni: il Consiglio dei Ministri, assistito dal Comitato degli Ambasciatori, e l'Assemblea Consultiva, composta su base paritetica da membri del Parlamento Europeo e da rappresentanti designati degli Stati ACP.

Nuove accessioni.

Nel corso dei tre anni trascorsi dall'entrata in vigore della Convenzione di Lomè il numero dei Paesi ACP membri è passato da 46 a 54 e nel corso del 1979 arriverà a 56.

Infatti, quattro Paesi — il Surinam, le Seicelle, le Comore e Gibuti — avendo beneficiato della procedura prevista dall'articolo 89 della Convenzione per i Paesi già territori d'oltremare di Stati membri della CEE (PTOM), sono entrati a farne parte rispettivamente il 16 luglio 1976, il 27 agosto 1976, il 13 settembre 1976 e il 21 dicembre 1977.

Per tre Stati — la Repubblica di Capo Verde, Papua Nuova Guinea e Sao Tomè e Principe — è stato necessario, in base al disposto dell'articolo 90, concludere un accordo con la Comunità. Detti accordi, firmati il 28 marzo 1977, sono entrati in vigore il 1° novembre di questo anno. In base alla « dichiarazione d'intenti » adottata nel corso della II sessione del Consiglio dei Ministri CEE-ACP, Sao Tomé e Principe e le Isole di Capo Verde verranno inclusi nell'elenco dei « Paesi meno sviluppati » (articolo 48 della Convenzione).

Nel corso del 1978 sono divenuti indipendenti altri tre PTOM e precisamente: Salomone (11 luglio 1978), Tuvalu (1° ottobre 1978) e Dominica (3 novembre 1978) che hanno presentato formale domanda di accessione alla Convenzione di Lomè.

Solo per Salomone la procedura di adesione si è conclusa il 27 settembre 1978. Per gli altri due Stati è stata approvata la proroga del regime previsto per i PTOM (conformemente alla possibilità offerta dall'articolo 55 della decisione del Consiglio del 29 giugno 1976 relativa all'Associazione alla CEE dei Paesi e Territori d'Oltremare) al fine di evitare che — a partire dall'indipendenza e fino alla effettiva adesione alla Convenzione si debba ad essi applicare il regime previsto per i Paesi terzi.

III Sessione del Consiglio dei Ministri CEE-ACP.

Il Consiglio dei Ministri CEE-ACP ha tenuto la terza sessione il 13-14 marzo 1978 a Bruxelles.

Nel corso di detta sessione è stata in primo luogo approvata una decisione riguardante il miglioramento dei metodi di lavoro del Consiglio dei Ministri CEE-ACP.

Nel settore della cooperazione finanziaria e tecnica, il Consiglio ha convenuto di convocare una riunione di responsabili a livello della programmazione e dell'esecuzione della cooperazione al fine di stabilire un bilancio completo di tutte le azioni intraprese in questo settore dall'entrata in vigore della Convenzione.

Il Comitato degli Ambasciatori CEE-ACP è stato incaricato di redigere, in base ai risultati della riunione ed ove ciò sia ritenuto necessario, una risoluzione sulle misure che la Comunità e gli Stati ACP devono adottare per assicurare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica.

Per quanto concerne la cooperazione doganale è stata adottata la decisione 1/78 che modifica il Protocollo 1 della Convenzione di Lomè relativo alla definizione della nozione di prodotti originari ed ai metodi di cooperazione amministrativa. Tali modifiche erano state rese necessarie dai recenti cambiamenti della nomenclatura doganale internazionale. Si è altresì convenuto che, qualora ne risultasse un cambiamento pregiudizievole per i settori interessati, la Comunità

avrebbe preso, entro il 31 dicembre 1979, tutte le misure necessarie per mantenere il regime preferenziale precedente.

Nel settore degli scambi, in base a statistiche disponibili nella Comunità, il Consiglio dei Ministri ha proceduto all'esame dell'evoluzione recentemente constatata nelle correnti di scambio tra gli Stati ACP e la CEE. Quest'ultima ha in particolare posto in evidenza l'aumento in valore degli scambi dall'entrata in vigore della Convenzione, spiccatamente più accentuato rispetto ad altri gruppi di Paesi terzi sviluppati o in via di sviluppo.

Riguardo al sistema di stabilizzazione dei proventi all'esportazione (STABEX), le Parti hanno sottolineato che il suo funzionamento è stato, nell'insieme, soddisfacente.

Per quanto concerne la cooperazione industriale, il Consiglio ha preso atto con grande interesse della relazione del Comitato di cooperazione industriale, vertente in particolare sulle attività del Centro per lo Sviluppo Industriale. Gli ACP hanno sottolineato l'importanza che il Centro disponga nella futura Convenzione di sufficienti risorse finanziarie autonome del Fondo Europeo di Sviluppo, ed hanno posto l'accento sulle loro esigenze in materia di trasferimento di tecnologia e di cooperazione scientifica, auspicando che lo sforzo di cooperazione industriale si orienti anche verso lo sviluppo degli scambi intra-ACP.

Cooperazione commerciale.

Le disposizioni commerciali della Convenzione, in vigore dal 1° luglio 1975, consentono al 99,5 per cento dei prodotti ACP di accedere al mercato comunitario in esenzione di dazi o tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative.

È certamente troppo presto per poter valutare l'impatto di tali disposizioni sull'evoluzione degli scambi; l'osservazione si limita infatti a due anni di applicazione, il 1976 ed il 1977, non essendo ancora ufficiali le statistiche relative al 1978.

Si può dire comunque che il 50 per cento in media delle esportazioni degli Stati ACP è destinato alla Comunità. Tale media copre tuttavia notevoli differenze. Essa è ampiamente superata da 18 Paesi, per i quali la percentuale è spesso superiore al 60 per cento e può raggiungere il 90 per cento (Togo). Viceversa, per la maggior parte dei Paesi dei Caraibi il tasso è inferiore al 20 per cento.

I prodotti di base costituiscono ancora la voce principale delle importazioni provenienti dagli Stati ACP. Al contrario, le esportazioni della CEE verso questi Paesi sono costituite principalmente da manufatti e da beni strumentali.

Zucchero.

Il Protocollo 3 allegato alla Convenzione di Lomè stabilisce gli impegni comunitari e degli Stati ACP di cui all'articolo 3, rispettivamente per l'acquisto e la consegna di determinate quantità di zucchero da canna.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Elemento variabile dell'accordo è il « prezzo garantito », negoziato ogni anno all'interno della gamma dei prezzi praticati nella Comunità.

Il quantitativo previsto dal Protocollo è di 1.400.000 tonnellate annue di zucchero greggio (pari a 1.221.500 tonnellate in valore di zucchero bianco), il che rappresenta circa il 60 per cento delle esportazioni totali dei Paesi ACP. Il periodo di consegna stabilito va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

L'impegno della Comunità assume particolare rilievo se si considera che la CEE ha una eccedenza di zucchero, eccedenza che è stata per le campagne 1975/76 e 1976/77 di 1,6 e 1,7 milioni di tonnellate.

Per la campagna 1977/78, su una produzione di 11,5 milioni di tonnellate, l'eccedenza ha superato i 3 milioni di tonnellate.

Offrendo ai Paesi ACP una garanzia di sbocco e di prezzo per la maggior parte delle loro esportazioni di zucchero, la Comunità li ha posti al riparo dalle forti fluttuazioni dei corsi mondiali. La funzione stabilizzatrice di questo meccanismo è messa in evidenza da un confronto tra i due prezzi: mentre in occasione del primo negoziato il prezzo garantito è stato fissato ad un livello inferiore rispetto a quello mondiale (più elevato del solito a causa di una temporanea penuria), la situazione si è completamente invertita in seguito: il prezzo garantito fissato per l'ultima campagna si trova infatti ad un livello mediamente superiore del 127 per cento ai corsi mondiali attuali.

I negoziati conclusi il 22 giugno scorso hanno stabilito un importo di 27,81 UCE per 100 chilogrammi di zucchero greggio (pari a 27.810 lire), mentre per lo zucchero bianco verranno pagate 34,49 UCE, sempre per 100 chilogrammi.

È stato così accordato ai produttori ACP un aumento del 2 per cento rispetto alla campagna 1977-78.

Tali prezzi — che si intendono per merce non confezionata, fornita CIF nei porti europei della Comunità — sono praticati a decorrere dal 1° luglio 1978: non è stata quindi accettata la richiesta presentata dagli Stati ACP di applicare in via anticipata i prezzi concordati.

Rum.

Il Protocollo 7 della Convenzione di Lomè prevede che i prodotti della sottovoce 22.09 C I della Tariffa Esterna Comune (rum, arak e tafia), originari degli Stati ACP siano ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali. Tale regime preferenziale è tuttavia limitato ad una quantità che la Commissione deve fissare ogni anno in base alle più ingenti quantità che nella Comunità vengono importate durante gli ultimi tre anni, maggiorate di un tasso di aumento annuo del 40 per cento sul mercato britannico e del 13 per cento sui mercati degli altri Paesi membri.

In base a quanto sopra delineato è stato fissato per il periodo 1° luglio 1978-30 giugno 1979 un contingente di ettolitri 161.807 per i prodotti in questione provenienti dagli Stati ACP.

Detto contingente è stato ripartito all'interno della Comunità nel modo seguente: Benelux 6.000, Danimarca 3.698, Germania 24.706, Francia 9.022, Irlanda 1.000, Italia 424, Regno Unito 161.807.

Banane.

Il Protocollo 6 della Convenzione di Lomè, relativo alle banane, mira a promuovere le esportazioni di questo prodotto verso la Comunità, proteggendo gli Stati ACP per quanto riguarda l'accesso e la commercializzazione sui mercati tradizionali (Francia, Regno Unito, Italia) e sui nuovi mercati comunitari, e prevedendo misure atte a favorire investimenti a qualsiasi livello, dalla produzione al consumo.

A seguito della richiesta presentata dagli Stati ACP lo scorso anno, è stato costituito in giugno un Gruppo Misto di Esperti Governativi composto da personale tecnico specializzato nel settore banane, con il compito di esaminare i problemi posti dall'applicazione del Protocollo 6 e consigliare il Gruppo Misto Permanente su misure pratiche che permettano di assicurare la realizzazione degli obiettivi definiti nel suddetto Protocollo.

Cooperazione doganale.

Nell'applicazione delle disposizioni relative alla cooperazione doganale, la Comunità ha reso più elastico il regime applicabile agli Stati ACP in materia di norme di origine di cui al Protocollo 1 allegato alla Convenzione di Lomè, dichiarandosi disposta ad esaminare le domande di deroga temporanea motivate dalla necessità di sviluppo industriale di questi Stati.

Stabilizzazione dei proventi all'esportazione (STABEX).

Il sistema STABEX è il primo accordo concluso tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo esportatori di prodotti di base per istituire un sistema che sottragga i proventi di esportazione dei PVS alle fluttuazioni risultanti dalle variazioni dei prezzi di mercato o dei quantitativi.

I 12 prodotti interessati dal sistema ed elencati all'articolo 17 della Convenzione sono: prodotti dell'arachide, del cocco della palma e dei palmisti, del cacao, del legno, cuoio e pellami, banane, té, sisal grezzo, minerali di ferro. A questi ne sono stati aggiunti altri 7 (vaniglia, chiodi di garofano, pireto, lana, gomma arabica, mohair, ilangilang) a seguito di una apposita richiesta formulata dagli Stati ACP.

Riguardo le somme fino ad ora trasferite a titolo di STABEX, nel primo anno di applicazione della Convenzione di Lomè sono stati effettuati trasferimenti in favore di 17 Paesi per un importo di 72.785.065 UCE. Nel 1977, per l'esercizio 1976, i trasferimenti

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

hanno interessato 12 Stati ACP e 5 PTOM per un totale di 36.287.356 UCE.

I trasferimenti accordati fino al 10 novembre di questo anno per i mancati proventi derivanti da esportazioni effettuate nel 1977 ammontano a 31.130.000 UCE in favore dei seguenti Paesi:

	UCE
1. Alto Volta (arachidi)	1.169.977
2. Benin (cotone)	2.083.137
(olio di palma)	1.467.364
(olio di palmisti)	1.211.826
3. Guinea Bissau (legno segato)	146.839
4. Mauritania (minerali di ferro)	3.605.602
5. Niger (arachidi)	2.412.379
(olio di arachidi)	7.383.280
6. Samoa Occidentale (banane)	99.313
7. Swaziland (minerali di ferro)	3.368.878
8. Tanzania (sisal grezzo)	8.176.614

Rispetto al totale trasferito, il 73,7 per cento è andato a prodotti che hanno risentito di circostanze locali sfavorevoli; il 26,3 per cento è andato alla Tanzania per il sisal la cui produzione ha risentito di una grave congiuntura.

Tutti i trasferimenti, essendo stati destinati a Paesi particolarmente poveri, non saranno rimborsabili.

È inoltre da segnalare che sono ancora allo studio della Commissione tre domande supplementari per il 1977 presentate dal Capo Verde per le banane, Uganda per il cotone e Sudan per le arachidi.

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (F.E.S.)

Fino a tutto ottobre 1978 il Comitato del Fondo Europeo di Sviluppo ha esaminato numerose proposte di finanziamento che hanno portato ad impegnare le risorse del 4° FES nella seguente misura:

(in milioni di UCE)

Sovvenzioni	1.065,3
Prestiti speciali	246,6
Capitali di rischio gestiti dalla BEI	50,3
Interventi per STABEX	151,4

per un totale di 1.513,6 milioni di unità di conto.

Inoltre la Banca Europea degli Investimenti ha concesso 137 milioni di UCE di prestiti agevolati sulle sue risorse.

Gli interventi del FES hanno interessato per il 44 per cento lo sviluppo della produzione (industria 17 per cento; agricoltura 27 per cento); per il 21 per cento le infrastrutture economiche (trasporti e comunicazioni); per il 14 per cento lo sviluppo sociale (istruzione e formazione, sanità, idraulica, edilizia, abitazioni); per il 10 per cento lo Stabex; per il resto aiuti eccezionali ed altri interventi diversi (11 per cento).

I finanziamenti della BEI hanno interessato esclusivamente i settori industriale, minerario e turistico.

Si sono consolidate le tendenze — già evidenti lo scorso anno — che marcano una sostanziale evoluzione nella politica del 4° FES rispetto ai Fondi precedenti. Infatti, si rileva che nei precedenti FES gli interventi nel settore industriale sono stati appena il 5 per cento nel totale; quelli nell'agricoltura hanno raggiunto il 30 per cento; nei trasporti e comunicazioni il 37 per cento.

Mentre le esigenze di sviluppo dell'agricoltura costituiscono, anche nel 4° FES, un fattore prioritario, questa diversa politica nei confronti del settore industriale deriva dall'importanza che la Convenzione di Lomé assegna allo sviluppo dell'industria nei Paesi ACP.

Lo sviluppo della produzione ed il mantenimento delle capacità di reddito dei Paesi ACP sono, quindi, le caratteristiche del nuovo corso della politica del FES, prima incentrata sulle infrastrutture economiche e sociali e sull'agricoltura.

Dopo due anni e mezzo dalla messa in esecuzione della Convenzione, gli impegni di spesa ammontano già al 49 per cento dell'importo totale.

Sotto l'aspetto della ripartizione per Paesi degli aiuti, si è avuto circa il 63 per cento per i Paesi che erano associati alla Convenzione di Yaoundè (per la maggioranza francofoni) ed il 37 per cento per i nuovi Stati associati alla Convenzione di Lomé (quasi tutti anglofoni).

Come è noto, ai contratti finanziati dal FES partecipano le imprese degli Stati membri e degli Stati ACP, e, in caso di cofinanziamento (Banca Mondiale, Banca Africana di Sviluppo, Fondo Africano di Sviluppo, Fondo Arabo di Sviluppo, Banca Islamica di Sviluppo, Canada, Giappone, ecc.) anche le imprese non appartenenti ai Paesi della Comunità.

Le statistiche pubblicate dalla Commissione sulla ripartizione dei contratti di appalto per Stati mettono in evidenza che l'Italia, tramite le proprie imprese, si è aggiudicata nei primi tre FES il 13,20 per cento dei contratti a fronte di un contributo medio del 12,69 per cento al finanziamento dei tre Fondi.

Per quanto riguarda il 4° FES la Commissione ha reso note le statistiche riguardanti due anni di attività: la quota italiana si è collocata sul 15,9 per cento a fronte di un contributo del 12 per cento.

Nel settore della programmazione sono stati riesaminati numerosi programmi indicativi in relazione alle richieste degli Stati ACP interessati (Ghana, Ruanda, Figi, Impero Centrafricano, Madagascar,

Guaiana, ecc.) ed apportate le necessarie modifiche. Anche sotto l'aspetto della cooperazione regionale è stata messa a punto la programmazione della seconda quota, pari a 209,3 milioni di unità di conto, da destinare a progetti di interesse regionale in Africa.

NEGOZIATI PER LA FIRMA DI UNA CONVENZIONE CHE DOVRA FAR SEGUITO ALLA CONVENZIONE DI LOMÉ

Il 1° marzo 1980 verrà a scadere la Convenzione di Lomè. Ai sensi dell'articolo 91, la CEE si era impegnata ad avviare negoziati 18 mesi prima della scadenza della Convenzione al fine di « esaminare le disposizioni che regoleranno in seguito le relazioni fra la Comunità e gli Stati Membri da una parte, e gli Stati ACP dall'altra ».

All'apertura solenne dei negoziati, che ha avuto luogo a Bruxelles il 24 luglio 1978, il Presidente in esercizio del Consiglio dei Ministri della CEE, Genscher, ha illustrato la posizione della Comunità, sottolineando nel suo intervento il « carattere durevole dei rapporti di cooperazione » fra le due parti. Constatando che gli obiettivi della Convenzione sono stati essenzialmente « conseguiti nei termini fissati », e che l'associazione fra la CEE e gli ACP « si basa non soltanto formalmente sulla parità di diritti ma si propone anche di realizzare concretamente la parità delle possibilità », Genscher ha indicato i miglioramenti possibili nella nuova Convenzione (diritti dell'uomo, funzionamento del sistema di stabilizzazione dei proventi all'esportazione, regime degli scambi, cooperazione commerciale e industriale, consultazioni settoriali, promozione e protezione degli investimenti).

Da parte del Presidente ACP Patterson sono state esposte le principali innovazioni che gli Stati ACP auspicano siano apportate nella nuova Convenzione che — a loro avviso — non dovrebbe rappresentare una proroga della Convenzione in atto. Tali innovazioni dovrebbero comprendere: aumento della dotazione del FES, ampliamento della lista dei prodotti ammessi a beneficiare del sistema STABEX, dotazione di risorse autonome al Centro di Sviluppo Industriale, libero accesso al mercato comunitario per tutti i prodotti agricoli, definizione di norme di origine che non ostacolino le esportazioni ACP, assistenza particolare ai Paesi più poveri con stanziamento di fondi *ad hoc*.

I negoziati sono ripresi, a livello ministeriale, il 21 dicembre scorso. Quivi si sono costituiti tre gruppi di lavoro incaricati di esaminare la complessa tematica relativa alla cooperazione che nei vari campi (doganale, commerciale, industriale, agricolo) dovrebbe stabilirsi e rafforzarsi tra le Parti.

I risultati dei lavori dei tre gruppi sono stati adottati dalla Conferenza plenaria come orientamenti generali, ancorché non conclusivi, ai quali ambedue le Parti dovranno ispirarsi nel prosieguo dei negoziati.

Si è infine discusso, in maniera informale, del problema del rispetto dei diritti dell'uomo, la cui importanza era stata più volte sottolineata.

La prima fase delle trattative, pur non avendo eliminato tutte le divergenze su alcuni aspetti fondamentali, ha segnato un sensibile ravvicinamento fra le Parti, che fa ben sperare per una positiva conclusione delle stesse, prevista per la prossima primavera.

CAPITOLO XIV**COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO. PREFERENZE GENERALIZZATE.
AIUTO ALIMENTARE. PRODOTTI DI BASE. DIALOGO NORD-SUD****COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

Nel 1978 la cooperazione allo sviluppo delle Comunità Europee ha fatto registrare un consolidamento delle strutture già esistenti.

Una novità di rilievo è stata costituita dalla decisione di partecipare al progetto indiano « Flood II » che ha comportato per la prima volta un impegno comunitario di fornitura di aiuto alimentare su scala pluriennale.

Il « Flood II » è un progetto settennale indiano di sviluppo dell'industria lattiera, che verrà messo in atto grazie ai finanziamenti della Banca Mondiale ed alla partecipazione della Comunità a titolo di aiuto alimentare. Il contributo della Comunità nel 1978 è stato fissato in 31 mila tonnellate di latte scremato in polvere e 12.700 tonnellate di butteroil; per i prossimi anni la CEE esaminerà la possibilità di rinnovare il suo contributo in favore delle disponibilità globali esistenti per l'aiuto alimentare.

È da ricordare altresì che la Comunità in quanto tale ha firmato il 12 maggio 1978 insieme agli Stati membri l'accordo con l'IDA (Associazione internazionale per lo sviluppo) per un'azione speciale a favore dei Paesi a basso reddito. L'importo di tale azione è stato interamente sottoscritto dagli Stati membri (385.000.000 di dollari, di cui 34.920.000 dall'Italia).

Il programma più importante della cooperazione allo sviluppo della Comunità nel 1978, escludendo quello contrattuale, così come fissato dagli accordi (Convenzione di Lomé, Protocolli Finanziari con il Portogallo, Turchia, ecc.) è rimasto l'aiuto alimentare, per il quale erano stati stanziati 223,7 milioni di unità di conto (MUC). Seguono poi la cooperazione finanziaria e tecnica a favore dei PVS non associati (70 MUC), i cofinanziamenti alle azioni di cooperazione con i PVS eseguite da organizzazioni non governative (12 MUC) e le azioni per aiuti di urgenza a seguito di catastrofi (0,9 MUC).

Nel quadro degli aiuti ai PVS non associati è stato deciso il finanziamento di 36 progetti.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'importo degli aiuti è stato così ripartito per area geografica:

Asia	47,5 MUC
America Latina	13,5 MUC
Africa	3,0 MUC

I Paesi maggiormente beneficiari sono stati India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Indonesia, Tailandia, Yemen del Nord, Laos, Haiti, Honduras, Bolivia, Mozambico. Un progetto relativo al Vietnam era ancora all'esame al 31 dicembre 1978.

I principali settori di intervento sono stati:

- sviluppo rurale 25 per cento;
- infrastrutture di stoccaggio 23 per cento;
- infrastrutture di irrigazione 13 per cento.

Tra le azioni per aiuti di urgenza a seguito di catastrofi vanno segnalati:

l'aiuto eccezionale alla Somalia, Etiopia e Gibuti di 3.000.000 di UCE per fornitura di alimenti e medicinali allo scopo di far fronte all'esodo delle popolazioni dell'Ogaden;

aiuto eccezionale al Vietnam in seguito alle inondazioni e all'attacco di parassiti consistente in 150.000 UCE e 100.000 UCE per fungicidi e polverizzatori;

aiuto eccezionale di 26.000 UCE alle vittime del ciclone che ha sconvolto lo Sri Lanka;

aiuto di 400.000 UCE in favore dei sinistrati del Libano;

aiuto di 90.000 UCE in favore dei sinistrati del Nicaragua;

aiuto in favore dei rifugiati in Cambogia e del Vietnam consistente in 5.000 tonnellate di cereali (tramite il PAM);

aiuto all'Angola di 7.500 UCE per la lotta anticolerica.

Sempre a titolo di azioni eccezionali, sono stati concessi i seguenti aiuti per il tramite di organizzazioni non governative:

alle Filippine 30.000 UCE tramite la Caritas Neerlandica;

alla Tailandia e Sri Lanka 25.000 UCE tramite la Caritas Belgica;

all'India 30.000 UCE tramite la Caritas Neerlandica;

allo Zaire 300.000 UCE tramite la Caritas Belgica.

Circa l'evoluzione delle politiche di aiuto si ricorda che nel 1978 è stato messo a punto il progetto di Regolamento per l'aiuto ai PVS non associati, anche se non è ancora potuto entrare in vigore, dato che il Parlamento europeo, non condividendo due articoli del progetto stesso, ha avviato la procedura di concertazione con il Consiglio che al 31 dicembre 1978 non era ancora terminata.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Sempre in materia di aiuto ai PVS non associati, sono stati approvati gli orientamenti per l'azione da effettuare nel 1979, così ripartiti:

Asia	73 per cento
America Latina	20 per cento
Africa	7 per cento

PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE
A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO PER L'ANNO 1978

Tredici provvedimenti, tutti adottati il 28 novembre 1977, hanno confermato per il 1978, il regime delle preferenze tariffarie generalizzate concesse unilateralmente dalla Comunità a favore dei Paesi in via di sviluppo: 115 Paesi indipendenti (inclusa la Romania, per la quale il regime si applica in modo selettivo) e 27 Paesi o territori dipendenti.

Nella disciplina comunitaria sono stati introdotti alcuni aggiustamenti ai fini di un migliore funzionamento del sistema. Peraltro è rimasta inalterata, nelle linee essenziali, la struttura del particolare regime che, conformemente all'offerta depositata dalla CEE nel 1969 presso la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), ha avuto completa applicazione a decorrere dal secondo semestre del 1971.

Il trattamento è stato sostanzialmente diverso per i prodotti finiti e semifiniti del settore industriale e per i prodotti agricoli trasformati.

Per i prodotti industriali, è stata concessa l'esenzione daziaria (le modalità di gestione sono diverse secondo le categorie dei « sensibili », « quasi sensibili » e « non sensibili » in cui tali prodotti sono stati compresi). Per determinati manufatti di juta e di cocco, l'esenzione dei normali dazi doganali è stata applicata nell'ambito delle misure particolari stabilite con determinati Paesi esportatori.

Dazi doganali ridotti, in molti casi sino alla totale esenzione, ed elementi fissi di imposizione stabiliti in misura inferiore a quella normale hanno costituito il trattamento preferenziale per una serie di prodotti agricoli trasformati. Infine, misure particolari hanno avuto per oggetto i tabacchi greggi, le conserve di ananassi, il caffè solubile, il burro di cacao.

1. *Prodotti sensibili del settore industriale diversi dai tessili.*

Per tali prodotti è stato adottato il sistema dei contingenti tariffari comunitari, i cui ammontari, espressi in unità di conto, hanno subito degli aumenti rispetto al regime precedente. Data la difficile situazione congiunturale è stato, tuttavia, mantenuto lo *status quo* dei volumi contingentali di diversi prodotti particolarmente

sensibili (calzature, legno placcato, acido glutammico e suoi sali, articoli da viaggio, ecc.).

I volumi dei singoli contingenti, pur stabiliti per l'insieme della Comunità, sono stati integralmente suddivisi tra gli Stati membri sulla base di una chiave di ripartizione informata, in via di massima, a criteri economici di ordine generale, attinenti al commercio estero, al prodotto nazionale lordo ed alla popolazione. In aderenza alle direttive del Consiglio circa la graduale istituzione di quote comunitarie di riserve per tutti i contingenti preferenziali, per l'esercizio 1978 nove contingenti sono stati gestiti con tale modalità; il quantitativo di riserva costituisce una massa di manovra atta a garantire il completo esaurimento dei volumi in quanto viene evitata la sterilizzazione delle quote che, conferite ai singoli Stati in base alla ripartizione unica e definitiva dei limiti globali, non siano da questi utilizzate in tutto o in parte.

Allo scopo di contenere le importazioni preferenziali dei Paesi e Territori beneficiari più competitivi e garantire a quelli meno favoriti di potere, comunque, usufruire del particolare regime, è stata mantenuta la regola dell'importo massimo (« butoir »). Questa si identifica in una clausola limitativa, per cui, in via di massima, le importazioni a titolo preferenziale da ciascun Paese o Territorio beneficiario non possono, per regola generale, superare il 50 per cento dei singoli volumi contingentali (per taluni prodotti particolarmente sensibili questa percentuale scende al 30 per cento e talvolta al 15 per cento). I dazi normali sono ristabiliti automaticamente quando è stato raggiunto il limite del « butoir ».

2. *Prodotti « quasi sensibili » e « non sensibili del settore industriale, diversi dai tessili ».*

I prodotti industriali « quasi sensibili » sono stati assoggettati, come nei precedenti periodi preferenziali, ad un meccanismo di sorveglianza speciale in base al quale la cessazione delle preferenze non è automatica nei casi in cui, rispettivamente, i massimali (« plafonds ») si sono esauriti a livello comunitario oppure sono stati raggiunti i limiti degli importi massimi (« butoirs ») utilizzabili da ciascun Paese o Territorio. La Commissione, previa consultazione con gli Stati membri, stabilisce con proprio Regolamento caso per caso, in relazione alla situazione del mercato comunitario, la cessazione della preferenza.

I prodotti industriali « non sensibili » non sono stati sottoposti in maniera sistematica ad un meccanismo di sorveglianza in grado di fornire, in ogni momento, il livello delle importazioni preferenziali verificatesi in tutta la Comunità. Il controllo è stato esercitato *a posteriori*, in base ai dati statistici, in maniera più elastica e meno immediata, dato lo scarto di tempo con cui le statistiche complete di importazione sono abitualmente disponibili. Per altro, nei casi in cui qualche Stato membro avesse constatato un aumento preoccupante delle importazioni di determinati prodotti « non sensibili », la pronta instaurazione delle normali procedure, previste per il con-

trollo di quelli « quasi sensibili », avrebbe dato la possibilità alla Commissione di ripristinare con proprio Regolamento i dazi normali, qualora i rispettivi massimali si fossero esauriti o fossero stati raggiunti i relativi importi massimi (« *butoirs* »).

Per i prodotti « quasi sensibili », soggetti, cioè, a controllo mediante sorveglianza speciale, i massimali (« *plafonds* ») e gli importi massimi (« *butoirs* ») sono stati aumentati in via generale, del 50 per cento rispetto al precedente esercizio, con le eccezioni di percentuali inferiori o al mantenimento dello *status quo* per prodotti determinati presentanti un certo grado di sensibilità. Le imputazioni, nel quadro dei singoli massimali, sono state circoscritte nell'ambito di un importo massimo comunitario (« *butoir* ») del 50 per cento nei confronti di ciascun Paese e Territorio beneficiari, salvo talune eccezioni (le percentuali limitative del 20 o 30 per cento stabilite per i determinati prodotti sono state indicate negli stessi provvedimenti comunitari).

Per i prodotti « non sensibili » non è stato necessario stabilire i massimali e gli importi massimi; per essi sono state teoricamente valide le regole di principio relative ai *plafonds* (importo di base più importo supplementare in riferimento, rispettivamente, ai dati del 1974 e del 1975) ed al *butoir* (limite nella misura del 50 per cento dei massimali).

Allo scopo di limitare le importazioni preferenziali in provenienza da determinati Paesi beneficiari, che, data la loro situazione privilegiata, sono divenuti altamente competitivi in particolari settori, per 26 prodotti o gruppi di prodotti industriali, sono stati introdotti, come in passato, oltre a quelli normali, degli importi massimi comunitari (*butoirs*) inferiori per determinati Paesi o Territori (Messico, Jugoslavia, Corea del Sud, Hong Kong).

L'applicazione dei normali dazi della tariffa doganale comune è stata automatica quando sono stati raggiunti i limiti sia dei *butoirs* normali, sia di quelli speciali fissati per detti Paesi ritenuti altamente competitivi. Allo scopo, poi, di evitare che detti Paesi o Territori potessero concentrare in determinate zone della Comunità le proprie forniture di prodotti soggetti alla limitazione dell'importo massimo, è stata prevista l'applicazione automatica dei normali dazi doganali da parte dello Stato membro nel quale le importazioni preferenziali dei prodotti in questione, originari di uno solo di detti Paesi o Territori, avessero raggiunto la metà del *butoir* particolare, a meno che lo Stato membro interessato non avesse notificato preventivamente alla Commissione che non intendeva avvalersi, in via generale o per casi singoli, di tale disposizione.

Di particolare rilievo è stata la norma che ha consentito ai 28 Paesi meno favoriti, figuranti nella Risoluzione 3487 delle Nazioni Unite del 12 dicembre 1975, di utilizzare in misura maggiore le possibilità preferenziali di accesso al mercato comunitario; è stato stabilito di non applicare nei loro confronti i limiti dei massimali e dei *butoirs* per i prodotti « quasi sensibili » e « non sensibili ».

Nel settore siderurgico, data la sua difficile situazione, sono stati mantenuti, con qualche debole variante, i massimali del periodo precedente.

3. — *Prodotti tessili.*

Per i prodotti tessili diversi da quelli di juta e di cocco, data la grave crisi e nell'attesa del rinnovo dell'Accordo multifibre e dei risultati globali dei negoziati conclusi dalla CEE con diversi Paesi fornitori, è stato ritenuto opportuno riprodurre in tutti gli elementi (in particolare per quanto riguarda la quantità) lo schema preferenziale instaurato nel 1977.

I prodotti più sensibili hanno formato l'oggetto di trenta contingenti tariffari. La loro utilizzazione è stata riservata unicamente ai Paesi indipendenti. I volumi dei singoli contingenti, espressi in tonnellate, sono stati ripartiti, secondo una chiave particolare, fra gli Stati membri. Sono stati stabiliti due importi massimi (*butoirs*): quello generale, stabilito in prevalenza nella misura del 30 per cento, ha rappresentato il limite massimo entro il quale i Paesi indipendenti, diversi da quelli figuranti come competitivi in relazione a ciascun contingente, hanno potuto beneficiare della preferenza. Il *butoir* speciale, nella misura uniforme del 10 per cento delle rispettive quote nazionali, ha stabilito il limite massimo nel cui ambito ai prodotti originari dei singoli Paesi competitivi, espressamente indicati in relazione a ciascuna categoria di prodotti (secondo i casi, Colombia, Corea del Sud, Brasile, Messico, Singapore, Jugoslavia), è stato possibile accedere al mercato comunitario beneficiando del particolare regime preferenziale.

Per dodici prodotti, la cui sensibilità è stata posta in relazione a determinati Paesi competitivi, i rispettivi volumi, espressi in tonnellate, sono stati ripartiti in due quote; quella comportante un quantitativo minore (generalmente costituito dal 30 per cento del volume globale), gestita col meccanismo dei contingenti tariffari, è stata riservata cumulativamente ai Paesi e Territori beneficiari competitivi (secondo i casi, Brasile, Uruguay, Hong Kong, Colombia, Jugoslavia, Corea del Sud), espressamente indicati in corrispondenza alle singole categorie di prodotti: l'altra di maggiore entità (generalmente rappresentante il 70 per cento del rispettivo volume globale), è stata l'oggetto di un « *plafond* » che, col « *butoir* » del 50 per cento, ha comportato le modalità di gestione proprie dei prodotti « quasi sensibili » ed è stato aperto indistintamente all'accesso degli altri beneficiari indipendenti e dipendenti. Per gli altri tessili (58 prodotti o gruppi di prodotti) sono state applicate le regole generali del sistema (misure di sorveglianza speciale per alcuni di essi; controllo « a posteriori » in base ai dati statistici per gli altri prodotti considerati « non sensibili »).

In sintonia alla deroga stabilita per gli altri prodotti industriali delle stesse categorie, anche per i tessili « quasi sensibili » e « non sensibili », originari dei 28 Paesi meno avanzati sono stati esclusi i limiti posti dai massimali di importazione.

Per quanto riguarda i prodotti di juta e di cocco, gli Accordi conclusi dalla CEE con l'India ed il Bangladesh sul commercio dei manufatti di juta prevedono, tra l'altro, nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate, la graduale sospensione dei dazi della tariffa doganale comune nello specifico settore. Per i tappeti di cocco ed i

tappeti « tufted » di tale materia, originari dell'India, è stato istituito il dazio nullo, a decorrere dal 1° gennaio 1978, per effetto dell'Accordo CEE-India sul commercio di tali prodotti. Date le misure particolari convenute con la Thailandia e lo Sri-Lanka, questi Paesi hanno beneficiato, nel quadro del regime preferenziale generalizzato, delle predette esenzioni doganali, rispettivamente, per i prodotti di juta e per quelli di cocco.

4. — *Prodotti agricoli trasformati.*

Lo schema del 1977, già caratterizzato da sostanziali miglioramenti, particolarmente a causa dell'applicazione dell'offerta per i prodotti tropicali nel quadro degli Accordi multilaterali del GATT, è stato ancora migliorato, per l'esercizio 1978, dall'inclusione di altri prodotti nella serie di quelli ammessi al regime preferenziale (cavalli da macello ed altri, alcuni crostacei e molluschi, alcuni prodotti ortofrutticoli da importare in determinati calendari, miscugli di frutta tropicali conservate, lime e limette, eccetera). Le aliquote daziarie ridotte e i dazi nulli, stabiliti nel precedente esercizio, sono rimasti, in via di massima, invariati.

Diversamente da quanto previsto per i prodotti industriali, per i prodotti agricoli trasformati non sono stati stabiliti limiti quantitativi alla loro importazione preferenziale, sul piano sia generale che particolare (è stata tuttavia prevista la clausola di salvaguardia).

5. — *Misure particolari per i tabacchi greggi, conserve di ananassi, burro di cacao, caffè solubile.*

Come nel 1977 è stato aperto un contingente tariffario di 60.000 tonnellate di tabacchi greggi del tipo Virginia al dazio del 7 per cento a favore dei Paesi beneficiari. Tale contingente ha interessato soprattutto l'India, terzo Paese fornitore del Regno Unito dopo gli Stati Uniti ed il Canada, nonché il Pakistan, la Malaysia e lo Sri-Lanka.

È stato aperto inoltre un « plafond » comunitario di 2.500 tonnellate di tabacchi greggi, diversi da quelli del tipo Virginia col dazio del 7 per cento.

Il contingente tariffario e il massimale comunitario dei tabacchi greggi sono significativi dello sforzo considerevole fatto dalla CEE a vantaggio di alcuni Paesi meno favoriti. Sono stati rispettati gli impegni assunti in sede internazionale circa l'applicazione unilaterale delle offerte tariffarie per i prodotti tropicali presentate nel quadro dei negoziati « Tokyo Round ». Giova considerare che si tratta di prodotti di base soggetti ad organizzazione di mercato i quali, secondo l'offerta comunitaria delle preferenze all'UNCTAD, non potevano rientrare nel sistema preferenziale, in quanto sono ammessi al particolare regime, per quanto concerne il settore agricolo, unicamente i prodotti trasformati (sono state tuttavia previste apposite clausole di salvaguardia).

Sono stati altresì previsti un contingente tariffario comunitario di 45.000 tonnellate di conserve di ananassi non a fette, col dazio del 12 per cento e un contingente tariffario comunitario di 28.000 tonnellate di conserve di ananassi in fette, col dazio del 15 per cento. Tali provvedimenti hanno interessato in particolare la Malaysia, le cui conserve di ananassi costituiscono un prodotto d'esportazione molto importante nelle tradizionali correnti commerciali dirette verso il mercato britannico.

Due contingenti tariffari comunitari (uno di tonnellate 21.600 di burro di cacao, al dazio dell'8 per cento; l'altro di tonnellate 18.750 di caffè solubile, al dazio del 9 per cento), sono stati infine stabiliti in relazione all'accordo commerciale non preferenziale CEE-Brasile, firmato a Bruxelles il 1° dicembre 1973 ed entrato in vigore il 1° agosto 1974. Dato il carattere non preferenziale dell'Accordo commerciale CEE-Brasile, hanno potuto fruire di tale concessione tutti i Paesi e Territori in via di sviluppo beneficiari. Peraltro, di fatto, il Brasile ha utilizzato l'essenziale dei contingenti in questione.

SCHEMA PREFERENZIALE DEL 1979

Undici Regolamenti del Consiglio CEE e due Decisioni dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, tutti adottati il 18 dicembre 1978, hanno instaurato, per il 1979, il regime preferenziale generalizzato a favore dei Paesi in via di sviluppo. La disciplina normativa del nuovo esercizio comporta alcune innovazioni, intese, sulla base di un esame delle possibilità offerte per ciascun settore economico, ad apportare dei miglioramenti al particolare regime tanto per i prodotti industriali quanto per i prodotti agricoli trasformati.

La Comunità ha infatti voluto compiere un nuovo sforzo per facilitare l'accesso al proprio mercato dei prodotti originari dei Paesi del Terzo Mondo. Peraltro, la difficile situazione congiunturale e l'incertezza della ripresa economica hanno imposto la necessità di contemperare, in un giusto equilibrio, le concessioni preferenziali con gli interessi produttivi, sia degli Stati membri, sia dei Paesi associati. In tale contesto sono state tenute in prioritaria e particolare considerazione le necessità dei 28 Paesi emergenti meno progrediti.

Lo schema del nuovo esercizio preferenziale contiene un insieme di misure specifiche che consentono un ampliamento considerevole delle importazioni preferenziali dei prodotti originari di detti Paesi; viene consolidata in forma più concreta e di più vasta portata l'azione che in tal senso si era delineata nei sistemi del 1977 e del 1978. I miglioramenti introdotti sono informati alle determinazioni del Consiglio Europeo e del Vertice economico occidentale che, nelle sessioni tenutesi a Brema e a Bonn, rispettivamente, nei giorni 6 e 7 e nei successivi 16 e 17 luglio 1978, hanno riaffermato la volontà politica di accentuare il carattere di apertura del regime preferenziale generalizzato, tenendo in particolare considerazione gli interessi

dei Paesi meno avanzati che maggiormente risentono degli effetti dell'attuale crisi mondiale.

Le innovazioni e i miglioramenti introdotti nello schema del 1979, non alterano peraltro le linee generali uniformate alla struttura del regime in vigore nel 1978.

I.

PRODOTTI INDUSTRIALI FINITI E SEMIFINITI DIVERSI DAI TESSILI

I volumi dei contingenti e dei massimali sono stati ulteriormente aumentati, in conformità degli impegni assunti nel quadro dell'UNCTAD. Peraltro, la difficile situazione nella Comunità di diversi settori importanti ha determinato la necessità di mantenere lo *statu quo* per alcuni prodotti di particolare sensibilità; per altri non è stato possibile osservare il pieno effetto del calcolo normale previsto per l'aumento.

L'applicazione del sistema preferenziale generalizzato dell'unità di conto europea (UCE) dell'unità di conto del FMI ha comportato i problemi derivanti dalla conversione nelle valute nazionali dei limiti contingentali espressi nella nuova unità di conto. Secondo i calcoli effettuati dalla Commissione, per gli Stati membri a valuta debole (Italia, Regno Unito, Irlanda) si sarebbero verificati aumenti solo al 59 per cento, mentre per quelli a valuta forte (Germania Federale, Benelux, Paesi Bassi, Danimarca) le riduzioni sarebbero state dell'ordine fra il 18 per cento ed il 28 per cento. Tali problemi hanno avuto una soluzione pragmatica che non pregiudica il futuro regime da instaurare a partire dal 1° gennaio 1981, dopo il primo decennio di applicazione del sistema attuale. L'aumento delle potenziali importazioni preferenziali per gli Stati membri a moneta debole è stato stabilito, per il 1979, nella misura del 5 per cento della differenza fra l'antica unità di conto e l'unità di conto europea, espresse nelle rispettive divise nazionali, e comporterà un altro 5 per cento per il 1980. Gli Stati membri a moneta forte hanno assunto l'impegno di non ridurre le possibilità di importazione già acquisite nel quadro dello schema del 1978. Tale formula comporta modalità di applicazione per cui i volumi globali in UCE, stabiliti sul piano comunitario, non saranno superati.

I prodotti « quasi sensibili » hanno comportato alcuni mutamenti (aumenti di massimali, modifiche di *butoirs*, inclusione di nuovi prodotti). In via di principio, l'applicazione dell'UCE non ha posto problemi per i prodotti in questione soggetti a *plafonds* comunitari senza ripartizione fra gli Stati membri; il problema potrebbe, tuttavia, sorgere nel caso in cui le importazioni dovessero concentrarsi nei Paesi a moneta debole.

Per i prodotti « non sensibili » l'aumento minimo dei massimali è stato del 15 per cento; per questi non si sono avuti problemi in relazione all'applicazione dell'UCE.

Di particolare rilievo è l'innovazione che lo schema del 1979 ha introdotto nel settore dei prodotti industriali, diversi dai tessili,

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a favore dei 28 Paesi beneficiari meno avanzati i cui prodotti sono ammessi all'importazione preferenziale nella Comunità in esenzione daziaria senza alcuna delle limitazioni che il particolare regime comporta normalmente, quali contingenti, massimali, importi massimi (*butoirs*). I prodotti originari di detti Paesi potranno in tal modo accedere al mercato comunitario, per tutto l'arco del 1979, alle condizioni preferenziali senza subire le conseguenze derivanti dall'esaurimento dei contingenti e *plafonds* dovuto ad un maggiore dinamismo delle esportazioni dei Paesi in via di sviluppo più competitivi.

II.

PRODOTTI TESSILI

Per i tessili, diversi dai manufatti di juta e di cocco, la Commissione aveva proposto un nuovo schema adeguato alla politica commerciale ed industriale del settore. Tenuto conto, per altro, delle difficoltà che avrebbero incontrato le Amministrazioni nazionali nell'applicazione a breve termine di tale regime e allo scopo di dare la possibilità di mettere a punto, sul piano comunitario, il nuovo schema basato sull'Accordo multifibre e sugli accordi bilaterali conclusi con i Paesi fornitori, è stato deciso di prorogare per 6 mesi il sistema del 1978, apportando un aumento del 5 per cento ai quantitativi da importare in franchigia ed alcuni aggiustamenti. Per i prodotti di juta e di cocco il regime è rimasto invariato.

III.

PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

Sono state apportate delle riduzioni a livello dei dazi preferenziali per determinati prodotti già figuranti nello schema (aragoste, astici, granchi, gamberi, gamberetti, calamari, polpi, sigari) e dazi ridotti sono stati stabiliti per nuovi prodotti (succhi concentrati di pompelmo, hilse (pesci) in conserva). In analogia a quanto è stato disposto per il settore industriale, esclusi i tessili, tutti i prodotti dei Capitoli 1 a 24 della Tariffa doganale comune, originari dei 28 Paesi beneficiari più poveri e già coperti dallo schema preferenziale, sono stati ammessi alla importazione nella Comunità in esenzione doganale.

IV.

TABACCHI GREGGI, CONSERVE DI ANANASSI, CAFFÈ SOLUBILE,
BURRO DI CACAO

A favore dei 28 Paesi meno avanzati è stabilita la esenzione doganale anche per i prodotti che sono oggetto di limitazioni quantitative in virtù di regolamenti particolari (tabacchi greggi, conserve di ananassi, burro di cacao, caffè solubile).

V.

REGOLE DI ORIGINE

Salvo alcuni adattamenti tecnici, resi necessari, in particolare, dall'applicazione dell'unità di conto europea, le norme relative alla definizione della nozione di « prodotti originari » ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie, in vigore nel 1978, sono state essenzialmente ricondotte per il nuovo esercizio.

Adottando le misure particolari a favore dei Paesi in via di sviluppo più poveri, il Consiglio ha riaffermato, in apposita dichiarazione, l'importanza di una stretta osservanza delle regole di origine per prevenire e reprimere eventuali casi di deviazioni di traffico.

Sono state, altresì, riprodotte le regolamentazioni relative al sistema dell'origine cumulativa « limitata », del tipo degli Accordi CEE-EFTA, per i tre seguenti gruppi economici: Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, Paesi del mercato comune dell'America Centrale, Gruppo andino, allo scopo di favorire la loro integrazione regionale.

VI.

PAESI BENEFICIARI

Non vi sono state modifiche sostanziali. Nei confronti della Romania è stata confermata la concessione selettiva delle preferenze di cui ha beneficiato nel 1978, con alcuni miglioramenti. Tale Paese non è stato compreso fra i beneficiari del regime dei tessili; per altro si è manifestato un orientamento favorevole per includerlo nel nuovo schema tessile da definire. Un accordo per estendere alla Bulgaria il beneficio delle particolari preferenze non è stato realizzato; tuttavia il Consiglio si è impegnato a prendere in benevola considerazione la possibilità della futura inclusione di tale Paese fra i beneficiari ed ha invitato la Commissione a presentare proposte concrete al riguardo.

VII.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Lo schema preferenziale del 1979, pur informato alle esigenze realistiche dell'attuale congiuntura economica, dà atto dello spirito di responsabilità di cui sono compenstrate le azioni comunitarie nei confronti dei Paesi emergenti, segnatamente di quelli meno favoriti, e conferma l'impegno assunto a livello mondiale dalla CEE nel quadro della politica globale in favore del Terzo Mondo della quale il particolare sistema delle preferenze è un elemento fondamentale.

Gli sforzi della CEE sono stati concentrati sulla più ampia utilizzazione possibile dei vantaggi a favore dei Paesi emergenti meno progrediti, mentre l'azione comunitaria, pur compenetrata di uno spirito di apertura, ha dovuto tener conto del sufficiente grado di competitività raggiunto da altri Paesi che accedono ai vantaggi delle preferenze in misura eccessivamente elevata.

Secondo le valutazioni della Commissione CEE, il volume potenziale delle importazioni preferenziali coperto dallo schema del 1979 si aggira su 7,9 miliardi di unità di conto europee di cui 6,6 miliardi per i prodotti industriali e 1,3 per i prodotti agricoli. Rispetto all'esercizio precedente, per il quale tale volume ammontava a 6,8 miliardi di unità di conto (Fondo Monetario Internazionale), l'incremento può considerarsi notevole, tenuto conto, da un lato, della difficile situazione congiunturale della Comunità e, dall'altro, dell'assenza di un ampliamento comparabile e significativo dei consimili sistemi preferenziali degli altri Paesi offerenti, membri dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE).

Lo sgravio degli oneri doganali, conseguente alla concessione unilaterale delle preferenze generalizzate, ammonterebbe per gli anni 1976, 1977 e 1978, rispettivamente, a 257, 300 e 347 milioni delle antiche unità di conto. Si tratta di somme considerevoli che, rappresentando l'entità della mancata protezione doganale, danno atto dello sforzo economico sostenuto dalla Comunità nonché, in una certa misura, dell'onere finanziario a carico degli Stati membri che debbono contribuire con proventi di altra natura, alle esigenze del bilancio comunitario eventualmente non coperto dalle risorse proprie costituite dal gettito dei dazi doganali e dei prelievi agricoli. Per il 1979 non esistono ancora stime analoghe che certamente indicherebbero cifre molto più elevate.

Gli effetti dei miglioramenti quantitativi e qualitativi del regime preferenziale comunitario potrebbero essere più sostanziali se più estesa fosse la conoscenza del sistema e più ampia la sua applicazione. La Commissione organizzerà, come per il passato, un programma di seminari nei Paesi beneficiari, basati soprattutto su discussioni particolari dirette a determinati settori economici.

AIUTO ALIMENTARE

La Comunità Economica Europea nel quadro delle proprie azioni a favore dei Paesi in via di sviluppo fornisce, a titolo di aiuto alimentare, dei rilevanti quantitativi di cereali, latte scremato in polvere, butteroil e zucchero.

Il programma in cereali deriva dagli impegni presi dalla Comunità nell'ambito della Seconda Convenzione per l'aiuto alimentare, firmata a Washington nel 1971. Il contributo complessivo della Comunità per il 1978, invariato rispetto all'anno precedente, è di

1.287.000 tonnellate di cereali, il più consistente dopo quello degli Stati Uniti d'America.

Le forniture comunitarie in cereali sono divise in azioni eseguite direttamente dalla Comunità in quanto tale (56 per cento del quantitativo globale, ossia 720.500 tonnellate) e azioni bilaterali degli Stati membri (44 per cento, ossia 566.500 tonnellate).

I programmi in prodotti lattiero-caseari e in zucchero non derivano invece da impegni internazionali e sono eseguiti direttamente dalla Comunità in quanto tale.

Per il 1978 la Comunità si è impegnata a fornire 150.000 tonnellate di latte scremato in polvere, 45.000 tonnellate di butteroil e 6.153 tonnellate di zucchero.

Per far fronte alle suddette forniture è stato iscritto nel bilancio 1978 della Comunità Europea un importo complessivo di 223,71 milioni di UCE così ripartite: cereali 88,8 MUCE; latte scremato in polvere 76,05 MUCE; butteroil 56,34 MUCE; zucchero 1,52 MUCE; altre spese 1 MUCE. Tali importi riguardano le spese relative all'acquisto dei prodotti, al trasporto e distribuzione dello stesso, mentre non includono gli oneri relativi alle restituzioni all'esportazione dei prodotti.

Nel 1978 la Comunità in quanto tale ha deciso di fornire aiuti ai seguenti Paesi:

AMERICA LATINA

Antigua, Guyana, Bolivia, Honduras, Giamaica, Perù, Uruguay.

AFRICA

Alto Volta, Angola, Burundi, Capo Verde, Ciad, Comore, R. P. Congo, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Lesoto, Isole Maurizio, Mali, Mauritania, Mozambico, Niger, Ruanda, I. Centro Africano, Sao Tomé e Principe, Seicelles, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tanzania, Togo, Zaire e Zambia.

MEDIO ORIENTE

Egitto, Giordania, R. A. Yemen, RPD Yemen, Libano.

ASIA

Afganistan, Bangladesh, India, Indonesia, Laos, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam.

ORGANISMI INTERNAZIONALI

PAM, UNICEF, UNRWA, CICR, CARITAS, LSCR, CRS (la distribuzione geografica di tali aiuti viene concordata tra gli organismi e la Comunità, e può comprendere anche Paesi non inclusi nella lista che precede).

Per quanto riguarda i programmi di aiuto alimentare bilaterale italiano in cereali, nel corso del 1978 sono stati conclusi accordi di fornitura con i seguenti Paesi:

Paesi	Tonn. cereali	Data della firma
—	—	—
<i>Seconda annata agraria:</i>		
Somalia	15.000	10 marzo 1978
Zaire	5.431	13 ottobre 1978
Etiopia	5.000	27 ottobre 1978
<i>Terza annata agraria:</i>		
Etiopia	5.000	27 ottobre 1978
<i>Prima annata agraria di proroga:</i>		
Etiopia	10.000	27 ottobre 1978
Vietnam	5.000	29 dicembre 1978

Anche nel 1978 sono continuate in sede comunitaria le discussioni dirette ad attuare una riforma della politica dell'aiuto alimentare.

Nel mese di giugno la Commissione ha infatti presentato una proposta diretta a modificare nel suo insieme la vigente procedura di gestione dell'aiuto alimentare comunitario al fine di ovviare agli inconvenienti che attualmente si verificano, aumentare l'efficienza e assicurare un maggior impatto dell'aiuto stesso nei confronti dei Paesi in via di sviluppo.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

A seguito di alcune modifiche apportate in sede di esame da parte delle competenti istanze comunitarie, la proposta di cui sopra si articola nel seguente modo:

1) *Base giuridica:*

La gestione dell'aiuto alimentare comunitario dovrebbe essere disciplinata da un regolamento quadro basato sull'articolo 43 (politica agricola) e sull'articolo 235 (sul quale si basa la politica comunitaria dell'aiuto allo sviluppo);

2) *Ripartizione delle competenze tra Consiglio e Commissione:*

Il Consiglio eserciterebbe competenze in materia di: definizione dei prodotti oggetto degli aiuti; definizione dei quantitativi globali e della ripartizione degli aiuti in cereali tra azioni comunitarie e azioni nazionali; determinazione dell'elenco dei Paesi ed organismi che possono beneficiare degli aiuti; ripartizione tra beneficiari dell'80 per cento del volume degli aiuti. Le decisioni del Consiglio verrebbero prese all'unanimità e non a maggioranza qualificata, come avviene attualmente.

La Commissione invece eserciterebbe competenze per quanto riguarda: la ripartizione del restante 20 per cento degli aiuti, in particolare per far fronte a situazioni di emergenza; la definizione dei prodotti derivati che potrebbero essere oggetto di aiuto; le modalità e la destinazione degli aiuti eseguiti tramite organismi internazionali; le disposizioni relative al trasporto e distribuzione degli aiuti; le modalità di concessione ed utilizzazione degli aiuti; la conclusione degli accordi con i Paesi beneficiari; i problemi di ordinaria amministrazione. Nell'esercizio delle proprie competenze la Commissione verrebbe assistita da un Comitato di gestione.

Tale progetto di regolamentazione recepisce quasi totalmente le richieste avanzate dalla delegazione italiana in sede comunitaria. Da parte nostra è stato infatti più volte sostenuto che l'aiuto alimentare deve essere considerato preminentemente uno strumento di cooperazione allo sviluppo e che quindi si dovrebbe evitare che l'applicazione dei meccanismi della politica agricola comune (articolo 43) possa condurre, come è avvenuto in passato, all'utilizzo dell'aiuto alimentare per sostenere alcune produzioni agricole eccedentarie.

Nel 1978 sono inoltre continuati in sede internazionale i negoziati per il rinnovo dell'accordo internazionale del grano del 1971 e che è costituito da due Convenzioni separate, quella sul commercio internazionale dei cereali e quella sull'aiuto alimentare.

Tali negoziati non hanno finora avuto esito positivo soprattutto a causa di difficoltà emerse nel corso delle discussioni per il rinnovo della Convenzione sul commercio internazionale dei cereali.

Per quanto riguarda il rinnovo della Convenzione per l'aiuto alimentare sono stati compiuti invece dei progressi in sede di negoziato. Tutte le delegazioni hanno accolto l'obiettivo di un quantitativo globale di aiuto alimentare annuo di 10 milioni di tonnellate.

late di cereali e si sono pertanto aperte delle buone prospettive di aumento dell'aiuto da parte dei Paesi donatori.

La nuova Convenzione dovrebbe essere molto simile a quella attualmente in vigore che si è dimostrata un utile strumento internazionale di aiuto allo sviluppo nel settore alimentare. Scopo principale dei negoziati è quindi quello di migliorare quantitativamente e qualitativamente l'attuale Convenzione.

Sul punto più importante, quello dell'aumento dell'ammontare globale degli aiuti alimentari che dovranno essere forniti nel quadro della nuova Convenzione, è stato già raggiunto un accordo da parte di tutti i Paesi membri della Comunità che prevede che la quota comunitaria annua passi dalle attuali 1.287.000 tonnellate a 1.650.000 tonnellate di cereali. Con tale aumento la Comunità darà un importante contributo al raggiungimento del predetto obiettivo mondiale di 10 milioni di tonnellate di cereali.

Gli altri punti decisi in sede comunitaria riguardano delle proposte di modifica dell'attuale Convenzione che la Commissione avanzerà in sede di negoziato. Tali modifiche dovrebbero portare ad un miglioramento qualitativo degli aiuti alimentari forniti dai Paesi donatori che parteciperanno alla nuova Convenzione.

Tra questi punti figurano due che rivestono un particolare interesse per il nostro Paese, ossia quello relativo ad una maggiore utilizzazione del riso nel quadro della nuova Convenzione e quello che riguarda la possibilità di eseguire gli aiuti alimentari sotto forma di prodotti cerealicoli di seconda trasformazione.

Tenuto conto dell'impossibilità di rinnovare in tempo utile l'Accordo internazionale del grano i Paesi membri dell'Accordo hanno deciso di prorogarlo una quarta volta fino al 30 giugno 1979.

Il contributo della Comunità alla proroga (1978-1979) della Convenzione per l'aiuto alimentare è rimasto inalterato (1.287.000 tonnellate di cereali) rispetto alla proroga precedente. Anche il contributo bilaterale italiano non ha subito modifiche (82.000 tonnellate di cereali).

PRODOTTI DI BASE

1. — Caffè

Il funzionamento dell'accordo internazionale sul caffè è stato, nel corso del 1978, fortemente condizionato dall'instabilità del mercato che sembra non volersi rassegnare ad un ritorno alla normalità a tre anni dalla ormai storica gelata brasiliana del 1975.

A causa delle fluttuazioni dei prezzi del caffè non si è finora potuto realizzare l'auspicato consenso tra Paesi produttori e consumatori sulla revisione delle clausole economiche di detto accordo.

Tali clausole, stabilite nel 1976 e basate sulla introduzione di contingenti all'esportazione operanti secondo una forcella di prezzi minimo e massimo, non sono apparse infatti in grado di svolgere un'effettiva funzione regolatrice. Difficoltà si sono anche riscontrate per quanto riguarda l'istituzione di uno stock regolatore.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Di fronte a questa situazione, l'ultima sessione del Consiglio ICCO (15-29 settembre 1978) non poteva che essere interlocutoria in attesa che produttori e consumatori riescano a conciliare le divergenti posizioni.

2. — Cacao

La necessità di pervenire ad un nuovo accordo, che sostituisca quello del 1975, è stata al centro di numerose riunioni del Consiglio ICCO e del Comitato preparatorio. Le motivazioni alla base del rinegoziato sono apparse essere sostanzialmente le seguenti:

1) il presente accordo, entrato peraltro in vigore soltanto il 7 novembre 1978, non ha mai effettivamente funzionato in quanto la forcella prezzi è stata irrealisticamente fissata ad un livello troppo basso, ciò che ha impedito l'operatività dello stock regolatore;

2) le disposizioni economiche contenute nell'accordo 1975 si sono rivelate del tutto inadeguate;

3) la rinegoziazione potrebbe permettere la partecipazione USA ad un nuovo accordo.

La posizione CEE, peraltro non unitaria su altri punti del progetto di Accordo, è caratterizzata dal consenso di massima sulle misure riguardanti l'istituzione e il finanziamento di uno stock regolatore, la forcella dei prezzi e i meccanismi di revisione. La convocazione della Conferenza negoziale di Ginevra (22 gennaio - 9 febbraio 1979) dovrebbe comunque consentire un riavvicinamento dei punti di vista dei Paesi produttori e consumatori.

3. — Olio d'oliva

L'Italia ha firmato nel settembre del 1978 il Protocollo del 7 aprile 1978 sulla riconduzione fino al 31 dicembre 1979, dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963.

Tale riconduzione appare particolarmente opportuna al fine di preparare adeguatamente il negoziato per un nuovo Accordo previsto per il periodo 20 marzo-6 aprile 1979.

I lavori preparatori finora svoltisi hanno permesso alla CEE di elaborare una linea comune riguardo al sostegno del consumo, attraverso la partecipazione al Fondo di propaganda, al miglioramento delle tecniche oleicole, all'allargamento del campo di applicazione dell'accordo alle olive da tavola. Infine, a differenza di quanto avviene per altri prodotti di base quali, ad esempio, il cacao o il grano, la Comunità si oppone per l'olio di oliva alla costituzione di uno stock regolatore, considerato non idoneo ad assicurare la stabilità del mercato e prezzi equi.

4. — Zucchero

L'Accordo Internazionale dello zucchero è stato adottato in sede UNCTAD a Ginevra alla fine del 1977 allo scopo di stabilizzare le disponibilità ed i prezzi ad un livello tale che sia soddisfacente sia per produttori che per i consumatori.

Esso prevede la stabilizzazione dei prezzi entro una forcella di 11-21 cent. di dollaro USA per libbra da ottenere facendo ricorso a contingenti all'esportazione e ad uno stoccaggio di circa 2,5 milioni di tonnellate di questo prodotto.

La CEE non ha aderito sino ad ora a tale accordo a causa sia della diversa valutazione con i Paesi esportatori sugli effetti che avranno le norme relative alla manovra delle quote di esportazione ed alla politica degli stocks sia per una diversa interpretazione sul ruolo che in detto accordo la Comunità dovrebbe avere (alla CEE si sarebbe voluto assegnare uno status di « importatrice netta », in considerazione delle importazioni di 1,3 tonnellate di zucchero provenienti dai Paesi ACP e non di « esportatrice netta » come avrebbe voluto).

Quanto all'eventuale adesione della CEE all'Accordo, si è recentemente esaminata la possibilità (accettata da tutti i Paesi con la sola riserva della Francia) di dar corso, in sede di Consiglio dello Zucchero, a contatti informali per l'analisi delle modalità della partecipazione CEE all'accordo, basata però sul principio dell'« equivalenza degli obblighi ».

Per quanto concerne la posizione del nostro Paese, occorre tenere presenti due fattori, uno politico (opportunità della partecipazione visto l'importanza dell'Accordo Zucchero nel quadro del programma UNCTAD) ed uno economico (eventuali difficoltà che deriverebbero alle esportazioni comunitarie qualora gli attuali importatori di zucchero comunitario partecipassero ad un accordo da cui la CEE restasse esclusa).

Ovviamente non può, però, tacersi l'eventuale pericolo che l'adesione all'accordo possa comportare ostacoli allo sviluppo produttivo in atto in Italia (ove manca poco all'autosufficienza a seguito di un preciso impegno di politica del settore).

Considerati questi aspetti sembra pertanto che la posizione italiana possa essere sufficientemente aperta a tutti quei compromessi che realisticamente possano permettere una futura partecipazione della CEE all'accordo. Comunque, la Commissione CEE fornirà uno studio su quelle che potrebbero essere le implicazioni sulla produzione interna e sulle esportazioni della partecipazione della Comunità all'accordo.

5. — Gomma

La gomma naturale fa parte del nucleo dei prodotti di base elencati nella risoluzione 93 (IV) dell'UNCTAD, per i quali l'istituzione di un sistema di scorte potrebbe contribuire alla stabilizzazione del mercato.

Un possibile accordo internazionale sulla gomma naturale, ha costituito pertanto l'oggetto di discussioni intergovernative iniziate nel gennaio 1977 e culminate con la prima sessione della Conferenza negoziale, svoltasi a Ginevra dal 6 al 24 novembre 1978. Anche se non si è ancora giunti all'adozione di un Accordo, sensibili progressi sono stati compiuti in questa direzione. In particolare, la Comunità si propone come obiettivi: a) la garanzia di forniture sufficienti e regolari, a condizioni ragionevoli, alle industrie comu-

nitare consumatrici di gomma naturale e *b*) una migliore stabilizzazione dei prezzi della gomma naturale secondo la loro tendenza a lungo termine sul mercato internazionale, equilibrando l'offerta e la domanda tramite un sistema di scorte.

6 — Rame

La quinta riunione preparatoria sul rame (Ginevra, 9-14 ottobre 1978) ha confermato l'estrema difficoltà di realizzare una convergenza generale sulla necessità stessa di un accordo internazionale.

In effetti, il comportamento negativo di USA, Canada, Giappone e, tra i Paesi CEE, di Germania Federale e Regno Unito, che nella terza riunione preparatoria avevano accettato di continuare il processo negoziale in due tappe, ha chiaramente dimostrato che, nelle loro intenzioni, la creazione di un organismo sul rame dovrebbe nei fatti costituire la tappa finale di un accordo e non una fase preliminare anche se di durata indeterminata del negoziato per un accordo internazionale.

Di fronte a tale opposizione, sono finora risultati vani gli sforzi della Comunità Europea volti a rilanciare le discussioni. Qualora nessun accordo dovesse essere raggiunto neanche nella sesta riunione preparatoria (12-16 marzo 1979), il problema « rame » sarà sollevato alla V UNCTAD prevista per il mese di maggio a Manila.

7. — Cotone

La costituzione di stocks a livello internazionale non sembra appropriata. La CEE è, comunque, favorevole alla promozione commerciale, all'assistenza alla ricerca e allo sviluppo e ad una politica di contratti a lungo termine fra gli operatori economici.

8. — Banane

La Conferenza convocata a Roma nei giorni 2-6 ottobre 1978 non ha permesso di giungere ancora ad un accordo sulle banane. La Comunità considera comunque come punti fermi di un eventuale accordo sia un'intesa sui contingenti all'esportazione sia la garanzia da concedere alle importazioni preferenziali dei Paesi ACP.

9. — Grano

Le difficoltà esistenti in merito alla conclusione di un nuovo accordo sul grano sono il riflesso degli interessi che contrappongono non solo i Paesi esportatori tra di loro, ma anche Paesi produttori e consumatori.

Le due sessioni della Conferenza delle Nazioni Unite sul grano tenutesi nel corso del 1978 hanno permesso di formulare una serie di proposte sui principali nodi del negoziato che riguardano:

a) il problema del volume della ripartizione e del finanziamento degli stocks regolatori;

b) l'adozione di un sistema di prezzi che eviti fluttuazioni eccessive nel mercato del grano;

c) le disposizioni da prendere a favore dei Paesi in via di sviluppo.

10. — Stagno

L'obiettivo della stabilità del mercato, minacciata nel 1978 dalla carenza del prodotto e dal comportamento irregolare della domanda, ha determinato un'intensa serie di consultazioni in vista di un rinegoziato dell'accordo del 1975 che scadrà nel giugno 1980. Al riguardo il problema più importante del rinegoziato sembra essere costituito dal meccanismo di revisione dei prezzi.

IL DIALOGO NORD-SUD GLI OBIETTIVI GENERALI DEL DIALOGO

Da parte italiana si condivide la tesi da tempo sostenuta nelle varie sedi multilaterali che, nel contesto della crescente interdipendenza fra i vari sistemi economici, le prospettive di superamento della crisi mondiale non dipendono soltanto da una più intensa cooperazione fra i paesi industrializzati, ma anche dall'allargamento della cooperazione economica ai paesi del Terzo Mondo. Una maggiore apertura verso i paesi in via di sviluppo è, tra l'altro, una delle condizioni necessarie a favorire il processo di riconversione produttiva necessario al risanamento della nostra economia.

Obiettivo principale del dialogo nord-sud deve essere innanzitutto quello di stabilire le premesse per tale collaborazione, attraverso la creazione delle condizioni di fondo e di adeguati strumenti operativi.

La strategia dello sviluppo per gli anni ottanta dovrà essere ispirata soprattutto a questa esigenza di collaborazione in vista di una migliore divisione internazionale del lavoro e della produzione e di una più equa ripartizione delle risorse mondiali.

Sarà quindi necessario che prima della conclusione del presente decennio siano avviati a conclusione i vari negoziati che si svolgono da tempo in sede UNCTAD nel contesto del dialogo nord-sud e che siano trovate soluzioni soddisfacenti per tutti gli altri problemi che si presentano nel quadro dei rapporti fra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo.

I principali temi da affrontare sono i seguenti:

1) *Trasferimento di risorse.*

L'obiettivo dello 0,70 per cento del p.n.l., a titolo di aiuto pubblico allo sviluppo, è stato raggiunto e superato soltanto da un numero assai ristretto di paesi industrializzati (in prevalenza, scandinavi e del nord Europa). L'Italia, a causa della difficile situazione che caratterizza da anni l'economia nazionale, non è stata finora in grado di aumentare i propri contributi nel quadro dell'aiuto pubblico allo sviluppo; ma sta cercando, attraverso un disegno di legge

attualmente all'esame del Parlamento, di creare mezzi di intervento più adeguati e che ci consentano di avvicinarci gradualmente ad un volume di aiuti pubblici pari alla media DAC (0,35 per cento).

2) *Fondo Comune e stabilizzazione dei prezzi delle materie prime.*

L'Italia si è sempre pronunciata a favore della stabilizzazione dei prezzi e di una maggiore sicurezza e regolarità di approvvigionamento delle materie prime: obiettivi da raggiungere attraverso la conclusione di accordi basati sulla gestione di « stocks » regolatori o di altri meccanismi adeguati.

Siamo quindi favorevoli alla costituzione di un Fondo Comune che, funzionando da cassa di compensazione fra i vari accordi, ne faciliti il funzionamento, effettuando al tempo stesso interventi in settori connessi con la produzione e la commercializzazione delle materie prime in questione.

Nell'ultima Conferenza di Ginevra si sono fatti sostanziali passi avanti verso un avvicinamento delle posizioni dei vari Paesi; noi riteniamo che altri progressi potranno essere fatti nel prossimo negoziato che avrà luogo alla fine del prossimo mese di febbraio, in modo da porre le basi per l'accordo definitivo che potrebbe essere raggiunto a Manila, nel corso dell'UNCTAD.

Divergenze di fondo tra l'Italia e la Jugoslavia su questo problema non ve ne sono: a differenza degli jugoslavi, tuttavia, noi riteniamo, come altri Paesi occidentali, che nella struttura finanziaria del Fondo Comune i contributi finanziari degli Stati debbano svolgere un ruolo meno importante del ruolo svolto dai depositi di capitale effettuato dagli Accordi sulle materie prime partecipanti al Fondo.

3) *Indebitamento dei paesi in via di sviluppo.*

A seguito della Risoluzione approvata dalla Conferenza UNCTAD sull'indebitamento, nel marzo scorso, le nostre amministrazioni competenti stanno esaminando la possibilità di annullare le rate dei debiti con l'Italia a scadenza nel prossimo triennio nei confronti di un gruppo di paesi strutturalmente più deboli o maggiormente colpiti dalla crisi economica. Dato lo stato di avanzamento dei lavori, riteniamo che una decisione possa essere presa a scadenza relativamente breve.

4) *Trasferimento delle tecnologie.*

I lavori per la redazione di un codice di condotta per il trasferimento delle tecnologie stanno svolgendosi attualmente in sede UNCTAD. L'Italia continua a mantenere un atteggiamento di massima apertura nei confronti dell'accoglimento delle istanze dei paesi in via di sviluppo, nella convinzione che il trasferimento di risorse

e di conoscenze in materia di tecnologie, di know-how e di brevetti di fabbricazione giochi un ruolo di primo piano nel processo di ristrutturazione delle attività produttive attraverso una maggiore cooperazione fra nord e sud.

Occorre tuttavia precisare che l'accoglimento, da parte nostra, di un codice internazionale di condotta sulla materia resta subordinato alla sua compatibilità con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, in particolare con quanto si riferisce alla libertà dell'iniziativa privata nel campo delle attività imprenditoriali.

Per questo motivo, siamo contrari a dare un carattere vincolante al codice, cosa che invece gli jugoslavi, come tutto il gruppo dei « 77 », reclamano; siamo invece d'accordo con gli jugoslavi sull'opportunità dell'inserimento nel codice delle società multinazionali.

5) *Investimenti nei paesi in via di sviluppo.*

Al problema del trasferimento delle tecnologie è collegato quello degli investimenti nei p.v.s., in quanto strumento indispensabile della cooperazione economica.

È all'uopo necessario che i paesi emergenti contribuiscano essi stessi, con misure e comportamenti adeguati, a creare le condizioni adatte ad incoraggiare gli investimenti nei diversi settori produttivi da parte dei paesi industrializzati; da parte nostra occorrerà naturalmente perfezionare gli strumenti giuridici nazionali e internazionali atti a garantire gli imprenditori da taluni tipi di rischi.

6) *Commercio internazionale.*

L'Italia ha sempre sostenuto l'esigenza di consolidare, attraverso sforzi comuni, il sistema mondiale del libero commercio. Questa linea si applica anche al commercio con i paesi in via di sviluppo, nei cui confronti, attraverso la Comunità Economica Europea, praticiamo da tempo il sistema delle preferenze generalizzate. A questo sistema, che ha subito una serie di miglioramenti di anno in anno, si aggiungeranno le intese che verranno raggiunte nel quadro dei negoziati multilaterali in sede GATT: negoziati per la cui conclusione positiva l'Italia si adopera attivamente.

7) *Riforma del sistema monetario internazionale.*

L'Italia condivide il punto di vista dei paesi in via di sviluppo che la stabilizzazione dei prezzi delle materie prime sia un problema collegato anche ad una maggiore stabilità del sistema monetario internazionale.

Noi riteniamo che si debba operare nel senso del raggiungimento di tale obiettivo e che la creazione del Sistema Monetario Europeo sia certamente un passo avanti molto importante a tale fine.

8) *Comitato Plenario delle Nazioni Unite per la supervisione del dialogo nord-sud.*

Questo Comitato, creato dalla 32ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite con il compito di facilitare l'andamento del dialogo nord-sud, aveva iniziato i suoi lavori nel febbraio 1978. Dopo una prima riunione di carattere procedurale, le riunioni del Comitato sono state interrotte nel maggio successivo a causa del mancato raggiungimento di un accordo sul ruolo e sulle funzioni dell'organismo.

Successivamente, in sede di 33ª Assemblea Generale, si è fatto qualche progresso in materia di avvicinamento dei punti di vista divergenti. L'Italia, che con gli altri paesi membri della Comunità Economica Europea si era già identificata con una posizione abbastanza aperta e accettata anche dai paesi in via di sviluppo, ha ribadito la propria concezione del Comitato in questo organo propulsore dei negoziati in corso: nel senso che il Comitato non deve esso stesso condurre negoziati, ma identificare e proporre soluzioni e schemi atti a facilitare, nelle sedi competenti, la conclusione dei negoziati stessi.

La posizione italiana e jugoslava su questo punto possono quindi considerarsi molto vicine.

9) *Preparazione della quinta UNCTAD.*

Siamo convinti, come gli jugoslavi, che la quinta UNCTAD debba rappresentare la fase conclusiva — almeno sul piano sostanziale — dei negoziati che stanno tuttora svolgendosi nel quadro del dialogo nord-sud, in modo da creare le premesse per passare agli aspetti più concreti e operativi della cooperazione tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo.

Nelle linee generali, la posizione jugoslava sui temi del dialogo nord-sud è sostanzialmente quella del Gruppo dei « 77 », di cui il paese fa parte. Tuttavia, la sua caratteristica di paese già avanti nel processo di industrializzazione, porta sovente la Jugoslavia su linee molto più moderate di quelle dei meno sviluppati del Gruppo e quindi su posizioni abbastanza vicine alle nostre.

Nel corso dei negoziati che si svolgono nel quadro del dialogo abbiamo mantenuto con le delegazioni jugoslave rapporti molto utili e molto costruttivi.

CAPITOLO XV

IL DIALOGO EURO-ARABO

Gli sviluppi della situazione nel Vicino Oriente dopo il viaggio del Presidente Sadat a Gerusalemme hanno condizionato in vario modo l'andamento del dialogo euro-arabo nel corso del 1978.

In un primo, non breve, periodo la divisione intervenuta nel campo arabo - non solo tra l'Egitto e tutti gli altri, ma in seno a questi ultimi tra i componenti del « fronte della fermezza » e quelli che sono chiamati « moderati » - ha fatto sì che i nostri interlocutori abbandonassero la richiesta - su cui avevano sempre insistito - di dare al dialogo un maggior contenuto « politico ». Con tale richiesta gli arabi avrebbero voluto in passato ottenere dai Nove un impegno più vivace nella questione del Vicino Oriente, nel senso ovviamente di un accoglimento completo delle loro tesi sul conflitto con Israele. Ma, venute a differenziarsi le posizioni degli arabi con l'iniziativa di pace egiziana, essendo anzi tali posizioni opposte tra di loro, i Paesi arabi si sono trovati in difficoltà nei confronti dei Nove; e la conseguenza è stata anche un certo loro distacco nei confronti del Dialogo. Questa è stata l'impressione che gli europei hanno tratto dal rinvio - chiesto dagli arabi - di vari incontri di Commissioni di lavoro formate da esperti delle due regioni ed addirittura della Commissione generale, massimo organo del Dialogo che dovrebbe riunirsi due volte all'anno e che non è stato possibile convocare nel primo semestre del 1978.

Rallentamento dell'attività, ma non stasi; gli europei infatti cercavano di approfondire durante tale periodo le ragioni, gli obiettivi, le prospettive e gli strumenti del Dialogo, elaborando un documento che veniva approvato all'inizio di novembre. Da tali « Elementi di riflessione sul Dialogo euro-arabo » - come il documento veniva intitolato - era peraltro stralciata la parte concernente gli aspetti economici che formava oggetto di uno studio specifico della Commissione CEE dal titolo « Obiettivi economici della Comunità nel dialogo euro-arabo ».

Gli « Elementi di riflessione » sono stati naturalmente sottoposti alle istanze comunitarie e della Cooperazione politica per essere quindi portati all'attenzione dei Ministri dei Nove.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Ma anche sul piano dei rapporti tra i Nove ed i Paesi arabi il rallentamento di attività non ha significato stasi o immobilismo; specie nella seconda metà dell'anno varie Commissioni di lavoro si sono riunite ed hanno anzi messo a punto documenti ed iniziative di indubbia importanza; di alcune - approvate dalla Commissione Generale - si dirà in seguito.

L'atteggiamento degli Stati arabi aveva infatti subito un'evoluzione, questa volta favorevole, al rilancio del Dialogo; nel campo arabo - escluso l'Egitto - si era giunti infatti alla conclusione che nei confronti degli europei fosse preferibile ignorare la differenza tra i vari punti di vista per salvare una collaborazione che in vari campi aveva dato buoni risultati. Comunque sia, la Commissione Generale poteva essere convocata nel mese di dicembre a Damasco, in assenza tuttavia dei rappresentanti egiziani.

La « formula di Dublino » (il Dialogo si svolge tra una delegazione europea ed una araba, senza ulteriori specificazioni nazionali) se era in passato servita per ammettere la presenza dei rappresentanti dell'OLP, ha permesso questa volta di « ignorare » l'assenza di quelli egiziani. Negli attacchi che il Ministro degli Esteri siriano ha sferrato, nel suo discorso inaugurale, agli accordi di Camp David « che creerebbero nuove tensioni nel Vicino Oriente », né l'Egitto né il Presidente Sadat venivano menzionati; il che, oltre ad accentuare la finzione dell'unità dello schieramento arabo, ha evitato agli europei un notevole imbarazzo.

Durante la Commissione gli arabi, comunque, insistevano per riportare il Dialogo su un piano politico, esortando gli europei ad un più completo accoglimento delle loro tesi sul conflitto arabo-israeliano, sulla funzione da attribuire all'OLP, sul giudizio da dare alle iniziative di pace attualmente in corso. Gli europei confermarono su tali argomenti il loro punto di vista, più volte formulato in sede di cooperazione politica europea ed espresso nell'ambito delle Nazioni Unite.

Agli arabi, che esprimevano la speranza di ricevere una risposta alla richiesta di un riconoscimento dell'OLP quale « rappresentante legittimo del popolo palestinese », gli europei si sono limitati a rispondere che prendevano nota degli elementi fornitigli e che li avrebbero portati a conoscenza dei rispettivi Governi. Analoga risposta (che però non è stata inclusa nel comunicato finale) era data ad un'altra richiesta araba, vale a dire che i Ministri degli Esteri dei Nove si incontrino appena possibile con quelli degli stati arabi.

L'evidente rinnovato interesse dei nostri *partners* arabi per il Dialogo, seppure originato principalmente da preoccupazioni politiche, ha avuto effetti positivi nei settori della cooperazione economica, finanziaria, tecnologica e culturale.

Va ricordata così l'approvazione dei progetti di studi ed altre attività presentati dalle Commissioni di lavoro, per un ammontare globale di 3,7 milioni di UCE (di cui 800 mila a carico degli europei): tra i vari progetti vanno citati lo studio di fattibilità per la creazione di un Istituto Politecnico arabo a Damasco ed il progetto di assistenza europea all'istituendo Centro arabo di formazione professionale che dovrebbe sorgere a Tripoli. È importante notare che

si è riusciti inoltre a risolvere il problema della chiave di ripartizione delle spese per gli studi relativi all'istituzione di un Centro Euro-arabo per il trasferimento della tecnologia. Gli arabi infatti hanno rinunciato alla loro richiesta di principio intesa ad ottenere che l'Europa si addossasse il 50 per cento dell'onere relativo.

Come si è accennato, la Commissione Generale di Damasco ha approvato anche i rapporti congiunti di alcune Commissioni di lavoro (che come è noto riguardano: industrializzazione, agricoltura e sviluppo rurale, infrastrutture di base, commercio, cooperazione finanziaria, cooperazione scientifica e tecnologica, questioni culturali, sociali e della manodopera) ed ha dedicato particolare attenzione a quei settori in cui si sono realizzati notevoli e talvolta inaspettati progressi. Basterà citare la dichiarazione comune adottata sui principi che dovrebbero reggere le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori migranti e delle loro famiglie; i principi (che potranno essere incorporati in un'apposita Convenzione) per la promozione e la protezione degli investimenti; ed il documento con cui si prende atto dei risultati già ottenuti nel campo culturale e ci si impegna a realizzare una serie di nuove iniziative. Particolare rilievo riveste in questo contesto il Simposio che si terrà ad Amburgo nel settembre 1979 sui rapporti tra le due civiltà, europea ed araba: la manifestazione che si articolerà in un vasto programma è in grado di destare vivo interesse, e non solo negli ambienti specializzati.

In definitiva sembra si possa concludere che il Dialogo, che all'inizio dell'anno sembrava dover entrare in una fase di attesa, superando indubbe difficoltà, è riuscito a dar prova di una certa vitalità che permette di prevedere un suo più pieno e soddisfacente rilancio.

APPENDICE**CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA DEI CONSIGLI EUROPEI DI COPENAGHEN, BREMA E BRUXELLES. CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA AL TERMINE DELLA CONFERENZA TRIPARTITA**

CONSIGLIO EUROPEO

COPENAGHEN, 7-8 APRILE 1978.

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA*I. Situazione economica e sociale.*

Il Consiglio Europeo ha convenuto che la Comunità e gli Stati membri sviluppino entro i prossimi tre mesi una strategia comune per invertire l'attuale insoddisfacente tendenza della situazione economica e sociale della Comunità. Il Consiglio Europeo è convinto che questa linea di azione apporterà un importante contributo all'azione internazionale generale volta a promuovere la ripresa economica mondiale. Essa faciliterà nello stesso tempo progressi verso l'unione economica e monetaria.

La strategia comune dovrà abbracciare i problemi economici e monetari, l'occupazione, l'energia, gli scambi commerciali, i problemi industriali e le relazioni con i Paesi in via di sviluppo.

Il Consiglio Europeo ha chiesto al Consiglio (Affari generali) di coordinare gli sforzi del Consiglio nelle sue varie composizioni e di preparare le necessarie conclusioni del Consiglio Europeo per la sessione del luglio 1978.

1. Il Consiglio ritiene essenziale che la Comunità pervenga entro la metà del 1979 ad un tasso annuo di crescita del 4,5 per cento.

Mirando a questo obiettivo la Comunità valuterà nei prossimi mesi gli effetti delle attuali politiche economiche nazionali e, su tale base, definirà se siano necessarie misure coordinate intese ad attuare la necessaria crescita all'interno della Comunità e, in casi determinati, il margine di manovra di cui gli Stati membri dispongono a tal fine.

Durante questo stesso periodo la Comunità appoggerà mediante misure comuni l'azione degli Stati membri e farà un migliore uso degli strumenti comuni che già esistono per ridurre le attuali limitazioni alle possibilità di azione degli Stati membri. In proposito, il Consiglio si è riferito al cosiddetto strumento comunitario di prestito. Esso ha altresì invitato il Consiglio dei Governatori della BEI ad adottare nella riunione di giugno una decisione per il raddoppio del capitale della Banca.

2. Il Consiglio Europeo ha discusso della necessità di una maggiore stabilità monetaria, sia all'interno della Comunità sia su scala mondiale. In questo contesto esso ha riconosciuto la necessità di evitare movimenti perturbatori di capitali.

3. Il Consiglio Europeo ha espresso la sua grave preoccupazione per il persistere dell'elevato tasso di disoccupazione e ha convenuto che il miglioramento della situazione dell'occupazione costituisce un obiettivo chiave dell'intera strategia comune della Comunità. Ha sottolineato l'importanza dell'obiettivo di crescita della Comunità in tale contesto.

Il Consiglio Europeo ha convenuto che si esamini la necessità di misure specifiche complementari per combattere la disoccupazione, con particolare riguardo ai giovani.

Il Consiglio Europeo concorda con il Comitato Permanente dell'Occupazione nel ritenere che il miglior modo di affrontare la disoccupazione sia creare nuovi posti di lavoro mediante politiche attive nei settori economico, dell'occupazione e degli investimenti ma che sia altresì necessario esaminare ulteriormente se misure di ripartizione del lavoro possano svolgere un ruolo integrativo per attenuare gli attuali gravi problemi dell'occupazione.

4. Il Consiglio Europeo è convinto che una sostenuta stabilità economica internazionale dipende in larga misura dai vigorosi sforzi fatti in tutti i Paesi industrializzati per ridurre la dipendenza dal petrolio di importazione grazie a risparmi di energia e ad una accresciuta produzione energetica.

Il Consiglio Europeo ha convenuto che l'elevata domanda di petrolio di importazione costituisce un problema cruciale per la Comunità. È urgente la necessità di più ampi e vigorosi sforzi a livello nazionale e comunitario per ridurre la domanda e accrescere la fornitura di energia all'interno della Comunità. Esso ha riconosciuto che ciò presuppone investimenti su ampia scala. A tali sforzi si dovrà dare un'alta priorità in quanto promuoveranno l'attività economica e contemporaneamente creeranno nuovi posti di lavoro e miglioreranno la bilancia dei pagamenti.

5. Il Consiglio Europeo ha convenuto che una sostenuta espansione del commercio mondiale è indispensabile per promuovere la ripresa dell'economia mondiale. Pertanto dovranno essere contrastate le tendenze protezionistiche. Una sollecita e positiva conclusione dei

negoziati commerciali multilaterali aumenterà la fiducia nel sistema commerciale mondiale.

Il Consiglio Europeo ha convenuto che si debbano compiere ulteriori progressi per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci all'interno della Comunità.

6. Il Consiglio Europeo ha rilevato la necessità di ripristinare la competitività delle industrie in crisi. Questo rimane l'obiettivo fondamentale delle politiche nazionali e della Comunità in questo settore.

In tale contesto, ha sottolineato la necessità di istituire quadri tripartiti, a livello europeo, per superare i gravi problemi della sovraccapacità strutturale di varie industrie e promuovere una struttura industriale in grado di mantenersi nella concorrenza mondiale.

7. Il Consiglio Europeo ha sottolineato che il raggiungimento di una maggiore coesione interna, anche attraverso la riduzione degli squilibri regionali, è uno degli obiettivi chiave della costruzione comunitaria.

8. Il Consiglio Europeo ha ricordato le risoluzioni del Consiglio dei Ministri del novembre 1975 e del luglio 1976 che hanno riconosciuto la necessità di un riesame dei problemi agricoli delle regioni mediterranee della Comunità.

In questo spirito, il Consiglio Europeo ha ritenuto che il Consiglio dei Ministri dell'agricoltura debba fare ogni sforzo per giungere ad una decisione entro la fine di aprile, prendendo in considerazione le proposte della Commissione.

9. Il Consiglio Europeo ha notato che un aumento generale della portata degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo rafforzerà le loro possibilità di svolgere un ruolo più importante nella ripresa economica mondiale.

Il Consiglio Europeo ha riaffermato la volontà della Comunità di contribuire costruttivamente al progresso nel dialogo Nord-Sud, per promuovere un ordine economico più giusto e più equo su scala mondiale.

10. Il Consiglio Europeo ha chiesto al Consiglio nelle sue varie composizioni di effettuare nei tre prossimi mesi i necessari passi verso l'attuazione degli obiettivi di cui sopra.

II. Comitato Economico e Sociale.

Il Consiglio Europeo ha approvato il testo riportato nell'Allegato A.

III. Relazioni con il Giappone.

Il Consiglio Europeo ha approvato il testo riportato nell'Allegato B.

IV. Elezioni dirette e dichiarazione sulla democrazia.

Il Consiglio Europeo ha approvato il testo riportato nell'Allegato C, adottando contemporaneamente una dichiarazione sulla democrazia riportata nell'Allegato D.

V. Fondazione europea.

In seguito alla decisione di principio presa dal Consiglio Europeo nella riunione del 5-6 dicembre 1977, i Capi di Stato e di Governo hanno fissato gli scopi e i compiti della Fondazione e si sono accordati sui limiti della struttura e del finanziamento della Fondazione stessa, come indicato negli Allegati E e F. Il Consiglio Europeo ha deciso che le discussioni formali sulla istituzione della Fondazione si svolgano al più presto.

La sede della Fondazione sarà a Parigi.

VI. Inquinamento del mare.

Il Consiglio Europeo ha approvato il testo contenuto nell'Allegato G.

VII. Turchia ed altri Paesi terzi.

I Ministri degli Affari Esteri discuteranno il problema relativo alla credibilità della politica della CEE nei confronti dei Paesi terzi, specialmente nel Mediterraneo, nella riunione informale che si terrà in maggio a Hesselet e che sarà stata precedentemente preparata dai Direttori politici.

VIII. Relazioni Est-Ovest dopo Belgrado.

Il Consiglio Europeo ha avuto uno scambio di opinioni sui recenti sviluppi delle relazioni Est-Ovest. Esso ha rilevato che la distensione è influenzata dagli eventi che si verificano nel mondo intero. Esso ha posto in rilievo l'importanza del fatto che continuino le discussioni multilaterali, avviate a Belgrado, sull'applicazione dell'Atto finale di Helsinki. I Nove intendono pertanto proseguire la loro stretta cooperazione e quella con altri Stati partecipanti in previsione della prossima riunione della CSCE che si terrà a Madrid nel 1980.

IX. Medio Oriente.

Per la Conferenza stampa tenuta dal Presidente del Consiglio Europeo al termine della sessione il Consiglio Europeo ha adottato le seguenti linee direttrici:

«I Capi di Stato e di Governo hanno preso in esame la situazione in Libano e nel Medio Oriente.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Essi hanno deplorato tutti i recenti atti di violenza nella regione e desiderano esprimere la loro profonda preoccupazione per i tragici avvenimenti nel Libano. Essi hanno reiterato il loro appoggio alle Risoluzioni nn. 425 e 426 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed auspicato una rapida e completa attuazione di queste Risoluzioni. Hanno sollecitato tutte le parti a collaborare pienamente con la forza interinale delle Nazioni Unite per il Libano nell'esecuzione del suo mandato.

Essi hanno sottolineato il loro impegno nei confronti dell'unità, sovranità ed integrità territoriale del Libano.

Non si deve permettere che gli sviluppi in Libano pregiudichino gli sforzi per un regolamento negoziato globale del conflitto arabo-israeliano e deve essere mantenuto lo slancio del processo di pace in Medio Oriente.

Essi hanno ribadito la loro posizione secondo cui un regolamento deve fondarsi sulla Risoluzione n. 242 del Consiglio di Sicurezza applicata in tutte le sue parti e su tutti i fronti.

I Capi di Stato e di Governo hanno confermato che i principi, esposti nella loro dichiarazione del 29 giugno 1977, restano pienamente validi ».

Il Consiglio Europeo ha convenuto che l'Ambasciatore della Presidenza al Cairo informerà il Ministro degli Affari Esteri dell'Egitto circa le osservazioni del Presidente del Consiglio Europeo. L'Ambasciatore consegnerà il testo al Ministro egiziano facendo presente che non si tratta di una dichiarazione formale dei Nove.

X. *Africa.*

a. *Namibia.*

La dichiarazione riportata nell'Allegato H è stata pubblicata a nome del Consiglio Europeo in data 7 aprile 1978.

b. *Zimbabwe.*

I Nove ritengono insufficiente l'accordo interno di Salisbury. Essi sono del parere che il piano anglo-americano rimanga la migliore base per una soluzione internazionalmente accettabile. Rputano importante che tutte le parti del conflitto vengano prossimamente riunite per evitare una pericolosa *escalation* del conflitto.

c. *Corno d'Africa.*

I Capi di Stato e di Governo hanno proceduto ad uno scambio di opinioni sulla preoccupante situazione nel Corno d'Africa. I Nove appoggiano gli sforzi di mediazione compiuti dall'OUA ed esprimono la speranza che la ricerca di una soluzione negoziata possa essere facilitata dalla prossima riunione di Lagos.

XI. *Terrorismo.*

Il Consiglio Europeo ha pubblicato la dichiarazione riportata nell'Allegato I.

ALLEGATO A**COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

Il Consiglio Europeo ha sottolineato l'importanza che esso an-
nette alle attività del Comitato Economico e Sociale. Esso invita
tutte le parti interessate a contribuire, in occasione del rinnovo del
Comitato nel settembre del 1978, ad accrescere l'efficacia del Comi-
tato stesso, per quanto concerne il suo ruolo nel processo deci-
sionale delle Comunità.

ALLEGATO B

RAPPORTI CON IL GIAPPONE

Il Consiglio Europeo ha ascoltato la relazione presentata dal Presidente della Commissione sui progressi fatti nell'eseguire il mandato, conferitogli dal Consiglio Europeo nell'ultima sessione di dicembre, di proseguire e intensificare le consultazioni con il Governo giapponese, con particolare riguardo alle eccedenze della bilancia dei pagamenti giapponese nel contesto dell'economia mondiale in generale.

Il Consiglio Europeo ha convenuto che il comunicato congiunto CEE-Giappone del 24 marzo può essere considerato solo come una prima tappa delle consultazioni in corso che dovranno essere attivamente portate avanti con il Governo giapponese sulla base degli orientamenti definiti dal Consiglio dei Ministri in febbraio. Il Consiglio Europeo ha approvato le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio dei Ministri del 3 e 4 aprile e ha richiamato l'attenzione sulla necessità che il Giappone adotti misure che permettano di ridurre rapidamente l'eccedenza delle sue partite correnti che continua a destare preoccupazione.

Il Consiglio Europeo ha invitato il Presidente della Commissione ed il Consiglio dei Ministri a proseguire l'esame del problema e a completare la relazione che verrà esaminata nella prossima sessione di luglio.

ALLEGATO C**DATA DELLE ELEZIONI A SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO
DEL PARLAMENTO EUROPEO**

I Capi di Stato e di Governo costatano con soddisfazione che negli Stati membri stanno per concludersi le procedure legislative relative allo svolgimento delle elezioni a suffragio universale diretto del Parlamento Europeo. Dopo aver passato in rassegna le possibili date di tali elezioni, essi hanno convenuto che queste abbiano luogo nel periodo dal 7 al 10 giugno 1979.

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE SULLA DEMOCRAZIA

I Capi di Stato o di Governo degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio Europeo, fanno la seguente dichiarazione.

L'elezione a suffragio universale diretto dei membri del Parlamento Europeo è un avvenimento fondamentale per l'avvenire delle Comunità Europee e costituisce una vistosa manifestazione dell'ideale democratico comune a tutti gli Stati membri.

L'istituzione stessa delle Comunità, fondamento dell'unione sempre più stretta fra i popoli europei prevista dal Trattato di Roma, è il segno della risoluta volontà dei loro fondatori di rafforzare la salvaguardia della pace e della libertà.

I Capi di Stato o di Governo confermano la loro volontà espressa nella dichiarazione di Copenaghen sull'identità europea, di garantire il rispetto dei valori d'ordine giuridico, politico e morale, per loro imprescindibili, e di salvaguardare i principi della democrazia rappresentativa, della supremazia del diritto, della giustizia sociale e del rispetto dei diritti dell'uomo.

L'applicazione di tali principi implica un regime politico di democrazia pluralistica che garantisca la libera espressione delle opinioni nell'organizzazione costituzionale dei poteri e le procedure necessarie alla tutela dei diritti dell'uomo.

I Capi di Stato o di Governo si associano alla dichiarazione congiunta del Parlamento Europeo, del Consiglio e della Commissione con cui dette Istituzioni hanno espresso la loro risoluta volontà di rispettare i diritti fondamentali perseguendo gli obiettivi delle Comunità.

Dichiarano solennemente che il rispetto ed il mantenimento della democrazia rappresentativa e dei diritti dell'uomo in ciascuno degli Stati membri sono elementi essenziali di una partecipazione alle Comunità Europee.

ALLEGATO E

FONDAZIONE EUROPEA

I) *Base giuridica.*

1. La Fondazione è istituita mediante un accordo tra i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. Affinché la Fondazione possa operare senza indugio, i Rappresentanti provvedono affinché le disposizioni che non richiedono un'azione da parte dei parlamenti nazionali entrino immediatamente in vigore, secondo procedure che essi stessi dovranno definire.

II) *Sfera d'azione e obiettivi.*

2. Obiettivo della Fondazione è quello di migliorare la reciproca comprensione tra i popoli della Comunità e di promuovere una migliore conoscenza del patrimonio culturale europeo nella sua ricca varietà e nella sua unità, nonché una maggiore comprensione della costruzione europea.

3. Le attività della Fondazione saranno complementari a quelle di altre istituzioni o organizzazioni operanti nello stesso settore sul piano nazionale, bilaterale o internazionale, nonché ai programmi comunitari; la Fondazione agirà come catalizzatore delle azioni intraprese nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni o organizzazioni esistenti, evitando sempre i duplicati.

Le azioni della Fondazione saranno in linea di massima di tipo indiretto: essa orienterà e stimolerà, eventualmente mediante una partecipazione finanziaria, le azioni intraprese da altre istituzioni o organizzazioni.

La Fondazione potrà anche prendere l'iniziativa di nuove azioni dirette, conformi ai suoi obiettivi.

4. La Fondazione promuoverà le attività necessarie per realizzare le sue finalità, possibilmente in un contesto transnazionale, prestando particolare attenzione ai giovani.

A tal fine, la Fondazione elaborerà il suo programma.

III) *Strutture.*

5. Per realizzare le sue finalità, la Fondazione dovrebbe godere della massima indipendenza, che dovrebbe essere garantita dalla sua struttura e dal suo atto costitutivo; nell'ambito della propria auto-

nomia di gestione, dovrebbe disporre della massima elasticità pur assicurando una gestione equilibrata delle risorse a sua disposizione.

6. Le strutture della Fondazione dovrebbero essere agili e il suo apparato amministrativo ridotto.

7. Gli organi della Fondazione saranno il Consiglio della Fondazione e il Comitato esecutivo.

Essi saranno assistiti da un Segretario Generale.

8. I membri del Consiglio della Fondazione saranno scelti tra personalità di alta levatura, in funzione della loro competenza e della loro esperienza.

Saranno nominati, secondo una procedura da stabilirsi, tra i cittadini della Comunità:

a) dal Consiglio su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento Europeo;

b) dagli Stati membri;

c) mediante cooptazione, in particolare tra i dirigenti di istituzioni o di organizzazioni operanti negli stessi settori.

Essi eserciteranno il loro mandato in tutta autonomia.

9. Il Consiglio della Fondazione assumerà la direzione di quest'ultima. Spetteranno ad esso le decisioni principali e l'elaborazione dei programmi, che fisseranno l'ordine di priorità delle azioni della Fondazione. Esso si riunirà almeno due volte all'anno. Gli spetterà la designazione, fra i suoi membri, del suo Presidente e del Comitato esecutivo incaricato di curare l'esecuzione del programma. Il Presidente presiederà il Consiglio e il Comitato esecutivo della Fondazione.

Il Segretario Generale sarà incaricato di dirigere le attività ordinarie della Fondazione secondo le direttive impartite dal Consiglio della Fondazione e dal Comitato esecutivo. Sarà nominato dal Consiglio della Fondazione.

10. L'atto costitutivo della Fondazione fisserà il numero dei membri del Consiglio della Fondazione e del Comitato esecutivo, nonché la durata del loro mandato.

La sede della Fondazione sarà Parigi.

IV) *Dotazione iniziale e risorse annue.*

11. Dal bilancio della Comunità sarà prelevata, a favore della Fondazione, un'adeguata dotazione iniziale affinché possa svolgere le sue attività, secondo gli obiettivi fissati nell'atto costitutivo, per un ragionevole numero di anni. Ulteriori dotazioni potranno essere previste in un secondo tempo.

La Fondazione potrebbe anche ricevere contributi volontari, di origine pubblica e privata.

12. Per incoraggiare i contributi privati, una disposizione dell'atto costitutivo potrebbe prevedere che, in materia di imposizioni sul piano nazionale, ogni Stato membro conceda ai contributi privati per la Fondazione un trattamento almeno altrettanto favorevole di quello concesso alle organizzazioni e fondazioni comparabili.

13. Qualunque sia la natura dell'atto costitutivo, la gestione finanziaria della Fondazione dovrà essere soggetta ad un controllo.

ALLEGATO *F***DICHIARAZIONE**

Salva restando la sua indipendenza, la Fondazione europea collaborerà in modo adeguato con la Fondazione culturale europea di Amsterdam e con altre istituzioni analoghe le cui attività siano parallele o convergenti con i suoi obiettivi. Tra la Fondazione europea ed il Consiglio d'Europa verrà altresì instaurata un'appropriata collaborazione.

ALLEGATO G

INQUINAMENTO DEL MARE

Dopo aver ascoltato una dichiarazione del Presidente della Repubblica francese sul naufragio di una petroliera sulle coste francesi, e tenendo presente le misure già adottate e le proposte già fatte dalla Commissione e da alcuni Stati membri nel settore della lotta contro l'inquinamento e in quello dell'imposizione di norme minime alle navi, il Consiglio Europeo:

1) ritiene che la Comunità debba fare della prevenzione e della lotta contro l'inquinamento del mare, in particolare da parte degli idrocarburi, un obiettivo importante della sua azione;

2) invita pertanto il Consiglio, previa proposta della Commissione, e gli Stati membri a prendere senza indugio, in seno alla Comunità, misure appropriate e ad adottare atteggiamenti comuni nelle sedi internazionali competenti per quanto riguarda in particolare:

a) la rapida applicazione delle regole internazionali esistenti, con particolare riguardo alle norme minime relative alle condizioni di gestione delle navi;

b) la prevenzione degli incidenti mediante un'azione coordinata degli Stati membri,

in vista di un adeguato funzionamento del sistema delle rotte obbligatorie delle navi,

e in vista di un controllo più stretto nei confronti delle navi che non rispondono alle norme,

c) la ricerca e l'attuazione di misure efficaci di lotta contro l'inquinamento.

ALLEGATO *H***NAMIBIA**

Il Consiglio Europeo ha preso nota della proposta che le Cinque Potenze hanno preparato per un regolamento pacifico in Namibia. Il Consiglio appoggia l'azione delle Cinque Potenze e ritiene che la proposta costituisca una soluzione equa e ragionevole. Esso spera che tutte le parti coinvolte siano in grado di cogliere quest'importante occasione per giungere ad una soluzione pacifica, negoziata conformemente alla Risoluzione n. 385 del Consiglio di Sicurezza.

ALLEGATO I

TERRORISMO

Il Consiglio Europeo ha espresso la sua profonda emozione per il rapimento del Presidente Aldo Moro e per l'assassinio della sua scorta e ha tenuto in tale occasione a manifestare al popolo e al Governo italiano la sua piena solidarietà.

Il Consiglio ha espresso la sua profonda preoccupazione per il moltiplicarsi di simili atti e per il diffondersi del terrorismo in genere: un terrorismo che, qualora non fosse efficacemente combattuto, intaccherebbe il funzionamento e i principi stessi della democrazia. Il Consiglio ha sottolineato la decisa volontà dei nove Stati membri di tutto intraprendere per proteggere i diritti degli individui e le fondamenta delle istituzioni democratiche.

Il Consiglio Europeo ha convenuto che deve essere accordata un'alta priorità al proseguimento degli sforzi volti ad intensificare la cooperazione dei Nove per la difesa delle nostre società dalla violenza terroristica.

È stato concordato che i Ministri responsabili approfondiranno la loro cooperazione e presenteranno al più presto possibile le loro conclusioni sulle proposte fatte di creare uno spazio giudiziario europeo.

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 6 E 7 LUGLIO 1978 — BREMA

I) *Situazione economica e sociale* (1).

Il Consiglio Europeo constata che la Comunità, di fronte ai pericoli suscitati, segnatamente dalla fine del 1973, dalle gravi perturbazioni dell'economia mondiale, ha superato una grave prova, ha dimostrato la sua coesione, dando nel contempo un contributo decisivo alla stabilizzazione dell'economia mondiale.

La situazione nella Comunità non si può tuttavia ancora considerare soddisfacente. Per tale motivo il Consiglio Europeo aveva dato incarico, nell'aprile 1978 a Copenaghen, di sviluppare una strategia comune per superare la tendenza insoddisfacente dello sviluppo economico e sociale nella Comunità.

La Comunità ed i suoi Stati membri concorderanno strettamente con gli altri grandi *partners* industrializzati la loro azione,

(1) Originale D.

poiché i vari problemi vengono meglio risolti grazie ad uno stretto coordinamento internazionale, che supera il contesto europeo e che deve tener conto anche degli interessi dei Paesi in via di sviluppo. A tal fine l'incontro dei Capi di Stato e di Governo dei sette grandi Paesi industrializzati a Bonn del 16 e 17 luglio 1978, in cui la Comunità sarà rappresentata dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Commissione, costituirà un'ottima occasione. Il Consiglio Europeo ha delineato le seguenti conclusioni per le azioni da attuare su scala comunitaria e negli Stati membri.

1. *Politica economica* (2).

Il Consiglio Europeo ha deciso un'azione comune per realizzare in Europa una crescita economica sensibilmente maggiore, diminuendo in tal modo la disoccupazione grazie alla lotta contro l'inflazione, alla istituzione di una maggiore stabilità monetaria, all'ampliamento del commercio internazionale, a progressi nel settore dell'energia, all'eliminazione degli squilibri regionali e all'incremento della domanda. Non devono tuttavia derivarne nuovi pericoli per l'equilibrio economico. Segnatamente devono essere continuati gli sforzi per ridurre l'inflazione e le disparità nello sviluppo dei costi e dei prezzi tra i paesi.

Un'azione comune mediante misure complementari contribuisce a diminuire gli obblighi economici interni ed esterni dei singoli Stati membri e ad aumentarne l'efficacia delle misure.

Tutti gli Stati membri prenderanno le misure necessarie conformemente al loro margine di manovra nel settore della politica economica. Il margine di manovra dei singoli Stati membri dipende tuttavia dalla loro diversa posizione di partenza, segnatamente dal successo nella lotta contro l'inflazione, dalla situazione della bilancia dei pagamenti, dalle riserve valutarie, dal volume dei loro disavanzi pubblici e dall'entità del mancato utilizzo delle loro capacità produttive. I Paesi senza problemi nel settore dell'inflazione e della bilancia dei pagamenti agiranno essenzialmente nel settore dell'aumento della domanda nazionale, segnatamente della domanda di investimenti e della crescita economica, mentre i paesi in cui si riscontrano forti aumenti di prezzi concentreranno in un primo momento la loro attenzione soprattutto sugli sviluppi inflazionistici sfavorevoli.

Quest'azione coordinata in tutti i settori della nostra politica economica deve contribuire a rafforzare la fiducia degli investitori e dei consumatori nelle prospettive di crescita a più lungo termine.

2. *Politica monetaria* (3).

Facendo seguito alle discussioni svoltesi a Copenaghen il 7 aprile 1978, il Consiglio Europeo ha discusso il qui unito schema per

(2) Originale *D*.

(3) Originale *E*.

l'istituzione di una più stretta cooperazione monetaria (Sistema Monetario Europeo) che porta ad una zona di stabilità monetaria in Europa, schema che è stato presentato da membri del Consiglio Europeo. Il Consiglio Europeo considera una siffatta zona un obiettivo altamente auspicabile e prevede uno schema duraturo ed efficace. Esso ha convenuto di incaricare i Ministri delle finanze, nella sessione del 24 luglio 1978, di formulare le linee direttrici necessarie ai competenti organi comunitari per elaborare, entro il 31 ottobre 1978, le disposizioni occorrenti per il funzionamento dello schema in parola, se del caso mediante emendamento. Saranno condotti studi coordinati circa l'azione da intraprendere per rafforzare le economie dei Paesi membri meno prosperi nell'ambito di tale schema; tali provvedimenti saranno fondamentali per la riuscita della zona di stabilità monetaria. Quindi il Consiglio Europeo potrà decidere ed impegnarsi al riguardo nella riunione del 4 e 5 dicembre 1978.

I Capi di Governo del Belgio, della Danimarca, della Repubblica Federale di Germania, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi dichiarano che il « Serpente » non è stato e non è in discussione. Essi confermano che resterà del tutto immutato.

3. *Misure nel settore dell'occupazione (4).*

Il Consiglio Europeo conferma che, a suo parere, il miglioramento della situazione nel settore dell'occupazione attraverso una crescita sostenuta costituisce uno dei traguardi decisivi della Comunità.

Esso constata che la Comunità dà già da ora un considerevole aiuto attraverso il Fondo Sociale Europeo ed il Fondo Regionale Europeo. Esso invita il Consiglio dei Ministri del lavoro e delle questioni sociali a decidere nell'ambito del Fondo Sociale Europeo misure per combattere la disoccupazione giovanile, affinché possano entrare in vigore il 1° gennaio 1979.

4. *Conferenza tripartita con le parti sociali (4).*

Il Consiglio Europeo sottolinea l'importanza delle Conferenze tripartite con le parti sociali e constata con soddisfazione che in autunno avrà luogo nuovamente una Conferenza con le parti sociali, che si occuperà, conformemente ai risultati delle Conferenze precedenti, dei nessi fra investimenti, occupazione e concorrenza, dei problemi della ripartizione del lavoro e dell'occupazione nel settore delle prestazioni di servizi.

5. *Energia (4).*

Il Consiglio europeo sottolinea che gli sforzi intesi a risolvere i problemi energetici a lungo termine devono essere intensificati a

(4) Originale D.

tutti i livelli. L'obiettivo essenziale è per tutti i paesi quello di ridurre la dipendenza dalle importazioni di petrolio. Al riguardo la Comunità adotta per il 1985 i seguenti obiettivi:

riduzione al 50 per cento del tasso di dipendenza della Comunità dalle importazioni di energia;

limitazione delle importazioni nette di petrolio della Comunità;

riduzione allo 0,8 del rapporto tra il tasso di progressione del consumo di energia e il tasso di progressione della produzione interna lorda.

La Comunità sottolinea l'esigenza che gli altri Paesi industrializzati si fissino obiettivi analoghi.

Si ritiene particolarmente importante la migliore utilizzazione delle risorse energetiche della Comunità, gli sforzi di esplorazione e lo sviluppo di nuove fonti energetiche.

Il contributo dell'energia nucleare, parallelamente a quello delle altre forme di energia, è indispensabile e urgente per la Comunità. È del pari necessario proseguire i lavori relativi ai problemi di carattere ecologico, di sicurezza e di protezione per tener conto segnatamente dell'esigenza per alcuni Stati membri di veder risolti taluni problemi particolari inerenti al lancio ed alla realizzazione di programmi nucleari.

Le misure comunitarie nel settore energetico segnatamente per favorire i risparmi di energia e utilizzare tutte le forme alternative di energia completano i notevoli sforzi degli Stati membri.

Indipendentemente dalle nuove misure da adottare, la Comunità dovrà, in futuro, applicarsi in particolare a valutare in comune e a coordinare i programmi energetici dei vari Stati membri.

Il Consiglio europeo sottolinea l'esigenza di una cooperazione mondiale nel settore energetico e dichiara, in modo particolare, che la Comunità e gli Stati membri sono pronti a sostenere i paesi in via di sviluppo, in cooperazione con altri paesi industrializzati, per risolvere i loro problemi energetici.

6. Mercato comune (5).

Il Consiglio europeo è d'accordo che un compito permanente della Comunità sia rappresentato dal rafforzamento e dall'ampliamento del mercato comune tramite l'eliminazione degli ostacoli agli scambi e delle distorsioni di concorrenza.

7. Commercio internazionale (5).

Il Consiglio europeo ribadisce la sua volontà di rafforzare tramite sforzi comuni il sistema commerciale mondiale aperto. Esso sottolinea l'importanza preminente che annette ad un risultato concreto ed equilibrato dei negoziati commerciali multilaterali nell'am-

bito del GATT. Il Consiglio europeo invita tutte le parti del negoziato a contribuire in modo costruttivo al suo successo; la Comunità, da parte sua, darà il proprio contributo. L'ampliamento del commercio mondiale, il miglioramento della divisione internazionale del lavoro ed una crescita economica duratura sono in stretto rapporto e si determinano a vicenda. La Comunità si adopererà contro il protezionismo nel commercio internazionale e preconizza a tal fine una maggiore cooperazione e consultazione internazionale.

8. *Politica delle strutture* (6).

Il Consiglio europeo nota che la conservazione ed il miglioramento della capacità concorrenziale dell'industria, nonché il rafforzamento della sua capacità di rinnovamento sono presupposti importanti per una più pronunciata crescita economica e la creazione di nuovi posti di lavoro. Per questo motivo occorre rafforzare la disponibilità delle imprese e dei rami economici a procedere ad una modifica delle strutture. Quest'ultima deve tuttavia intervenire a condizioni accettabili dal punto di vista sociale. In tal senso la Comunità offre il suo contributo attraverso gli strumenti di finanziamento che negli ultimi tempi sono stati sensibilmente completati. Nella misura in cui particolari motivi economici e sociali giustificano eccezionalmente interventi pubblici, gli aiuti devono essere a termine e — alla luce delle disposizioni dei Trattati — essere volti ad agevolare l'adeguamento delle strutture.

9. *Agricoltura nella regione mediterranea* (6).

Il Consiglio europeo ritiene che le decisioni adottate il 12 maggio 1978 dal Consiglio (Ministri dell'agricoltura) rappresentino un contributo alla soluzione dei problemi agricoli nelle regioni mediterranee della Comunità. Esso ha preso nota con soddisfazione che il Consiglio (agricoltura) ha deciso di pronunciarsi entro il 30 settembre 1978 sulle proposte della Commissione ancora in sospenso.

Il Consiglio ritiene che occorre continuare a prendere in debita considerazione i problemi agricoli di natura particolare sia in campo strutturale che di mercato che si presentano nelle regioni mediterranee nonché in altre regioni svantaggiate.

10. *Relazioni con i paesi in via di sviluppo* (6).

Il Consiglio europeo ritiene indispensabile che vengano compiuti progressi nel dialogo Nord-Sud per risolvere i problemi economici internazionali ed assicurare al mondo pace e stabilità. Esso conferma la sua volontà di porre in atto, anche in tempi difficili, un

(6) Originale D.

equilibrio degli interessi tra il Nord ed il Sud. A tal fine è necessario che i mercati dei paesi industrializzati siano aperti per i prodotti dei paesi in via di sviluppo. La completa integrazione dei paesi in via di sviluppo nel commercio mondiale contribuisce considerevolmente al suo ampliamento.

Nel contempo la Comunità e gli Stati membri proseguiranno e rafforzeranno su scala mondiale la loro azione di aiuto allo sviluppo.

Negli attuali negoziati concernenti un Fondo comune e taluni accordi sulle materie prime vanno continuati gli sforzi intesi a conseguire risultati costruttivi. In questo contesto occorre proseguire l'esame della stabilizzazione dei proventi d'esportazione.

Nella Convenzione di Lomé il Consiglio europeo ravvisa un elemento importante della cooperazione tra Nord e Sud e si attende che i negoziati per il suo rinnovo siano coronati da successo.

Il Consiglio europeo è del parere che la compenetrazione economica su scala mondiale di tutti i partecipanti — anche dei paesi a commercio di Stato — richieda un'azione comune basata sulla comune responsabilità. Esso continua a confidare in un buon clima di cooperazione in sede di Nazioni Unite e sottolinea la ferma volontà della Comunità di foggare le relazioni Nord-Sud tenendo presenti gli interessi reciproci, attraverso cooperazione, relazioni tra *partners* e maggiore disponibilità a contribuire allo sforzo comune.

11. *Sicurezza in mare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento (7).*

Il Consiglio europeo ha discusso i problemi della sicurezza in mare, della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento (Amoco Cadiz) esposti nella relazione del Consiglio dei Ministri degli affari esteri del 29 giugno 1978.

Esso ritiene necessario, tenendo conto delle proposte di singoli Stati membri e della Commissione, prendere ulteriori misure per aumentare la sicurezza del traffico marittimo. Il Consiglio europeo conferma la necessità di intensificare gli sforzi per prevenire e controllare l'inquinamento del mare, segnatamente da idrocarburi.

II) Il Consiglio europeo ha esaminato la situazione in Africa e nel Medio Oriente. In seguito a tali discussioni i seguenti testi sono stati comunicati alla stampa:

1. *Africa (7).*

Il Consiglio europeo ha discusso l'attuale situazione dell'Africa ed ha riaffermato l'importanza che i Nove annettono all'incoraggiamento dell'indipendenza dei paesi africani e alla continuazione del notevole contributo da parte loro per rispondere alle esigenze eco-

(7) Originale E.

nomiche di tali paesi. Ha espresso il suo sostegno al principio di una soluzione pacifica dei loro problemi.

Il Consiglio ha rammentato il carattere esclusivamente umanitario delle azioni, limitate nello spazio e nel tempo, intraprese da alcuni Stati membri nello Zaire. Ha notato con soddisfazione l'intenzione del Governo dello Zaire di prendere le misure politiche ed economiche necessarie per assicurare il progresso pacifico di tutta la popolazione dello Zaire.

Il Consiglio ha riaffermato la necessità di garantire il rapido e pacifico accesso della Namibia e dello Zimbabwe all'indipendenza sulla base di soluzioni risultanti da negoziati ed accettabili su scala internazionale. Ha espresso il suo pieno sostegno agli sforzi che taluni Stati membri stanno compiendo, insieme ad altri, in vista di tale obiettivo.

Il Consiglio ha ribadito la sua condanna dell'*apartheid* e la sua determinazione di continuare a fare pressione per un mutamento nella politica del Sud Africa.

2. Medio Oriente (8).

Il Consiglio europeo si è anche occupato dell'attuale situazione del Medio Oriente.

Esso ha deplorato che, nonostante gli attuali sforzi per raggiungere la pace, i progressi nei negoziati continuino ad essere molto limitati.

Esso ha riaffermato i principi esposti nella dichiarazione del Consiglio europeo del 29 giugno 1977 quale base per una soluzione pacifica ed equa del conflitto.

3. (8) La Presidenza rammenta che a margine del Consiglio europeo i nove Ministri degli Affari Esteri hanno convenuto di fare la seguente dichiarazione alla stampa sull'attuale situazione nel Libano:

« I nove Governi seguono con profonda apprensione la crescente gravità ed i sempre maggiori pericoli della situazione nel Libano. I recenti combattimenti e bombardamenti hanno provocato una serie di perdite tra la popolazione civile.

I nove Governi esortano tutte le parti interessate a fare tutto il possibile per porre immediatamente fine a questo combattimento. Esso mette in pericolo non soltanto l'esistenza del Libano ma anche la stabilità di tutta la regione. Essi riconoscono le grandi difficoltà che il Presidente Sarkis deve affrontare. L'ufficio della Presidenza è il simbolo della sovranità e dell'unità del Libano. Essi sperano che il Presidente ed il Governo libanesi perseverino nei loro sforzi intesi a ripristinare la pace e la sicurezza in tutto il Libano. Esprimono il loro sostegno a tali sforzi. Esprimono inoltre la speranza che un'efficace tregua possa essere messa in atto. Ciò dareb-

be a tutte le parti interessate il tempo di riflettere e negoziare. Nel frattempo sperano che non saranno intraprese azioni che possano pregiudicare l'integrità del Libano ».

4. *Allegati.*

1. Per quanto concerne la gestione dei tassi di cambio, il Sistema Monetario Europeo (SME) sarà almeno altrettanto rigido del « serpente ». Nelle fasi iniziali del suo funzionamento e per un periodo di tempo limitato, i paesi membri che abitualmente non fanno parte del serpente possono optare in favore di margini un poco più ampi nei confronti dei tassi centrali. In linea di massima, gli interventi saranno effettuati nelle valute dei paesi aderenti. I tassi centrali possono essere modificati soltanto in base ad un mutuo consenso. I paesi non aderenti che intrattengono legami economici e finanziari particolarmente stretti con la Comunità possono aderire al sistema in qualità di membri associati. L'Unità Monetaria Europea (UME) (9) figurerà al centro del sistema; sarà in particolare utilizzata come mezzo di regolamento dei conti tra le autorità monetarie della CEE.

2. Un deposito iniziale di UME (da utilizzare tra le banche centrali della Comunità) sarà costituito in cambio di un deposito di dollari USA ed oro, da una parte (p. es. il 20 per cento del deposito corrente delle banche centrali dei Paesi membri) e di valute dei Paesi membri, d'altra parte, per un ammontare di un paragonabile ordine di grandezza.

L'uso delle UME create in cambio delle valute dei Paesi membri sarà oggetto a condizioni variabili, a seconda dell'importo e del termine di scadenza; si terrà debitamente conto della necessità di predisporre sostanziali agevolazioni a breve scadenza (fino ad un anno).

3. I Paesi aderenti coordineranno le loro politiche in materia di tassi di cambio nei confronti dei Paesi terzi. A tal fine, essi intensificheranno le consultazioni in seno agli organi idonei e tra le banche centrali aderenti al sistema. Sarebbe opportuno trovare soluzioni che permettano di coordinare gli interventi in dollari pur evitando simultanei interventi contrari. Le banche centrali che acquistano dollari depositeranno una frazione dell'importo (diciamo il 20 per cento) e riceveranno in cambio delle UME; in pari modo, le banche centrali che vendono dollari riceveranno una frazione dell'importo (diciamo il 20 per cento) in cambio di UME.

4. Al massimo entro due anni dall'inizio del sistema, le intese e le istituzioni esistenti saranno consolidate nell'ambito di un Fondo Monetario Europeo (10).

(9) La definizione dell'UME è identica a quella dell'Unità di Conto.

(10) Il FME prenderà il posto del FECOM.

5. Un sistema di più stretta cooperazione monetaria funzionerà con successo soltanto ove i Paesi aderenti praticino politiche che conducano ad una maggiore stabilità all'interno ed all'esterno; questo vale tanto per i paesi deficitari che per i paesi eccedentari.

CONSIGLIO EUROPEO

Bruxelles, 5 dicembre 1978

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO EUROPEO

Sistema Monetario Europeo

Il Consiglio Europeo, in base ai lavori preparatori del Consiglio (dei Ministri dell'Economia e delle Finanze), del Comitato monetario e del Comitato dei Governatori delle Banche centrali, ha deciso di introdurre, il 1° gennaio 1979, un sistema monetario europeo. Tale decisione è riportata in allegato.

Il sistema monetario europeo ha lo scopo di portare a una maggiore stabilità monetaria nella Comunità. Esso dev'essere considerato come un elemento fondamentale di una vasta strategia avente per scopo una costante crescita nella stabilità, un progressivo ritorno al pieno impiego, il ravvicinamento dei livelli di vita e la riduzione delle disparità regionali nella Comunità. Il sistema monetario europeo agevolerà la convergenza dello sviluppo economico e darà nuovo impulso al processo dell'Unione europea. Il Consiglio si attende che il sistema monetario europeo eserciti un effetto stabilizzatore sulle relazioni economiche e monetarie internazionali. Di conseguenza, ciò sarà certamente nell'interesse sia dei paesi industrializzati sia dei paesi in via di sviluppo.

« Comitato dei Saggi »

Conformemente alla proposta fatta dal Presidente della Repubblica francese, il Consiglio europeo ha istituito un Comitato di tre persone. La composizione e le modalità di lavoro di questo Comitato sono indicate nel mandato riportato in allegato.

Allargamento delle Comunità Europee.

Il Consiglio europeo sottolinea di nuovo la grande importanza politica che l'allargamento delle Comunità Europee riveste per il consolidamento della democrazia in Europa e per il rafforzamento della posizione delle Comunità Europee nel mondo. Esso invita il Consiglio delle Comunità Europee a condurre al più presto i negoziati con i tre paesi candidati all'adesione.

Situazione economica e sociale.

Il Consiglio europeo ha esaminato la situazione economica e sociale degli Stati membri della Comunità. Esso rileva con soddisfazione che dopo la riunione del Consiglio europeo di Brema sono migliorate le condizioni per un rafforzamento del processo di sviluppo economico in Europa.

I Capi di Stato e di Governo hanno riferito circa le misure da essi introdotte. Il Consiglio europeo ritiene indispensabile, soprattutto a causa della preoccupante situazione dell'occupazione, provvedere ad un'ulteriore e rapida attuazione di tali misure. Esso riafferma l'idea che solo un approccio comune e coordinato di tutti gli Stati membri può condurre ad una maggiore convergenza dello sviluppo economico nelle Comunità Europee. Gli sforzi di tutti gli Stati membri per ridurre l'inflazione devono pertanto essere intensificati per assicurare la durata nel tempo del sistema monetario europeo.

Il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentargli per la sua 2^a sessione del 1979 uno studio sulle prospettive dell'evoluzione delle strutture fino al 1990. Scopo di tale studio dovrà essere la valutazione delle conseguenze dei cambiamenti strutturali per la situazione economica e sociale nella Comunità.

Il Consiglio europeo ha accolto con favore la decisione del Consiglio dei Ministri del Lavoro e degli Affari Sociali di estendere il Fondo sociale alle provvidenze per l'assunzione di giovani e la creazione di posti di lavoro per i medesimi. In considerazione della sua costante preoccupazione per la disoccupazione giovanile, il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio dei Ministri del Lavoro e degli Affari Sociali a vigilare sul funzionamento delle nuove provvidenze.

Conferenza tripartita.

Il Consiglio europeo ha preso nota dei risultati dell'ultima conferenza tripartita e chiede ai Governi degli Stati membri di prenderli in considerazione nelle loro decisioni di politica economica e sociale.

Il Consiglio europeo ritiene che il dialogo tra le parti sociali, i Governi degli Stati membri e la Commissione delle Comunità Europee promuova la reciproca comprensione delle esigenze di politica economica e sociale e sia quindi importante per la soluzione dei problemi della crescita, della stabilità e dell'occupazione. Il Consiglio europeo esprime pertanto la speranza che, a livello europeo, continuino i contatti fra le parti sociali.

Il Presidente del Consiglio europeo ha informato il Consiglio che la Federazione Europea dei Sindacati sta elaborando proposte intese a migliorare i metodi di lavoro della Conferenza tripartita. Si chiede al Consiglio (dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e dei Ministri del Lavoro e degli Affari Sociali) di esaminare tali proposte in modo che si possano concordare ulteriori misure con le parti sociali.

GATT.

Il Consiglio europeo riafferma la posizione da esso assunta nella riunione di Brema, secondo cui la positiva conclusione dei negoziati commerciali multilaterali del GATT è della massima importanza per sostenere la crescita economica, per evitare il protezionismo e per migliorare la divisione internazionale del lavoro. La Comunità rimane pronta a dare il suo contributo.

Il Consiglio europeo spera che tutte le parti interessate a questi negoziati si adoperino per raggiungere entro la fine dell'anno un accordo quadro che rappresenti un equilibrio soddisfacente ed una parte sostanziale dei negoziati, conformemente agli obiettivi indicati al Vertice economico di Bonn. Esso richiama l'attenzione dei suoi principali *partners* nei negoziati sulla responsabilità che a loro incombe per la positiva conclusione dei negoziati e sottolinea la speciale importanza che riveste la preparazione di adeguate soluzioni per i problemi esistenti nel settore delle relazioni commerciali con i Paesi in via di sviluppo. Al tempo stesso rileva l'impossibilità di concludere i negoziati se l'applicazione della deroga nei confronti dei dazi compensativi non è stabilita con chiarezza al Congresso degli Stati Uniti.

Il Consiglio europeo invita la Commissione ad adoperarsi per raggiungere entro la fine dell'anno un accordo quadro equilibrato e sostanziale con il maggior numero possibile di *partners*. Esso chiede al Consiglio delle Comunità Europee di definire tempestivamente in dicembre, in base ad una relazione della Commissione, una posizione sui problemi sostanziali ancora insoluti.

Relazione sull'unione europea.

Il Consiglio europeo ha preso atto delle relazioni dei Ministri degli Affari Esteri e della Commissione sui progressi realizzati nell'ultimo anno sulla via dell'unione europea. Il Consiglio europeo conferma in quest'occasione l'importanza delle prime elezioni a suffragio diretto del Parlamento Europeo del 7-10 giugno 1979, e riafferma la propria determinazione a proseguire sulla strada di una sempre più stretta associazione dei popoli europei. A questo obiettivo mirano anche le decisioni da esso prese nella 12^a riunione di Bruxelles in merito al Sistema Monetario e all'istituzione di un Comitato di Saggi.

Il Consiglio europeo, riaffermando l'utilità di tali relazioni, ha deciso che, come nel 1977, esse formeranno oggetto di una pubblicazione appropriata.

ALLEGATO

MANDATO PER IL «COMITATO DEI SAGGI»

In conformità della proposta del Presidente della Repubblica Francese, il Consiglio europeo ha convenuto di invitare personalità particolarmente ben informate sugli affari europei ad avviare una riflessione riguardo a questi ultimi.

Il Comitato così costituito comprende le seguenti personalità:

Signor Barend Biesheuvel;

Signor Edmond Dell;

Signor Robert Marjolin.

Il Consiglio europeo invita il Comitato a riflettere sugli adattamenti dei meccanismi e delle procedure delle Istituzioni che sono necessarie per assicurare il buon funzionamento della Comunità, sulla base e nel rispetto dei Trattati compresi i loro sistemi istituzionali, ed i progressi verso l'Unione europea. Sottolinea la necessità per esso di disporre a tale riguardo di proposte concrete e suscettibili di rapida attuazione, che tengano conto dell'esperienza finora fatta e della prospettiva dell'allargamento a Dodici.

Il Consiglio europeo chiede al Comitato di sottoporli nella riunione dell'ottobre 1979 le conclusioni cui sarà pervenuto.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 5 DICEMBRE 1978
SULLA CREAZIONE DEL SISTEMA MONETARIO EUROPEO (SME)
E QUESTIONI CONNESSE

— A —

IL SISTEMA MONETARIO EUROPEO.

1. *Introduzione.*

1.1. A Brema abbiamo discusso uno « schema per l'istituzione di una più stretta cooperazione monetaria che porti ad una zona di stabilità monetaria in Europa ». Abbiamo considerato tale zona un « obiettivo altamente auspicabile » ed abbiamo previsto « uno schema durevole ed efficace ».

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1.2. Oggi, previo attento esame dei lavori preparatori compiuti dal Consiglio e da altri organi comunitari, abbiamo convenuto quanto segue:

È ISTITUITO, IL 1° GENNAIO 1979, UN SISTEMA MONETARIO EUROPEO (SME).

1.3. Siamo fermamente decisi ad assicurare allo SME un duraturo successo mediante politiche che conducano ad una maggiore stabilità interna ed esterna, sia per i paesi deficitari che per quelli eccedentari.

1.4. I capitoli seguenti trattano soprattutto della fase iniziale dello SME.

Restiamo fermamente decisi a consolidare in un sistema definitivo le disposizioni e le procedure in tal modo create, non oltre due anni dopo l'avviamento dello schema. Il sistema in parola comporterà la creazione del Fondo monetario europeo, come era stato annunciato nelle conclusioni del Consiglio europeo della riunione di Brema del 6-7 luglio 1978, nonché la piena utilizzazione dell'ECU (11) quale elemento di riserva e mezzo di regolamento. Esso si fonderà su un'adeguata legislazione, sia a livello comunitario che nazionale.

2. L'ECU e le sue funzioni.

2.1. Il punto centrale dello SME sarà costituito da una Unità Monetaria Europea (ECU). Nella fase iniziale del sistema il valore e la composizione dell'ECU saranno identici al valore dell'UCE.

2.2. L'ECU sarà impiegato:

a) quale denominatore (numerario) per il meccanismo del tasso di cambio;

b) quale base per un indicatore di divergenza;

c) quale denominatore per le operazioni relative ai meccanismi di intervento e di credito;

d) quale mezzo di regolamento fra le autorità monetarie delle Comunità Europee.

2.3. I pesi delle monete in seno all'ECU saranno riesaminati e, se del caso, riveduti entro 6 mesi dall'entrata in vigore del sistema e successivamente ogni 5 anni o, su richiesta, se il peso di una delle monete ha subito una variazione del 25 per cento.

Le revisioni devono essere reciprocamente accettate; esse non modificheranno di per sé il valore esterno della ECU. Saranno effettuate in conformità di criteri economici di base.

(11) Nella versione francese tale termine figurerà come « ECU » al singolare e come « ECUS » al plurale.

3. Il tasso di cambio ed il meccanismo di intervento.

3.1. Ogni moneta avrà un tasso di cambio centrale rispetto all'ECU. Questi tassi centrali saranno usati per stabilire una tabella di tassi di cambio bilaterali.

Attorno a tali tassi di cambio saranno fissati margini di fluttuazione del $\pm 2,25$ per cento. I paesi delle Comunità Europee le cui monete sono attualmente fluttuanti possono optare per margini più ampi fino a ± 6 per cento nella fase iniziale dello SME; tali margini dovrebbero essere gradualmente ridotti non appena le condizioni economiche lo consentano.

Uno stato membro che non partecipi al meccanismo del tasso di cambio sin dall'inizio potrà parteciparvi ad una data successiva.

3.2. Gli adeguamenti dei tassi centrali saranno soggetti alla approvazione reciproca mediante una procedura comune in cui interverranno tutti i paesi partecipanti al meccanismo del tasso di cambio e la Commissione. Nell'ambito della Comunità si procederà a consultazioni reciproche sulle decisioni importanti riguardanti la politica del tasso di cambio tra i paesi che partecipano e ogni paese che non partecipi al sistema.

3.3. In linea di massima gli interventi saranno effettuati nelle monete facenti parte del sistema.

3.4. L'intervento in queste ultime monete è obbligatorio quando sono raggiunti i livelli di intervento definiti dai margini di fluttuazione.

3.5. Una formula « paniere ECU » sarà utilizzata quale indicatore per individuare le divergenze fra le monete della Comunità. Una « soglia di divergenza » sarà fissata al 75 per cento dello scarto massimo di divergenza ammesso per ciascuna moneta. Esso sarà calcolato in modo da eliminare l'incidenza di peso sulla probabilità che una moneta raggiunga la soglia in parola.

3.6. Quando una moneta supera la propria « soglia di divergenza », si presume che le autorità interessate rimedieranno a tale situazione mediante adeguate misure e segnatamente con:

- a) interventi diversificati;
- b) misure di politica monetaria interna;
- c) cambiamento dei tassi centrali;
- d) altre misure di politica economica.

Nel caso in cui, per circostanze speciali, non vengono prese siffatte misure, le autorità devono (12) essere informate dei motivi

(12) Nel testo francese « doivent ». Nel testo tedesco « soll ».

del mancato intervento, specialmente nel quadro della « concentrazione tra Banche centrali ».

Successivamente si terranno consultazioni, se necessario, in seno agli organi comunitari appropriati, compreso il Consiglio dei Ministri.

Dopo sei mesi tali misure dovranno essere riesaminate in base all'esperienza. A quel momento saranno esaminati anche i problemi riguardanti gli squilibri accumulati dai paesi divergenti, creditori o debitori.

3.7. Sarà istituito un meccansimo a brevissimo termine di un importo illimitato. I regolamenti saranno fatti entro 45 giorni dopo la fine del mese in cui ha avuto luogo l'intervento, con la possibilità di un prolungamento per altri 3 mesi per importi limitati all'entità delle quote debitorie nell'ambito del sostegno monetario a breve termine.

3.8. Quale mezzo di regolamento, un quantitativo iniziale di ECU sarà fornito dal FECOM in contropartita del deposito del 20 per cento dell'oro e del 20 per cento delle riserve in dollari attualmente detenute dalle Banche centrali.

Questa operazione assumerà la forma di specifici e rinnovabili accordi *swap*. Mediante una periodica revisione e un'appropriata procedura si farà in modo che ogni Banca centrale mantenga un deposito di almeno il 20 per cento di tali riserve presso il FECOM. Uno Stato membro che non partecipi al meccanismo del tasso di cambio può partecipare a tale operazione iniziale sulla base sopra descritta.

4. Meccanismi di credito.

4.1. Gli attuali meccanismi di credito, con le vigenti norme di applicazione, saranno mantenuti per la fase iniziale dello SME. Essi verranno consolidati in un unico Fondo nella fase definitiva dello SME.

4.2. I meccanismi di credito verranno maggiorati fino ad un importo di 25 miliardi di ECU di crediti effettivamente disponibili. La ripartizione di questo importo è la seguente:

sostegno monetario a breve termine: 14 miliardi di ECU;

concorso finanziario a medio termine: 11 miliardi di ECU.

4.3. La durata del sostegno monetario a breve termine sarà prorogata per altri 3 mesi alle medesime condizioni della prima estensione.

4.4. L'aumento del concorso finanziario a medio termine sarà completato entro il 30 giugno 1979. Frattanto, i paesi che ancora mancano della necessaria legislazione nazionale renderanno disponibili le loro quote maggiorate a medio termine mediante un accordo provvisorio di finanziamento delle Banche centrali interessate.

5. Paesi terzi e organizzazioni internazionali.

5.1. La durezza dello SME e le sue implicazioni internazionali richiedono il coordinamento delle politiche in materia di tasso di scambio nei confronti dei paesi terzi e, per quanto possibile, una concertazione con le autorità monetarie di tali paesi.

5.2. I paesi europei legati alle Comunità Europee da vincoli economici e finanziari particolarmente stretti possono partecipare al meccanismo in materia di tasso di cambio e di intervento.

La partecipazione sarà basata su accordi tra le Banche centrali; questi accordi saranno comunicati al Consiglio e alla Commissione della Comunità Europea.

5.3. Lo SME è e rimarrà interamente compatibile con gli articoli dell'accordo del FMI, ad esso connessi.

6. Procedura ulteriore.

6.1. Per applicare le decisioni prese sub A., il Consiglio europeo chiede che il Consiglio (Ministri dell'Economia e delle Finanze), nella sessione del 18 dicembre 1978, proceda ad un esame e prenda una decisione sulle seguenti proposte della Commissione:

a) Regolamento del Consiglio che modifica l'unità di conto usata dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, introduce l'ECU nelle operazioni del FECOM e ne definisce la composizione;

b) Regolamento del Consiglio che permette al FECOM di ricevere riserve monetarie e di emettere ECU per le autorità monetarie degli Stati membri che possono servirsene come mezzi di regolamento;

c) Regolamento del Consiglio relativo agli effetti del sistema monetario europeo sulla politica agricola comune. Il Consiglio europeo ritiene che l'istituzione dello SME non debba per se stesso comportare modifiche della situazione esistente prima del 1° gennaio 1979 per quanto riguarda l'espressione in monete nazionali dei prezzi agricoli, degli importi compensativi monetari e di tutti gli altri importi fissati ai fini della politica agricola comune.

Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza che si annette a che si eviti d'ora in poi la creazione di ICM durevoli e si riducano progressivamente gli ICM esistenti, allo scopo di ripristinare l'unità dei prezzi della politica agricola comune, tenendo altresì conto della politica in materia di prezzi.

6.2. Esso chiede alla Commissione di presentare a tempo debito una proposta di modifica della decisione del Consiglio del 22 marzo 1971 relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine, onde permettere al Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze di prendere una decisione su tale proposta nella sessione del 18 dicembre 1978.

6.3. Esso chiede alle Banche centrali degli Stati membri:

di modificare l'accordo del 10 aprile 1972 relativo alla riduzione dei margini di fluttuazione tra le monete degli Stati membri, conformemente alle disposizioni sopra esposte (cfr. punto 3).

6.4. Esso chiede alle Banche centrali degli Stati membri di modificare come segue le disposizioni del sostegno monetario a breve termine, entro e non oltre il 1° gennaio 1979:

a) il totale delle quote debentrici disponibili per il prelievo dalle Banche centrali degli Stati membri sarà portato ad un importo aggregato di 7,9 miliardi di ECU;

b) il totale delle quote creditrici rese disponibili dalle Banche centrali degli Stati membri per il finanziamento delle quote debentrici sarà portato ad un importo aggregato di 15,8 miliardi di ECU;

c) il totale dell'importo addizionale creditore, così come il totale dell'importo addizionale debitore, non potrà superare 8,8 miliardi di ECU;

d) la durata del credito in base al sostegno monetario a breve termine maggiorato potrà essere prorogata due volte per un periodo di 3 mesi.

— B —

MISURE DESTINATE A RAFFORZARE LE ECONOMIE
DEGLI STATI MEMBRI DEL SISTEMA MONETARIO EUROPEO MENO PROSPERI.

1. Si rileva che, nel contesto di una vasta strategia intesa a migliorare le prospettive dello sviluppo economico e basata su diritti ed obblighi equivalenti di tutti i partecipanti, la maggiore preoccupazione dovrebbe essere di intensificare la convergenza delle politiche economiche verso una maggiore stabilità. Si chiede che il Consiglio (Ministri dell'Economia e delle Finanze) rafforzi le sue procedure di coordinamento per migliorare tale convergenza.

2. Siamo consapevoli che non sarà facile ottenere la convergenza delle politiche economiche e dei risultati economici. Pertanto si debbono prendere iniziative per rafforzare il potenziale economico dei paesi meno prosperi della Comunità. Di ciò sono in primo luogo responsabili degli Stati membri interessati. Le misure comunitarie possono e dovrebbero avere funzione di sostegno.

3. Il Consiglio europeo conviene che, nel contesto del Sistema Monetario Europeo, si prenderanno le seguenti misure a favore degli Stati membri meno prosperi che partecipano in modo pieno ed effettivo ai meccanismi del tasso di cambio e dell'intervento.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3.1. Il Consiglio europeo chiede alle Istituzioni della Comunità e alla Banca Europea per gli Investimenti di mettere a disposizione di questi Paesi, per un periodo di 5 anni, prestiti a condizioni speciali per un ammontare massimo di 1.000 milioni di UCE all'anno, utilizzando, per quanto concerne le istituzioni della Comunità, il nuovo strumento finanziario.

3.2. Il Consiglio europeo chiede alla Commissione di presentare una proposta al fine di fornire per tali prestiti abbuoni di interesse del 3 per cento, contenente i seguenti elementi: il costo totale di questa misura, suddiviso in quote annuali di 200 milioni di UCE ciascuna, per un periodo di cinque anni, non dovrà superare l'importo di 1.000 milioni di UCE.

3.3. Ogni Stato membro meno prospero che successivamente partecipasse in modo pieno ed effettivo ai meccanismi di cui sopra avrebbe il diritto di accedere a tale agevolazione entro i limiti finanziari precedentemente menzionati. Gli Stati membri che non partecipano in modo pieno ed effettivo a detti meccanismi non contribuiscono al finanziamento del sistema.

3.4. I fondi così forniti dovranno essere assegnati prevalentemente al finanziamento di selezionati progetti e programmi di infrastruttura, con l'intesa che sarà necessario evitare qualsiasi distorsione, diretta o indiretta della competitività di particolari industrie all'interno degli Stati membri.

3.5. Il Consiglio europeo chiede che il Consiglio (Ministri dell'Economia e delle Finanze) decida sulle suddette proposte in tempo utile affinché le relative misure entrino in vigore al più tardi il 1° aprile 1979. Bisognerebbe procedere ad un riesame alla fine della fase iniziale dello SME.

4. Il Consiglio europeo chiede alla Commissione di studiare il rapporto che intercorre tra una maggiore convergenza dei risultati economici degli Stati membri e la utilizzazione degli strumenti comunitari, in particolare i fondi che sono destinati a ridurre gli squilibri strutturali. I risultati di questi studi saranno discussi al prossimo Consiglio europeo.

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA AL TERMINE
DELLA CONFERENZA TRIPARTITA DEL 9 NOVEMBRE 1978

1. Questa Conferenza tripartita si è occupata principalmente della politica della crescita dell'occupazione. Il dialogo odierno è stato particolarmente importante in quanto il ristabilimento di un elevato livello dell'occupazione costituisce l'obiettivo essenziale della nostra politica economica. Nella Conferenza si è delineato un ampio

consenso nella valutazione della situazione economica esistente in Europa. I partecipanti sono stati concordi nel ritenere che il documento presentato dalla Commissione costituisca una valida base per gli ulteriori lavori nella Comunità. La serietà che ha contraddistinto gli odierni dibattiti ha chiaramente mostrato che i partecipanti porranno le idee espresse nell'odierna Conferenza alla base delle loro future decisioni politiche.

2. Sono stati in primo luogo riconosciuti i progressi registrati nella lotta contro l'inflazione. Nello stesso tempo, però, alcuni partecipanti hanno rilevato che il livello d'inflazione è nel complesso ancora troppo elevato e che il divario tra i tassi d'inflazione dei vari Stati membri continua ad essere troppo ampio. Si è poi constatato con soddisfazione che, nel frattempo, è stato possibile ridurre notevolmente gli squilibri delle bilance dei pagamenti e quindi ampliare la sfera di azione per una maggiore crescita.

A tali progressi nel senso di un maggiore equilibrio economico in Europa continuano peraltro ancor sempre a contrapporsi, come gravi problemi di politica economica e sociale, una crescita insufficiente e una insoddisfacente situazione nel campo dell'occupazione. La disoccupazione, che si mantiene ormai da anni a livelli elevati, è diminuita, di poco, solo in alcuni paesi della Comunità, mentre in altri è persino aumentata. Una siffatta situazione rappresenta per tutti gli interessati una grande sfida.

3. Si è pervenuti a un ampio accordo nel ritenere che l'insoddisfacente situazione dell'occupazione dipenda da cause molteplici. È pertanto necessaria una strategia comunitaria di ampio respiro, tanto più che i futuri sviluppi sono ostacolati dai seguenti fattori:

l'andamento demografico porta ad un costante aumento del numero delle persone che cercano lavoro, soprattutto perché cresce il numero dei giovani che hanno terminato gli studi e aumenta la disponibilità delle donne ad esercitare una professione. A ciò si aggiunge che in molti Stati diminuisce il numero delle persone che vanno ad ogni anno in pensione;

le mutate condizioni dell'economia mondiale e il progresso tecnico impongono un cambiamento delle strutture nelle nostre economie che si ripercuota sulla produzione e sull'occupazione.

4. Anche se con varie sfumature, in questa Conferenza si è delineato un consenso nel riconoscere che l'attuale politica della Comunità contribuisce a configurare in modo più favorevole le prospettive di crescita a medio termine: i vasti sforzi concertati, che sono stati decisi nel Consiglio Europeo di Brema e alla Conferenza al vertice di Bonn, hanno notevolmente migliorato le condizioni per una più ampia crescita economica nella Comunità. I singoli Stati hanno nel frattempo avviato misure idonee a produrre nuovi impulsi alla crescita senza con ciò rimettere in questione l'equilibrio delle bilance dei pagamenti e senza pregiudicare il buon esito della necessaria lotta all'inflazione. Il Consiglio europeo di dicembre offrirà l'occasione di fare un primo bilancio provvisorio.

5. Questa strategia concertata di politica economica costituisce un'importante base per l'ulteriore processo di ripresa economica in Europa. L'azione così avviata per l'eliminazione degli ostacoli che si oppongono a un durevole rafforzamento della crescita economica deve essere continuata e intensificata da tutti gli interessati. Abbiamo bisogno di registrare, nei prossimi anni, una crescita più elevata, non solo per un persistente aumento dell'occupazione bensì anche per migliorare, sotto il profilo della qualità, le condizioni generali di vita, d'ambiente e di lavoro e per ridurre le disparità che esistono nel tenore di vita.

6. Pietre angolari della futura strategia devono essere più elevati investimenti per la creazione di posti di lavoro. È però generalmente riconosciuto che si potrà raggiungere un sufficiente livello di investimenti solo se si registrerà un rallentamento nell'aumento dei costi ed una sufficiente domanda interna ed esterna. Datori di lavoro e sindacati terranno conto di tali esigenze nelle rispettive decisioni autonome.

Alcuni partecipanti hanno sottolineato, in questo contesto, l'importanza, per un persistente aumento degli investimenti, di un miglioramento effettivo (al netto cioè dell'inflazione) della capacità finanziaria e della redditività delle imprese.

7. Tutti i partecipanti hanno riconosciuto che anche l'aumento degli investimenti pubblici riveste una grande importanza ai fini di un persistente processo di crescita. Il consolidamento dei pubblici disavanzi, necessario per i prossimi anni, non dovrebbe quindi attuarsi a detrimento delle spese pubbliche d'investimento.

8. Il quadro delle condizioni dell'economia mondiale si è notevolmente trasformato negli anni passati e ha imposto a molte imprese la necessità di profondi adattamenti strutturali.

La responsabilità per l'adattamento strutturale incombe in primo luogo alle imprese stesse. Gli Stati membri e la Comunità dovrebbero sostenere, con la creazione di un quadro adeguato di condizioni di base, i processi di adattamento e di aggiornamento imposti dal mercato — in particolare mediante una promozione della ricerca e dello sviluppo — e rafforzare la disponibilità a cambiamenti strutturali. Laddove tale adattamento fa sorgere gravi problemi d'occupazione, saranno poi necessari aiuti statali sussidiari e temporanei all'adattamento, analoghi, ad esempio, a quanto deciso a livello comunitario a favore dell'industria siderurgica. Alcuni partecipanti hanno inoltre espresso il parere che i problemi strutturali potrebbero essere più facilmente risolti grazie ad una maggiore programmazione globale in campo economico e industriale.

9. È stato generalmente riconosciuto che, per un miglioramento della situazione dell'occupazione, si devono anche sfruttare le possibilità e le opportunità che si offrono sul mercato per i servizi nei settori pubblico e privato, tanto più che così si può anche ottenere un miglioramento della qualità di vita. Eventuali programmi di incentivazione non dovranno quindi rispondere soltanto alle ne-

cessità dell'industria o addirittura delle sole grandi imprese industriali, ma dovranno tener anche pienamente conto del settore dei servizi, come pure delle opportunità e dei rischi propri delle piccole e medie imprese.

Tuttavia, per quanto concerne il settore pubblico dei servizi, e il relativo ampliamento, non si devono perdere di vista i limiti finanziari. Alcuni Stati hanno fatto chiaramente intendere che non possono estendere ulteriormente il settore della pubblica amministrazione.

10. Si è convenuto della necessità di procedere a una forte riduzione delle differenze esistenti nello stato di sviluppo delle varie regioni della Comunità, in primo luogo mobilitando le risorse produttive rimaste inutilizzate nelle zone meno sviluppate. Il raddoppiamento del capitale della Banca europea per gli investimenti e l'aumento dell'80 per cento del Fondo regionale della Comunità, per gli anni dal 1978 al 1981, costituiscono importanti passi in tal senso. In questa linea si collocano anche le misure per il potenziamento dell'agricoltura nelle regioni mediterranee della Comunità.

Tutti i partecipanti sono stati concordi nel ritenere che, nei limiti delle possibilità finanziarie, occorre tener conto dei particolari problemi di sviluppo della Spagna, del Portogallo e della Grecia nei negoziati per l'adesione di questi Paesi.

11. Benché si sia stati unanimi nel ritenere che il migliore modo per combattere la disoccupazione sia la creazione di nuovi posti di lavoro mediante una politica di crescita attiva e maggiori investimenti nonché mediante una migliore capacità concorrenziale, sarebbe irrealistico attendersi che le misure tradizionali di politica economica portino all'eliminazione della disoccupazione a breve termine. Per conseguenza, si devono contemplare ancora altre speciali misure di politica dell'occupazione.

La maggior parte dei partecipanti è stata d'accordo nel ritenere che si debbano sfruttare appieno tutte le possibilità di migliorare le opportunità di occupazione dei giovani, anche, e non per ultimo, nel settore pubblico. In questo contesto rivestono importanza anche azioni a livello comunitario.

Sono inoltre necessarie misure per quei gruppi che incontrano particolari difficoltà, quali minorati, disoccupati, anziani, madri di famiglia che desiderano ritrovare un'occupazione. Occorre maggiormente sfruttare le possibilità di lavoro a tempo parziale e aumentare l'offerta di posti di lavoro corrispondenti.

La mobilità e la flessibilità delle forze di lavoro dovranno essere accresciute con costanti sforzi nel campo della formazione, del perfezionamento e della riqualificazione professionali. Nello stesso tempo i servizi amministrativi del lavoro dovranno essere organizzati in modo che si possa prontamente provvedere a occupare i posti liberi con prestatori d'opera in cerca di lavoro adeguato. Alcuni Paesi hanno già espresso provvedimenti in questo senso. I sindacati hanno poi espresso il parere che si debba maggiormente discutere del significato e della compatibilità di premi all'occupazione a livello europeo.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

12. La divergenza dei punti di vista si è manifestata soprattutto per quanto concerne le riduzioni del tempo di lavoro. A giudizio dei sindacati, accanto alla strategia in materia di crescita, si dovrebbero adottare misure di ripartizione (« work-sharing »). Essi chiedono che si pervenga al più presto, nella Comunità, ad una intesa di fondo per pervenire, nei prossimi quattro anni, ad una riduzione complessiva del tempo di lavoro del 10 per cento mediante una riduzione della durata settimanale del lavoro, un'estensione delle ferie annuali e una riduzione della durata della vita attiva.

I datori di lavoro hanno assunto un atteggiamento riservato o negativo nei confronti di una redistribuzione del lavoro. Essi hanno rilevato, in particolare, che non si dovrebbero trarre conclusioni affrettate, prima di aver più accuratamente analizzato l'effetto delle misure proposte sui metodi di lavoro e sulla situazione dei costi nelle imprese. Essi temono che, soprattutto per insufficienza di mobilità e per oneri aggiuntivi, le riduzioni del tempo di lavoro si traducano in un ostacolo alla produzione, con un conseguente effetto negativo sulla situazione del mercato del lavoro. A loro avviso, è inoltre necessario approfondire le analisi strutturali della disoccupazione.

I rappresentanti dei Governi hanno rimandato alla posizione da essi assunta in seno al Comitato permanente dell'occupazione. Essi hanno riconosciuto che riduzioni della vita attiva si sono già avute in passato e che una riduzione del tempo di lavoro, che fosse adattata all'attuale situazione della concorrenza e dei costi, nonché alle possibilità dei singoli settori, potrebbe senz'altro contribuire, in una misura limitata, ad un miglioramento della situazione dell'occupazione. Essi hanno rilevato che intese al riguardo dovrebbero, in primo luogo, costituire oggetto di una libera negoziazione tra le parti dei contratti collettivi di lavoro. In tale sede dovranno pur essere prese in attenta considerazione le incidenze sui posti di lavoro esistenti e sugli investimenti destinati a crearne di nuovi.

Molto importante, nell'attuale situazione, è che tutti gli interessati siano consapevoli della loro responsabilità sociale e della loro solidarietà con coloro che cercano un'occupazione. Ciò significa anche che, nelle decisioni circa la prestazione di eventuali ore straordinarie, si dovrà tener debito conto della possibilità alternativa di ulteriori assunzioni. Si dovrebbero impedire gli abusi negli scambi temporanei di personale tra imprese.

13. I partecipanti alla Conferenza tripartita sono stati d'accordo nell'affermare che muoversi in senso protezionistico nelle relazioni economiche con l'esterno significherebbe prendere una strada sbagliata in quanto potrebbe mettere in pericolo milioni di posti di lavoro nell'insieme degli Stati membri. Essi si sono quindi pronunciati a favore di un ulteriore sviluppo di liberi scambi mondiali e dell'eliminazione di sistemi protezionistici, segnatamente nell'ambito dei negoziati del GATT attualmente in corso. In tale contesto essi hanno espresso l'auspicio che anche gli Stati Uniti e gli altri importanti Paesi industrializzati si adoperino per assicurare il felice esito di tali negoziati. Essi hanno inoltre rilevato che le condizioni per un corretto svolgimento degli scambi commerciali e per una leale

concorrenza dovrebbero essere rispettate da tutti i Paesi che partecipano al commercio mondiale; si dovrebbero pertanto adottare speciali disposizioni in tal senso nel quadro del GATT.

Tutti i partecipanti si sono poi pronunciati per una più intensa cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. La Comunità e i suoi Stati membri continueranno e intensificheranno i loro aiuti allo sviluppo sul piano mondiale.

14. Il nuovo sistema monetario europeo, deciso in linea di massima dal Consiglio europeo di Brema, dovrebbe essere attuato entro i termini previsti. A giudizio della Conferenza tripartita, esso deve apportare un contributo sostanziale ad un durevole miglioramento delle condizioni richieste per una crescita maggiore ed un incremento dell'occupazione. Ciò significa che il sistema dovrebbe essere strutturato in modo da essere durevole e credibile e tale da non provocare né deflazione né inflazione. A tal fine, governi e parti sociali devono adoperarsi per una sempre maggiore convergenza della politica economica e dello sviluppo dell'economia.

15. I partecipanti alla Conferenza invitano il Consiglio delle Comunità Europee e i Governi degli Stati membri a tener conto, nelle loro decisioni di politica economica e sociale, dei risultati della presente Conferenza tripartita:

la strategia comune per il rafforzamento della crescita economica e per il miglioramento della situazione dell'occupazione, che è stata decisa al Consiglio Europeo di Brema e alla Conferenza al Vertice di Bonn, deve essere attuata al più presto in tutti gli Stati. Le parti sociali contribuiranno, per quanto le concerne, ad un aumento persistente della crescita e quindi ad un costante miglioramento della situazione dell'occupazione;

il sistema monetario europeo deve essere orientato in modo da contribuire alla soluzione dei problemi che si pongono in fatto di crescita e d'occupazione;

i negoziati del GATT, nell'ambito del « Tokyo Round », devono concludersi al più presto e con successo;

si deve procedere, con misure appropriate, a creare migliori premesse per una modifica delle strutture;

si deve insistere negli sforzi intrapresi per ridurre le differenze esistenti nello stato di sviluppo delle varie regioni della Comunità;

si devono continuare e intensificare le misure speciali che sono state introdotte in politica di mercato del lavoro per i giovani e i gruppi che incontrano particolari difficoltà;

le possibilità di formazione, perfezionamento e riqualificazione devono rispondere alle necessità di una maggiore flessibilità, mobilità e qualificazione delle forze di lavoro.

16. La Commissione è stata pregata di seguire gli ulteriori sviluppi dell'economia e dell'occupazione sulla base del documento da essa presentato e sulla scorta dei dibattiti della presente Conferenza

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tripartita e procedendo a regolari consultazioni con i rappresentanti delle parti sociali. Inoltre alcuni temi della Conferenza odierna dovrebbero essere ulteriormente approfonditi dalla Commissione e discussi in sede di Comitato permanente dell'occupazione e di Comitato della politica economica. Si tratta in particolare dei temi seguenti:

prospettive e possibilità di un'estensione del lavoro a tempo parziale;

concrete possibilità di una riduzione del tempo di lavoro e sue ripercussioni sull'occupazione e sulla crescita economica;

più facili condizioni per l'accesso di giovani e donne a rapporti di formazione e di lavoro;

possibilità di migliorare la flessibilità sul mercato del lavoro;

significato e compatibilità di premi all'occupazione nella Comunità;

influsso del commercio estero e in particolare della crescente integrazione dei Paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale sulla struttura dell'occupazione nella Comunità;

eliminazione degli ostacoli agli investimenti che creano posti di lavoro;

importanza degli investimenti pubblici, specialmente nel settore delle infrastrutture, per la crescita e la situazione dell'occupazione.

INDICE GENERALE

Introduzione	Pag. 5
Linee generali dell'evoluzione delle Comunità nel 1978	» 7
Cooperazione politica	» 13
Nazioni Unite	» 14
Disarmo	» 15
C.S.C.E.	» 16
Medio Oriente	» 17
Africa	» 18
Cipro	» 19
America Latina	» 20
Asia	» 20
Dialogo Euro-Arabo	» 20
Apporto italiano	» 21
Capitolo I — Politica agricola comune e suo riequilibrio.	
FEOGA. Politica comunitaria della pesca	» 22
La fissazione dei prezzi per la campagna 1978-79	» 22

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La fissazione dei nuovi tassi rappresentativi per la lira italiana e per le altre monete verdi — Problemi agromonetari	Pag. 28
Politica delle strutture	» 31
1) Programma di accelerazione dell'irrigazione nel Mezzogiorno	» 33
2) Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	» 33
3) Infrastrutture rurali	» 34
4) Ristrutturazione viticola nel Languedoc-Roussillon	» 34
5) Misure concernenti l'Irlanda	» 34
6) Associazioni dei produttori	» 34
Situazione dei principali mercati agricoli	» 38
Latte	» 38
Carni bovine	» 41
Carni suine	» 43
Carni ovine	» 44
Zucchero	» 45
Tabacco	» 46
Prodotti ortofrutticoli	» 47
Olio d'oliva	» 48
Semi oleosi	» 50
Cereali	» 51
Vino	» 52
Riequilibrio della politica agricola comune	» 57
F.E.O.G.A.	» 60
Politica comunitaria della pesca	» 65
Regime interno	» 65
Regime esterno	» 68

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Iugoslavia	Pag.	68
Africa occidentale	»	69
Tunisia	»	69
Stati Uniti	»	70
N.A.F.O.	»	70
Capitolo II — Politica industriale. Attività comunitaria nel settore carbo-siderurgico (CECA). Politica energetica. Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM)	»	72
Politica industriale:		
politica comune nel settore dell'informatica	»	72
politica comune nel settore aeronautico	»	73
costruzione navale	»	75
industria tessile	»	75
eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi	»	75
politica della concorrenza	»	76
settore telecomunicazioni	»	77
tutela dei consumatori	»	78
Attività comunitaria nel settore carbo-siderurgico (CECA):		
Settore siderurgico	»	78
Misure di carattere congiunturale:		
A) all'interno del Mercato comune	»	79
B) nei rapporti della Comunità con i Paesi terzi	»	80
Misure di carattere strutturale	»	81
Settore carbone	»	82
Politica energetica	»	84
Politica europea dell'energia atomica (EURATOM):		
A) Introduzione	»	85
B) Attività di ricerca	»	86
C) ESSOR	»	88
D) Attività di coordinamento delle politiche nucleari dei vari Paesi della Comunità	»	89
E) Problemi di sicurezza	»	90

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

F) Relazioni esterne	Pag. 90
G) Politica nucleare della Comunità	» 92
H) Contratti	» 92
I) Prestiti BEI e EURATOM	» 93
Capitolo III — Politica sociale. Fondo sociale europeo. Po- litica regionale e Fondo europeo di sviluppo regionale. Attività della Banca europea degli investimenti. Attività finanziaria della CECA. Coordinamento dei Fondi comu- nitari	» 96
Politica sociale	» 96
Direttive CEE nel settore sociale	» 97
Proposta di direttiva per la lotta contro l'immigrazione clandestina e l'occupazione	» 98
Proposta di regolamento del Consiglio concernente lo adattamento del regolamento CEE 1408/71 nonché dei suoi annessi	» 98
Proposta di direttiva concernente la protezione dei la- voratori in caso di insolvibilità del datore di lavoro	» 99
Proposta di direttiva relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale	» 100
Fondo sociale europeo:	
Nuova disciplina del Fondo	» 100
Azione a favore dei giovani	» 101
Gestione del Fondo	» 102
Politica regionale — Fondo europeo di sicurezza so- ciale	» 103
Nuovo regolamento del Fondo regionale	» 104
Testi relativi alla politica regionale comunitaria	» 105
Concertazione con il Parlamento europeo sulla rifor- ma del Fondo e sui testi della politica regionale	» 105
Gestione del Fondo nel 1978	» 106

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Attività della Banca europea per gli investimenti (BEI)	Pag. 106
Attività finanziaria della CECA	» 108
Coordinamento degli strumenti finanziari comunitari a finalità strutturale	» 109
Capitolo IV — Libera circolazione delle merci. Armonizza- zione delle disposizioni doganali e fiscali	» 111
I. Scambi intracomunitari	» 111
II. Circolazione intracomunitaria delle merci . . .	» 112
III. Scambi fra gli antichi ed i nuovi Stati membri	» 113
IV. Tasso di effetto equivalente in dazi doganali .	» 113
V. Misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative	» 114
VI. Monopoli nazionali a carattere commerciale .	» 116
VII. Appalti pubblici	» 117
VIII. Clausola di salvaguardia (articolo 115 del Trat- tato CEE)	» 117
IX. Ostacoli di ordine tecnico	» 118
X. Ostacoli di ordine fiscale	» 119
XI. Altri ostacoli	» 121
XII. Politica doganale della Comunità	» 121
XIII. Tariffa doganale comune	» 122
XIV. Gestione della tariffa doganale comune . . .	» 123
XV. Sospensioni daziarie	» 124
XVI. Contingenti tariffari	» 124
XVII. Nomenclatura statistica (« NIMEXE »)	» 127
XVIII. Origine delle merci	» 128

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

XIX. Transito comunitario	Pag. 134
XX. Valore in dogana	» 135
XXI. Regimi doganali di perfezionamento	» 136
XXII. Armonizzazione delle disposizioni doganali	» 137
XXIII. Convenzioni internazionali in materia doganale	» 142
Capitolo V — Libera circolazione dei lavoratori. Diritti speciali dei cittadini	» 144
La libera circolazione dei lavoratori	» 144
I diritti speciali dei cittadini	» 145
Capitolo VI — Brevetto comunitario. Diritto delle società. Lavori in tema di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Coordinamento delle legislazioni nel settore delle banche e delle borse. Assicurazione crediti	» 147
Brevetto comunitario	» 147
Il diritto delle società	» 147
I lavori in tema di stabilimento e libera prestazione dei servizi	» 148
Coordinamento delle legislazioni nei settori delle banche e delle borse	» 150
Capitolo VII — Politica della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico. Collaborazione comunitaria nel settore ecologico-ambientale. Attività nel settore dell'istruzione. Foro europeo della gioventù. Istituto universitario europeo di Firenze	» 153
Politica della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico	» 153

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Collaborazione comunitaria nel settore ecologico-ambientale	Pag. 156
Attività nel settore dell'istruzione	» 159
Il Foro europeo della gioventù	» 159
Istituto universitario europeo	» 160
Capitolo VIII — Politica comune dei trasporti	» 161
Capitolo IX — Bilancio delle Comunità. Statuto del personale. Scuole europee	» 165
I. Contenuto del bilancio	» 165
II. Bilanci suppletivi e rettificativi	» 168
III. Applicazione dell'unità di conto europea agli atti adottati dalle Istituzioni delle Comunità europee	» 169
IV. Modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità	» 170
Statuto del personale	» 170
Scuole europee	» 171
Capitolo X — Diritto comunitario. Attività della Corte di giustizia	» 173
Capitolo XI — Negoziati commerciali multilaterali. Politica commerciale della CEE nel settore tessile. Relazioni CEE: U.S.A., Giappone, Australia	» 176
Negoziati commerciali multilaterali del GATT	» 176
Politica commerciale della CEE nel settore tessile	» 178
Relazioni CEE-U.S.A.	» 179
Relazioni CEE-Giappone	» 180
Relazioni CEE-Australia	» 182

Capitolo XII — Allargamento della Comunità. Rapporti con i Paesi del bacino mediterraneo	Pag. 184
Allargamento della Comunità	» 184
1. I problemi da affrontare	» 184
2. Le azioni da intraprendere	» 185
3. Gli adattamenti istituzionali	» 186
CEE-Spagna	» 186
Accordo del 1970	» 186
Questione pesca	» 187
Domanda di adesione	» 188
CEE-Grecia	» 189
CEE-Portogallo	» 191
CEE-Turchia	» 192
CEE-Iugoslavia	» 193
CEE-Malta	» 195
CEE-Cipro	» 196
CEE-Israele	» 197
CEE-Paesi Maghreb	» 199
1) Scambi commerciali	» 199
2) Cooperazione tecnica e finanziaria	» 200
3) Manodopera	» 201
CEE-Paesi Mashreq	» 201
 Capitolo XIII — Relazioni CEE-Comecon. Paesi a commer- cio di Stato. C.S.C.E. Rappresentanze esterne della Commissione. America latina. ASEAN. India. Iran. Ban- gladesh. Pakistan. Afghanistan. Sri-Lanka. Paesi EFTA. Convenzione CEE-ACP.	» 203
CEE-Comecon	» 203
CEE-Paesi dell'est europeo	» 204

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Cina	Pag. 205
C.S.C.E. — Riunione di Belgrado	» 207
Rappresentanze esterne della Commissione	» 208
Relazioni CEE-America Latina	» 209
Relazioni CEE-ASEAN	» 210
CEE-India	» 211
CEE-Iran	» 212
CEE-Bangladesh	» 213
CEE-Pakistan	» 213
CEE-Afghanistan	» 214
CEE-Sri Lanka	» 214
CEE-Paesi EFTA	» 214
Convenzione CEE-ACP di Lomè	» 215
Nuove accessioni	» 215
III Sessione del Consiglio dei Ministri CEE-ACP	» 216
Cooperazione commerciale	» 217
Zucchero	» 217
Rum	» 218
Banane	» 219
Cooperazione doganale	» 219
Stabilizzazione dei proventi all'esportazione (STABEX)	» 219
Fondo europeo di sviluppo (FES)	» 220
Negoziati per la firma di una Convenzione che dovrà far seguito alla Convenzione di Lomè	» 222
Capitolo XIV — Cooperazione allo sviluppo. Preferenze ge- neralizzate. Aiuto alimentare. Prodotti di base. Dialogo Nord-Sud	» 224
Cooperazione allo sviluppo	» 224
Preferenze tariffarie generalizzate a favore dei Paesi in via di sviluppo per l'anno 1978	» 226

1. Prodotti sensibili del settore industriale diversi dai tessili	Pag. 226
2. Prodotti « quasi sensibili » e « non sensibili del settore industriale, diversi dai tessili »	» 227
3. Prodotti tessili	» 229
4. Prodotti agricoli trasformati	» 230
5. Misure particolari per i tabacchi greggi, conserve di ananassi, burro di cacao, caffè solubile	» 230
Schema preferenziale del 1979	» 231
I. Prodotti industriali finiti e semifiniti diversi dai tessili	» 232
II. Prodotti tessili	» 233
III. Prodotti agricoli trasformati	» 233
IV. Tabacchi greggi, conserve di ananassi, caffè solubile, burro di cacao	» 233
V. Regole di origine	» 234
VI. Paesi beneficiari	» 234
VII. Considerazioni conclusive	» 234
Aiuto alimentare	» 235
America Latina	» 236
Africa	» 236
Medio Oriente	» 237
Asia	» 237
Organismi internazionali	» 237
1) Base giuridica	» 238
2) Ripartizione delle competenze tra Consiglio e Commissione	» 238
Prodotti di base:	
1) Caffè	» 239
2) Cacao	» 240
3) Olio d'oliva	» 240
4) Zucchero	» 240
5) Gomma	» 241

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

6) Rame	Pag. 242
7) Cotone	» 242
8) Banane	» 242
9) Grano	» 242
10) Stagno	» 243
Il dialogo Nord-Sud. Gli obiettivi generali del dialogo	» 243
1) Trasferimento di risorse	» 243
2) Fondo comune e stabilizzazione dei prezzi delle materie prime	» 244
3) Indebitamento dei Paesi in via di sviluppo	» 244
4) Trasferimento delle tecnologie	» 244
5) Investimenti nei Paesi in via di sviluppo	» 245
6) Commercio internazionale	» 245
7) Riforma del sistema monetario internazionale	» 245
8) Comitato plenario delle Nazioni Unite per la supervisione del dialogo Nord-Sud	» 246
9) Preparazione della quinta UNCTAD	» 246
Capitolo XV — Il dialogo Euro-Arabo	» 247
Appendice — Conclusioni della Presidenza dei Consigli europei di Copenaghen, Brema e Bruxelles. Conclusioni della Presidenza al termine della Conferenza tripartita	» 250
Conclusioni della Presidenza:	
I. Situazione economica e sociale	» 250
II. Comitato economico e sociale	» 252
III. Relazioni con il Giappone	» 252
IV. Elezioni dirette e dichiarazione sulla democrazia	» 253
V. Fondazione europea	» 253
VI. Inquinamento del mare	» 253
VII. Turchia ed altri Paesi terzi	» 253

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

VIII. Relazioni Est-Ovest dopo Belgrado	Pag. 253
IX. Medio Oriente	» 253
X. Africa:	
a) Namibia	» 254
b) Zimbabwe	» 254
c) Corno d'Africa	» 254
XI. Terrorismo	» 254
Allegato A — Comitato economico e sociale	» 255
Allegato B — Rapporti con il Giappone	» 256
Allegato C — Data delle elezioni a suffragio universale diretto del Parlamento europeo	» 257
Allegato D — Dichiarazione sulla democrazia	» 258
Allegato E — Fondazione europea	» 259
I) Base giuridica	» 259
II) Sfera d'azione e obiettivi	» 259
III) Strutture	» 259
IV) Dotazione iniziale e risorse annue	» 260
Allegato F — Dichiarazione	» 262
Allegato G — Inquinamento del mare	» 263
Allegato H — Namibia	» 264
Allegato I — Terrorismo	» 265
Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 6 e 7 luglio 1978 — Brema:	
I) Situazione economica e sociale	» 265
1) Politica economica	» 266
2) Politica monetaria	» 266
3) Misure nel settore dell'occupazione	» 267
4) Conferenza tripartita con le parti sociali	» 267
5) Energia	» 267

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

6) Mercato comune	Pag. 268
7) Commercio internazionale	» 268
8) Politica delle strutture	» 269
9) Agricoltura nella regione mediterranea	» 269
10) Relazioni con i Paesi in via di sviluppo	» 269
11) Sicurezza in mare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento	» 270
Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo:	
Sistema monetario europeo	» 273
« Comitato dei Saggi »	» 273
Allargamento delle Comunità europee	» 273
Situazione economica e sociale	» 274
Conferenza tripartita	» 274
GATT	» 275
Relazione sull'unione europea	» 275
Allegato: « Mandato per il "Comitato dei Seggi" »	» 276
Risoluzione del Consiglio europeo del 5 dicembre 1978 sulla creazione del sistema monetario europeo (SME) e questioni connesse	» 276
Conclusioni della Presidenza al termine della Confe- renza tripartita del 9 novembre 1978	» 282

PAGINA BIANCA

*Stampa effettuata negli Stabilimenti
Tipografici Carlo Colombo S. p. A.
in Roma, Via Uffici del Vicario, 15*
